

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 settembre 2019)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica
e qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

DAGL | 52006 | NO.3 - 1

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Alla c.a. del Capo Dipartimento

e p.c.

Ufficio Legislativo
MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2019, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare il parere della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, non appena perverranno a questo Dipartimento.

Si segnala l'urgenza, attesa l'imminente scadenza del termine di delega (30 settembre 2019).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Ermanno de Francisco)

gei

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione*;

Vista la *legge 7 agosto 2015, n. 124*, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, *l'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1)*;

Vista la *legge 24 dicembre 2003, n. 350*, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2004*) e, in particolare, *l'articolo 3, comma 155, secondo periodo*;

Vista la *legge 31 dicembre 2012, n. 244*, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare *l'articolo 4, comma 1, lettera c)*;

Visto il *decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie e, in particolare, *l'articolo 7, comma 2, lettera a)*;

Vista la *legge 11 dicembre 2016, n. 232*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, *l'articolo 1, comma 365, lettera c)*;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;

Vista la *legge 1° aprile 1981, n. 121*, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737*, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337*, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240*, recante nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;



Visto il *decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334*, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'*articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*;

Visto il *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il *regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126*, recante approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza;

Vista la *legge 23 aprile 1959, n. 189*, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la *legge 29 ottobre 1965, n. 1218*, recante istituzione di una Scuola di polizia economico-finanziaria;

Vista la *legge 24 ottobre 1966, n. 887*, recante avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Vista la *legge 10 maggio 1983, n. 212*, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza;

Vista la *legge 1° febbraio 1989, n. 53*, recante modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato;

Visto il *decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79*, recante riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza;

Visto il *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199*, recante attuazione dell'*articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216*, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, recante attuazione della *direttiva 93/16/CE* in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle *direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE*, che modificano la *direttiva 93/16/CE*;

Visto il *decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67*, recante disposizioni integrative e correttive del *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199*, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'*articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*;

Visto il *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69*, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'*articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*;

Vista la *legge 15 dicembre 1990, n. 395*, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;



Visto il *decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443*, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'*articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*;

Visto il *decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449*, recante determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'*articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*;

Visto il *decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146*, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'*articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*;

Visto il *decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162*, recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'*articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276*, recante regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94*, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'*articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*;

Visto il *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il *decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126*, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'*articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124*, al *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il *decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1 dicembre 2018, n. 132*, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Considerato che l'articolo 1, commi 2 e 3, della citata legge n. 132 del 2018 statuisce che, entro il 30 settembre 2019, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del *decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'*articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia;



Visto il *decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104*, che, all'articolo 3 rimodula gli stanziamenti previsti dal fondo di cui all'articolo 35 del citato decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, espresso nella seduta del

Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e della giustizia;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

CAPO I

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 3, al secondo comma, le parole "gerarchicamente dipende." sono sostituite dalle seguenti: "gerarchicamente dipende, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; negli altri casi, la sanzione è inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.";
 - b) all'articolo 4, al quinto comma, dopo le parole "direttore del servizio" sono aggiunte le seguenti: ", se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato" e le parole "preposto all'ufficio." sono sostituite dalle seguenti: "preposto all'ufficio, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione è inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.";
 - c) all'articolo 16:
 - 1) al quinto comma, la parola "direttiva" è sostituita dalle seguenti: "non superiore a vice questore o equiparate";
 - 2) all'ottavo comma, lettera b), le parole "del ruolo direttivo della Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate";
 - 3) il nono comma è sostituito dal seguente: "Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate."

Art. 3

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 5, comma 3-bis, al primo periodo, la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "sei";
 - b) all'articolo 6:



- 1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole “godimento dei diritti” sono aggiunte le parole: “civili e”;
 - 2) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”
 - 3) al comma 7, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,”;
- c) all’articolo 6-*bis*:
- 1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l’assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.”;
 - 2) al comma 4, al secondo periodo, le parole “del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono soppresse e dopo le parole “giudizio di idoneità,” sono aggiunte le seguenti: “prestano giuramento e”;
 - 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell’ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.”;
 - 4) al comma 7, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,”;
- d) all’articolo 6-*ter*, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, in quest’ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;”;
- e) l’articolo 6-*quater* è abrogato;
- f) all’articolo 24-*ter*:
- 1) al comma 2, dopo le parole “mansioni esecutive” sono aggiunte le seguenti: “, anche qualificate e complesse,”;
 - 2) al comma 3, secondo periodo, la parola “otto” è sostituita dalla seguente: “sei”;
- g) all’articolo 24-*quater*:



- 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-*bis*. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L’esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell’ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.”;
 - 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell’inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui all’articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b)”;
 - 3) al comma 6, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” dopo le parole “comma 1, lettera b)” sono aggiunte le seguenti: “, del presente articolo”, dopo le parole “dei corsi di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo” e le parole “e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1” sono soppresse;
 - 4) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
“7-*bis*. La facoltà di rinunciare all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell’avvio al corso di formazione. L’esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l’assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all’annualità immediatamente successiva.
7-*ter*. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-*bis* sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-*bis*, primo periodo, sino al giorno precedente l’inizio del corso di formazione.”
- h) all’articolo 24-*quinquies*:
- 1) al comma 1, alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 24-*quater*.”;
 - 2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-*bis*. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d’istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.”;
- i) all’articolo 27:
- 1) al comma 1:
 - a) alla lettera a), le parole “nel limite del” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al”, le parole “art. 26” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 26” e le parole “art. 5” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 5”;



- b) alla lettera b), le parole “nel limite del cinquanta” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta”, la parola “esame” è sostituita dalla seguente: “esami”, e dopo le parole “in possesso,” sono aggiunte le seguenti: “oltre che,”;
- 2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:
 “1-*ter*. Al fine di garantire l’organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.”;
- 3) al comma 3, al primo periodo, la parola “semestrale” è soppressa;
- 4) al comma 4, la parola “60” è sostituita dalla seguente: “sessanta”;
- 5) al comma 7, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” e dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo”;
- l) all’articolo 27-*bis*:
- 1) la rubrica “Nomina a vice ispettore di polizia” è sostituita dalla seguente: “Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore”;
 - 2) al comma 1, al primo periodo, le parole “di polizia” sono soppresse;
 - 3) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole “godimento dei diritti” sono aggiunte le seguenti: “civili e”;
 - 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”
- m) all’articolo 27-*ter*:
- 1) alla rubrica, le parole “di polizia” sono soppresse;
 - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l’apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all’acquisizione di una delle lauree a contenuto giuridico di cui all’articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa.”;
 - 3) al comma 3, le parole “tirocinio applicativo, non superiore a un anno.” sono sostituite dalle seguenti: “tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell’articolo 62.”;
- n) all’articolo 27-*quater*:
- 1) alla rubrica, le parole “di polizia” sono soppresse;
 - 2) al comma 1, alla lettera a), le parole “del corso” sono sostituite dalle seguenti: “di fine corso”;



- 3) al comma 1, alla lettera c), le parole “della sua idoneità.” sono sostituite dalle seguenti: “della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica. Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica.”;
- o) all’articolo 31, al comma 1, la parola “sette” è sostituita dalla seguente: “sei”;
- p) all’articolo 31-*bis*, al comma 1, la parola “nove” è sostituita dalla parola “otto” e le parole “triennali previste dall’articolo 3, comma 2,,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5-*bis*, commi 1 e 2,,”;
- q) dopo l’articolo 46 è inserito il seguente:
“Art. 46-*bis*. Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento.
1. Il personale della Polizia di Stato può essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali.
2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento, il piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d’esame.
3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale non può essere impiegato in attività diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.”;
- r) all’articolo 62, sesto comma, le parole “delle singole carriere” sono sostituite dalle seguenti: “dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.”;
- s) all’articolo 71, comma 1, le parole “agli agenti e agli agenti scelti” sono sostituite dalle seguenti: “agli agenti, agli agenti scelti e agli assistenti.”;
- t) all’articolo 74:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Promozione per merito straordinario dei funzionari.”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.”;
- u) all’articolo 75-*bis*, comma 1, le parole “per il personale della carriera dei” sono sostituite dalle seguenti: “per i”;
- v) alla tabella A sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, la parola “628” è sostituita dalla seguente: “658”;
2) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente le parole “dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure,” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure;”, dopo le parole “a livello regionale” sono aggiunte le seguenti: “o interregionale” e le parole: “; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell’ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali” sono soppresse;
- 3) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, le parole “Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure, nonché di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di

- particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza;” sono sostituite dalle seguenti: “Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza;”, le parole “dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni;” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni;” e le parole “; direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali” sono soppresse;
- 4) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, di commissario e di vice commissario, la parola “1550 a decorrere dal 1 gennaio 2027” sono sostituite dalle seguenti: “1.520 a decorrere dal 1 gennaio 2027”;
 - 5) nella colonna di destra, alla riga relativa al ruolo degli ispettori le parole “17.901 18.611 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)” sono sostituite dalle seguenti: “17.481 18.191 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)”;
 - 6) alla voce “ruolo degli ispettori” le parole “Ispettore superiore-sostituto ufficiale di p.s.” sono sostituite dalle seguenti: “Ispettore superiore”;
 - 7) alla voce “ruolo degli ispettori” le parole “Sostituto commissario-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “Sostituto commissario” e nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di Sostituto commissario le parole “5.900” sono sostituite dalle seguenti: “5.720”;
 - 8) alla voce “Dotazione complessiva ispettori”, nella colonna di destra, le parole “23.801 24.511 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)” sono sostituite dalle seguenti: “23.201 23.911 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)”;
 - 9) alla voce “Ruolo degli agenti e assistenti”, nella colonna di destra, la parola “50.270” è sostituita dalla seguente: “50.270 51.870 (a decorrere dal 1 gennaio 2020)”.

Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all’articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 3, le parole “lettera d) sono” sono sostituite dalle seguenti: “lettera d) possono essere” e dopo le parole “servizio sanitario” sono inserite le seguenti: “, sicurezza cibernetica”;
 - 2) al comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.”;
 - b) all’articolo 4, comma 4-*bis*, al primo periodo, la parola “otto” è sostituita dalla seguente: “sei” e le parole “precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “1, 2, 3 e 4”;



c) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

d) qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.";

3) al comma 3, la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei";

4) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole "servizi di polizia" sono aggiunte le seguenti: "prestano giuramento e" e, al secondo periodo, le parole "agenti tecnici." sono sostituite dalle seguenti: "agenti tecnici e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.";

5) al comma 8, le parole "decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,";

d) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico.

1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non superano gli esami di fine corso di cui all'articolo 5, comma 6;

b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quarantacinque giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo.

Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità,



sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.”;

e) all'articolo 20-ter:

1) al comma 1, dopo le parole “mansioni esecutive” sono inserite le seguenti: “, anche qualificate e complesse,”;

2) al comma 3, al primo periodo, la parola “otto” è sostituita dalla seguente: “sei”;

f) all'articolo 20-quater:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).”;

3) al comma 6, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” dopo le parole “comma 1 lettera b)” sono aggiunte le seguenti: “, del presente articolo”, dopo le parole “” dei corsi di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo” e le parole “e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1” sono soppresse;

4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

“7-bis. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualità immediatamente successiva.

7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.”;

g) all'articolo 20-quinquies:



- 1) al comma 1, alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 20-*quater*.”;
- 2) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-*bis*. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d’istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.”;
- h) all’articolo 25, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1, alla lettera a), le parole “nel limite del cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento” e alla lettera b), le parole “ nel limite del cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento”;
- 2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente :
- “1-*ter*. Al fine di garantire l’organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.”;
- i) all’articolo 25-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- “1. Al concorso pubblico di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;
- c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all’esercizio dell’attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre;
- d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- e) qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.”;
- 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- “1-*bis*. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti



non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”;

- 3) al comma 8, le parole “di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono soppresse;
- 4) al comma 9, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,”;
- 5) al comma 10, le parole “ tirocinio applicativo” sono sostituite dalle seguenti: “ tirocinio operativo di prova”, le parole “ periodo di prova” sono sostituite dalle seguenti: “ periodo di tirocinio operativo di prova” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “Dell’esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.”;
- l) all’articolo 25-ter, comma 5, le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” e le parole “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 4 del presente articolo”;
- m) all’articolo 25-quater, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli allievi che:

 - a) dichiarano di rinunciare al corso;
 - b) non superano gli esami di fine corso;
 - c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell’ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da tali infermità, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.”;
- n) all’articolo 28, comma 1, le parole “primo biennio” sono sostituite dalla seguente: “periodo”;
- o) all’articolo 31, comma 1, la parola “sette” è sostituita dalla seguente: “sei”;
- p) all’articolo 31-bis, comma 1, al primo periodo, la parola “nove” è sostituita dalla seguente: “otto” e, al secondo periodo, le parole “triennali previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334” sono sostituite dalle seguenti: “da indicarsi con decreto del Ministro dell’interno, nell’ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.”;



- q) alla tabella A, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla voce "RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI" la parola "DEI" è sostituita dalla seguente "DEGLI" e, nella colonna di destra, le parole "Ispettore Tecnico n.900" sono sostituite dalle seguenti: "Ispettore Tecnico n. 1.320" e le parole "Sostituto Commissario Tecnico n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "Sostituto Commissario Tecnico n. 580";
 - b) alla voce "CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA", nella colonna relativa al ruolo tecnico dei chimici, il numero "23" è sostituito dal seguente: "22" e nella colonna relativa al ruolo tecnico dei biologi, le parole "30 (40)*" sono sostituite dalle seguenti: "29 (39)*";
 - c) alla voce "Dirigente generale tecnico", sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il simbolo "*", è soppresso ovunque ricorra;
 - 2) il numero "1" è sostituito dal seguente "2";
 - 3) le parole "La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici" sono soppresse.

Art. 5

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 2, primo comma, dopo le parole "a domanda" sono aggiunte le seguenti: "o d'ufficio, utilizzato in servizi d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, possibilmente con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza,";
 - b) all'articolo 5, dopo il primo comma è inserito il seguente:
 "Il personale di cui al primo comma appartenente al ruolo degli ispettori deve indicare, nella domanda, il settore tecnico nel quale intende transitare. È comunque ammesso, successivamente, a sostenere la prova prevista per il transito nel settore supporto logistico-amministrativo il personale che non abbia superato la prova teorica o pratica prevista per gli altri settori tecnici."

Art. 6

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 12, al comma 1, le parole "dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono sostituite dalle seguenti: "del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53,";
 - b) all'articolo 13, al comma 1, le parole "dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono sostituite dalle seguenti: "del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con



- regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53,";
- c) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- “1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con età massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”
- d) all'articolo 15-*quinquies*, la rubrica “Orchestrale primo livello “coordinatore” è sostituita dalla seguente: “Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore” e al comma 1, le parole “primo livello” sono sostituite dalle seguenti: “sostituti commissari tecnici”;
- e) alla tabella F, alla voce Qualifiche del personale della Banda Musicale della Polizia di Stato le parole “orchestrale primo livello” sono sostituite dalle seguenti “orchestrale sostituto commissario tecnico”;
- f) la “tabella G” è sostituita dalla “tabella G” di cui alla “tabella 1”, allegata al presente decreto legislativo.

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, dopo le parole “Commissariati distaccati” sono aggiunte le seguenti: “di pubblica sicurezza” e dopo le parole “Autorità locale di pubblica sicurezza” è aggiunto il punto fermo “.”;
- b) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- “1-*bis*. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissari, il concorso per vice commissari è bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.”;
- c) all'articolo 3:
- 1) al comma 1, al primo periodo, le parole “dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2.” sono sostituite



dalle seguenti: "dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2." e, al terzo periodo, le parole "moralì e" sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.";

3) al comma 3, le parole "Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui" sono sostituite dalle seguenti: "le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali," e dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "del presente articolo";

4) al comma 4, le parole "determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3," sono soppresse e le parole "ad indirizzo giuridico" sono sostituite dalle seguenti: "a contenuto giuridico";

5) il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi";

d) all'articolo 4:

1) al comma 4, primo periodo, le parole "con verifica finale," sono soppresse, e al secondo periodo le parole "valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6." sono sostituite dalle seguenti: "verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 6.";

2) al comma 6, dopo le parole "verifica finale di tirocinio operativo" sono aggiunte le seguenti: "del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335," e le parole "decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";

3) al comma 8, la parola "sedi" è sostituita dalla seguente: "province" e le parole "ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando" sono soppresse;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, alla lettera e), dopo le parole "Polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "per gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere,";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente



da causa di servizio, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.”

f) all'articolo 5-bis:

1) la rubrica “Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.” è sostituita dalla seguente: “Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno.”;

2) al comma 1, le parole “triennale o” sono sostituite dalle seguenti: “a contenuto giuridico di cui al comma 2, ovvero della”, le parole “nell'aliquota prevista” sono soppresse, le parole “il venti per cento riservato al” sono sostituite dalle seguenti: “il quaranta per cento riservato al”, le parole “l'ottanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “il sessanta per cento” e la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “regolamento”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'ambito delle classi di laurea individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare “IUS” non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.”;

4) al comma 3, le parole “Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento” e dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo”;

g) all'articolo 5-ter:

1) al comma 6, le parole “sedi disponibili” sono sostituite dalle seguenti: “province indicate dall'Amministrazione” e le parole “ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando” sono soppresse;

2) al comma 7, le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “secondo comma”;

h) all'articolo 6:

1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole “posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e”, dopo le parole “esame finale” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b).”, le parole “con almeno sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “che abbia compiuto almeno sei anni” e dopo le parole “commissario capo;” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre;”;

2) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole “posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e”, dopo le parole “di cui alla lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “del presente comma”, le parole “indicate dal decreto di cui all'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “indicate dall'articolo”, dopo le parole “medesima qualifica” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre” e la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “regolamento”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.”;



- 4) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l’assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.”;
- 5) al comma 4, dopo le parole “comma 1, lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo”, le parole “di inizio e” sono soppresse e le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;
- i) all’articolo 7:
- 1) al comma 1, le parole “nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre” e dopo le parole “nella qualifica.” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.”;
- 2) al comma 2, dopo le parole “hanno effetto” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, dal 1° luglio e” e le parole “dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.” sono sostituite dalla seguente: “successivi.”;
- l) all’articolo 9:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Promozione a dirigente superiore”;
- 2) al comma 1, dopo le parole “posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e”, le parole “, alla stessa data,” sono soppresse e dopo le parole “nella qualifica” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.”;
- 3) al comma 2, dopo le parole “hanno effetto” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, dal 1° luglio e” e le parole “dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze” sono sostituite dalla seguente: “successivi.”;
- m) all’articolo 10, dopo le parole “Amministrazione centrale della pubblica sicurezza” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell’ambito dell’Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.”;
- n) al Titolo II Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, alla rubrica del Capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di Polizia”;
- o) all’articolo 31:
- 1) al comma 1, dopo le parole “dei diritti” sono aggiunte le seguenti: “civili e”, le parole “dai provvedimenti di cui ai” sono sostituite dalla seguente: “dai” e le parole “moralì e” sono soppresse;
- 2) al comma 2, le parole “Con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro dell’interno,”;
- 3) al comma 3, le parole “Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” e le parole “. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste” sono sostituite dalle seguenti: “, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,”;



4) al comma 4, le parole “, determinati con le modalità stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,” sono soppresse;

5) il comma 5, è sostituito dal seguente: “5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”;

p) all'articolo 32:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia.”;

2) al comma 4, le parole “, con verifica finale,” sono soppresse, le parole “valutazione positiva” sono sostituite dalle seguenti: “verifica finale”, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “regolamento” e dopo le parole “comma 6” sono aggiunte le seguenti: “, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335”;

q) all'articolo 33:

1) al comma 1, dopo le parole “posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e”, le parole “esame finale.” sono sostituite dalle seguenti: “esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.”, le parole “con almeno sette anni di effettivo servizio di commissario capo tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico” e dopo le parole “commissario capo tecnico” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.”;

3) al comma 4, dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “del presente articolo” e le parole “decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;

r) all'articolo 34:

1) al comma 1, le parole “nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre” e dopo le parole “nella qualifica.” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.”;



- 2) al comma 2, dopo le parole “hanno effetto” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, dal 1° luglio e” e le parole “dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.” sono sostituite dalla seguente: “successivi.”;
- s) all’articolo 36:
- 1) alla rubrica, le parole “alla qualifica di” sono sostituite dalla seguente: “a”;
 - 2) al comma 1, dopo le parole “posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e”, le parole “, alla stessa data,” sono soppresse e dopo le parole “nella qualifica.” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.”;
 - 3) al comma 3, dopo le parole “hanno effetto” sono aggiunte le seguenti: “, rispettivamente, dal 1° luglio e” e le parole “dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.” sono sostituite dalla seguente: “successivi.”;
- t) all’articolo 36-*bis*, comma 1, al primo periodo, dopo le parole “all’articolo 11” sono aggiunte le seguenti: “del presente decreto legislativo” e il secondo periodo è soppresso;
- u) all’articolo 44, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
“f-*bis*. Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all’articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199.”;
- v) all’articolo 46:
- 1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole “dei diritti” sono aggiunte le seguenti: “civili e” e, al terzo periodo, le parole “moralì e” sono soppresse;
 - 2) al comma 2, le parole “Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” le parole “medici veterinari della Polizia di Stato” sono sostituite dalle seguenti: “medici veterinari di Polizia” e le parole “. Con il decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste” sono sostituite dalla virgola “,” e le parole “tra cui” sono soppresse;
 - 3) al comma 2-*bis*:
 - a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il venti per cento dei posti disponibili per l’accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell’iscrizione all’albo professionale e con un’età non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.”;
 - b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: “Per il concorso per l’accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la metà, al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l’altra metà al restante personale con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l’accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo è destinata al personale con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.”;
 - c) il comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.”;



- z) all'articolo 47:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia";
 - 2) al comma 1, terzo periodo, le parole "medici veterinari della Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "medici veterinari di Polizia";
 - 3) al comma 3, le parole "della metà" sono sostituite dalle seguenti: "a un quarto.";
- aa) all'articolo 48:
- 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "posti disponibili" sono aggiunte le seguenti: "al 30 giugno e" e le parole "con esame finale." sono sostituite dalle seguenti: "con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.";
 - 2) al comma 1, secondo periodo, le parole "in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre anni e sei mesi e sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.";
 - 3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.";
 - 4) al comma 4, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "del presente articolo" e le parole "con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza." sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6."
- bb) all'articolo 49:
- 1) al comma 1, le parole "nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre" e dopo le parole "nella qualifica." sono aggiunte le seguenti: ", rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.";
 - 2) al comma 2, dopo le parole "hanno effetto" sono aggiunte le seguenti: ", rispettivamente, dal 1° luglio e" e le parole "dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze." sono sostituite dalla seguente: "successivi.";
- cc) all'articolo 51:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Promozione a dirigente superiore medico".
 - 2) al comma 1, le parole "La promozione a" sono sostituite dalle seguenti: "La promozione alla qualifica di", dopo le parole "posti disponibili" sono aggiunte le seguenti: "al 30 giugno e" e dopo le parole "nella qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre";
 - 3) al comma 3, dopo le parole "hanno effetto" sono aggiunte le seguenti: ", rispettivamente, dal 1° luglio e" e le parole "dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze." sono sostituite dalla seguente: "successivi.";
- dd) all'articolo 53, comma 1, le parole "ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia", le



parole "e 10," sono soppresse e dopo le parole "articoli 13, 27, 28 e 28-bis" sono aggiunte le seguenti: ", nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10";

ee) all'articolo 52-bis, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia.";

ff) l'articolo 55-bis è abrogato;

gg) all'articolo 57, comma 2, le parole "Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6," e dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "del presente articolo";

hh) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. Criteri di valutazione per gli scrutini.

1. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, il coefficiente complessivo minimo di idoneità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 59 del presente decreto legislativo.

2. I criteri di valutazione di cui all'articolo 62, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° gennaio, trovano applicazione anche per gli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno.

3. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, i titoli risultanti dallo stato matricolare sono valutabili con riferimento al quinquennio precedente l'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i titoli di studio e le abilitazioni professionali sono valutabili senza limiti di tempo, purché conseguiti non oltre il giorno precedente alla decorrenza delle promozioni.

5. Il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni.

6. Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, ai vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.

7. Per le promozioni a dirigente superiore e qualifiche equiparate, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.";

ii) la Tabella 6 è soppresa.

CAPO II

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri

Sezione I

Disposizioni generali e comuni



Art. 8

Custodia della bandiera dell'Arma dei carabinieri

1. All'articolo 97 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 è soppresso.

Art. 9

Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 179 è inserito il seguente:

“Art. 179-bis

Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

1. La sospensione dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio.

2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.”;

b) all'articolo 993, al comma 4 dopo le parole: “amministrazione e l'innovazione” sono aggiunte le seguenti:

“, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza”.

Art. 10

Reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 641, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di cui al comma 1, l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.”;

b) dopo l'articolo 645 è inserito il seguente:

“Art. 645-bis

Disposizioni ulteriori sui concorsi nell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.”;

c) all'articolo 2196-quinquies il comma 3-quater è soppresso.

Art. 11

Stato giuridico



1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 949:

1) al comma 1 le parole: "commissione permanente di avanzamento integrata da tre appuntati da lui designati" sono sostituite con le seguenti:

"commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianità assoluta e relativa";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.";

b) all'articolo 950:

1) al comma 1:

1.1) la parola: "fisica" è sostituita con le seguenti:

"psico-fisica";

1.2) dopo le parole: "servizio incondizionato," sono aggiunte le seguenti:

"congedo obbligatorio per maternità";

1.3) dopo le parole: "procedimento disciplinare" sono aggiunte le seguenti:

"di stato";

1.4) dopo le parole: "ferma volontaria." sono aggiunte le seguenti:

"Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.";

2) al comma 2:

2.1) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) per il militare in congedo obbligatorio per maternità, non può superare il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;"

2.2) lettera b), le parole "sottoposto a procedimento penale o disciplinare" sono sostituite con le seguenti:

"imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato";

3) al comma 3:

3.1) la parola: "fisica" è sostituita con le seguenti:

"psico-fisica";

3.2) dopo le parole: "procedimento penale o disciplinare" sono aggiunte le seguenti:

"di stato";

3.3) dopo le parole: "precedentemente contratta." sono aggiunte le seguenti:

"In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione del conseguente esame disciplinare.";

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui al comma 1, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorità delegata.";

Art. 12 Avanzamento



1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1051, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950, non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.";
- b) all'articolo 1072-bis, al comma 1:
 - 1) la lettera a) è sostituita con la seguente:
"a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica;"
 - 2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
"a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;"

Sezione II ***Ruoli degli ufficiali***

Art. 13 ***Formazione***

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 737, comma 1 le parole: "due anni" sono sostituite con le seguenti:
"un anno";
- b) all'articolo 737-bis, comma 1 le parole: "due anni" sono sostituite con le seguenti:
"un anno";

Art. 14 ***Avanzamento***

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

- a) dopo il quadro I (specchio A) della tabella 4 è aggiunta la tabella 4 – quadro I (specchio A-bis) di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto;
- b) il quadro I (specchi B e C) della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro I (specchi B e C) di cui alle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Sezione III ***Ruoli degli ispettori***

Art. 15 ***Reclutamento***

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 679, comma 2-bis:



- 1) alla lettera b), dopo le parole: “ruolo sovrintendenti” sono aggiunte le seguenti:
“in servizio permanente”;
 - 2) alla lettera c), dopo le parole: “appuntati e carabinieri” sono aggiunte le seguenti:
“in servizio permanente”;
 - 3) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
“2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione.”;
- b) all’articolo 683:
- 1) al comma 2, le parole: “di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei” sono sostituite con le seguenti:
“del corso di cui all’articolo 685”;
 - 2) al comma 4, lettera b) le parole: “comma 1, lettera e)” sono sostituite con le seguenti:
“comma 2, lettera d)”;
- c) all’articolo 684, al comma 2:
- 1) lettera a), numero 2) le parole: “nell’anno solare in cui è bandito il concorso” sono sostituite con le seguenti:
“nei termini stabiliti dal bando di concorso e, comunque, entro l’approvazione della graduatoria”;
 - 2) lettera b), numero 1) le parole: “nell’anno solare in cui è bandito il concorso” sono sostituite con le seguenti:
“nei termini stabiliti dal bando di concorso e, comunque, entro l’approvazione della graduatoria”;
- d) all’articolo 685, il comma 1 è sostituito con il seguente:
“1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.”.

Art. 16

Formazione

1. Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 766, comma 1 le parole: “dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri” sono sostituite con le seguenti:
“con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o dell’autorità da questi delegata”;
- b) all’articolo 767, comma 1 le parole: “dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri” sono sostituite con le seguenti:
“con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o dell’autorità da questi delegata”;

Art. 17

Ruoli

1. All’articolo 848 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il Comando di stazione nell’ambito delle varie organizzazioni funzionali è prerogativa del personale del ruolo ispettori.”.



Art. 18

Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1293:
 - 1) al comma 1, lettera a) le parole: "8 anni" sono sostituite con le seguenti:
"7 anni";
 - 2) al comma 3, lettera b) le parole: "7 anni" sono sostituite con le seguenti:
"6 anni";
- b) all'articolo 1325-bis, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo";
- c) il quadro VI della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro VI di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto legislativo;
- d) il quadro IX della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro IX di cui alla tabella 6 allegata al presente decreto legislativo.

Sezione IV

Ruolo dei sovrintendenti

Art.19

Ruoli

1. All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, dopo le parole: "mansioni esecutive," sono aggiunte le seguenti:
"anche qualificate e complesse,".

Art. 20

Avanzamento

1. All'articolo 1325-ter del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: "8 anni" sono sostituite con le seguenti:
"6 anni";
- b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo".

Sezione V

Ruolo degli appuntati e carabinieri

Art. 21

Dotazione organica

1. All'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 4, il numero "58.877" è sostituito con il seguente:



Art. 22

Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1311, al comma 4, il secondo periodo: “Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti.” è soppresso;
- b) all'articolo 1325-quater, al comma 1:
 - 1) alla lettera a) le parole: “8 anni” sono sostituite con le seguenti:
“6 anni”;
 - 2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo”.

Sezione VI

Norme di coordinamento e transitorie

Art. 23

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

1. All'articolo 2196-quinquies del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:

“3-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 690, comma 4, è incrementato con le modalità di cui all'articolo 692, per 3.000 unità soprannumerarie complessive, suddivise in 400 unità per l'anno 2020, 500 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 800 unità per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al fine del completo riassorbimento delle predette unità soprannumerarie il numero massimo delle stesse è fissato:

- a) al 31 dicembre 2025, in 2.500 unità;
- b) al 31 dicembre 2026, in 2.000 unità;
- c) al 31 dicembre 2027, in 1.500 unità;
- d) al 31 dicembre 2028, in 1.000 unità;
- e) al 31 dicembre 2029, in 500 unità;
- f) al 31 dicembre 2030, in 0 unità.

Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli articoli 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà.”;

Art. 24

Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2211-bis:
 - 1) al comma 1 la parola: “2021” è sostituita con la seguente:
“2020”;



2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).”;

b) all'articolo 2212-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis) Dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale è fissata in 2 unità.”;

c) all'articolo 2212-quaterdecies:

1) al comma 2, lettera b) la parola: “informativo” è soppressa;

2) al comma 4 la parola: “informativo” è soppressa;

3) al comma 5 la parola: “informativo” è soppressa;

d) all'articolo 2214-quater:

1) al comma 3, la parola: “Al” è sostituita con la seguente:

“Fino al 31 dicembre 2020, al”;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall'articolo 928, comma 1, lettera d).”;

“3-ter. Per il personale che, per effetto dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di età per la cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2020.”.

Art. 25

Disposizioni transitorie in materia di avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2243-bis, al comma 3 la parola: “2007” è sostituita con la seguente: “2010”;

b) all'articolo 2243-ter, al comma 2 la parola: “2007” è sostituita con la seguente: “2010”;

c) all'articolo 2243-quater:

1) al comma 1, dopo le parole: “obblighi di comando” sono aggiunte le seguenti: “per l'avanzamento al grado di colonnello”;

2) al comma 2, dopo le parole: “obblighi di comando” sono aggiunte le seguenti: “per l'avanzamento al grado di colonnello”;

d) all'articolo 2243-sexies, al comma 3 le parole: “e generale” sono soppresse;

e) all'articolo 2247-bis:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera a) le parole: “e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo ruolo” sono soppresse;

1.2) la lettera b) è sostituita con la seguente:

“b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo



1045, è integrata da un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.”;

- 2) al comma 8-bis, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) nell’ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo”;
 - 3) al comma 9-bis:
 - 3.1) alla lettera a) le parole: “8 anni” sono sostituite con le seguenti: “6 anni”;
 - 3.2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) nell’ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo”;
 - 4) al comma 10-bis:
 - 4.1) alla lettera a) le parole: “8 anni” sono sostituite con le seguenti: “6 anni”;
 - 4.2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) nell’ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo”;
- f) all’articolo 2247-quinquies, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l’avanzamento ad anzianità di cui all’articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.”;
- g) all’articolo 2247-septies, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l’avanzamento ad anzianità di cui all’articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore.”;
- h) all’articolo 2247-octies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l’avanzamento ad anzianità di cui all’articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.”;
- i) all’articolo 2250-quater, al comma 2, la parola: “2032” è sostituita con la seguente:
“2033”;
- l) all’articolo 2252:
 - 1) nella rubrica, le parole: “e perito superiore scelto” sono soppresse;
 - 2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
“3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l’armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 1295-bis, comma 3, per l’anno 2020 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/12 della dotazione organica del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 2, per l’anno 2022 in misura non superiore a 1/30 e per l’anno 2023 in misura non superiore a 1/7 della medesima dotazione organica.”;
 - 3) dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:
 - 3.1) “9-quater. I marescialli capo dell’Arma dei carabinieri inclusi nell’aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell’anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all’articolo 1047, in



occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.”;

- 3.2) “9-quinquies. I marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all’articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 9-quater.”;
- 3.3) “9-sexies. Al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo, i marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1295, in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo minimo, previsto dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.”;
- 3.4) “9-septies. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l’aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, è di 6 anni.”;

m) dopo l’articolo 2252 è inserito il seguente:

“Art. 2252-bis

Regime transitorio dell’avanzamento al grado di maresciallo capo

1. I marescialli ordinari con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all’articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi in ordine di ruolo prendendo posto dopo l’ultimo dei promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2019.”;

n) all’articolo 2253-bis:

1) nella rubrica, le parole: “e perito superiore scelto” sono soppresse;

2) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

- 2.1) “9-bis. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell’aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalità previste dagli articoli 1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l’aliquota del 31 dicembre 2016.”;
- 2.2) “9-ter. I marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all’articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell’articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l’aliquota del 31 dicembre 2019.”;
- 2.3) “9-quater. Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell’articolo 2252, commi 2 e 7 ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31



dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.”;

2.4) “9-quinquies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.”;

2.5) “9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.”;

3) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con l'anzianità di grado posseduta.”;

o) all'articolo 2253-ter:

1) nella rubrica, le parole: “e di primo perito superiore” sono soppresse;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

2.1) “4-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, è formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi:

a) i luogotenenti con anzianità 2017, che rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianità compresa fra il 1° gennaio al 31 dicembre 2009;

b) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio al 31 dicembre 2018;

c) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio al 31 dicembre 2019.”;

2.2) “4-ter. Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 4-bis è attribuita la qualifica di carica speciale a decorrere al 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-bis, prendendo posto in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.”;

2.3) “4-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-bis e 2247-bis, sono le seguenti:

a) per l'anno 2021, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;

b) per l'anno 2022, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

c) per l'anno 2023, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

d) per l'anno 2024, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

e) per l'anno 2025, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016, nonché il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016.”;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori e dei periti dell'Arma dei carabinieri.”;

p) all'articolo 2253-quinquies, al comma 4:

1) lettera a):

1.1) dopo il numero 3, è inserito il seguente:



“3-bis) straordinaria, formata al 1° gennaio 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010, i brigadieri promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1. Al suddetto personale è attribuita la qualifica speciale con decorrenza dal 1° gennaio 2020;”;

1.2) al numero 4) le parole: “con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016” sono sostituite con le seguenti:

“che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011. Il suddetto personale prende posto in ruolo dopo il personale promosso con l'aliquota di cui al numero 3-bis)”;

1.3) al numero 5) le parole: “2010 e i brigadieri promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1” sono sostituite con le seguenti: “2012”;

1.4) al numero 6) la parola: “2011” è sostituita con la seguente: “2013”;

1.5) i numeri 7) e 8) sono soppressi;

2) lettera b):

1.1) dopo il numero 3), è inserito il seguente:

“3-bis) straordinaria, formata al 1° gennaio 2020, i brigadieri capo, già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e i brigadieri capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010; al suddetto personale è attribuita la qualifica speciale con decorrenza dal 1° gennaio 2020;”;

1.2) il numero 4) è sostituito con il seguente:

“4) per l'anno 2020, i brigadieri capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011. Il suddetto personale prende posto in ruolo dopo il personale promosso con l'aliquota di cui al numero 3-bis)”;

1.3) al numero 5), la parola: “2010” è sostituita con la seguente: “2012”;

1.4) al numero 6), le parole: “2011;” sono sostituite con la seguente: “2013.”;

1.5) i numeri 7) e 8) sono soppressi;

q) all'articolo 2253-septies, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

1) “6-bis. Gli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma 4 e dall'articolo 1325-quater, conseguiranno i requisiti temporali per l'avanzamento al grado superiore dopo:

a) 5 anni di anzianità nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2;

b) 6 anni di anzianità nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;”;

2) “6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a) che alla data del 31 dicembre 2019 ha già compiuto 5 anni di permanenza nel grado, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1325-quater da parte della commissione di cui all'articolo 1047, viene conferita la qualifica di qualifica speciale con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.”.

CAPO III

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza

Art. 26

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:



- “1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 24.263 unità”;
- b) all’articolo 4, comma 2-bis, la parola: “otto” è sostituita dalla parola: “sei”;
- c) all’articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanziari sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori.”;
- d) all’articolo 6, comma 1:
- 1) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di finanza, secondo quanto stabilito dal bando di concorso”;
 - 2) alla lettera i), le parole: “delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria” sono sostituite dalle seguenti: “dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53”;
 - 3) alla lettera l), dopo le parole: “Pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,” e dopo le parole: “Forze armate o di polizia” sono aggiunte le seguenti: “, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre”;
- e) all’articolo 7:
- 1) al comma 2:
 - 1.1) dopo le parole: “soccorso alpino” sono aggiunte le seguenti: “e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;
 - 1.2) le parole: “il predetto Servizio” sono sostituite dalle seguenti: “le predette specialità nel limite massimo di 180 unità annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all’articolo 3”;
 - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Decorso il termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validità.”;
- f) all’articolo 12:
- 1) al comma 1, dopo le parole: “i lavori della commissione” sono aggiunte le seguenti: “permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter”;
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull’avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.”;
- g) all’articolo 18:
- 1) al comma 2, dopo le parole: “svolge mansioni esecutive,” sono aggiunte le seguenti: “anche qualificate e complesse,”;
 - 2) al comma 3-bis, la parola: “otto” è sostituita dalla seguente: “sei”;
- h) all’articolo 21, comma 2, lettera c), la parola: “quinto” è sostituita dalla seguente: “sesto”;
- i) all’articolo 28, comma 2, lettera c), la parola: “quinto” è sostituita dalla seguente: “quarto”;
- l) all’articolo 36:
- 1) al comma 1, lettera b):
 - 1.1) al numero 6), le parole: “delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria” sono sostituite dalle seguenti: “dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53”;
 - 1.2) dopo il numero 8) è aggiunto il seguente: “8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di



natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;”;

- 1.3) numero 9), dopo le parole: “pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,” e dopo le parole: “Forze Armate o di Polizia” sono aggiunte le seguenti: “, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre”;
- 2) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
“5-*quater*. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, è richiesto:
a) il possesso di un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo è elevato a 45 anni;
b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.”;
- m) all'articolo 37:
 - 1) al comma 4:
 - 1.1) alinea, le parole: “, per ricoprire” sono soppresse;
 - 1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;”;
 - 1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;”;
 - 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Decorso il termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validità.”;
- n) all'articolo 46, comma 4, le parole: “nei venti giorni dall'inizio” sono sostituite dalle seguenti: “nel periodo corrispondente a un nono della durata”;
- o) all'articolo 48, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del presente comma, il periodo indicato all'articolo 28, comma 2, lettera c), è pari a un sesto della durata del corso.”;
- p) all'articolo 49:
 - 1) al comma 5, le parole: “all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 55-bis e 55-ter”;
 - 2) al comma 8:
 - 2.1) le parole: “inidoneità fisica” sono sostituite dalle seguenti: “inidoneità psico-fisica”;
 - 2.2) dopo le parole: “al servizio incondizionato” sono aggiunte le seguenti: “, congedo obbligatorio per maternità”;
 - 2.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.”;
 - 3) al comma 9:
 - 3.1) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: “a-bis) per l'ispettore in congedo obbligatorio per maternità, non può superare il periodo concesso ai sensi



- dell'articolo 16 o dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;”;
- 3.2) alla lettera b), le parole: “sottoposto a procedimento penale o” sono sostituite dalle seguenti: “imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento”;
- 4) al comma 10:
- 4.1) le parole: “l'idoneità fisica” sono sostituite dalle seguenti: “l'idoneità psico-fisica”;
- 4.2) dopo la parola: “incondizionata” sono aggiunte le seguenti: “, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternità”;
- 4.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione della conseguente posizione disciplinare.”;
- 5) al comma 13:
- 5.1) la parola: “art.” è sostituita dalla seguente: “articolo”;
- 5.2) dopo le parole: “successivi concorsi” sono aggiunte le seguenti: “indetti dalla Guardia di finanza”;
- 5.3) le parole: “ “ispettori” della Guardia di finanza” sono sostituite dalle seguenti: “ “ispettori” o degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo”;
- q) all'articolo 56:
- 1) al comma 1, dopo le parole: “dall'articolo 55, comma 2,” sono aggiunte le seguenti: “lettere a), b) e c),”;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.”;
- r) all'articolo 68-bis:
- 1) al comma 1:
- 1.1) all'alinea, dopo le parole: “appuntati e finanzieri,” sono aggiunte le seguenti: “compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione,”;
- 1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione è assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);”;
- 1.3) alla lettera b):
- 1.3.1) al numero 1), prima delle parole: “dichiarato dall'autorità sanitaria” è aggiunta la seguente: “se”;
- 1.3.2) il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, lettera a), per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.”;
- 1.4) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Con determinazioni del Comandante generale:
a) sono individuati eventuali requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 1 di cui devono essere in possesso gli aspiranti al transito;
b) all'esito della definizione della procedura di cui al comma 1, è disposto il transito di contingente.”;
- 1.5) il comma 3 è abrogato.
2. Le tabelle A, D/2 e G allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A, D/2 e G di cui alle tabelle 7, 8 e 9 allegate al presente decreto legislativo.



Art. 27
Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista dall'articolo 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale - comparto speciale.”;
 - b) all'articolo 5:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1) all'alinea, dopo le parole: “ufficiale in servizio permanente” è aggiunta la seguente: “effettivo”;
 - 1.2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

“c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, secondo quanto stabilito dal bando di concorso”;
 - 1.3) alla lettera e):
 - 1.3.1) dopo le parole: “presso una pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,”;
 - 1.3.2) dopo le parole: “Forze armate e di polizia” sono aggiunte le seguenti: “, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la specializzazione o la specialità per cui si concorre”;
 - 1.4) alla lettera f), le parole: “delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria” sono sostituite dalle seguenti: “dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53”;
 - 1.5) dopo la lettera g-sexies) è aggiunta la seguente: “g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza.”. Conseguentemente, alla lettera g-sexies), il punto fermo “.” è sostituito dal punto e virgola “,”;
 - 2) al comma 2, dopo le parole: “ufficiale in servizio permanente” è aggiunta la seguente: “effettivo”;
 - 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, è richiesto:
 - a) il possesso di un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano già componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di età;



- b) il non essere stati rinviati d'autorità o espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della guardia di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.”;
- 4) al comma 4:
- 4.1) dopo le parole: “ufficiale in servizio permanente” è aggiunta la seguente: “effettivo”;
- 4.2) dopo le parole: “un dodicesimo della durata del corso stesso.” è aggiunto il seguente periodo: “Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere validità.”;
- 5) al comma 6, dopo le parole: “nomina ad ufficiale” sono aggiunte le seguenti: “in servizio permanente effettivo”;
- c) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza può destinare fino al 25 per cento dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari del medesimo Corpo che, nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) essere in possesso di una delle specializzazioni dei predetti servizi navale o aereo;
- c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.”;
- d) all'articolo 6-bis:
- 1) al comma 2, le parole: “gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e finanziari” sono sostituite dalle seguenti: “gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, i finanziari ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanziari anche ausiliari”;
- 2) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il secondo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed è iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.”;
- 3) al comma 11, dopo la parola: “rinvio” sono aggiunte le seguenti: “o l'espulsione”;
- e) all'articolo 6-ter, comma 3, dopo le parole: “di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8” sono aggiunte le seguenti: “, 11”;
- f) all'articolo 9:
- 1) al comma 1:
- 1.1) dopo le parole: “titoli di studio specialistici o abilitativi,” sono aggiunte le seguenti: “individuati dal bando di concorso tra quelli”;
- 1.2) le parole: “35° anno” sono sostituite dalle seguenti: “32° anno”;
- 2) comma 3, dopo le parole: “di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8” sono aggiunte le seguenti: “, 11”;
- 3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facoltà del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.”;



- g) all'articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: "né eccedere, comunque," sono aggiunte le seguenti: "per ciascun comparto,";
- h) all'articolo 11, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
 "6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.
 6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965 e 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione del rapporto di impiego, può avvenire esclusivamente al termine del periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza.";
- i) dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
 "Art. 11-bis (Impiego degli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)
 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi o logistici attinenti a tali servizi.
 2. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono impiegati in incarichi propri del comparto e della specialità di appartenenza. Per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi e operativi attinenti alla specialità di appartenenza.";
- l) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: "con propria determinazione" sono aggiunte le seguenti: " e, per l'espletamento delle proprie attività, possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale";
- m) all'articolo 21:
 1) al comma 7-bis, lettera b):
 1.1) al numero 1), le parole: "seconda aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "prima aliquota - 2^e e 3^a valutazione";
 1.2) al numero 2), dopo la parola: "prima" sono aggiunte le seguenti: "aliquota - 1^a valutazione, seconda";
 2) dopo il comma 7-quater è inserito il seguente:
 "7-quinquies. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione:
 a) alla specialità, fino al grado di colonnello;
 b) al comparto, per il grado di generale di brigata.";
- n) all'articolo 22:
 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Approvazione degli atti delle Commissioni di avanzamento)";
 2) i commi 4 e 5 sono abrogati;
- o) all'articolo 23:
 1) il comma 1 è abrogato;
 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Qualora per un determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianità, le stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da promuovere a scelta.";



- 3) al comma 3:
- 3.1) le parole: “iscritti nel quadro di avanzamento a scelta” sono sostituite dalla seguente: “promossi”;
- 3.2) le parole: “22, comma 4, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “30, comma 2-bis, lettera a)”;
- p) all’articolo 24:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Annullamento della valutazione)”;
- 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianità che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell’articolo 18 è annullata.”;
- 3) al comma 2, le parole: “sospendere la promozione dell’ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento,” sono sostituite dalle seguenti: “annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1”;
- 4) il comma 3 è abrogato;
- 5) al comma 4, le parole: “della sospensione della promozione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’annullamento della valutazione”;
- 6) al comma 5, le parole: “di sospensione della promozione e” sono soppresse e la virgola dopo le parole: “comma 1” è soppressa;
- q) all’articolo 25:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Perdita dei requisiti per la promozione)”;
- 2) al comma 1:
- 2.1) le parole: “iscritto nel quadro di avanzamento” sono sostituite dalle seguenti: “, valutato per l’avanzamento al grado superiore,”;
- 2.2) le parole: “decreto per l’avanzamento” sono sostituite dalle seguenti: “ decreto per la promozione”;
- 2.3) le parole: “cancellazione dal quadro” sono sostituite dalle seguenti: “annullamento della valutazione”;
- 3) al comma 2, le parole: “Ministro dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “Comandante generale”;
- 4) il comma 3 è abrogato;
- 5) al comma 4, le parole: “cancellato dal quadro” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1 nei cui confronti è annullata la valutazione”;
- 6) al comma 5, le parole: “avvenuta cancellazione” sono sostituite dalle seguenti: “annullamento della valutazione” e la parola: “determinata” è sostituita dalla seguente: “determinato”;
- r) all’articolo 26:
- 1) alla rubrica, le parole: “Formazione dei quadri di avanzamento” sono sostituite dalle seguenti: “Promozioni”;
- 2) al comma 1:
- 2.1) le parole: “Il Comandante generale forma i quadri di avanzamento” sono sostituite dalle seguenti: “Sono conferite le promozioni”;
- 2.2) le parole da: “. In tal caso” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno.”;
- 3) al comma 2:
- 3.1) le parole: “Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di avanzamento” sono sostituite dalle seguenti: “Qualora nei confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione”;
- 3.2) le parole: da “subentra nel quadro” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “acquisisce titolo alla promozione il parigrado collocato nella graduatoria



di merito dopo l'ultimo degli ufficiali già in posizione utile per l'avanzamento al grado superiore.”

s) all'articolo 28:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: “la formazione dei quadri di avanzamento” sono sostituite dalle seguenti: “l'avanzamento al grado superiore”;

1.2) alla lettera b), le parole: “non iscritti in quadro” sono sostituite dalle seguenti: “e non promossi”;

1.3) alla lettera c):

1.3.1) le parole: “da valutare o” sono sostituite dalle seguenti: “nei cui confronti è stata sospesa la valutazione nell'anno precedente o da”;

1.3.2) le parole: “la sospensione della valutazione o della promozione” sono sostituite dalle seguenti: “l'annullamento della valutazione”;

2) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: “c-ter) gli ufficiali nei cui confronti è cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti annualità.”. Conseguentemente, alla lettera c-bis), il punto fermo “.” è sostituito dal punto e virgola “;”;

3) al comma 3, le parole: “costituisce elemento preminente” sono sostituite dalle seguenti: “assume particolare rilevanza”;

4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. I generali di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, già valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.

3-ter. I colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, già valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella seconda metà della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.

3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario che, in occasione della 3^a valutazione nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda metà della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente effettivo.”;

5) al comma 5:

5.1) le parole: “Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento,” sono sostituite dalle seguenti: “Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento”;

5.2) le parole: “la formazione del quadro normale di avanzamento” sono sostituite dalla seguente: “l'avanzamento”;

5.3) le parole: “e, qualora idonei ed iscritti in quadro,” sono sostituite dalle seguenti: “. Gli ufficiali giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta,”;

6) al comma 6:

6.1) le parole: “Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento,” sono sostituite dalle seguenti: “Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento”;

6.2) le parole: “iscritti in quadro,” sono sostituite dalle seguenti: “utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono”;

t) all'articolo 29, il comma 3 è abrogato;

u) all'articolo 30:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La decorrenza delle promozioni a scelta è fissata al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione.”;



- 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Sulla scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei, si procede all’attribuzione della promozione:
 - a) agli ufficiali valutati a scelta nell’ordine della graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da conferire;
 - b) agli ufficiali valutati ad anzianità e giudicati idonei secondo l’ordine di ruolo.”;
 - v) all’articolo 31:
 - 1) alla rubrica, la parola: “ulteriori” è sostituita dalla parola: “le”;
 - 2) al comma 1:
 - 2.1) la parola: “ulteriori” è soppressa;
 - 2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all’unità, con determinazione del Comandante generale.”;
 - z) all’articolo 32, comma 2, lettera b), le parole: “sospesa la promozione” sono sostituite dalle seguenti: “annullata la valutazione” e le parole: “comma 2” sono soppresse;
 - aa) all’articolo 33, comma 1:
 - 1) le parole: “e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione stessa” sono soppresse;
 - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La posizione dell’ufficiale, in ogni caso, è presa nuovamente in esame l’anno successivo.”;
 - bb) all’articolo 34, comma 6, le parole: “dal quadro di avanzamento” sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno”;
 - cc) all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. I riferimenti all’avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la promozione al grado superiore.”;
 - dd) all’articolo 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui all’articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all’articolo 199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”.
2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita:
 - a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dalla tabella 1a di cui alla tabella 10.1 allegata al medesimo decreto;
 - b) dal 30 settembre 2027, dalla tabella 1 di cui alla tabella 10.2 allegata al presente decreto legislativo.
 3. La tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla tabella 4 di cui alla tabella 11 allegata al presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore.”.

Art. 28

Altre modifiche normative

1. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887:
 - a) all’articolo 5, comma 2, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni” e la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”.
2. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:



- a) all'articolo 32, comma 2, le parole: "iscritto in quadro" sono sostituite dalle seguenti: "giudicato idoneo";
 - b) all'articolo 33, comma 2, le parole: "iscritto in quadro" sono sostituite dalle seguenti: "giudicato idoneo".
3. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68:
- a) all'articolo 7, comma 2, le parole: "secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "terzo comma";
 - b) all'articolo 8-bis:
 - 1) comma 1, le parole: "Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali" sono sostituite dalle seguenti: "Agli ufficiali appartenenti al ruolo normale";
 - 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 - "1-bis. Agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter.
 - 1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, ove impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria.";
 - 3) comma 5, dopo le parole: "gli ufficiali" sono aggiunte le seguenti: "del ruolo normale";
 - 4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
 - "6-bis. Le qualifiche di cui al presente articolo sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza:
 - a) in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico;
 - b) delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado.
 - 6-ter. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di cui al presente articolo. Per il medesimo personale sono escluse le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti."
4. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2136, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: "l'articolo 911" sono aggiunte le seguenti: "e 911-bis";
 - b) all'articolo 2138, comma 3, le parole: "regolamento per il Corpo della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza";
 - c) all'articolo 2139, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 - "1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nel Corpo della guardia di finanza che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione agli accertamenti per l'idoneità al servizio ai sensi del regolamento di cui al comma 3 e, se previste, alle prove di efficienza fisica ovvero di idoneità al servizio nelle specializzazioni del Corpo, sono ammesse, d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le



candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.

1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.

1-quater. Le vincitrici dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rinviate ai sensi del comma 1-bis, sono nominate con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione e iscritte in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito del concorso originario. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Una volta ultimato il corso di formazione, sono iscritte in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianità relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine dello stesso corso.”;

- d) all'articolo 2144, comma 1, la parola: “subalterni” è sostituita dalle seguenti: “sottotenenti e tenenti”;
 - e) all'articolo 2145, comma 5, le parole: “che devono essere” sono soppresse;
 - f) all'articolo 2149:
 - 1) al comma 1, lettera a), le parole: “degli ufficiali generali e colonnelli” sono sostituite dalle seguenti: “dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione”;
 - 2) al comma 2, lettera a), le parole: “degli ufficiali generali e colonnelli” sono sostituite dalle seguenti: “dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione”;
 - 3) al comma 3, lettera a), le parole: “ufficiali generali e colonnelli” sono sostituite dalle seguenti: “generali di corpo d'armata e generali di divisione”;
 - 4) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

“8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza.
- 8-ter. Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.”;

CAPO IV

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 29

Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395

1. Alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di



- reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.”.
- b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, dopo le parole “all'interno degli istituti penitenziari” sono aggiunte le seguenti: “e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto.”;
 - 2) al comma 3, le parole “non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere impiegati anche in attività amministrative direttamente connesse ai compiti istituzionali”.
- c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1 :
 - a) alla lettera a) le parole “di grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “della giustizia”;
 - b) alla lettera b) le parole “per la grazia e la giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “per la giustizia”;
 - c) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: “e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità limitatamente al contingente assegnato”;
 - d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, limitatamente al contingente assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile”;
 - e) alla lettera f) dopo le parole “del direttore dell'istituto” sono aggiunte le seguenti “se il comandante del reparto riveste la qualifica inferiore a primo dirigente”;
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La dipendenza del personale del reparto di Polizia penitenziaria dal direttore dell'istituto ha carattere funzionale quando il comandante del reparto riveste la qualifica di primo dirigente.”;
- d) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 5, le parole “istituti di prevenzione e pena” sono sostituite dalle seguenti: “istituti penitenziari”
 - 2) il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali”.

Art. 30

Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) carriera dei funzionari";
- b) all'articolo 4, comma 4, la parola "otto" è sostituita dalla seguente "sei";
- c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono premesse le seguenti parole: "efficienza e";
- d) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 3, le parole "delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente" sono sostituite dalle seguenti: "del ruolo dei sovrintendenti" e dopo le parole "mansioni esecutive" sono aggiunte le seguenti "anche qualificate e complesse";
 - 2) al comma 5-bis la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "sei";
- e) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole "infermità contratta durante il corso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere";
- f) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 2 le parole "ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto" e le parole "dal direttore dell'area sicurezza" sono soppresse;
 - 2) al comma 4, le parole "della direzione dell'area sicurezza" sono soppresse;
- g) all'articolo 24, comma 3, prima delle parole "idoneità fisica" sono inserite le seguenti: "efficienza e";
- h) all'articolo 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 16";
- i) all'articolo 30 la parola "sette" è sostituita dalla seguente: "sei";
- l) all'articolo 30-bis la parola "nove" è sostituita dalla seguente: "otto";
- m) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 47.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione e servizi della Giustizia minorile e di comunità e dell'esecuzione penale esterna)

1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e servizi dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, è compilato: a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o del servizio; b) per il personale del ruolo degli assistenti e degli agenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente del Corpo di polizia penitenziaria dal quale il personale dipende";

- n) l'articolo 47-bis è abrogato;
- o) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Art. 48.



(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni)

1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni è compilato dal comandante del reparto. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore.”;

p) l'articolo 48-bis è abrogato;

q) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole “in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria” sono soppresse e le parole “fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento” sono sostituite dalle seguenti “fra gli appartenenti alla carriera dei funzionari”;

2) al comma 3, le parole “dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella nona qualifica funzionale” sono sostituite dalle seguenti “del Corpo di polizia penitenziaria”;

r) all'articolo 56, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel più breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonché, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore.”;

s) all'articolo 76, comma 7, le parole “Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria” sono sostituite dalle seguenti “Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria” le parole “due funzionari appartenenti all'amministrazione penitenziaria” sono sostituite dalle seguenti “due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria”;

t) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo le parole “Visite mediche” sono aggiunte le seguenti: “Prove di efficienza fisica”;

2) al comma 1, dopo le parole “alla visita medica” sono aggiunte le seguenti: “alle prove di efficienza fisica”;

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La commissione competente alla valutazione è individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse”;

u) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:



- 1) al comma 1 le parole “tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria” sono sostituite dalle seguenti: “tra i dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria” e le parole “tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII” sono sostituite dalle seguenti “tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria”;
 - 2) al comma 2 le parole “un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all’VIII” sono sostituite dalle seguenti: “un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria”;
 - 3) al comma 3 le parole “tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore alla VIII” sono sostituite dalle seguenti: “tra i primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari”;
 - 4) al comma 4 le parole “un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII” sono sostituite dalle seguenti: “un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria”;
 - 5) al comma 6 le parole “con decreto del Ministro di grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti “con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse”;
 - 6) al comma 9 le parole “con ordinanza del direttore dell’ufficio centrale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria” sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria”;
 - 7) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
 “10-bis. Fino all’effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari”;
- v) all’articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 7 le parole “tra i funzionari con la qualifica di dirigente superiore, e da altri quattro membri scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore alla VIII, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria” sono sostituite dalle seguenti: “tra gli appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria”;
 - 2) al comma 8 le parole “un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VIII” sono sostituite dalle seguenti: “un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria”;
 - 3) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. Fino all’effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari”;
- z) all’articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 4 le parole “da un funzionario dirigente dell’Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla VIII” sono sostituite dalle seguenti: “da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari”;



- 2) al comma 6 le parole “da un funzionario dell’amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII” sono sostituite dalle seguenti: “da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria”;
- 3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
 “6-*bis*. Fino all’effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.”;
- aa) all’articolo 108, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse”;
- bb) all’articolo 123, comma 1, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
 “Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.”
- cc) la tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui alla tabella 12 allegata al presente decreto legislativo;

Art. 31

Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all’articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
 “2. È inflitta, per iscritto, dal comandante del reparto o dal capo dell’ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende”;
 - b) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo che lo convoca e lo presiede”;
 - b) alla lettera b) le parole “che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse” sono soppresse;
 - c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) da un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria”;
 - 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
 “2-*bis*. Sono competenti a giudicare disciplinarmente il personale in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o istituto di istruzione e il direttore generale della formazione”;
 - 3) al comma 3 la lettera c) è soppressa;



- c) all'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole "il direttore dell'istituto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero il comandante del reparto quando rivesta la qualifica di primo dirigente".

Art. 32

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 5, comma 2, le parole "L'autorità dirigente, tenuto conto delle direttive generali e sentito il comandante del reparto" sono sostituite dalle seguenti: "Il comandante del reparto, tenuto conto delle direttive generali";
 - b) all'articolo 9, comma 3, le parole "l'autorità dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "il comandante del reparto".

Art. 33

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alle lettere a), b) e c) ove ricorre la parola "penitenziario" è sostituita dalle parole: "di Polizia penitenziaria";
 - 2) alla lettera d), le parole "commissario coordinatore penitenziario" sono sostituite dalle seguenti: "intendente aggiunto di Polizia penitenziaria";
 - 3) alla lettera e), le parole "commissario coordinatore superiore" sono sostituite dalle seguenti: "intendente di Polizia penitenziaria";
 - 4) alla lettera f) dopo le parole "primo dirigente" sono aggiunte le seguenti: "di Polizia penitenziaria";
 - 5) alla lettera g) dopo le parole "dirigente superiore" sono aggiunte le seguenti: "di Polizia penitenziaria";
 - 6) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria";
 - b) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:
 - "Art. 5-bis
(Direzioni generali della Polizia penitenziaria)

1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono istituite la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies.";
 - c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria).

- 1. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprono gli incarichi di cui al presente articolo svolgendo i relativi compiti con proporzionata responsabilità decisionale e apporto professionale.
- 2. Ai funzionari con qualifica di commissario sono conferiti gli incarichi di: vicecomandante di reparto di istituto penitenziario; comandante di nucleo traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria.
- 3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di terzo livello e di istituto penale per i



minorenni di terzo livello; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.

4. Ai funzionari con qualifica di intendente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello e di istituto penale per i minorenni di secondo livello; comandante di reparto nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.

5. Ai funzionari con qualifica di intendente sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello, comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di primo livello; vicecomandante di reparto e comandante di nucleo traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; vice direttore degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità.

6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante di reparto della scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore del gruppo operativo mobile; direttore dell'ufficio sicurezza personale e vigilanza; comandante di reparto di istituto penitenziario sede di incarico superiore; comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello; direttore di divisione nelle direzioni generali della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità e nei provveditorati regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità; vice consigliere ministeriale presso il vice capo e i direttori generali dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità. 7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del personale e delle risorse; vice direttore generale della formazione; capo della segreteria tecnica del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

8. Ai funzionari con qualifica di dirigente generale sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di primo dirigente inclusa, sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate. Sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense,



dell'armamento e dell'equipaggiamento.

11. Il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale è preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati. Sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.

12. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono, altresì, compiti di formazione, istruzione e addestramento del personale e di direttore dei poligoni di tiro. Essi possono essere destinati, in relazione alla qualifica rivestita, ad organismi interforze.”;

- d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 5, dopo le parole “dell'idoneità fisica e psichica”, sono aggiunte le seguenti: “nonché a prove di efficienza fisica”;
 - 2) al comma 8, dopo le parole “modalità di formazione delle graduatorie”, sono aggiunte le seguenti: “nonché le prove di efficienza fisica”;
- e) all'articolo 9, comma 4, le parole “è effettuata previa valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7”, sono sostituite dalle seguenti: “è fatta, previa verifica finale, con determinazione del comandante di reparto presso il quale è stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica di primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto, nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7”;
- f) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica, le parole “commissario coordinatore” sono sostituite dalle seguenti: “intendente aggiunto”;
 - 2) al comma 3, le parole “commissario coordinatore” sono sostituite dalle seguenti: “intendente aggiunto”;
- g) all'articolo 13-bis:
- 1) alla rubrica, le parole “commissario coordinatore superiore” sono sostituite dalle seguenti: “intendente”;
 - 2) al comma 1:
 - a) le parole “commissario coordinatore superiore” sono sostituite dalla seguente: “intendente”;
 - b) le parole “commissario coordinatore” sono sostituite dalle seguenti: “intendente aggiunto”;
- g) all'articolo 13-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, dopo le parole “dei posti disponibili” sono aggiunte le seguenti: “al 30 giugno e” e dopo le parole “effettivo servizio nella qualifica” sono aggiunte le seguenti: “rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre”;
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze”;
- h) all'articolo 13-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, dopo le parole “posti disponibili al” sono aggiunte le seguenti: “30 giugno e al” e dopo le parole “effettivo servizio nella qualifica” sono aggiunte le seguenti: “rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre”;



- 2) il comma 2 è inserito dal seguente: “2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze”;
- i) all'articolo 13-*quinquies* sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver svolto più incarichi connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità o degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza.”;
 - 2) dopo il comma, 1 è inserito il seguente:
 “1-*bis*. L'incarico di comando di reparto o di nucleo può essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico può essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque”;
- l) dopo l'articolo 13-*quinquies* è inserito il seguente:
 “Art 13-*sexies*
 (Nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria)
 1. I dirigenti generali di Polizia penitenziaria sono nominati tra i dirigenti superiori. 2. Con decreto del Ministro della giustizia è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria, composta dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede, dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dai direttori generali dell'amministrazione penitenziaria.
 3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera dei funzionari, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Il Ministro della giustizia sceglie, in vista della proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.”;
- m) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole “dell'impiegato” sono sostituite dalle seguenti: “del dipendente”;
 - 2) al comma 2, le parole “dovrà tenere” sono sostituite dalla seguente: “tiene” e dopo le parole “sede di servizio”, sono aggiunte le seguenti: “attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari”;
 - 3) al comma 4, le parole “Non è ammesso a scrutinio il personale della carriera dei funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia” sono sostituite dalle seguenti: “Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano”;
 - 4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento può delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.”;



- 5) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: “4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento.”;
- 6) il comma 4-quinquies, è sostituito dal seguente: “4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo”;
- n) all’articolo 15, comma 1, le parole “commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori” sono sostituite dalle seguenti: “intendenti aggiunti e intendenti”;
- o) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16.

(Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari)

1. L’attività dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è esaminata annualmente tenendo conto dell’efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignità della loro posizione nel Corpo.
 2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, gli intendenti aggiunti e gli intendenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. La relazione è trasmessa al dirigente generale dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse, entro il successivo 30 aprile.
 3. Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto da tre dirigenti generali, almeno uno dei quali del Corpo di polizia penitenziaria, costituito con decreto congiunto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione.
 4. Il giudizio valutativo finale è espresso rispettivamente dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, a seconda del dipartimento presso il quale presta servizio l’interessato, entro il successivo 30 ottobre.
 5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.
 6. La scheda di valutazione sostituisce ad ogni effetto il rapporto informativo.
 7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
 8. L’esito negativo della valutazione comporta la revoca dell’incarico ricoperto ed è tenuta in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell’attribuzione di nuove funzioni.
 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2021, in relazione all’attività svolta nell’anno 2020.
 10. Il rapporto informativo dei funzionari che ricoprono la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo è compilato dal dirigente da cui dipendano. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente generale da cui dipenda il dirigente.”;
- p) la “tabella D” allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita dalla tabella D di cui alla “tabella 13” allegata al presente decreto legislativo.



Art. 34

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276

1. La “tabella F” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, è sostituita dalla tabella F di cui alla “tabella 14” allegata al presente decreto legislativo.

Art. 35

Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) carriera dei funzionari;”;
 - b) all'articolo 4, comma 4-bis, la parola “otto” è sostituita dalla seguente: “sei”;
 - c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1 dopo le parole “svolge mansioni esecutive” sono aggiunte le seguenti: “anche qualificate e complesse”;
 - 2) al comma 4-bis, la parola “otto” è sostituita dalla seguente: “sei”;
 - d) all'articolo 21 la parola “sette” è sostituita dalla seguente: “sei”;
 - e) all'articolo 22 la parola “nove” è sostituita dalla seguente “otto”;
 - f) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1 le parole “i ruoli dei direttori tecnici si distinguono” sono sostituite dalle seguenti: “la carriera dei funzionari tecnici si distingue”;
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La carriera dei funzionari tecnici di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche: a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) commissario capo tecnico; c) intendente aggiunto tecnico; d) intendente tecnico; e) primo dirigente tecnico”;
 - g) all'articolo 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Al funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico è attribuito l'incarico di direttore del laboratorio centrale del DNA.”;
 - h) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla rubrica le parole “ai ruoli” sono sostituite dalle seguenti: “alla carriera”;
 - 2) al comma 1 le parole “del ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “della carriera”;
 - i) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) nella rubrica le parole “nei ruoli” sono sostituite dalle seguenti: “nella carriera”;
 - 2) al comma 1 le parole “dall'Istituto superiore di studi penitenziari” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale”;
 - l) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla rubrica le parole “direttore tecnico coordinatore” sono sostituite dalle seguenti: “intendente aggiunto tecnico”;
 - 2) al comma 1 le parole “direttore tecnico coordinatore” sono sostituite dalle seguenti: “intendente aggiunto tecnico” e le parole “commissario tecnico capo” sono sostituite dalle seguenti: “commissario capo tecnico”;
 - m) all'articolo 30-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla rubrica le parole “direttore tecnico superiore” sono sostituite dalle seguenti: “intendente tecnico”;
 - 2) al comma 1 le parole “direttore tecnico superiore” sono sostituite dalle seguenti “intendente tecnico” e le parole “direttore tecnico coordinatore” sono sostituite dalle seguenti “intendente aggiunto tecnico”;
 - n) dopo l'articolo 30-bis è inserito il seguente:

“Art. 30-ter.



(Promozione a primo dirigente tecnico)

1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico di Polizia penitenziaria si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di intendente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi”;
- o) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1 le parole “al ruolo dei funzionari tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “alla carriera dei funzionari tecnici”;
 - 2) al comma 4 le parole “dei funzionari tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “alla carriera dei funzionari tecnici”;
- p) la “tabella A”, allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n.162, è sostituita dalla tabella A di cui alla “tabella 15” allegata al presente decreto legislativo.

CAPO V

Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Art. 36

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole “di ciascun anno, dal 2017 al 2022” sono sostituite dalle seguenti: “del 2017” e le parole “il 30 settembre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “l'anno successivo,”;

b) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:

“a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede:

1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di formazione professionale, svolto con le modalità di cui alla lettera b-bis);

2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità previste dalla lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui alla lettera b-bis);

a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unità soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie si provvede entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime posizioni sia pari a:

- 1) 3.060 al 31 dicembre 2023;
- 2) 1.802 al 31 dicembre 2024;
- 3) 750 al 31 dicembre 2025;



a-*quater*) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-*bis*) e a-*ter*) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-*quater*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;”;

- c) alla lettera b-*bis*), primo periodo, le parole “i vincitori dei concorsi” sono sostituite dalle seguenti: “i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure” e le parole “di cui alle lettere a) e” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere a), a-*bis*), a-*ter*) e”, al secondo periodo le parole “Ai concorsi di cui alla lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “Alle procedure di cui alle lettere a), a-*bis*), n. 1, e a-*ter*)” e le parole “ai concorsi già banditi, di cui alle lettere a) e b), qualora per gli stessi concorsi” sono sostituite dalle seguenti: “alle procedure già avviate di cui alle lettere a), a-*bis*), n. 1, a-*ter*) e b), qualora per le stesse”;
- d) dopo la lettera b-*bis*), è aggiunta la seguente:
“b-*ter*) resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alle lettere a-*bis*) e a-*ter*) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.”;
- e) la lettera c), è sostituita dalla seguente:
“c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla parziale copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto legislativo, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso due concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per un numero di posti pari, rispettivamente, al cinquanta per cento dei predetti posti disponibili per il primo anno e, a un sesto del residuo cinquanta per cento per il secondo anno in aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2016 destinati al concorso ivi previsto, riservati:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale è aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per il successivo concorso, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste. Per il primo concorso la percentuale è ridotta dal trenta al quindici per cento;
- f) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
“c-*bis*) alla copertura dei residui posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera c) del presente comma si provvede attraverso due ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di posti pari, per il primo concorso, al quaranta per cento dei suddetti posti residui, da cui detrarre 57 unità utilizzate per il secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il secondo concorso, al residuo sessanta per cento, in aggiunta, per entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno per



l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri:

1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste;

c-ter) alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante tre ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *c-bis*);

c-quater) con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*) e *d-ter*), nonché l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio;

c-quinquies): al fine di assicurare l'integrale copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per tutti i concorsi di cui alle lettere c), *c-bis*), *c-ter*) e d), in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualità, del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell'ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualità giunta per ultima a conclusione. I candidati beneficiari dell'ampliamento di cui al primo periodo, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, sono avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso;

g) alla lettera d), le parole "nonché di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "nonché alla copertura di ulteriori 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con il primo concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera *c-bis*)", le parole "il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1)." sono sostituite dalle seguenti: "il primo concorso di cui alla lettera *c-bis*)." e dopo le parole "capo della polizia-direttore generale di pubblica sicurezza" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 31 dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione di almeno 250 unità per ogni concorso successivo;

h) alla lettera *d-ter*), le parole "i vincitori dal secondo al settimo concorso di cui alla lettera c)," sono sostituite dalle seguenti: "i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere *c-bis*) e *c-ter*)";

i) alla lettera e), le parole "lettere a), b) e c), n. 1)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), *a-bis*), n. 1), *a-ter*), b), c), n. 1), *c-bis*), n. 1), e *c-ter*) del presente comma, limitatamente ai concorsi per titoli,";

l) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

"*e-bis*) la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti all'esito delle procedure di cui alle lettere a), *a-bis*) e *a-ter*) può essere esercitata entro il termine



di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), *a-bis*) e *a-ter*) relative all'annualità immediatamente successiva;

e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera *e-bis*) sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera *e-bis*), primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione;”;

m) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“*h-bis*) gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

n) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“*i-bis*) gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera *h-bis*), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.”;

o) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

“*l-bis*) gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore;”;

p) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

“*o-bis*) agli assistenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;”

q) dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

“*p-bis*) i sovrintendenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-*ter*, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;”

r) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

“*q-bis*) ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere *h-bis*), *i-bis*) e *l-bis*) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-*bis*, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni è



attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-*bis*, dalla stessa data;”

- s) dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
“r-*bis*) ai fini dell’accesso allo scrutinio di cui all’articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-*bis* per vice ispettore, si considera utile il titolo di laurea triennale in scienze dell’investigazione conseguito, nell’ambito dei corsi suddetti, in base all’apposita convenzione stipulata dall’Amministrazione;”
- t) alla lettera t):
1) le parole “ad esaurimento” ovunque ricorrano sono soppresse;
2) al secondo periodo, dopo le parole “All’istituzione del predetto ruolo” sono aggiunte le seguenti: “, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unità;”
- u) alla lettera u), le parole “in attuazione dell’articolo 3, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 3, comma 2;”
- v) alla lettera bb), le parole “entro cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro sette anni” e dopo le parole “Forze di polizia” sono aggiunte le seguenti: “, nonché dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente”;
- z) alla lettera cc), le parole “31 dicembre 2017; Il 107°” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017. Il 107°”;
- aa) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:
“ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, nella fase transitoria di cui all’articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo, ll), primo periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui all’articolo 59-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è assegnato nella misura di punti sei già dalla prima ammissione allo scrutinio;”
- bb) alla lettera hh), le parole “1° gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022”;
- cc) alla lettera ii):
1) l’alinea è sostituita dalla seguente: “a decorrere dal 1° gennaio 2018, si osservano le seguenti disposizioni”;
2) il n. 3) è sostituito dal seguente:
“3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni dal servizio di funzionari del ruolo direttivo determinano la permanenza in servizio, in tale ruolo, di un numero di funzionari pari a 1.004 unità - risultanti, in parte, dalla progressiva cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al numero 2), e , per il resto, dall’applicazione della riduzione di cui al numero 7) alle unità individuate dal numero 1), in relazione alla dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 - un corrispondente numero massimo complessivo di posti è reso gradualmente disponibile, in ragione delle ulteriori cessazioni, per l’accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno;”
3) al n. 5), dopo le parole “studio universitario” sono aggiunte le seguenti: “, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato;”
4) al n. 7), dopo le parole “dalla lettera t)” sono aggiunte le seguenti: “, con cui è altresì fissato, entro l’anno 2020, un apposito piano programmatico pluriennale”;
- dd) alla lettera ll), dopo le parole “mantenimento della sede di servizio” sono aggiunte le seguenti: “. La facoltà di rinunciare all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell’avvio al corso di formazione. I posti non assegnati ai sensi del secondo periodo sono attribuiti ai soggetti partecipanti al concorso



utilmente collocati nella relativa graduatoria; in tale caso, si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.”;

ee) dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente:

“ll-*bis*) resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alla lettera ll) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.”;

ff) alla lettera nn):

- 1) le parole “ ad esaurimento” sono soppresse ovunque ricorrano;
- 2) al secondo periodo, dopo le parole “predetto ruolo” sono inserite le seguenti: “, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unità,”;
- 3) il periodo “La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico.” è sostituito dal seguente: “La promozione alla qualifica di commissario capo tecnico si consegue, mediante scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario tecnico.”;

gg) dopo la lettera rr), è aggiunta la seguente:

“rr-*bis*) gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo tecnico con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.”;

hh) dopo la lettera ss), è aggiunta la seguente:

“ss-*bis*) gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera rr-*bis*), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.”;

ii) dopo la lettera tt), è aggiunta la seguente:

“tt-*bis*) gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore e di ispettore superiore tecnico.”;

ll) dopo la lettera zz), è aggiunta la seguente:

“zz-*bis*) agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.”;

mm) dopo la lettera aaa), è aggiunta la seguente:

“aaa-*bis*) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-



ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;”;

nn) dopo la lettera bbb) è aggiunta la seguente:

“bbb-bis) ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;”;

oo) dopo la lettera ddd), è aggiunta la seguente:

“ddd-bis) gli orchestrali ispettori tecnici e gli orchestrali ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020, hanno maturato senza demerito una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella prevista dalla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2020. Al personale appartenente al ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le anzianità previste dalla predetta tabella G.”;

pp) alla lettera eee), al numero 1), dopo le parole “mm),” sono aggiunte le seguenti: “ mm-bis), mm-ter)” e al numero 2), dopo le parole “mm),” sono aggiunte le seguenti: “, mm-bis), mm-ter)”;

qq) alla lettera iii), le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”, dopo le parole “il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh),” sono aggiunte le seguenti: “primo periodo” e dopo le parole “già frequentato” sono aggiunte le seguenti: “e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico;”;

rr) dopo la lettera mmm), è aggiunta la seguente:

“mmm-bis) fino all’anno 2026, al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nell’ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di età previsto dall’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;”;

ss) alla lettera qqq), dopo le parole “decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando la disciplina relativa al corso di formazione dirigenziale e alla decorrenza vigente al momento di verifica delle vacanze”;

tt) dopo la lettera qqq) è aggiunta la seguente:

“qqq-bis) in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché di cui al medesimo articolo nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i medici principali già frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono ammessi i medici principali già frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi;”;

uu) alla lettera rrr), le parole “ entro tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro cinque anni”, le parole “il personale di cui alle lettere ppp), secondo periodo, e qqq),” sono sostituite dalle



seguenti: “il personale di cui alle lettere ppp) e qqj), primo periodo,” e dopo le parole “già frequentato” sono aggiunte le seguenti: “e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente medico;”;

vv) la lettera ttt-*bis*) è sostituita dalla seguente:

“ttt-*bis*) per il primo concorso per l’accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi per 7 posti, il limite di età previsto dal comma 2-*bis*, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, né al personale destinatario di un’ulteriore riserva di due posti per il personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un’esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;”;

zz) dopo la lettera ttt-*bis*), sono aggiunte le seguenti:

“ttt-*ter*) fino all’anno 2026, al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari medici, nell’ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico - settore sanitario, fermo restando il possesso della laurea in medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell’abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo. Inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di età previsto dall’articolo 46, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

ttt-*quater*) fino all’anno 2026, al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari medici veterinari non si applica il limite di età previsto dall’articolo 46, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;”

aaa) alla lettera aaaa-*bis*), il primo periodo è sostituito dal seguente: “negli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un’età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, può rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo.”;

bbb) alla lettera aaaa-*ter*), il primo periodo è sostituito dal seguente: “entro l’anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, può rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo.”;

ccc) alla lettera aaaa-*quater*), al primo periodo, le parole “giugno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “giugno 2020”, dopo le parole “Polizia di Stato,” sono aggiunte le seguenti: “anche se”, dopo le parole “professione sanitaria,” è aggiunta la seguente: “purché” e, al secondo periodo, dopo le parole “indisponibilità di posti” sono aggiunte le seguenti: “riservati al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore”;

ddd) alla lettera aaaa-*quinqües*), le parole “dei concorsi” sono sostituite dalle seguenti: “delle procedure”, le parole “e aaaa-*quinqües*)” sono soppresse e dopo le parole “titoli ammessi a valutazione” sono aggiunte le seguenti: “, rimessa, con riferimento ai procedimenti di cui alle lettere aaaa-*bis*) e aaaa-*ter*), alle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982,”;

eee) alla lettera aaaa-*sexies*), le parole “lettere c), d), mm), mm-*bis*), zzz), aaaa-*bis*), aaaa-*ter*)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere c), c-*bis*), c-*ter*), d), mm), mm-*bis*), zzz)”.

2. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera qqj), terzo periodo, del presente decreto legislativo s’interpretano nel senso che l’accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre



2000, n. 334, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

1-ter. Fino al completo riassorbimento delle posizioni sovranumerarie nella dotazione organica di ciascun ufficio, reparto e istituto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dei vice questori e vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate, ai funzionari in possesso delle predette qualifiche possono essere corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali anche in sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, ferme restando le tipologie di funzione previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.”.

1-quater. Le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h-bis*), *i-bis*), *l-bis*), *q-bis*), *rr-bis*), *ss-bis*), *tt-bis*), *bbb-bis*) e *ddd-bis*), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per già ottenuta promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianità senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di “coordinatore”. Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.”.

Art. 37

Modifiche all'articolo 3 e inserimento dell'articolo 3-bis nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le lauree di cui agli articoli 27-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;”;
 - b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato:

 - a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare;
 - b) l'iscrizione agli albi professionali, ove prevista, può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.”;
 - c) al comma 7 dopo le parole “articolo 6, comma 1, lettera d),” sono aggiunte le seguenti: “del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,”;
 - d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:



“7-bis. Ai fini dell’accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, ferme restando le disposizioni di cui al comma 13, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c); e *27-bis*, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, di cui agli articoli 5, comma 2, e *25-bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti di cui al primo periodo in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità.

7-ter. Le candidate ai concorsi per l’accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all’accertamento dell’efficienza fisica, sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell’ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.

7-quater. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

7-quinquies. Per coloro che accedono ai corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza è proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.

7-sexies. In occasione di concorsi pubblici per agente ed agente tecnico della Polizia di Stato, con riferimento alle graduatorie finali relative alle riserve di posti per volontari in ferma prefissata di cui all’articolo 703 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l’assunzione per scorrimento e il conseguente avvio al prescritto corso di formazione di soggetti risultati idonei non vincitori è consentita entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall’inizio del prescritto corso di formazione.”;

e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti che abbiano ottenuto l’iscrizione nel ruolo d’onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza “sostituto commissario” o di perito superiore tecnico “sostituto direttore tecnico”, se richiamati in servizio, assumono, rispettivamente, la qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in ordine di ruolo e con anzianità di qualifica corrispondente all’anzianità nella denominazione di “sostituto commissario” o di “sostituto direttore tecnico”.”;



- f) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, limitatamente ai vincitori dei concorsi per l’accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall’impiego con efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.”;
- g) al comma 13-*bis*, le parole “dello stesso concorso interno” sono sostituite dalle seguenti: “delle procedure scrutinali o concorsuali interne relative alla medesima annualità”.
- h) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
 “15-*bis*. Ovunque ricorrano, le parole “ruolo direttivo ad esaurimento” sono sostituite dalle seguenti: “ruolo direttivo”, e le parole “ruolo direttivo tecnico ad esaurimento” sono sostituite dalle seguenti: “ruolo direttivo tecnico”.
- 15-*ter*. Ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari, i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile a tutti gli altri effetti, qualora il dipendente non intenda o non possa, entro il termine indicato dall’Amministrazione, chiederne l’imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario.”.
2. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è inserito il seguente articolo:
 “Articolo 3-*bis* (Distintivi d’onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato)
1. Il personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, può fregiarsi dello speciale distintivo d’onore recante la scritta «Mutilato in servizio».
2. Il personale della Polizia di Stato che, una o più volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non è stato concesso il distintivo di onore di cui al comma 1 può essere autorizzato a fregiarsi di uno o più speciali distintivi d’onore per feriti in servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato.
3. Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.”

Art. 38

Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 10, lettera b), le parole da: “per gli anni 2025 e 2026” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori.”;
- b) al comma 11, dopo le parole: “in servizio al 1° gennaio 2017” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero iscritti nel ruolo d’onore e richiamati in servizio,”;
- c) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:



“15-bis. I marescialli ordinari con anzianità compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono inclusi in un’aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, promossi con la medesima decorrenza, secondo l’ordine del ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995.

15-ter. I marescialli capo in servizio permanente, inclusi nell’aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l’ordine del ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all’articolo 55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31 dicembre 2019 è valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.

15-quater. I marescialli capo con anzianità compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995.

15-quinquies. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianità compresa dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2019, nonché per i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l’aliquota di valutazione del 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è pari a sei anni.

15-sexies. Il personale in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, è incluso in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l’aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

15-septies. I marescialli aiutanti con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonché il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all’aliquota determinata al 31 dicembre 2016 conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di cinque anni di servizio effettivo nel grado.

15-octies. I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell’articolo 36, comma 14, nonché i marescialli capo promossi al grado superiore con le aliquote determinate dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.

15-novies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per il conseguimento del grado di luogotenente è pari a 6 anni.

15-decies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza nel grado richiesta per il conseguimento del grado di luogotenente è pari a:

- a) sei anni, per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;



- b) sette anni, per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.”;
- d) dopo il comma 16, è inserito il seguente:
“16-bis. Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto cinque anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° gennaio 2020. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è valutato dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.”;
- e) al comma 17:
1) dopo le parole: “comma 16 e” sono aggiunte le seguenti: “16-bis e”;
2) le parole “7 anni” sono sostituite dalle seguenti: “5 anni”;
- f) al comma 19:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) per l'anno 2020, i brigadieri capo:
1) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
2) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2010;
3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) la qualifica speciale è attribuita con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nell'ordine di iscrizione del ruolo di provenienza;”;
2) le lettere e) e f) sono abrogate;
3) alla lettera g), la parola: “2023” è sostituita dalla seguente: “2021”;
4) alla lettera h), la parola: “2024” è sostituita dalla seguente: “2022”;
- g) dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:
“21-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di «cariche speciali», è formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi i luogotenenti con anzianità dal 2017 al 2019.
Ai predetti luogotenenti è attribuita la qualifica di «cariche speciali» a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
21-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di «cariche speciali», riservate ai luogotenenti promossi con decorrenza 1° gennaio 2020, ai sensi del comma 15-sexies, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 1995, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2021, coloro che rivestivano il precedente grado di maresciallo aiutante con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.”;
- h) al comma 23:
1) alla lettera a):
1.1) le parole: “nel secondo e terzo anno” sono sostituite dalle seguenti: “nel secondo, terzo, quarto e quinto anno”;
1.2) le parole: “nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;” sono soppresse;
2) lettera b):



- 2.1) le parole: “nel secondo e terzo anno” sono sostituite dalle seguenti: “nel secondo, terzo, quarto e quinto anno”;
- 2.2) le parole: “nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento” sono soppresse. Conseguentemente, dopo le parole “40 per cento” il punto e virgola “;” è sostituito dal punto fermo “.”;
- i) dopo il comma 24 è inserito il seguente:
“24-bis. Nell’ambito delle procedure reclutative indette dal Corpo della guardia di finanza, ai fini dell’accertamento del possesso del profilo attitudinale previsto per il ruolo ambito, possono essere impiegati ufficiali del medesimo Corpo in possesso della qualifica di “perito selettore”, conferita dalla competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di specifico corso organizzato nell’ambito della predetta amministrazione di appartenenza.”;
- l) al comma 29:
1) la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “tre”;
2) le parole da: “, che hanno frequentato specifici corsi” fino a “nella predetta specializzazione” sono sostituite dalle seguenti: “e di una delle specializzazioni dei servizi navale o aereo, che nell’ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, siano stati impiegati quali specializzati nel relativo servizio”;
- m) il comma 34 è abrogato;
- n) dopo il comma 35 è inserito il seguente:
“35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35:
a) i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità di grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini dell’inclusione nella terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un’anzianità di grado pari o superiore a 12 anni;
b) per i tenenti colonnelli del ruolo normale promossi a tale grado nell’anno 2017, ai fini dell’inclusione nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado superiore, sono richieste le seguenti anzianità nel grado:
- 1^ aliquota: 6, 7 e 8 anni;
- 2^ aliquota: 9 e 10 anni;
- 3^ aliquota: 13 o più anni.”;
- o) il comma 37 è abrogato;
- p) al comma 38, le parole: “Gli ufficiali” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla formazione delle aliquote di valutazione per l’anno 2021, gli ufficiali”;
- q) al comma 40, la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2024”;
- r) al comma 42 la parola: “quarta” è sostituita dalla seguente: “seconda”;
- s) dopo il comma 42 è inserito il seguente: “42-bis. Fino alla formazione delle aliquote di avanzamento per l’anno 2027, i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, iscritti in occasione della sesta valutazione nella prima metà della graduatoria di merito, possono chiedere di essere ulteriormente valutati per le due annualità immediatamente successive.”;
- t) il comma 43 è abrogato;
- u) al comma 47, la lettera e) è abrogata;
- v) al comma 52:
1) alla lettera d), la parola: “2017” è sostituita dalla seguente: “2019”;
2) alla lettera e), la parola: “2019” è sostituita dalla seguente: “2020”;
3) alla lettera f), la parola: “2019” è sostituita dalla seguente: “2021” e la parola: “2017” è sostituita dalla seguente: “2018”;
4) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
“ g) per il corso che ha inizio nell’anno 2024, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019;



- h) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
- i) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
- l) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
- m) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
- n) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024.”;
- z) al comma 53:
- 1) le parole: “Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a” sono sostituite dalla seguente: “A”;
 - 2) dopo le parole: “per l'avanzamento” sono aggiunte le seguenti: “al grado di colonnello”;
 - 3) dopo le parole: “biennio di formazione” sono aggiunte le seguenti: “, sempreché la frequenza del corso sia effettiva all'atto della valutazione da parte della commissione superiore di avanzamento ovvero l'interessato sia stato ammesso alla frequenza di un corso successivo”;
- aa) dopo il comma 56 sono inseriti i seguenti:
- “56-*bis*. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 per i colonnelli e i generali di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale:
- a) per gli anni 2020 e 2022 il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale è fissato in una unità. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c-bis), del predetto decreto legislativo n. 69/2001, per i suddetti anni è formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale;
 - b) per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo, il Comandante Generale può conferire una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale.
- 56-*ter*. Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento.
- 56-*quater*. In relazione alle esigenze funzionali e di completamento dell'organico del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante generale della Guardia di finanza può disporre, fino all'anno 2025, una o più procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale – comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con propria determinazione. Resta ferma l'applicabilità del disposto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
- 56-*quinquies*. Le aliquote per l'anno 2020 del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono formate successivamente alla formalizzazione dei transiti di cui al comma 56-quater. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente comma.



56-*sexies*. Con riferimento alle promozioni al grado di colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo:

- a) fino all'anno 2020, non si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
- b) fino all'anno 2031, il Comandante generale della Guardia di finanza ha facoltà di non applicare la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto legislativo e alla composizione delle relative aliquote di avanzamento. Per il comparto sanitario – specialità psicologia, la vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030 è colmata con una promozione di un tenente colonnello della medesima specialità nell'anno 2032.”;

bb) dopo il comma 60-*quater* è inserito il seguente:

“60-*quinquies*. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato con le modalità di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, suddivise in 250 unità per il concorso relativo all'anno 2020, 350 unità per il concorso relativo all'anno 2021, 400 unità per il concorso relativo all'anno 2022 e 500 unità per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 200 unità per l'anno 2020, 300 unità per l'anno 2021, 350 unità per l'anno 2022 e 450 unità per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unità per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unità soprannumerarie è fissato:

- a) al 31 dicembre 2026, in 1.170 unità;
- b) al 31 dicembre 2027, in 793 unità;
- c) al 31 dicembre 2028, in 363 unità;

Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le modalità di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto legislativo, può essere ridotta fino alla metà.”.

Art. 39

Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

“a-*bis*) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e superamento di un successivo corso di formazione svolto con le modalità di cui al comma 2; 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio secondo le modalità previste dalla precedente lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

a-*ter*) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo



dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 500, 300, 250 e 250 unità soprannumerarie, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche, ai sensi del comma 5, del presente decreto. Al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie si provvede entro il 2028, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo delle posizioni soprannumerarie sia pari a:

- 1) 1000 al 31 dicembre 2024;
- 2) 900 al 31 dicembre 2025;
- 3) 690 al 31 dicembre 2026;
- 4) 480 al 31 dicembre 2027;
- 5) 160 al 31 dicembre 2028;

a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443”;

2) la lettera b) è soppressa;

3) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

“b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Alle procedure di cui alle lettere a) e a-bis), n. 1, e a-ter), possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure già avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) e, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti”;

4) la lettera b-ter) è soppressa;

b)dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi:

“14-bis. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito del suddetto concorso e corso di formazione.

14-ter. Per gli effetti dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come modificato dal presente decreto legislativo, con decreti dei rispettivi capi dei Dipartimenti, sono riordinate le divisioni delle direzioni generali e individuate le materie ed i procedimenti di loro spettanza. In egual modo provvede il Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità per disciplinare il servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del Dipartimento e la segreteria tecnica della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.



14-quater. Fino alla nomina di funzionari del Corpo di polizia penitenziaria alla qualifica di dirigente superiore, gli incarichi loro attribuiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

14-quinquies. Gli incarichi attribuiti agli intendenti aggiunti e agli intendenti possono essere assegnati ai funzionari di entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi.

14-sexies. Per gli effetti dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo viene emanato il nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria con le modalità previste dall'articolo 29, comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

14-septies. In fase di prima applicazione dell'articolo 13-sexies della legge 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza minima nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale è fissata in tre anni.

14-octies. Per gli effetti dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il comandante del reparto di polizia penitenziaria, quando riveste la qualifica di primo dirigente, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole nell'istituto penitenziario, avvalendosi del personale di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

14-nonies. Le disposizioni di cui agli articoli 2164 e 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si applicano anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

14-decies. Gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162;

14-undecies. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 14-undecies del presente articolo, sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianità, maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

14-duodecies. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore.



14-terdecies. Agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'art. 4, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

14-quaterdecies. I sovrintendenti capo e i sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

14-quindecies. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-undecies, 14-dodecies e 14-terdecies del presente articolo, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 4 dalla stessa data.

Art. 40

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 45, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste la qualifica di commissario capo e qualifiche e gradi corrispondenti e non ha maturato una anzianità di 13 anni dal conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o ruoli corrispondenti o della nomina a ufficiale, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

“A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati delle seguenti misure:

a) 3.313.309 euro per l'anno 2019;

b) 2.507.651 euro per l'anno 2020;

c) 568.398 euro per l'anno 2021;

d) 2.831.923 euro per l'anno 2022;

e) 5.125.870 euro per l'anno 2023;

f) 1.435.877 euro per l'anno 2024;

g) 21.874.018 euro per l'anno 2025;

h) 30.354.908 euro per l'anno 2026;

i) 16.515.542 euro per l'anno 2027;

l) 23.557.586 euro a decorrere dall'anno 2028.”

c) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: “Il medesimo emolumento è altresì corrisposto, entro il 30 giugno 2020, al personale che ha maturato i requisiti di cui al presente comma nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.”;



- d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
 “3-bis. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un’anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo *una tantum* di importo pari a euro 200.
 3-ter. Ai brigadieri in servizio dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza promossi al grado di brigadiere capo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1300, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell’articolo 58, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è attribuito un assegno lordo *una tantum* pari a euro 150.”;
- e) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
 “6-bis. Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado, che hanno conseguito, dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, la qualifica di vice sovrintendente e gradi corrispondenti, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per l’assistente capo “coordinatore” e qualifiche corrispondenti e quello stabilito per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti a decorrere dalla medesima data.”;
- f) al comma 7, le parole: “, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo” sono sostituite con le seguenti: “e a decorrere da tale data”;
- g) al comma 8, dopo le parole: “alla data del 1° gennaio 2018” sono aggiunte le seguenti: “e a decorrere da tale data”;
- h) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
 “17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all’atto del transito.”;
- i) al comma 21, primo periodo, dopo le parole: “al grado superiore” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero l’attribuzione della denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti,” dopo le parole “ o per decesso” sono aggiunte le seguenti: “ anche non” e, al secondo periodo, le parole “dell’articolo 1084” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 1084 e 1084-bis”;
- l) dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:
 “29-bis. Il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga di cui all’articolo 1, comma 2-bis, della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e il direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia di cui agli articoli 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, qualora siano tratti, secondo le modalità previste dai predetti articoli, dall’Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza, rivestono il grado non inferiore a generale di divisione.”;
- m) al comma 30, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
 “d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.”. Conseguentemente, alla lettera d), il punto fermo “.” è sostituito dal punto e virgola “,”;
- n) dopo il comma 30, è inserito il seguente: “30-bis. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell’assegno di cui agli articoli 15 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è incrementata



di 270 euro annui. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la medesima misura è incrementata di ulteriori 30 euro annui.”;

- o) dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:
“31-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.”;
- p) la “tabella F” allegata al decreto 29 maggio 2017, n. 95, è sostituita dalla “tabella F” di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.

CAPO VI

Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento

Art. 41

Disposizioni finali e finanziarie

1. Al personale delle qualifiche e gradi apicali in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo *una tantum* di euro 250 per assistenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, euro 350 per sovrintendenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, euro 450 per sostituto commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all’attuazione di quanto previsto dal presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Art. 42

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:
 - a) l’articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429.

Art. 43

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto legislativo, valutati in 51.271.542 euro per l’anno 2019, in 74.040.418 euro per l’anno 2020, in 73.733.539 euro per l’anno 2021, in 72.803.571 euro per l’anno 2022, in 88.601.187 euro per l’anno 2023, in 84.245.274 euro per l’anno 2024, in 85.861.093 euro per l’anno 2025, in 87.116.273 euro per l’anno 2026, in 84.254.642 euro per l’anno 2027, e in 88.375.178 euro a decorrere dall’anno 2028, si provvede:
 - a) quanto a euro 44.978.408 euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 35, comma 1,



del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 6.293.134 euro per l'anno 2019, in 74.040.418 euro per l'anno 2020, in 73.733.539 euro per l'anno 2021, in 72.803.571 euro per l'anno 2022, in 88.601.187 euro per l'anno 2023, in 84.245.274 euro per l'anno 2024, in 85.861.093 euro per l'anno 2025, in 87.116.273 euro per l'anno 2026, in 84.254.642 euro per l'anno 2027, e in 88.375.178 euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, come rimodulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104.

2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 1.200.603 euro, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



TABELLE ALLEGATE AL CAPO I (POLIZIA DI STATO)

TABELLA 1
(Articolo 6, comma 1, lettera f)

Sostituisce la Tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato".

"TABELLA G
(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA
POLIZIA DI STATO)

QUALIFICHE		ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA			
		<i>Orchestrale Ispettore Tecnico</i>	<i>Orchestrale Ispettore Tecnico Capo</i>	<i>Orchestrale Ispettore Tecnico Superiore</i>	<i>Orchestrale - sostituto commissario tecnico</i>
III PARTE	B	6(*)	7	4	(**)
	A	6(*)	5	4	(**)
II PARTE	B	--	7(*)	4	(**)
	A	--	5(*)	4	(**)
I PARTE	B	--	1(*)	4	(**)
	A	--	--	2(*)	(**)
(*) Qualifica di ingresso. (**) Fino al compimento del limite di età."					



TABELLE ALLEGATE AL CAPO II (ARMA DEI CARABINIERI)

TABELLA 2
(Articolo 14, comma 1, lettera a)

Tabella aggiunta dopo la tabella 4 -- Quadro I (Specchio A) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro I (specchio A-bis - anno 2021)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	24	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	69	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	390	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	8 o 9 (e)
Tenente Colonnello	1154	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	34 (g)
Maggiore	437	anzianità	-	5	-	-	-
Capitano	700	anzianità	-	7	-	-	-
Tenente	404	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione o applicativo	-
Volume organico complessivo 3391 unità.							
Alimentazione ai sensi dell'art. 651 bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.							

a) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;

b) a partire dal 2021, ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;

c) a partire dal 2021, ciclo di 5 anni: 4 promozioni il 1°, 2°, 4° e 5° anno; 5 promozioni il 3° anno;

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;

e) a partire dal 2021, ciclo di 2 anni: 9 promozioni il 1° anno; 8 promozioni il 2° anno;

f) comando Infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

g) a partire dal 2021. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art.1072 bis COM.



Sostituisce la tabella 4 – Quadro I (Specchio B) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro I (specchio B - anno 2022)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	24	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	72	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	410	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	8 o 9 (e)
Tenente Colonnello	1131	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	36 (g)
Maggiore	437	scelta	4	-	-	-	(h)
Capitano	700	scelta	6	9	2 anni di comando territoriale o incarico equipollente (i)	-	88 (l)
Tenente	404	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione o applicativo	-

Volume organico complessivo 3391 unità.

Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;

b) a partire dal 2022, ciclo di 2 anni: 2 promozioni il 1° anno; 3 promozioni il 2° anno;

c) a partire dal 2022, ciclo di 5 anni: 4 promozioni il 1°, 3°, 4° e 5° anno; 5 promozioni il 2° anno;

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;

e) a partire dal 2022, ciclo di 5 anni: 9 promozioni il 1°, 2°, 3° e 5° anno; 8 promozioni il 4° anno;

f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

g) a partire dal 2022. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;

h) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

i) a partire dal 2024, comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

l) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 88 unità annue.



Sostituisce la tabella 4 – Quadro I (Specchio C) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	24	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	75	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	430	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9 (e)
Tenente Colonnello	1108	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	38 (g)
Maggiore	437	scelta	4	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano	700	scelta	6	9	2 anni di comando compagnia territoriale o incarico equipollente (l)	-	88 (m)
Tenente	404	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-

Volume organico complessivo 3391 unità.

Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;

b) a partire dal 2027, ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;

c) a partire dal 2027, ciclo di 5 anni: 4 promozioni il 1°, 3°, 4° e 5° anno; 5 promozioni il 2° anno;

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;

e) a partire dal 2027;

f) comando infraprovinciale che abbia alte dipendenze stazioni;

g) a partire dal 2027. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;

h) a partire dal 2027;

i) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

l) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni; per gli ufficiali nominati ai sensi dell'art.651-bis. co.l, let.b), due anni di comando di reparto dell'organizzazione territoriale, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente o sottotenente;

m) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 88 unità annue.



Sostituisce la tabella 4 – Quadro VI del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro VI
(articolo 2247 bis, comma 5)

RUOLO FORESTALE DEGLI ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI ¹		
Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
1	2	3
Luogotenente	-	-
Maresciallo Maggiore	Scelta ^(a)	8
Maresciallo Capo	Scelta ^(b)	7
Maresciallo Ordinario	Anzianità	6
Maresciallo	Anzianità	2
(a) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-decies. (b) secondo le modalità previste dall'articolo 1295.		
¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso		



TABELLA 6
Articolo 18, comma 1, lett.d)

Sostituisce la tabella 4 – Quadro IX del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro IX
(articolo 2247 bis, comma 8)

RUOLO FORESTALE DEI PERITI DELL'ARMA DEI CARABINIERI ¹		
Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Luogotenente	-	-
Maresciallo Maggiore	Scelta ^(a)	8
Maresciallo Capo	Scelta ^(b)	7
Maresciallo Ordinario	Anzianità	6
Maresciallo	Anzianità	2
<p>(a) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-undecies. (b) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-duodecies.</p>		
<p>¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso.</p>		



TABELLE ALLEGATE AL CAPO III (GUARDIA DI FINANZA)

*TABELLA 7
(Articolo 26, comma 2)*

Sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza".

**"TABELLA A
(Art. 1)**

ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI E DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, ESCLUSI GLI UFFICIALI E I FUNZIONARI.

RUOLO	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ARMA DEI CARABINIERI	POLIZIA DI STATO	POLIZIA PENITENZIARIA
ISPETTORI	Luogotenente cariche speciali	Luogotenente-carica speciale	Sostituto Commissario "coordinatore"	Sostituto Commissario "coordinatore"
	Luogotenente	Luogotenente	Sostituto Commissario	Sostituto Commissario
	Maresciallo Aiutante	Maresciallo Maggiore	Ispettore Superiore	Ispettore Superiore
	Maresciallo Capo	Maresciallo Capo	Ispettore Capo	Ispettore Capo
	Maresciallo Ordinario	Maresciallo Ordinario	Ispettore	Ispettore
	Maresciallo	Maresciallo	Vice Ispettore	Vice Ispettore
SOVRINTENDENTI	Brigadiere Capo "qualifica speciale"	Brigadiere Capo "qualifica speciale"	Sovrintendente Capo "coordinatore"	Sovrintendente Capo "coordinatore"
	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo	Sovrintendente Capo	Sovrintendente Capo
	Brigadiere	Brigadiere	Sovrintendente	Sovrintendente
	Vice Brigadiere	Vice Brigadiere	Vice Sovrintendente	Vice Sovrintendente
APPUNTATI ASSISTENTI FINANZIERI CARABINIERI AGENTI	Appuntato Scelto "qualifica speciale"	Appuntato Scelto "qualifica speciale"	Assistente Capo "coordinatore"	Assistente Capo "coordinatore"
	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto	Assistente Capo	Assistente Capo
	Appuntato	Appuntato	Assistente	Assistente
	Finanziere Scelto	Carabiniere Scelto	Agente Scelto	Agente Scelto
	Finanziere	Carabiniere	Agente	Agente



Sostituisce la Tabella D/2, allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza".

"TABELLA D/2

TABELLA D/2

(Art. 52, comma 2)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI APPARTENENTI AL RUOLO "ISPETTORI"

GRADO		REQUISITI	FORME D'AVANZAMENTO
DA	A		
MARESCIALLO	MARESCIALLO ORDINARIO	2 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	AD ANZIANITA'
MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO CAPO	6 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	AD ANZIANITA'
MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO AIUTANTE	7 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	A SCELTA
MARESCIALLO AIUTANTE	LUOGOTENENTE	8 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	A SCELTA



TABELLA 9
(Articolo 26, comma 2)

Sostituisce la Tabella G, allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza".

"TABELLA G
(Art. 72)

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI ESECUTORI DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA (1)

	Anzianità minima di grado (anni)					
	Parte					
	1^ A	1^ B	2^ A	2^ B	3^ A	3^ B
da MARESCIALLO ORDINARIO a MARESCIALLO CAPO	-	-	-	-	6	6
da MARESCIALLO CAPO a MARESCIALLO AIUTANTE	-	1	5	7	5	7
da MARESCIALLO AIUTANTE a LUOGOTENENTE	2	4	4	4	4	4

(1) Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica di "cariche speciali" di cui all'articolo 34 del presente decreto legislativo si applicano al personale del ruolo esecutori dopo due anni di permanenza nel grado.



Sostituisce la Tabella 1, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".



"TABELLA 1a

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Organico comparto		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore	
	ordinario	speciale		inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità		ordinario	speciale
1	2		3	4	5	6	7	
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)							
Generale di Divisione	26 (b)		scelta	5 (c)		Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza	1 - 2 - 1 (d)	aeronavale
Generale di Brigata	75		scelta	5		Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza	3	ordinario
Colonnello	350		scelta	7 (f)			8	ordinario
								1 - 0 (g)
Tenente Colonnello	911		scelta			ordinario		(m)
								aeronavale
								speciale
Maggiore	623	98	scelta	5 (h)		Due anni in incarico operativo (4)	15	ordinario
		190		8 (i)			10	aeronavale
				12 (l)			5	speciale
Capitano	275	40	scelta	5		Cinque anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale		(o)
								(p)
Tenente	385	56	scelta/anzianità	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale		
		168						
		348						
	220	32	anzianità		4			
	522	96						
Sottotenente	110	174	anzianità		2			
		48						

NOTE ALLA TABELLA 1a

- (a) Fino all'anno 2024, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 10 unità.
 (b) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale. Fino all'anno 2023, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 25 unità.
 (c) A partire dalle aliquote di valutazione per l'anno 2026, il numero "5" è sostituito dal numero "4".
 (d) Dal 2017 al 2025, ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo, 2 promozioni nel secondo anno. Dal 2026, 2 promozioni ogni anno.
 (e) 1 promozione ogni 5 anni.
 (f) "5" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
 (g) Dal 2019, ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
 (h) 1^a aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
 (i) 2^a aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
 (j) 3^a aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
 (m) Le promozioni sono contenute nell'ordine della colonna 1, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
 (n) Ciclo di quattro anni: 0 promozioni nel 1^o, 3^e e 4^e anno; 1 promozione nel 2^o anno.
 (o) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
 (p) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata scesa la valutazione per progressione annuata.
 (1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
 - può disporre, eccezionalmente, l'escrivo dal comando nei confronti degli ufficiali che siano, interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
 (2) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
 (3) O incarico equipollente, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
 (4) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello o maggiore.
 (5) O incarico equipollente.

A partire dal 30 settembre 2027, sostituisce la Tabella 1a, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Organico comparto		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore	
	ordinario	speciale		inserimento aliquota	anzianità		ordinario	speciale
1	2		3	4	5	6	7	
Generale di Corpo d'Armata	11		-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26 (a)		scelta	4	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza	ordinario 3 - 4 (b)	aeronavale 1 (c)
Generale di Brigata	75		scelta	4	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza	ordinario 8 - 9 (d)	aeronavale 1 - 0 (e)
Colonnello	350		scelta	7	-			
Tenente Colonnello	911		scelta	5 (f) 8 (g) 12 (h)	-	ordinario	ordinario 15 10 5	speciale 1 - 2 (m) - -
Maggiore	40	120	scelta	5	-	Due anni di incarico operativo (4)	5	1 - 0 (l)
Capitano	609	168	scelta/anzianità	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale	5	(n)
Tenente	522	96	anzianità	-	4			(o)
Sottotenente	174	48	anzianità	-	2			-

NOTE ALLA TABELLA 1

- (a) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale.
- (b) Ciclo di due anni: 3 promozioni il primo anno, 4 promozioni il secondo anno.
- (c) A partire dal 2029, 1 promozione ogni 6 anni, fermo restando il limite di cui alla lettera (a), ovvero a vacanza qualora la consistenza in effettivo (ivi considerate le posizioni soprannumerarie) dei Generali di Divisione di comparto aeronavale risulti inferiore alle due unità.
- (d) Ciclo di due anni: 8 promozioni il primo anno, 9 promozioni il secondo anno.
- (e) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e il terzo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (f) 1° aliquota di valutazione: comprende Ten.Coi. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
- (g) 2° aliquota di valutazione: comprende Ten.Coi. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
- (h) 3° aliquota di valutazione: comprende Ten.Coi. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
- (i) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
- (l) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (m) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
- (n) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
- (o) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
- (1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
 - può disporre, eccezionalmente, l'esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da provvedimenti di natura penale e/o disciplinare.
- (2) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
- (3) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
- (4) O incarico equipollente.
- (5) O incarico equipollente.

*Tabella 4

RUOLO TECNICO – LOGISTICO – AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Organico										Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozione a scelta al grado superiore
	Comparto Sanitario			Comparto Logistico Amministrativo			Comparto Tecnico					inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14
	Specialità Sanità	Specialità Veterinaria	Specialità Patologia	Specialità Amministrazione	Specialità Commissariato	Specialità Telematica	Specialità Infrastrutture	Specialità Motorizzazione terrestre, aerea e navale							
Generale di Brigata	1			1			1								
Colonnello	4	1	2	5	1	4	2	2	scelta	5	-	-	(a)		
Tenente Colonnello										7	-	-	(c)		
Maggiore										7	-	-	(d)		
Capitano										8	-	-	(e)		
Tenente										anzianità	-	1	Superare corso formativo	-	

NOTE ALLA TABELLA 4

- (a) Ciclo di 4 anni: 1 promozione ogni 4 anni per ciascun comparto.
- (b) La ripartizione delle unità organiche tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
- (c) Per la specialità:
 - Sanità, 1 promozione ogni 3 anni;
 - Veterinaria, a partire dall'anno 2023, 1 promozione ogni 6 anni;
 - Psicologia, a partire dall'anno 2024, 1 promozione ogni 5 anni;
 - Amministrazione, a partire dall'anno 2021, 1 promozione ogni 3 anni;
 - Commissariato, a partire dall'anno 2023, 1 promozione ogni 6 anni;
 - Telematica, a partire dall'anno 2021, 1 promozione ogni 3 anni;
 - Infrastrutture, a partire dall'anno 2021, 1 promozione ogni 5 anni;
 - Motorizzazione terrestre, aerea e navale, a partire dall'anno 2023, 1 promozione ogni 5 anni.
- (d) In numero pari agli ufficiali inseriti in aliquota.
- (e) In numero pari agli ufficiali inseriti in aliquota.

TABELLE ALLEGATE AL CAPO IV (POLIZIA PENITENZIARIA)

TABELLA 12
(Articolo 30, comma 1, lettera cc)

Sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395."

"TABELLA A
(art. 1, comma 3)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA		
		UOMINI	DONNE	TOTALE
RUOLO ISPETTORI	SOSTITUTO COMMISSARIO	590	50	640
	ISPETTORE SUPERIORE	3.100	450	3.550
	ISPETTORE CAPO			
	ISPETTORE			
VICE ISPETTORE				
RUOLO SOVRINTENDENTI	SOVRINTENDENTE CAPO	4.820	480	5.300
	SOVRINTENDENTE			
	VICE SOVRINTENDENTE			
RUOLO AGENTI/ASSISTENTI	ASSISTENTE CAPO	28.352	3.038	31.390
	ASSISTENTE			
	AGENTE SCELTO			
	AGENTE			
TOTALE				40.880 *

* l'aumento di organico tiene conto anche della dotazione organica della carriera dei funzionari di cui alla tabella D, art. 5, comma 2, decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e della dotazione organica dei ruoli tecnici dei biologi e informatici, di cui alla tabella A, allegato 1, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.



TABELLA 13
(Articolo 33, comma 1, lettera p)

Sostituisce la Tabella D, allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266."

"TABELLA D
(art. 5, comma 2)

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA	
CARRIERA DEI FUNZIONARI	Dirigente generale	2	Totale ruolo 715
	Dirigente superiore	17	
	Primo dirigente	147	
	Intendente aggiunto	234	
	Intendente		
	Commissario capo, commissario, vice commissario	315	

»



TABELLA 14
(Articolo 34, comma 1)

Sostituisce la Tabella F, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, recante "Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria."

"TABELLA F
(articoli 18, comma 1, e 22, comma 1)

Progressione di carriera per anzianità del personale della Banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria

Periodo di permanenza nella qualifica					
Qualifiche		Ispettore	Ispettore Capo	Ispettore Superiore	Sostituto Commissario
Terza	B	6	7	4	(*)
Parte	A	6	5	4	(*)
Seconda	B	-	7	4	(*)
Parte	A	-	5	4	(*)
Prima	B	-	1	4	(*)
Parte	A	-	-	2	(*)

(*) Fino al raggiungimento del limite di età.»



Sostituisce la Tabella A, allegata al Decreto Legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85."

TABELLA A
(Allegato I previsto dall'articolo 1)

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI DNA

QUALIFICHE		INFORMATICO	BIOLOGO
RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI TECNICI	Agente tecnico		
	Agente Scelto tecnico		
	Assistente tecnico		
	Assistente Capo tecnico	12	
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI	Vice Sovrintendente tecnico		
	Sovrintendente tecnico		
	Sovrintendente Capo tecnico	18	
RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI	Sostituti Commissari tecnici	2	2
	Ispettore Superiore tecnico		
	Ispettore Capo tecnico		
	Ispettore tecnico		
	Vice Ispettore tecnico	10	14
CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI	Intendente tecnico,		
	Intendente aggiunto tecnico, Commissario capo tecnico, Commissario tecnico	3	10
	Primo dirigente tecnico		1
TOTALE			72



**TABELLE ALLEGATE AL CAPO V (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
29 MAGGIO 2017, N. 95)**

TABELLA 16
(Articolo 40, comma 1, lett. c)

Sostituisce la Tabella F, allegata al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

"TABELLA F

(Articolo 45, comma 3)

Attribuzione di assegni una tantum al personale con qualifica o grado apicale

Qualifica/Grado	Anzianità nella qualifica/grado	Importo assegno in euro
Assistente Capo	con almeno 8 anni	800
	con almeno 12 anni	1.000
Sovrintendente Capo	con almeno 8 anni	1.200
	con almeno 10 anni	1.300
Ispettore SUPS-Sostituto Commissario	con almeno 4 anni	1.300
	con almeno 8 anni	1.500



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*, che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la facoltà del Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, consentendo di procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019 - tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data- nonché di utilizzare le risorse stanziare per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

L'intervento regolatorio risponde, dunque, all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché a quella di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il *drafting* dei vigenti provvedimenti legislativi.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive “ulteriori” rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle forze di Polizia.

A tal fine, nell'ambito dei principi di delega sopra richiamati, è stato predisposto l'unito schema di decreto legislativo, composto da 45 articoli, suddivisi in sette Capi, che riproducono in parte l'impianto sistematico del decreto legislativo:

Capo I: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Capo II: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

Capo III: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di finanza;

Capo IV: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Capo V: Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

Capo VI: Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.

Con riferimento al **Capo I**, relativo alle modifiche alla revisione dei ruoli del personale della **Polizia di Stato**, il presente schema di decreto costituisce il veicolo normativo per intervenire, parzialmente e coerentemente con le finalità del decreto legislativo, sulle criticità applicative emerse nella fase di attuazione, connesse, in particolare:

- a) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all'attività di prevenzione e repressione dei reati;

- b) alla necessità di snellire le procedure per il passaggio dal ruolo iniziale degli agenti e assistenti al ruolo superiore dei sovrintendenti, con possibilità di prevedere, in tale ultimo ruolo, nella fase transitoria, posizioni soprannumerarie, riassorbili, attesa la necessità di disporre, in tempi brevi, di ufficiali di polizia giudiziaria;
- c) all'impossibilità, nei prossimi anni, di disporre, in numero adeguato rispetto alle esigenze funzionali dell'Amministrazione, di ispettori superiori e sostituti commissari, attese le gravi carenze di organico già venutesi a creare nel predetto ruolo nel corso degli ultimi anni e della prevista massiccia quantità di cessazioni per collocamento a riposo per limiti di età nei prossimi anni, tenendo pure conto del contenzioso promosso da numerosi ispettori superiori per il riconoscimento della pregressa anzianità nella qualifica di ispettore capo eccedente quella minima per l'accesso allo scrutinio;
- d) all'esigenza di accelerare, sempre per le anzidette esigenze di funzionalità, la copertura dei posti disponibili per i concorsi interni per vice ispettore già previsti nella fase transitoria;
- e) ai vuoti di organico di livello dirigenziale che si verificano a partire dal primo gennaio di ogni anno, atteso che la vigente disciplina prevede che l'Amministrazione debba attendere il 31 dicembre per eseguire la ricognizione delle vacanze in organico e poter espletare la successiva procedura di scrutinio - il cui *iter* procedimentale dura alcuni mesi - con la conseguenza che i posti rimasti scoperti durante l'anno vengono ripianati soltanto nel secondo semestre dell'anno successivo;
- f) alla opportunità di recuperare il taglio di posizioni di primo dirigente della carriera dei funzionari "ordinari" previsto dal riordino, mediante il recupero di un significativo numero di unità;
- g) alla necessità di prevedere un aumento dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli di base, per consentire l'immissione in servizio di nuovo personale più giovane di età rispetto al personale attualmente in servizio che ha una elevata età media e che viene solitamente impiegato in attività di natura tecnico-gestionale e amministrativa anche a causa della grave carenza di personale dell'Amministrazione civile conseguente alla notevole riduzione del *turn over*;
- h) all'eccessiva durata dei percorsi formativi iniziali per l'accesso ad alcune qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato per la fase transitoria, che determina una dilatazione dei tempi di immissione in servizio operativo del personale di nuova nomina;
- i) allo sviluppo di carriera di taluni ruoli, compresi quelli tecnico-scientifici, rispetto ai quali si ravvisa la necessità di ridurre i tempi di permanenza di talune qualifiche, al fine di ottenere una contenuta accelerazione della progressione di carriera per garantire - in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio - la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori;
- l) all'assenza di un settore tecnico della Polizia di Stato competente in materia di "sicurezza cibernetica", la cui istituzione appare fondamentale al fine di consentire l'innalzamento dei livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti del nostro Paese;
- m) al completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nella Polizia di Stato, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, con particolare riferimento ai requisiti di condotta;
- n) alla necessità di prevedere una misura compensativa per gli ispettori superiori, in possesso di tale qualifica già prima del riordino delle carriere, "raggiunti" dagli *ex* ispettori capo;
- o) alla mancata previsione dell'assegno *una tantum* per una parte del personale con qualifica apicale con maggiore anzianità che non ha beneficiato di alcuna riduzione delle permanenze per l'accesso alle qualifiche superiori;
- p) al mancato allineamento tra la promozione a commissario capo tecnico r.e. e quella prevista per la corrispondente qualifica del ruolo direttivo "ordinario" ad esaurimento.

Ciò posto, il **Capo I** dello schema di provvedimento, **composto di 6 articoli (da 2 a 7)**, reca modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale della **Polizia di Stato**:

- decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante “*Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*” (**articolo 2**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*” (**articolo 3**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*” (**articolo 4**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante “*Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato*” (**articolo 5**);
- decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il “*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*” (**articolo 6**);
- decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*” (**articolo 7**).

Quanto segue per un’analisi nello specifico.

L’articolo 2, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante “*Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*”, prevedendo:

- alle lettere a) e b), l’allineamento alle disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare (COM) in materia di titolarità della potestà disciplinare nei confronti del personale in servizio presso gli uffici “interforze. In particolare, viene chiarito che le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della pena pecuniaria sono inflitte al personale della Polizia di Stato dal capo dell’ufficio o dal comandante del reparto, se appartenente alla Polizia di Stato, ovvero qualora il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartenga ai ruoli della Polizia di Stato, dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all’ufficio o reparto o, in mancanza, all’articolazione centrale sovraordinata;
- alla lettera c), modifiche finalizzate ad allineare le previsioni già vigenti alle nuove qualifiche dei funzionari della Polizia di Stato introdotte dal riordino delle carriere.

L’articolo 3, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”, prevedendo:

- alla lettera a), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”, al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;
- alla lettera b):
 - ai nn.1) e 2), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente;
 - al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti dal decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell’interno;
- alla lettera c):

- al n.1), la possibilità di sottoporre i frequentatori del corso di formazione per allievi e agenti a valutazioni attitudinali per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono una particolare qualificazione;
- ai nn. 2) e 3), una modifica finalizzata a individuare, quale momento più significativo per la celebrazione della cerimonia di giuramento, quello in cui gli agenti in prova terminano il periodo residenziale presso l'Istituto di istruzione, con la conferma del giudizio di idoneità;
- al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per allievi e agenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera d), una riformulazione delle ipotesi nelle quali gli allievi o gli agenti in prova possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge. In particolare, oltre alle ipotesi già previste di assenza connessa a infermità contratta durante il corso ovvero legata alla maternità, viene introdotta quella connessa a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere;
- alla lettera e), la soppressione dell'articolo 6-*quater* del D.P.R. n. 335/1982, recante la disciplina relativa all'addestramento e ai corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti. L'intervento, in chiave sistematica, trasla parte della disciplina al n. 1) della suddetta lettera d) e introduce, alla successiva lettera r), una espressa disciplina dei corsi di specializzazione, abilitazione e qualificazione, non più riferiti solo agli agenti, ma a tutto il personale della Polizia di Stato, colmando una lacuna esistente nell'ordinamento;
- alla lettera f):
 - al n. 1), la specificazione della natura delle mansioni svolte dal personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, mediante il riconoscimento di mansioni, che, seppur sempre esecutive, sono, però, caratterizzate dal fatto di poter essere anche qualificate e complesse, al fine di valorizzarne la professionalità in relazione alla effettiva valenza dei compiti da questi svolti;
 - al n. 2), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore", al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;
- alla lettera g):
 - al n. 1), la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente per merito straordinario di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole, formalizzando così nell'ordinamento una prassi già consolidata tendente a evitare "scavalcamenti" da parte di altro personale nominato, nella stessa qualifica, con decorrenza anteriore. Il trattamento previsto per tali soggetti, qualora vincitori, è l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente; esso non grava sullo stanziamento previsto per la procedura concorsuale, bensì sugli apposti stanziamenti di bilancio predisposti per le promozioni per merito straordinario;
 - al n. 2), fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti, in favore dei partecipanti alla procedura di selezione effettuata con scrutinio per merito risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Analogamente, si dispone che i posti rimasti non coperti per l'ammissione al corso di formazione

professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo sono devoluti agli idonei del concorso interno per titoli ed esami. La disposizione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui al successivo n. 4), che introduce una specifica disciplina della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti;

- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 4), la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti da parte del personale che ha partecipato allo scrutinio o al concorso interno, da esercitarsi entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. La disposizione prevede, inoltre, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte abbia esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocatisi nella relativa graduatoria; anche in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è esercitabile entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione e sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

- alla lettera h):

- al n.1), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice sovrintendente possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, in analogia a quanto previsto per gli allievi agenti e gli agenti in prova di cui alla precedente lettera e);
- al n. 2), che i frequentatori del corso per vice sovrintendente che non superano gli esami di fine corso sono restituiti al servizio d'istituto ed ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. La disposizione mira ad allineare la disciplina dei corsi dei sovrintendenti a quanto già previsto per quelli degli ispettori;

- alla lettera i):

- al n. 1), lettere a) e b), una rimodulazione delle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per la nomina a vice ispettore, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi e interventi di *drafting* formale;
- al n. 2), che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sia determinato sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione in carriera del personale. Inoltre, sono introdotte misure volte ad assicurare che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno, ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;
- al n. 3), una correzione materiale finalizzata ad armonizzare il comma 3 dell'articolo 27 con il precedente comma 2, nel quale si prevede che il corso di formazione ha durata non inferiore a sei mesi;
- al n. 4), un intervento di *drafting* formale;
- al n. 5), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e dei corsi per la nomina a vice ispettore dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

- alla lettera l):

- ai nn. 1) e 2), interventi di *drafting* formale;
- al nn. 3) e 4), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di vice ispettore mediante concorso pubblico;
- alla lettera m):
 - al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
 - al n. 2), che i crediti formativi universitari (CFU) da acquisire durante la frequenza del corso per la nomina a vice ispettore di polizia siano riconducibili a lauree triennali a contenuto propriamente giuridico (che sono, poi, le medesime utili anche ai fini della successiva partecipazione al concorso interno per vice commissario);
 - al n. 3), una riformulazione sul piano nomenclatorio del periodo di “tirocinio applicativo” in “tirocinio operativo di prova”, con espressa precisazione dell’esatta rilevanza giuridica degli esiti dello stesso;
- alla lettera n):
 - al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
 - al n. 2), che la dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore consegue solo al mancato superamento dell’esame finale e non anche di quelli intermedi, in analogia a quanto già previsto per gli ispettori tecnici;
 - al n. 3), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice ispettore possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l’assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, in analogia a quanto previsto per il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti;
- alla lettera o) una riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al fine di garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari, una progressione in carriera un minimo più celere per soddisfare le esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti;
- alla lettera p), in linea con le finalità di carattere funzionale sottese all’intervento di cui alla lettera p), una riduzione da nove a otto anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore con acquisizione della connessa qualificazione di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, garantendo così un, seppur contenuto, più rapido avanzamento in un ruolo di rilevanza strategica per l’Amministrazione della pubblica sicurezza; questo anche al fine di soddisfare un’ulteriore rilevante esigenza funzionale dell’Amministrazione tendente a contenere il decremento organico nella qualifica di ispettore superiore connesso al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, previsto per il prossimo futuro, di consistenti aliquote di personale; inoltre, si chiarisce che, ai fini dell’accesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, il personale interessato deve possedere una delle lauree triennali a contenuto propriamente giuridico previste per la partecipazione al concorso interno per vice commissario;
- alla lettera q) l’introduzione di una specifica disposizione finalizzata a disciplinare con fonte normativa primaria lo svolgimento dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento previsti per tutto il personale della Polizia di Stato al fine di sanare una lacuna esistente nell’ordinamento;
- alla lettera r), una modifica di carattere formale volta ad esplicitare l’applicabilità delle disposizioni in materia di rapporti informativi anche ai funzionari dei ruoli direttivi;
- alla lettera s), una correzione materiale necessaria a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di promozione per merito straordinario anche agli assistenti;
- alla lettera t):
 - al n. 1), una correzione necessaria per allineare la rubrica al contenuto dispositivo, applicabile anche ai funzionari del ruolo direttivo;

- al n. 2), l'attribuzione della classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, di tre scatti di anzianità, al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia conseguito eccezionali risultati, integrando i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario. A tale personale viene attribuito un riconoscimento economico in sostituzione dell'avanzamento alla qualifica superiore, poiché, come del resto avviene anche per altri ruoli, quella di commissario capo già costituisce la qualifica apicale del ruolo di appartenenza;
- alla lettera u), una correzione necessaria per esplicitare l'applicabilità della disposizione anche ai funzionari del ruolo direttivo;
- alla lettera v), modifiche alla TABELLA A:
 - al n. 1), per recuperare 30 unità nella dotazione organica dei primi dirigenti, rispetto al previsto decremento, dal 1.1.2027, di 81 unità;
 - ai nn. 2) e 3), per aggiornare il novero degli incarichi attribuibili ai dirigenti della Polizia di Stato, al fine di meglio assicurare le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
 - al n. 4), per ridurre contestualmente di 30 unità la dotazione della qualifica iniziale della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia;
 - ai nn. 5) e 7), per diminuire di 600 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori (di cui 180 con la qualifica di sostituto commissario), al fine di compensare l'incremento della dotazione organica del corrispondente ruolo degli ispettori tecnici;
 - ai nn. 6) e 7), per adeguare la Tabella A alle denominazioni delle qualifiche di ispettore superiore e sostituto commissario per come riformulate già dal decreto principale n. 95 del 2017;
 - al n. 8), per rimodulare la dotazione complessiva del ruolo degli ispettori a seguito del decremento di 600 unità di cui ai nn. 5) e 7);
 - al n. 9), per fissare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti pari a 1.600 unità, necessarie per il soddisfacimento di plurime esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, tra cui, in particolare, assumono grande rilievo: incrementare i servizi di controllo del territorio e di ordine e sicurezza pubblica; evitare l'indebolimento del complessivo dispositivo di sicurezza nei comparti delle Specialità, assicurando il mantenimento in attività dei presidi dislocati sul territorio; sostenere lo sviluppo delle attività della Polizia delle comunicazioni anche con riferimento all'istituzione del settore tecnico della sicurezza cibernetica; sostenere, altresì, lo sviluppo delle attività della Polizia delle frontiere, alla luce delle significative dinamiche migratorie e dei connessi possibili sviluppi sul piano istituzionale, anche a livello sovranazionale. Tale aumento di organico costituisce uno strumento di attenuazione della riduzione delle dotazioni organiche raggiunta con il d.lgs. n. 95/2017, cosicché si passa da 117.291 unità ante-riordino a 106.255 con il decreto legislativo n. 95 del 2017, fino a 107.855; pertanto, la riduzione passa da 11.036 unità a 9.436. La destinazione di tale aumento per intero al ruolo degli agenti e assistenti trova fondamento nella significativa riduzione subita da tale ruolo, oltre che sul piano dell'organico (nel 2017 la riduzione ammonta a circa 9.600 unità), in termini di forza effettiva, atteso che tale ruolo è l'unico da cui si selezionano, mediante promozioni, i vice sovrintendenti, nel quadro delle misure dirette all'obiettivo generale di aumentare gli ufficiali di polizia giudiziaria. Un aumento dell'organico del ruolo di base corrisponde, dunque, alle aggiornate esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, che gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti possono soddisfare nello svolgimento dei compiti istituzionali di prevenzione e repressione della criminalità, con un effetto in grado di riverberarsi anche su una migliore distribuzione

dei presidi di sicurezza sul territorio, garantendo quella necessaria flessibilità organizzativa necessaria al funzionamento degli Uffici, soprattutto periferici.

Quanto osservato in termini generali vale anche per la dotazione organica dei primi dirigenti della carriera funzionari che espletano funzioni di polizia: infatti, nel quadro della riduzione, entro il 2027, dei funzionari che espletano funzioni di polizia di 800 unità (da 4.500 a 3.700), i primi dirigenti passano da 709 a 628 unità (con un decremento pari ad 81 unità), per cui l'incremento di 30 unità ad opera del correttivo in esame (pari al 7,5% delle citate 800 unità), attenuando la riduzione, è funzionale ad una compiuta ed equilibrata opera di riorganizzazione dell'intera Amministrazione, a livello periferico e centrale, in corso di elaborazione parallelamente al riordino delle carriere.

L'articolo 4, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", mediante una serie di interventi finalizzati ad allineare la disciplina del personale "tecnico" a quella del corrispondente personale dei ruoli "ordinari", prevedendo:

- alla lettera a):
 - al n. 1), la facoltà del Ministro dell'interno di articolare, con proprio decreto, il ruolo degli ispettori tecnici e la carriera dei funzionari tecnici in settori e profili di impiego. Viene, inoltre, introdotto un nono settore denominato "sicurezza cibernetica", al fine di corrispondere alle esigenze di operatività in tale campo della Polizia di Stato;
 - al n. 2), un intervento finalizzato a chiarire che il personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto, in analogia, del resto, con quanto già previsto per il ruolo che espleta funzioni di polizia;
- alla lettera b), in analogia e con le stesse finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
- alla lettera c):
 - ai nn. 1) e 2), una riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente tecnico;
 - al n. 3), la rimodulazione del corso di formazione per la nomina ad agente tecnico mediante una estensione della durata da quattro a sei mesi;
 - al n. 4), un intervento finalizzato a colmare una lacuna legislativa e ad individuare quale momento più significativo per la celebrazione della cerimonia di giuramento, quello in cui gli agenti tecnici in prova terminano il corso di formazione;
 - al n. 5), il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera d), l'introduzione, al fine di colmare una lacuna legislativa, della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per allievi agenti tecnici, fatta salva la fattispecie del periodo di prova non previsto per il personale "tecnico";
- alla lettera e):
 - al n. 1), la specificazione della natura delle mansioni svolte dal personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici, mediante il riconoscimento di mansioni, che, seppur sempre esecutive, sono, però, caratterizzate dal fatto di poter essere anche qualificate e complesse, al fine di valorizzarne la professionalità in relazione alla effettiva valenza dei compiti da questi svolti;
 - al n. 2), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore", al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di

funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;

- alla lettera f):

- al n. 1), la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente tecnico per merito straordinario di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole, formalizzando così nell'ordinamento una prassi già consolidata tendente a evitare "scavalcamenti" da parte di altro personale nominato, nella stessa qualifica, con decorrenza anteriore. Il trattamento previsto per tali soggetti, qualora vincitori, è l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente tecnico; esso non grava sullo stanziamento previsto per la procedura concorsuale, bensì sugli apposti stanziamenti di bilancio predisposti per le promozioni per merito straordinario;
- al n. 2), fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici in favore dei partecipanti alla procedura di selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Analogamente, si dispone che i posti non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo, sono devoluti, agli idonei del concorso interno per titoli ed esami. La disposizione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui al successivo n. 4) che introduce una specifica disciplina della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici dal decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 4), la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici da parte del personale che ha partecipato allo scrutinio o al concorso interno, da esercitarsi entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. La disposizione prevede, inoltre, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte ha esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocatisi nella relativa graduatoria; anche in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è esercitabile entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione e sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

- alla lettera g):

- al n. 1), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice sovrintendente tecnico possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge;
- al n. 2), che i frequentatori del corso per vice sovrintendente tecnico che non superano gli esami di fine corso sono restituiti al servizio d'istituto ed ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo;

- alla lettera h):

- al n. 1), una rimodulazione delle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, in ossequio ai principi

costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi;

- al n. 2), che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sia determinato sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione in carriera del personale. Inoltre, sono introdotte misure volte ad assicurare che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;
- alla lettera i):
 - ai nn. 1) e 2), una riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di vice ispettore tecnico mediante concorso pubblico;
 - al n. 3), il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno per semplificare la procedura di individuazione delle lauree in relazione alle quali è garantita l'acquisizione di CFU durante il corso di formazione per la nomina a vice ispettore tecnico (che sono, poi, le medesime utili anche ai fini della partecipazione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico);
 - al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico e del corso di formazione dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
 - al n. 5), una riformulazione sul piano nomenclatorio del periodo di "tirocinio applicativo" in "tirocinio operativo di prova", con espressa precisazione dell'esatta rilevanza giuridica degli esiti dello stesso;
- alla lettera l), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso interno e del corso per la nomina a vice ispettore tecnico dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera m), una riformulazione delle ipotesi di dimissione dal corso per vice ispettore tecnico;
- alla lettera n), un intervento finalizzato a chiarire il momento della decorrenza del termine di permanenza nella qualifica di vice ispettore tecnico per la promozione a ispettore tecnico;
- alla lettera o), una riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico, al fine di garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari, una progressione in carriera un minimo più celere per soddisfare le esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti;
- alla lettera p), una riduzione da nove a otto anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico; inoltre, si chiarisce che per l'accesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico il personale interessato deve possedere una delle lauree triennali da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno;
- alla lettera q), modifiche alla TABELLA A:
 - alla lettera a), oltre ad un intervento di carattere formale in relazione alla denominazione dell'intero ruolo degli ispettori, per aumentare di 600 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici (di cui 180 con la qualifica di sostituto commissario tecnico), in funzione dell'istituzione del nuovo settore di impiego "sicurezza cibernetica" e per incrementi nei rimanenti settori per esigenze di maggiore funzionalità;
 - alla lettera b): riduzione di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici, ruolo tecnico dei chimici e di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici, ruolo tecnico dei biologi;

- alla lettera c):
 - n. 1): un intervento di carattere formale;
 - n. 2): un aumento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici, nella misura di un dirigente generale tecnico, necessario per le esigenze di funzionalità del nuovo assetto comparto tecnico-logistico dell'Amministrazione;
 - n.3) eliminazione della prevista indisponibilità di un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico nell'ipotesi di nomina di un dirigente generale tecnico.

L'articolo 5, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante "*Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato*", prevedendo:

- alla lettera a), per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la possibilità di essere utilizzato, a domanda o d'ufficio, in servizi di istituto tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato ritenuti, dalla Commissione di cui all'articolo 4 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta;
- alla lettera b), la possibilità, per gli ispettori del ruolo "ordinario" non più idonei all'espletamento dei servizi di polizia, di transitare nel settore tecnico "supporto logistico-amministrativo" anche qualora non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio in uno degli altri otto settori dei ruoli "tecnici".

L'articolo 6, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il "*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.*", prevedendo:

- alle lettere a), b) e c), interventi di coordinamento finalizzati ad allineare le disposizioni vigenti in materia di nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato;
- alle lettere d) ed e), interventi di allineamento nomenclatorio della qualifica apicale del personale del ruolo degli orchestrali alla corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, modificando la rubrica in "Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore" e sostituendo la qualifica di "orchestrale-I livello" con quella di "orchestrale sostituto commissario tecnico";
- alla lettera f), la modifica della TABELLA G, al fine di ridurre di un anno la permanenza nella qualifica di orchestrale ispettore tecnico e di orchestrale ispettore tecnico capo ai fini della promozione alla qualifica superiore, in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici.

L'articolo 7, comma 1, introduce modificazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*", prevedendo:

- alla lettera a), una correzione di *drafting*, finalizzata anche a specificare l'esatta denominazione dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza;
- alla lettera b), per esigenze di sistematicità dell'ordinamento, la "nuova" collocazione della previsione (già contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. ii), n. 4), del decreto legislativo) delle modalità di accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, con modificazioni volte ad assicurare che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera dei funzionari di Polizia attraverso il concorso interno *ex* articolo 5-bis, ovvero attraverso la riserva prevista nel

concorso pubblico ex articolo 3, non superi, in ogni caso, il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi riservate al personale già appartenente all'Amministrazione;

- alla lettera c), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla carriera dei funzionari di Polizia, e prevedendo, altresì, che i candidati devono essere in possesso, oltre che dei diritti politici, anche di quelli civili, nonché di lauree magistrali o specialistiche a contenuto propriamente giuridico, locuzione che è chiarita, ai fini della partecipazione al concorso, in modo da includere soltanto i titoli universitari conseguiti sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale previsto mediante superamento di esami in trentesimi; inoltre, sono aggiunte alcune modifiche di coordinamento. Infine, si trasferisce la potestà regolatoria della disciplina dei concorsi per commissario dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera d):
 - ai nn. 1) e 2), che il giudizio espresso dal dirigente dell'ufficio al termine del tirocinio operativo, mediante relazione, formerà oggetto di valutazione esclusivamente in occasione della redazione del rapporto informativo del funzionario. Inoltre, si trasferisce la potestà regolatoria della disciplina del corso di formazione dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
 - al n. 3), che al termine del corso di formazione, l'assegnazione dei commissari capo è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati, secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio; in questo modo, si mira a garantire l'equilibrio tra le esigenze di vita dei funzionari in assegnazione, assicurate dalla scelta su base provinciale, e quelle di migliore funzionalità dell'Amministrazione (che, secondo la già vigente disciplina di attuazione, opera in base agli esiti di apposito *profiling* attitudinale dei frequentatori);
- alla lettera e), nn. 1) e 2), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per commissario possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, includendovi, in linea con quanto previsto pure per gli altri ruoli, le gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita;
- alla lettera f):
 - al n. 1), un intervento formale di coordinamento;
 - al n. 2), oltre interventi formali di coordinamento, una modifica delle aliquote delle percentuali previste per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno, attraverso l'aumento di quella riservata agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti, con contestuale rimodulazione di quella del ruolo degli ispettori, allo scopo di meglio equilibrare, anche rispetto a quanto già previsto con il primo correttivo, le opportunità di sviluppo di carriera del personale dei ruoli di base, che risulta in numero significativamente maggiore in confronto con il ruolo degli ispettori;
 - al n. 3), che, per la partecipazione al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, i candidati devono essere in possesso di lauree triennali a contenuto propriamente giuridico, e precisando, in tal senso, che, ai fini della partecipazione al concorso, sono tali quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale previsto mediante superamento di esami in trentesimi; inoltre, sono aggiunte alcune modifiche di coordinamento;

- al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per vice commissari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera g):
 - al n. 1), per le medesime esigenze sottese all'assegnazione dei commissari capo, che, al termine del corso di formazione, l'assegnazione dei vice commissari è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati (senza più preclusione per quella di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando, nel segno di una piena flessibilità, in funzione di esigenze di funzionalità), secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio;
 - al n. 2), un intervento di *drafting* formale;
- alla lettera h):
 - ai nn. 1), 2) e 3), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni alla prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento, allo scopo di coprire, in tempi più brevi, le vacanze che si determinano in corso d'anno, con significativi benefici riflessi sulla organizzazione e sulla funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; inoltre, intervento anche sulla portata del corso di formazione dirigenziale, finalizzato a non modificare, per coloro che lo superano, la graduatoria di merito relativa alla promozione a vice questore aggiunto;
 - al n. 4), la precisazione delle modalità di immissione in ruolo dei neo-vice questori aggiunti, garantendo la precedenza, nella graduatoria di inizio corso, a coloro che sono stati promossi mediante scrutinio rispetto a coloro che sono risultati vincitori del concorso interno. Inoltre, previsione che i commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo;
 - al n. 5), interventi di *drafting* e il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per vice questori aggiunti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera i), ai nn. 1) e 2), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni alla qualifica dirigenziale di primo dirigente, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento in allineamento a quanto previsto *sub* lett. h);
- alla lettera l):
 - al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
 - ai nn. 2) e 3), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni alla qualifica dirigenziale di dirigente superiore, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento;
- alla lettera m), l'inserimento, per il necessario completamento di tutte le possibili ipotesi minime del percorso di carriera dei funzionari di Polizia, della previsione di aver prestato servizio in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza;
- alla lettera n), un intervento di *drafting* formale;

- alla lettera o), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), in simmetria con le modifiche introdotte per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, una rimodulazione delle disposizioni in materia di accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con contestuale trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera p), nn. 1) e 2), interventi di *drafting* formale e di coordinamento simmetrici a quelli introdotti per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, specificando che il giudizio espresso dal dirigente dell'ufficio al termine del periodo di tirocinio operativo, mediante relazione, formerà oggetto di valutazione esclusivamente in occasione della redazione del rapporto informativo del funzionario tecnico;
- alle lettere q), r) e s), in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dirigenziali della carriera "ordinaria", l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni a direttore tecnico capo, a primo dirigente tecnico e a dirigente superiore tecnico, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento;
- alla lettera t), l'eliminazione della previsione dell'indisponibilità di un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in caso di nomina del dirigente generale tecnico, al fine di mantenere la disponibilità delle intere dotazioni organiche della qualifica di dirigente superiore nei diversi ruoli tecnici;
- alla lettera u), il completamento delle attribuzioni dei Primi dirigenti medici di Polizia che dirigono Uffici sanitari provinciali, riconoscendone la competenza anche in ordine all'accertamento della dipendenza delle lesioni traumatiche da causa violenta subite in servizio da appartenenti alla Polizia di Stato. La misura, avendo l'effetto di ridurre il carico di lavoro attualmente gravante sulle infermerie presidiarie per distribuirlo anche su importanti uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è finalizzata ad agevolare l'efficace e rapido completamento delle pratiche sanitarie in parola, tra l'altro riducendo i tempi in cui i dipendenti interessati restano in posizione di aspettativa;
- alla lettera v):
 - al n. 1), in simmetria con quanto viene disposto per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, che i candidati ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari devono essere in possesso, oltre che dei diritti politici, anche di quelli civili;
 - al n. 2), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei medici e medici veterinari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
 - al n. 3), una riformulazione della norma relativa alla riserva dei posti, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, in favore del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento ai requisiti e ai limiti di età dei partecipanti;
- alla lettera z), nn. 1) e 2) e 3), interventi di *drafting* formale ed un intervento per la riduzione dei termini massimi di assenza dai corsi per medico e per medico veterinario, calibrandola sulla ridotta durata dei corsi;
- alle lettere aa), bb) e cc), in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dirigenziali delle carriere "ordinaria" e "tecnica", l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni a medico capo, medico veterinario capo, primo dirigente medico, primo dirigente medico veterinario e dirigente superiore medico, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento; inoltre, previsione del trasferimento della potestà regolatoria della disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi dirigenziali dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alle lettere dd) e ee), interventi di *drafting* formale;

- alla lettera ff), l'abrogazione, a fini sistematici, della disposizione che rinvia ad un regolamento ministeriale la definizione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nelle carriere dei funzionari, atteso che analoga disposizione è contenuta in ciascuno degli articoli relativi all'accesso delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato (articolo 3, comma 3, per i funzionari di Polizia, articolo 31, comma 3, per i funzionari tecnici di Polizia, e articolo 46, comma 2, per i medici e i medici veterinari di Polizia);
- alla lettera gg), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di aggiornamento per funzionari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera hh), l'introduzione di una specifica norma finalizzata a disciplinare i criteri di valutazione per gli scrutini per la promozione alle qualifiche dirigenziali dei funzionari della Polizia di Stato, anche alla luce dell'introduzione del c.d. "doppio scrutinio";
- alla lettera ii), l'abrogazione, per formali fini sistematici, della Tabella 6 recante l'equiparazione tra le qualifiche del personale dei ruoli dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale, essendo stato quest'ultimo ruolo soppresso dal riordino delle carriere.

Il **Capo II**, relativo alle modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri, costituisce il veicolo normativo per intervenire, in via definitiva, sulle criticità applicative emerse in fase di prima attuazione del riordino del 2017, considerando anche la necessaria equi-ordinazione con le altre Forze armate che, a differenza del provvedimento correttivo cd. di "primo tempo", dispongono ora di espressa delega per l'adozione dell'analogo decreto integrativo e correttivo del riordino dei ruoli, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

Sezione I

Disposizioni generali e comuni

La **Sezione I** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli da 8 a 12**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), di carattere generale e comune.

L'articolo 8 modifica l'articolo 97 del COM al fine di uniformare le norme in vigore con riferimento alla collocazione della bandiera. In particolare, viene escluso l'obbligo espresso di custodire la bandiera nell'ufficio del Comandante generale, attualmente vigente solo per l'Arma dei carabinieri.

L'articolo 9, comma 1, lettera a) introduce l'art.179-bis del COM, in tema di sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, in analogia con quanto già previsto per il personale della Polizia di Stato dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

La modifica è volta a evitare dubbi interpretativi riguardo alla temporanea sospensione delle suddette qualifiche in capo al personale militare sospeso dall'impiego che, esonerato temporaneamente dal servizio, vede conseguentemente affievolito il proprio vincolo di lavoro con sospensione della maggior parte degli obblighi connessi al rapporto sinallagmatico.

Parimenti, la sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza viene collegata al provvedimento medico-legale di temporanea inidoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico, con l'espressa previsione di ripristino di tali qualifiche all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.

L'articolo 9, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 993 del COM prevedendo, per evitare dubbi interpretativi, l'esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in caso di richiamo dall'ausiliaria per prestare servizio in altre amministrazioni statali o territoriali diverse dalla

Difesa.

L'articolo 10, comma 1, lettera a), al fine di fronteggiare le accresciute esigenze concorsuali e i più incisivi accertamenti introdotti con il d.lgs. n. 126 del 2018, modifica l'articolo 641 del COM consentendo l'attribuzione della qualifica di perito selettore anche a cura del Comando Generale per favorire la formazione dei selettori necessari.

L'articolo 10, comma 1, lettera b) introduce l'articolo 645-bis del COM al solo scopo di ricollocare correttamente, nell'ambito delle disposizioni generali inerenti al reclutamento, la facoltà di articolare i corsi di formazione in più cicli, già oggi prevista dal comma 3-quater dell'art. 2196-quinquies qualora vi siano esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di istruzione.

L'articolo 10, comma 1, lettera c) espunge il comma 3-quater dall'articolo 2196-quinquies del COM, ricollocando nell'ambito delle disposizioni generali inerenti al reclutamento la facoltà già prevista di articolare i corsi di formazione in più cicli, qualora vi siano esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di istruzione.

L'articolo 11, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 949 del COM, superando l'attuale complessa procedura di individuazione, nomina e connessa eventuale sostituzione dei membri integrativi della commissione di valutazione e avanzamento. A tale scopo, viene previsto che, in merito, possa provvedere il relativo Presidente, scegliendo, secondo il criterio della maggiore anzianità assoluta e relativa, tra gli appuntati scelti già selezionati e nominati quali membri supplenti della citata commissione ai sensi dell'articolo 1047 del COM. Viene inoltre introdotto il comma 1-*bis*, che integra la norma relativa alla non ammissione al servizio permanente prevedendo, in mancanza di attivazione da parte dell'ufficiale diretto, la possibilità che la proposta di proscioglimento venga avanzata anche dagli altri superiori gerarchici fino al comandante di corpo. Lo scopo della modifica è quello di evitare la paralisi della procedura, atteso che il comma 1 dell'articolo 949 del COM riconosce, allo stato, tale potere al solo ufficiale diretto, senza prevedere eventuali autonome attivazioni da parte della scala gerarchica in assenza della proposta.

L'articolo 11, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 950 del COM in tema di prolungamento della ferma. In particolare, la modifica del comma 1 integra la norma che riguarda l'ammissione al servizio permanente per chiarire alcuni aspetti oggetto di contenzioso e/o di non univoca applicazione da parte dei Comandi di Corpo, riferiti, in particolare, alla temporanea inidoneità psico-fisica, al congedo obbligatorio per maternità, nonché alla sottoposizione a procedimento disciplinare "di stato". Viene altresì previsto che il beneficio del prolungamento della ferma in caso di imputazione in procedimento penale non condizioni le valutazioni sulla successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non precluda la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.

La modifica del comma 2 interviene sulla durata complessiva della ferma, specificando che:

- per il militare in congedo obbligatorio per maternità la stessa non può superare il periodo di congedo previsto dalle norme a tutela della maternità;
- la sottoposizione a procedimento penale o disciplinare si riferisce, rispettivamente, all'acquisizione della posizione di "imputato" e al procedimento disciplinare di stato.

Al comma 3 vengono apportate specificazioni conseguenti alle precedenti con riferimento all'idoneità psico-fisica e al procedimento disciplinare di stato, precisando altresì che, in caso di conclusione del procedimento penale, la domanda per l'ammissione in servizio permanente può essere avanzata soltanto una volta definito il conseguente esame disciplinare.

Il comma 3-bis introduce una procedura autorizzativa del Comando Generale per la concessione del prolungamento della ferma da parte del Comando di Corpo, finalizzata a verificare l'uniforme e

corretta applicazione degli art. 949 e 950 del COM

L'articolo 12, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 1051 del COM, consentendo di evitare di dover valutare per l'avanzamento il personale nei cui confronti sia stato disposto il prolungamento della ferma volontaria (in attesa di valutarne l'ammissione in servizio permanente) in quanto imputato in procedimento penale per delitto non colposo, atteso che tale posizione processuale, da sola, non determina la sospensione della valutazione, che invece viene adottata solo in caso di effettivo rinvio a giudizio, come previsto dall'articolo 1051, comma 1, lettera a).

L'articolo 12, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 1072-bis del COM con lo scopo di consentire un eventuale incremento della quota di promozioni per i tenenti colonnelli più anziani, fermo restando il numero complessivo delle promozioni annualmente previste, favorendone la progressione di carriera e alimentando il ruolo dei colonnelli con ufficiali di maggiore età anagrafica, così da evitare la saturazione del ruolo.

Sezione II *Ruolo degli ufficiali*

La **Sezione II del Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli 13 e 14**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale dei ruoli degli ufficiali.

L'articolo 13, comma 1, lettera a) e b) modifica, rispettivamente agli art. 737 e 737-bis del COM, la durata minima del corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico e del corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale, riducendola da 2 anni a 1 anno. L'intervento è volto a consentire una maggiore elasticità nella pianificazione e nella programmazione didattica dei rispettivi corsi, permettendo di calibrare al meglio le relative attività addestrative senza il vincolo eccessivamente stringente imposto dagli attuali limiti temporali.

L'articolo 14, comma 1 sostituisce il quadro I, specchi B e C, della tabella 4, coerentemente con le modifiche apportate all'articolo 2111-bis del COM.

Sezione III *Ruolo degli ispettori*

La **Sezione III del Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli da 15 a 18**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale del ruolo degli ispettori.

L'articolo 15, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 679 del COM, in tema di reclutamento, al fine di limitare il transito nel ruolo ispettori al solo personale in servizio permanente, in analogia con quanto previsto dall'art. 690 per l'accesso al ruolo sovrintendenti nonché all'art. 2212-quaterdecies per l'immissione nel ruolo straordinario ad esaurimento.

L'articolo 15, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 683 del COM, con lo scopo di chiarire in maniera univoca che la durata indicata nella disposizione non si riferisce al corso superiore di qualificazione nella sua interezza, bensì al periodo minimo di formazione che ciascun allievo maresciallo dovrà frequentare. Al riguardo, viene precisato che la durata minima di 6 mesi si riferisce alla 2^a fase del corso, destinata ai Brigadieri, mentre la 1^a fase, dedicata agli Appuntati e Carabinieri, avrà una durata non inferiore a 1 mese.

Viene altresì introdotta, al comma 4, lettera b), una correzione formale, riguardante il giusto

riferimento normativo al corso superiore di qualificazione.

L'articolo 15, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 684 del COM, in tema di ammissione al corso biennale per marescialli, con la finalità di garantire al meglio la partecipazione dei "diplomandi", già prevista ove l'anno di conseguimento del titolo di studio coincida con quello in cui il concorso è bandito. L'intervento è finalizzato a consentire maggiore flessibilità nell'uscita dei bandi di concorso per evitare che se ne imponga la pubblicazione a partire dal mese di gennaio di ogni anno. Lo stesso, inoltre, non determina un differimento *sine die* della possibilità di partecipazione, nella considerazione che si tratta di concorsi banditi con cadenza annuale, senza soluzione di continuità.

L'articolo 15, comma 1, lettera d) modifica l'articolo 685 del COM, in tema di corso superiore di qualificazione, per precisare che lo stesso si compone di due fasi, con le rispettive durate.

L'articolo 16, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 766 del COM, in tema di svolgimento del corso biennale per marescialli, per allineare la norma a quanto già previsto dagli articoli 775 e 776 del COM, con riferimento ai brigadieri e dalle disposizioni generali dell'art. 594, co. 2 del TUOM, riguardo all'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, attribuendo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni, quali il Comandante delle Scuole, al pari delle altre Forze armate.

L'articolo 16, comma 1, lettera b) modifica l'art. 767 del COM al fine di allineare la disposizione a quanto già previsto dagli art. 775 e 776 del COM, con riferimento ai brigadieri e dalle disposizioni generali dell'art. 594, co. 2 del TUOM, riguardo all'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, attribuendo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni, quali il Comandante delle Scuole, al pari delle altre Forze armate.

L'articolo 17, comma 1 modifica l'articolo 848 del COM precisando, anche a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e della conseguente ri-articolazione dell'organizzazione funzionale dell'Arma, il ruolo cui naturalmente deve essere devoluto il Comando di Stazione.

L'articolo 18, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 1293 del COM con lo scopo di armonizzare la progressione di carriera dei ruoli ispettori, riducendo la permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario, da 7 a 6 anni, e nel grado di maresciallo capo, da 8 a 7 anni. In particolare, lo sviluppo di carriera attualmente previsto nel minimo di 29 anni viene rimodulato con una riduzione complessiva di 2 anni, coerente con il tendenziale incremento dell'età media di arruolamento, già passato nell'ultimo quadriennio da 25 a 26 anni e tuttora in progressivo aumento. L'intervento è in linea altresì con l'esigenza funzionale di disporre in anticipo di marescialli dei gradi più elevati, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 173 COM, i Comandi delle oltre 4.500 stazioni territoriali sono retti di massima da luogotenente, maresciallo maggiore e maresciallo capo, e considerato anche che, a fronte della carenza organica di ufficiali inferiori, vi sono oltre 300 posizioni di impiego devolute a tenente/sottotenente e attribuibili anche luogotenente, nonché altre 844 devolute a ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento, provenienti dai luogotenenti, ricopribili anche da ispettori, necessariamente di grado elevato.

L'articolo 18, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 1325-bis del COM, allo scopo di integrare gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

L'articolo 18, comma 1, lettera c) sostituisce il quadro VI della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale degli ispettori, in coerenza con l'analogo intervento di riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi operato dalle modifiche all'articolo 1293 del COM per i marescialli del ruolo ispettori.

L'articolo 18, comma 1, lettera d) sostituisce il quadro IX della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale dei periti, in coerenza con l'analogo intervento di riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi operato dalle modifiche all'articolo 1293 del COM per i marescialli del ruolo ispettori.

Sezione IV
Ruolo dei sovrintendenti

La **Sezione IV** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli 19 e 20**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale del ruolo dei sovrintendenti.

L'articolo 19, comma 1 modifica l'articolo 849 del COM al fine di riconoscere la professionalità e la sempre maggiore qualificazione del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.

L'articolo 20, comma 1 modifica l'articolo 1325-ter del COM, riducendo la permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. L'intervento risponde ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, connesse con la possibilità di impiegare i militari interessati per ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo per un periodo maggiore in una qualifica adeguata al grado rivestito.

Vengono, inoltre, integrati gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

Sezione V
Ruolo degli appuntati e carabinieri

La **Sezione V** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dall'**articolo 21 e 22**, recante le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relative al personale del ruolo degli appuntati e carabinieri.

L'articolo 21, comma 1 modifica l'articolo 800 del COM, elevando da 58.877 a 60.617 la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri. Tale intervento, alla luce delle recenti revisioni ordinarie che hanno interessato l'intera organizzazione dell'Arma, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei comandi dislocati su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle articolazioni periferiche, e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

L'articolo 22, comma 1, lettera a) abroga il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1311 del COM, in tema di avanzamento degli appuntati e carabinieri, in quanto ridondante e di contenuto meramente generico.

L'articolo 22, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 1325-quater del COM, riducendo la permanenza nel grado di appuntato scelto da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. L'intervento risponde ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, connesse con la possibilità di impiegare i militari interessati per ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo per un periodo maggiore in una qualifica adeguata al grado rivestito.

Con l'introduzione della lettera d-bis), vengono, inoltre, integrati gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto

non colposo nell'ultimo triennio.

Sezione VI

Norme di coordinamento e transitorie

La **Sezione VI** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli dal 23 al 25**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), che dettano disposizioni di coordinamento e transitorie riferite al personale di tutti i ruoli.

L'articolo 23, comma 1 modifica l'articolo 2196-quinquies del COM introducendo, al comma 3-quinquies, un intervento diretto ad assicurare un significativo aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, con modalità analoghe a quelle previste dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di finanza e dalla Polizia penitenziaria, prevedendo un incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per un massimo di 3000 unità soprannumerarie complessive.

Nello stabilire tale intervento, la norma deroga espressamente al disposto di cui all'articolo 690, comma 4, del COM, relativo alla modalità di alimentazione del citato ruolo, che prevede una riserva dei posti fino al 60% per gli appuntati scelti, e non inferiore al 40% per appuntati, carabinieri scelti e carabinieri. In particolare, i sovrintendenti sono tratti con percentuali differenti nel corso degli anni dagli appuntati scelti e da appuntati, carabinieri scelti e carabinieri. Nel dettaglio:

- per il 2020 ne sono tratti 350 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2021 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2022 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2023 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2024 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi.

Le predette unità soprannumerarie sono riassorbite nella consistenza organica del ruolo di cui all'articolo 800, comma 3, del COM entro il 31 dicembre 2030. Infine, alla luce dell'incremento in sovrannumero della consistenza del ruolo sovrintendenti e, di conseguenza, del numero di allievi vicebrigadieri da formare ogni anno fino al 2024, viene prevista una durata inferiore dei relativi corsi formativi per consentirne l'articolazione su più cicli nello stesso anno.

L'articolo 24, comma 1, lettera a), introduce il comma 1-*bis* all'articolo 2211-*bis* del COM. L'introduzione del comma deriva dalla necessità di prevedere, a decorrere dal 2021, un nuovo volume organico del ruolo normale, per il quale è stata predisposta un'ulteriore tabella (4, quadro I - specchio A *bis*) che fissa le consistenze del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, preservando l'attuazione, fino al 31 dicembre 2020, della tabella 4, quadro I (specchio A), attualmente in vigore.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2211-*bis* rinviano direttamente alle tabelle 4, quadro I, specchi B e C, che, conseguentemente, vengono autonomamente e coerentemente modificate, anche con l'introduzione, dal 2024, di obblighi di comando per la promozione al grado di maggiore RN.

Nel suo complesso la misura in esame, che risponde a imprescindibili esigenze funzionali e di equi-ordinazione, si prefigge lo scopo di elevare, in modo mirato e progressivo, i livelli dei comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri, assegnando, tendenzialmente, la responsabilità delle città metropolitane a generali di brigata e quella delle corrispondenti legioni territoriali a generali di divisione, al fine di allineare i predetti livelli gerarchici a quelli già previsti dalle altre Forze di polizia.

Ciò consentirà, nei prossimi anni, di mitigare l'attuale sperequazione dei livelli di comando sul territorio nazionale, dove l'Arma è normalmente rappresentata a un grado/livello amministrativo inferiore rispetto alle altre Forze di polizia, pur dispiegando gli organici più consistenti a livello provinciale per provvedere al presidio delle comunità territoriali più periferiche.

Inoltre, i limitati incrementi delle posizioni dirigenziali introdotti, pur incidendo in misura minima sui tassi di avanzamento (mantenuti in linea, se non inferiori, rispetto a quelli delle altre Forze armate) consentiranno di superare le penalizzazioni oggi esistenti sul piano delle legittime aspirazioni di carriera e sotto il profilo retributivo/previdenziale del personale interessato, specie ove si consideri che il numero dei dirigenti dell'Arma dei carabinieri, in valore assoluto e in relazione ai volumi organici complessivi, è sensibilmente inferiore a quello delle altre Forze di polizia e Forze armate.

Ciò premesso, il presente intervento richiama e realizza gli obiettivi già individuati, in tema di dirigenza dell'Arma dei carabinieri, sia nella relazione illustrativa del provvedimento originario di riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia (d.lgs. n. 95 del 2017), sia nei pareri estesi dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di approvazione del primo decreto "correttivo" (d.lgs. n. 126 del 2018), poi rinviati per ragioni di opportunità, nell'attesa di una nuova delega che, a differenza di quella per il 2018, includesse anche le altre Forze armate.

L'articolo 24, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 2212-ter del COM per consentire, in considerazione della progressiva devoluzione degli organici dal ruolo forestale iniziale (RFI) al ruolo forestale (RF), dell'andamento del ruolo nonché della previsione, sino al 2027, della promozione annuale di un generale di brigata RFI, di mantenere, per gli ufficiali più anziani provenienti dal Corpo Forestale dello Stato, dei tassi di avanzamento coerenti con le prospettive di promozione nel corpo di provenienza (ove erano previsti 2 dirigenti generali per 21 dirigenti superiori), garantendo un adeguato sviluppo di carriera. Il limite temporale:

- del 2022, fissato in linea con le modifiche organiche già previsti per gli altri ruoli, consente il conferimento dello stesso numero di promozioni a generali di divisione che erano ipotizzabili nel Corpo Forestale dello Stato, riservandole tuttavia ad un numero inferiore di ufficiali e con un anticipo di due anni, migliorando le prospettive di carriera;
- del 2031 è connesso con le dotazioni organiche del ruolo dei generali di brigata RFI/RF previste dal 2032, che, riducendosi da 17 (volume iniziale RFI all'atto dell'assorbimento) a 12, consentono la piena vigenza della struttura a regime, anche in considerazione, a quella data, dell'avvenuto collocamento in congedo delle classi di ufficiali più anziani (di cui sono state doverosamente tutelate le aspettative di carriera maturate nel Corpo Forestale dello Stato).

L'eventuale promozione a generale di divisione RFI, transitoria ma necessaria al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, determinerà la contestuale detrazione di un tenente colonnello RFI nell'ambito dei decreti annuali di definizione degli organici del RFI, previsti dall'art. 2212-ter del COM.

L'articolo 24, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 2212-quaterdecies del COM, espungendo, in linea con i principi della legge delega tesi alla valorizzazione del merito, la qualificazione di "informativo" inizialmente attribuita al corso per l'accesso al ruolo straordinario a esaurimento, al fine di fornire ai frequentatori maggiori strumenti per lo svolgimento delle peculiari funzioni e tenuto conto che il mancato superamento del corso prevede già il rientro nel ruolo di provenienza.

L'articolo 24, comma 1, lettera d) modifica l'articolo 2214-quater del COM in tema di transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Al riguardo, nell'ottica della definitiva armonizzazione delle norme di stato giuridico del personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato e confluito nell'Arma dei carabinieri, viene previsto, a far data dal 1° gennaio 2021, di uniformare, a domanda degli interessati, i limiti ordinamentali di

collocamento in congedo, in linea peraltro con quanto perseguito con il d.lgs. n. 228 del 2017, che ha esteso al citato personale l'applicabilità delle norme relative al collocamento in ausiliaria già previste per il restante personale militare.

L'intervento, connesso con esigenze funzionali/operative, oltre che di armonizzazione della disciplina normo/economica del personale, riguarda esclusivamente gli ufficiali del ruolo forestale iniziale in servizio e i militari in servizio dei ruoli forestali dei periti, revisori e operatori/collaboratori, dal momento che il restante personale transitato è già destinatario delle medesime regole di accesso alla pensione di vecchiaia in vigore per gli omologhi ruoli dell'Arma.

Inoltre, con lo scopo di evitare effetti peggiorativi rispetto a quanto già previsto nell'amministrazione di provenienza, al personale interessato viene garantito un diritto di opzione, da esercitare entro il termine sopra indicato, tra vecchi e nuovi limiti ordinamentali.

Infine, per la maturazione del diritto a pensionamento e la determinazione dei relativi esodi, vengono considerati i requisiti generali, stabiliti a legislazione vigente, per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia del personale militare, ovvero una età minima pari a 60 anni e, congiuntamente, un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, fermo restando l'adeguamento alla cd. "speranza di vita".

L'articolo 25, comma 1, lettera a) allinea le previsioni dell'articolo 2243-bis del COM, relative alla frequenza obbligatoria del corso di istituto, con quelle della Tabella 4, Quadro III, Specchio C, secondo la quale il superamento di tale corso costituisce requisito necessario per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, soltanto a partire dall'anno 2027, interessando pertanto gli Ufficiali con anzianità di spallina successiva al 1° gennaio 2011.

L'articolo 25, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 2243-ter del COM, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2243-bis, escludendo dalle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze gli ufficiali del ruolo tecnico con anzianità di spallina antecedente al 1° gennaio 2011, per i quali il predetto corso di istituto viene considerato assolto.

L'articolo 25, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 2243-quater del COM precisando il regime transitorio dei periodi minimi di comando, in coerenza con l'inserimento del periodo di comando obbligatorio per i capitani del ruolo normale. Allo scopo, viene esplicitata la riferibilità all'avanzamento al solo grado di colonnello, coerentemente con l'originario spirito della previsione, in cui tale indicazione non era necessaria.

L'articolo 25, comma 1, lettera d), modifica l'articolo 2243-sexies del COM con lo scopo di correggere un errore formale, nella misura in cui le promozioni previste dal regime transitorio in oggetto non consentono la promozione al grado di generale.

L'articolo 25, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 2247-bis del COM per armonizzare la composizione delle commissioni di avanzamento con quelle previste per gli altri ruoli. In particolare, viene confermata:

- per le commissioni superiori di avanzamento, la presenza del generale di divisione del ruolo forestale iniziale, al pari di quanto previsto per il ruolo tecnico. Nel contempo viene eliminata la figura del segretario senza diritto di voto, le cui funzioni possono essere assunte dagli altri membri, in modo da superare la sistemica incompatibilità del segretario nella valutazione dei parigrado, parte in causa nel processo valutativo;
- per la commissione ordinaria di avanzamento, la presenza di un solo ufficiale del ruolo forestale iniziale, al pari di quanto previsto per il ruolo tecnico, ove vi è un colonnello per comparto, con il grado di generale di brigata, quale membro di grado più elevato in ragione del carattere più operativo e meno tecnico del ruolo.

Inoltre, in coerenza con le modifiche apportate agli art 1325-bis, 1325-ter e 1325-quater del COM,

L'aggiunta della lettera d-bis) ai commi 8-bis, 9-bis e 10-bis dell'art. 2247-bis COM integra gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della carica/qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

Al comma *9-bis*, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo connessa con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-*ter* del COM.

Inoltre, al comma *10-bis*, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo connessa con la riduzione della permanenza minima nel grado di appuntato scelto necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-*quater* del COM.

L'articolo 25, comma 1, lettera f) introduce, all'articolo 2247-*quinquies* del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 3, il cui significato è quello che originariamente andava attribuito al testo del medesimo, così da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo derivante dall'assenza, nel regime transitorio, di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo normale, ove si consideri che la tabella 4, quadro I (specchio B) prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta.

Parallelamente, la precisazione consente di evitare illegittimi scavalcamenti nel RN, garantendo la stabilità del ruolo nel quale, sino al 2023, sono consentiti i transiti dal RSE.

L'articolo 25, comma 1, lettera g) introduce, all'articolo 2247-*septies* del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 3, il cui significato è quello che originariamente andava attribuito al testo del medesimo, così da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo derivante dall'assenza, nel regime transitorio, di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo tecnico, ove si consideri che la tabella 4 - quadro III - specchio B, prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta.

L'assenza di tale precisazione potrebbe determinare difficoltà interpretative, già in atto con la similare previsione per il RSE.

L'articolo 25, comma 1, lettera h) introduce, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 2247-*octies* del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 1. Tale modifica deriva dalla necessità di risolvere una problematica interpretativa legata all'assenza di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale a esaurimento, ove si consideri che la tabella 4 quadro IV prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta che, come per gli altri ruoli, avviene nell'anno solare precedente a quello dell'effettiva promozione.

Il significato attribuito con la presente norma di interpretazione autentica è quello che originariamente andava attribuito al testo del comma 1 dell'articolo 2247-*octies*, in modo da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo. La tabella in esame, infatti, nello stabilire gli anni di permanenza nei gradi, distingue tra gli anni necessari per l'inserimento nell'aliquota di valutazione, quando si tratta di avanzamento "a scelta", e anni di anzianità minima di grado richiesti per la promozione, quando si tratta di avanzamento "ad anzianità". Ciò posto, data una permanenza minima nel grado di tot anni per la promozione "ad anzianità", la permanenza per l'inserimento in aliquota, in caso di avanzamento "a scelta", sarà di un anno in meno, tenuto conto che in quest'ultima ipotesi la promozione effettiva avviene necessariamente nell'anno solare successivo.

L'assenza di tale precisazione, infatti, potrebbe determinare difficoltà interpretative e contenzioso giurisdizionale sulle rideterminazioni di anzianità parallelamente previste dall'art.2212-*duodecies* del

COM, tenuto conto che il regime transitorio di avanzamento del ruolo speciale ad esaurimento fino al grado di tenente colonnello rimane ad anzianità fino al 2023, come previsto per il ruolo speciale prima del riordino dei ruoli. In pratica, ove si consideri che, a regime, gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento beneficiano già, per effetto delle disposizioni di riordino, di una ricostruzione di carriera con un recupero di 2 anni di anzianità pregressa, la previsione attuale, ove mal interpretata, potrebbe prestarsi a una lettura illogica e difforme per una pretesa di ulteriori 2 anni di anzianità pregressa, delineando un profilo di carriera migliore finanche del ruolo normale, in chiaro contrasto con gli intendimenti del riordino dei ruoli.

Parallelamente, la precisazione consente di evitare illegittimi scavalcamenti sia nell'ambito del ruolo speciale a esaurimento sia in occasione dei transiti nel ruolo normale, garantendo un equo trattamento a tutti gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento.

L'articolo 25, comma 1, lettera i) modifica l'articolo 2250-*quater* del COM prolungando, in via cautelativa, di un anno il regime transitorio dell'aspettativa per riduzione quadri, escludendone l'applicazione agli ufficiali del ruolo forestale iniziale sino al 2033, con un periodo di compensazione necessario (e sufficiente, in base all'andamento del ruolo) per consentire l'assorbimento delle promozioni che saranno conferite entro il 31 dicembre 2031, data oltre la quale entreranno in vigore i più ristretti volumi organici previsti dalla Tab. 4, quadro II, specchio B.

L'articolo 25, comma 1, lettera l) apporta, in primo luogo, una correzione formale della rubrica dell'articolo 2252 del COM, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Al comma 3, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo conseguente alle modifiche apportate agli articoli 1293, alla tabella 4, quadro VI e IX e all'articolo 2253-bis, finalizzata a preservare l'armonico sviluppo del ruolo.

Al comma 9-*quater*, viene introdotta una disposizione finalizzata a evitare scavalcamenti fra il personale già incluso nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019 per l'avanzamento a maresciallo maggiore "a scelta per terzi" e i marescialli capo che, in conseguenza della riduzione delle permanenze minime per complessivi due anni introdotte dalle modifiche apportate all'articolo 1293, acquisirebbero titolo ad essere valutati.

Al comma 9-*quinquies*, viene introdotta una modifica per evitare scavalcamenti a discapito dei marescialli capi già valutati con aliquota formata al 31 dicembre 2019, da parte del personale che acquisisce titolo alla valutazione in conseguenza della riduzione di permanenze minime di cui all'articolo 1293, per il qual è necessario prevedere un'aliquota straordinaria di avanzamento, alla data del 1° gennaio 2020.

Al comma 9-*sexies*, viene prevista la promozione del personale avente anzianità riferita all'anno 2013, incluso nell'aliquota del 31 dicembre 2020 (dopo 7 anni nel grado), senza la suddivisione a scelta per terzi, al fine di evitare gli scavalcamenti con il personale meno anziano.

Al comma 9-*septies*, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo conseguente alle modifiche apportate agli articoli 1293, alla tabella 4, quadro VI e IX e all'articolo 2253-bis, finalizzata a preservare l'armonico sviluppo del ruolo, anche a seguito della riduzione delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo. Il personale in questione non ha beneficiato della riduzione della permanenza nel grado di maresciallo ordinario.

L'articolo 25, comma 1, lettera m) aggiunge l'articolo 2252-bis per evitare scavalcamenti in pregiudizio dei marescialli ordinari già valutati con aliquota formata al 31 dicembre 2019, da parte dei militari che acquisiscono titolo alla valutazione a seguito della riduzione delle permanenze minime introdotte dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.

L'articolo 25, comma 1, lettera n) apporta una correzione formale della rubrica dell'articolo

2253-bis, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Ai commi 9-bis e 9-ter, in coerenza con il criterio di delega incentrato sul merito e al fine di valorizzare la professionalità del personale già promosso maresciallo aiutante con la normativa vigente prima del decreto legislativo n. 95 del 2017, con anzianità di grado inferiore a 8 anni, viene applicata una riduzione di un anno della permanenza nel grado di maresciallo maggiore nel quale gli stessi erano stati reinquadrati, non beneficiando, nell'immediato, di ulteriori progressioni di carriera. Tale personale, infatti, ha sostenuto una procedura di avanzamento particolarmente selettiva, operata in parte mediante il sistema "a scelta" e in parte con quello "a scelta per esami", secondo un numero di promozioni contingentato derivante dalle limitate vacanze organiche disponibili e, anche se con maggiore anzianità assoluta e/o relativa, è stato iscritto in ruolo nello stesso grado di maresciallo maggiore cui sono stati promossi i marescialli capi con almeno 8 anni di anzianità nel grado, grazie alla procedura straordinaria resasi necessaria per disciplinare il passaggio al nuovo sistema di avanzamento "a scelta per terzi".

L'intervento in esame tiene conto delle riduzioni di permanenza minima di un anno nel grado di maresciallo ordinario e di un anno nel grado di maresciallo capo, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX.

La modifica del comma 9-quater dell'articolo 2253-bis riconosce ai marescialli capi promossi maresciallo maggiore dopo l'entrata in vigore del riordino ovvero con decorrenza fino al 31 dicembre 2019, le riduzioni di permanenza minima di un anno nel grado di maresciallo ordinario e di un anno nel grado di maresciallo capo, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX.

L'intervento sul comma 9-quinquies dell'art. 2253-bis, per il personale che, grazie alle riduzioni di permanenza minima di complessivi due anni, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, ha conseguito il grado di maresciallo maggiore con un solo anno di anticipo, riconosce la necessaria ulteriore riduzione di un anno nella permanenza minima per la promozione al grado di luogotenente.

L'intervento sul comma 9-sexies dell'art. 2253-bis, per il personale che, grazie alle riduzioni di permanenza minima di complessivi due anni, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, ha conseguito il grado di maresciallo maggiore con un solo anno di anticipo, riconosce la necessaria ulteriore riduzione di un anno nella permanenza minima per la promozione al grado di luogotenente.

In ultimo, al comma 11-bis, è introdotta una disposizione volta a sanare la posizione del personale del ruolo d'onore, attualmente richiamato in servizio, che riveste un grado non più presente nell'ordinamento.

L'articolo 25, comma 1, lettera o) apporta una correzione formale alla rubrica dell'articolo 2253-ter, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Inoltre, vengono inseriti i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5-bis dell'articolo 2253-ter, con lo scopo di riconoscere ai luogotenenti di tutti i ruoli dell'Arma dei carabinieri, l'anticipazione nell'attribuzione della qualifica di carica speciale, derivante dalle riduzioni di permanenza introdotte dall'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, nonché dall'articolo 2253-bis.

L'articolo 25, comma 1, lettera p) modifica l'articolo 2253-quinquies del COM, introducendo disposizioni tecniche di raccordo connesse con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-ter.

L'articolo 25, comma 1, lettera q) modifica l'articolo 2253-septies del COM per disciplinare, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale conseguenti alla riduzione di permanenza nel grado appuntato scelto introdotta dall'articolo 1325-quater.

Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter disciplinano, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale, conseguenti alle riduzioni di permanenze nel grado di carabiniere scelto e di appuntato scelto introdotte dagli interventi sugli art. 1311 e 1325-quater.

Il Capo III, composto di tre articoli (da 26 a 28), apporta modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale del **Corpo della guardia di finanza**. Nel dettaglio:

a. **l'articolo 26** prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante norme in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del citato Corpo. In particolare, il **comma 1**, alla:

- (1) lettera a), modifica l'articolo 3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanziari"). L'intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132 - secondo cui la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data - a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli appuntati e finanziari di n. 950 unità. Tale misura è stata determinata, sulla base delle predette aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all'1,5 per cento della dotazione organica complessiva del Corpo della guardia di finanza, attualmente fissata a 62.891 unità. Tale intervento, alla luce delle recenti revisioni ordinarie che hanno interessato l'organizzazione territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei comandi dislocati nell'intero territorio nazionale e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo;
- (2) lettera b), modifica l'articolo 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanziari"), prevedendo la riduzione della permanenza nel grado di appuntato scelto da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale". Tale modifica, specularmente a quella operata per i brigadieri capo al successivo articolo 18, comma 3-bis, consente:
 - (a) all'Istituzione di poter impiegare i militari interessati in compiti di più elevata responsabilità per un maggior periodo. Ciò tenuto anche conto dei possibili passaggi ai ruoli superiori;
 - (b) di assicurare il mantenimento dell'uniformità nell'ambito dei gradi apicali dei ruoli appuntati e finanziari e sovrintendenti ai fini del conseguimento della qualifica speciale, prevedendo analoga riduzione di 2 anni rispetto alla permanenza nel grado inizialmente richiesta per effetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- (3) lettera c), introduce all'articolo 5 (Accesso al ruolo "appuntati e finanziari"), il comma 1-bis, al fine di prevedere la possibilità per il Corpo di assumere personale nel ruolo di base anche in eccedenza rispetto alla relativa dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei successivi passaggi di ruolo, intervenuti a qualsiasi titolo. Tale disposizione - volta a incrementare la funzionalità e l'efficienza del Corpo mediante la possibilità di meglio calibrare l'alimentazione del ruolo di base in funzione delle contingenti esigenze funzionali e di servizio - introduce una previsione analoga a quelle già vigenti per le altre Forze di polizia, contemplate, per la Polizia di Stato, nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 95/2017, per l'Arma dei carabinieri, nell'articolo 824 del decreto legislativo n.

66/2010 e, per la Polizia penitenziaria, nell'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 95/2017;

(4) lettera d), interviene sul comma 1 dell'articolo 6 (Requisiti di ammissione al corso), integrando i requisiti di cui deve essere in possesso il candidato ai fini dell'arruolamento nel ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza. In particolare, alla:

(a) lettera d-bis), si introduce, quale ulteriore requisito, l'assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, nei termini stabiliti dal bando di concorso. Tale disposizione, introdotta in maniera omologa da tutte le Forze di polizia e dalle Forze armate, consente:

- al Corpo di stabilire anticipatamente quali tatuaggi e situazioni di alterazioni volontarie, già attualmente valutate in sede di accertamenti medico-sanitari del candidato, precludano l'arruolamento nella Guardia di finanza in quanto lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo. A titolo esemplificativo, la valutazione della citata lesività potrà, in tal modo, tenere conto della visibilità del tatuaggio o alterazione indossando l'uniforme e, in ogni caso, della tipologia, della dimensione e dell'aspetto degli stessi, anche qualora non visibili con l'uniforme;
- all'aspirante di prendere chiara cognizione, nell'ambito del bando di concorso, dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera iniziale dell'Istituzione;

(b) lettera i), si fa rinvio al possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il quale, per effetto delle modifiche apportate dal presente decreto, stabilisce che «Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, anche in relazione agli ambienti di vita associata o familiare, eccettuate le frequentazioni occasionali o conseguenti ad obblighi di legge o altrimenti necessitate, onde escludere i candidati che presentino condotte incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di appartenente ai ruoli delle Forze di polizia»;

(c) lettera l), si introducono modifiche volte a:

- meglio specificare i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza. In particolare, si prevede che per l'ammissione al corso per allievo finanziere, il candidato - oltre a non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione - non deve essere destinatario di un licenziamento dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Tale previsione è stata introdotta in maniera speculare anche dalle altre Forze di polizia e dalle Forze armate;
- ampliare la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali del Corpo, specificando le tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all'arruolamento nell'Istituzione in relazione al contingente per il quale si concorre. In particolare, trattasi dei casi di proscioglimento per inattitudine alla vita di bordo o al volo, per coloro che concorrono per i posti del contingente ordinario, ovvero al volo, per coloro che concorrono per i posti del contingente mare;

(5) lettera e), apporta talune modifiche all'articolo 7 (Modalità dei concorsi). In particolare, al:

(a) comma 2, si introducono modifiche volte a prevede l'arruolamento diretto, tramite concorso pubblico aperto ai cittadini italiani, del personale da destinare, oltre che al Servizio di soccorso alpino, anche alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto

Impiego (A.T.P.I.) della Guardia di finanza, derogando per tali assunzioni alle previsioni stabilite dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in tema di riserve di posti a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate. Tale modifica è motivata dall'esigenza di:

- potenziare la componente AT.PI. del Corpo, altamente specializzata, assicurandone la necessaria alimentazione;
- accrescerne l'efficienza mediante la possibilità di arruolamenti diretti che consentono l'immissione in servizio di personale di più giovane età e specificamente motivato all'impiego nel peculiare settore, il quale si caratterizza per particolare proiezione operativa, mobilità e specifico addestramento nelle "tecniche di polizia" e di ordine pubblico.

A tal fine si prevede un limite annuale complessivo, pari a 180 unità, del numero di posti che possono essere dedicati agli arruolamenti nelle richiamate specialità in deroga alle previsioni del Codice dell'ordinamento militare;

- (b) comma 4, si precisa che le graduatorie concorsuali per l'accesso al ruolo di base, scaduto il termine entro il quale possono essere utilizzate per la sostituzione dei rinunciatari al corso (30 giorni), cessano di avere validità. Attualmente il citato comma prevede la facoltà per il Corpo di utilizzare la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. Tale modifica risulta coerente con precedenti interventi operati dal decreto legislativo n. 95/2017 - come la modifica di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), n. 1.1), che, nell'ambito dei concorsi per l'accesso nella carriera iniziale del Corpo, ha soppresso l'elevazione del limite di età per i cittadini italiani che abbiano prestato servizio militare volontario - volti a ridurre l'età anagrafica del personale arruolato;
- (6) lettera f), apporta talune modifiche all'articolo 12 (Cause di sospensione della valutazione e della promozione). In particolare:
- (a) al comma 1, si introduce una modifica di carattere formale per specificare che la commissione ivi richiamata è la commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter del medesimo decreto legislativo n. 199/1995;
- (b) si introduce il comma 1-*bis*, allo scopo di:
- prevedere espressamente la possibilità per la Commissione permanente di avanzamento di sospendere la valutazione nei confronti di un militare del ruolo appuntati e finanziari in casi eccezionali, allorquando si ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio di avanzamento. Attualmente detta facoltà è prevista nei confronti di coloro che risultino:
 - rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
 - sottoposti a procedimento disciplinare di stato;
 - sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;
 - allineare la disciplina prevista per il citato personale a quella speculare, già stabilita per gli ufficiali del Corpo, dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 69/2001 e, per il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, dall'articolo 1051, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare;
- (7) lettera g), apporta talune modifiche all'articolo 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo «sovrintendenti»). Nel dettaglio:
- (a) al comma 2, si specificano in maniera più puntuale le funzioni svolte dai sovrintendenti, prevedendo che le mansioni esecutive demandate al personale di detto ruolo possono essere anche di carattere qualificato e complesso, in tal caso distinguendosi maggiormente da

quelle, parimenti a carattere esecutivo, svolte dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari;

(b) al comma 3-bis, si prevede la riduzione della permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale". L'intervento risulta funzionale alle esigenze della Guardia di finanza in quanto - avuto anche riguardo al fatto che gli appartenenti al ruolo sovrintendenti mediamente accedono al livello apicale della propria categoria con un'età anagrafica elevata, in ragione dell'alimentazione interna dal ruolo di base - consente:

- all'Istituzione di poter impiegare i militari interessati in compiti di più elevata responsabilità per un maggior periodo;
- al personale di detto ruolo di poter raggiungere il livello apicale della propria categoria;

(8) lettere h) e i), modificano, rispettivamente, il comma 2, lettera c), degli articoli 21 (Modalità dei concorsi) e 28 (Esclusione e rinvio dai corsi), al fine di prevedere, rispettivamente, nell'ambito dei concorsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti:

(a) da un lato, la riduzione del periodo entro cui possono essere nominati ulteriori vincitori. In tal senso, si stabilisce che tale periodo sia corrispondente a un sesto della durata del corso, in luogo dell'attuale previsione di un quinto dello stesso;

(b) dall'altro, l'ampliamento, in misura minimale, del numero massimo consentito di assenze dalle attività didattiche, oltre il quale è previsto il rinvio d'ufficio del frequentatore. Sul punto, si prevede che dette assenze non possono essere superiori a un quarto della durata del corso di formazione, in luogo della previsione di un quinto dello stesso.

Tali rimodulazioni evitano il rischio che - per effetto del combinato disposto dei predetti articoli 21 e 28, nella formulazione attualmente vigente - l'ammesso al corso in sostituzione di rinunciari l'ultimo giorno utile (ammissione possibile entro un quinto della durata del corso), qualora si trovi ad essere assente dalle attività didattiche anche per un solo giorno, risulterebbe rinvio d'ufficio per avere superato, a qualsiasi titolo, il numero massimo consentito di giorni di assenza, parimenti fissato a un quinto della durata del corso di formazione. Con le correzioni apportate, dunque, il numero di giorni per l'ammissione verrebbe ridotta a un sesto della durata del corso di formazione, mentre il numero di assenze oltre il quale è previsto il rinvio d'ufficio verrebbe ampliato a un quarto della predetta durata;

(9) lettera l), modifica l'articolo 36, concernente i requisiti di partecipazione ai concorsi per ispettori. In particolare:

(a) al comma 1, lettera b), al pari delle modifiche operate all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 199/1995, con riferimento ai requisiti di partecipazione per i concorsi per allievo finanziere, si introducono modifiche volte a integrare i requisiti di cui deve essere in possesso il candidato nel concorso pubblico per l'accesso al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Nello specifico, al:

- numero 6), si specifica che, per l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di ispettore del Corpo, è richiesto il possesso di ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 che, per effetto delle modifiche apportate dal presente decreto, stabilisce che: «Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, anche in relazione agli ambienti di vita associata o familiare, eccettuate le frequentazioni occasionali o conseguenti ad obblighi di legge o altrimenti necessitate, onde escludere i candidati che presentino condotte incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di appartenente ai ruoli delle Forze di polizia»;

- numero 8-bis), si specifica che tra i requisiti richiesti per l'ammissione al corso per ispettore vi rientra anche l'assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, nei termini stabiliti dal bando di concorso. Tale disposizione, introdotta in maniera omologa da tutte le Forze di polizia e dalle Forze armate, consente:
 - al Corpo di stabilire anticipatamente quali tatuaggi e situazioni di alterazioni volontarie, già attualmente valutate in sede di accertamenti medico-sanitari del candidato, precludano l'arruolamento nella Guardia di finanza in quanto lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo. A titolo esemplificativo, la valutazione della citata lesività potrà, in tal modo, tenere conto della visibilità del tatuaggio o alterazione indossando l'uniforme e, in ogni caso, della tipologia, della dimensione e dell'aspetto degli stessi, anche qualora non visibili con l'uniforme;
 - all'aspirante di prendere chiara cognizione, in fase pre-concorsuale, dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera ispettori dell'Istituzione;
 - numero 9), si introducono modifiche volte a:
 - specificare meglio i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza. In particolare, si prevede che per l'ammissione al corso per ispettore, il candidato - oltre a non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione - non deve essere destinatario di un licenziamento dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Tale previsione è stata introdotta in maniera speculare anche dalle altre Forze di polizia e dalle Forze armate;
 - ampliare la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali del Corpo, specificando le tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all'arruolamento nell'Istituzione in relazione al contingente per il quale si concorre. In particolare, trattasi dei casi di proscioglimento per inattitudine alla vita di bordo o al volo, per coloro che concorrono per i posti del contingente ordinario, ovvero al volo, per coloro che concorrono per i posti del contingente mare;
- (b) al comma 5-quater, si prevede, mediante il richiamo del comma 1 del medesimo articolo 36, l'allineamento dei requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli esecutori e dell'archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza ai requisiti previsti per le corrispondenti figure del ruolo ispettori, come modificati per effetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 95/2017. Ciò fermo restando il possesso degli specifici requisiti indicati alle successive lettere a) e b) del medesimo comma 5quater e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/2004, recante disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza;
- (10) lettera m), modifica, per esigenze di funzionalità della Guardia di finanza, l'articolo 37 (Modalità dei concorsi pubblici). In particolare, al:
- (a) comma 4, lettere a) e b), si prevede l'ampliamento da un decimo a un quinto dei posti messi a concorso del numero degli idonei che possono essere dichiarati vincitori in sede di approvazione della graduatoria concorsuale. Ciò, fermo restando:
- il numero delle assunzioni annualmente autorizzate sulla base del doppio limite, finanziario e numerico, connesso alle definitive cessazioni registrate nell'anno precedente, previsto ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

- le aggiornate stime delle vacanze nell'anno di conseguimento della nomina a maresciallo.

L'attuale disposizione - introdotta precedentemente alla previsione del predetto doppio limite annuale - costituisce oggi un elemento di eccessiva rigidità che rende difficoltosa, anche per effetto dei crescenti flussi reclutativi dei prossimi anni e del conseguente allungamento delle procedure concorsuali, l'ottimale alimentazione del ruolo ispettori.

La modifica di cui al comma 4 consentirebbe, infatti, di superare la descritta rigidità, in quanto l'Istituzione potrebbe anticipare l'emanazione dei relativi bandi concorsuali alla fine dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le facoltà assunzionali, calibrando in modo prudenziale il numero dei posti sulla base del dato provvisorio delle cessazioni, disponendo, se del caso, della possibilità di nominare - al termine della procedura, sulla base dell'oramai consolidato dato delle cessazioni - ulteriori vincitori rispetto ai posti inizialmente messi a concorso, nel limite del 20 per cento di questi ultimi;

- (b) al comma 5, si precisa che le graduatorie concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori, scaduto il termine entro il quale possono essere utilizzate per la sostituzione dei rinunciatari al corso (30 giorni), cessano di avere validità. Attualmente il citato comma prevede la facoltà per il Corpo di utilizzare la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. Tale modifica risulta coerente con precedenti interventi operati dal decreto legislativo n. 95/2017 - come la modifica di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), n. 1.1), che, nell'ambito dei concorsi per l'accesso nella carriera iniziale del Corpo, ha soppresso l'elevazione del limite di età per i cittadini italiani che abbiano prestato servizio militare volontario - volti a ridurre l'età anagrafica del personale arruolato;

(11) lettera n), modifica il comma 4 dell'articolo 46 (Modalità dei concorsi interni). Tale intervento, collegato a quello di cui al successivo articolo 48, in tema di disciplina delle cause di rinvio dal corso, è diretto a rimodulare il periodo entro cui poter effettuare le sostituzioni dei rinunciatari, vincitori del concorso interno per ispettori, prevedendo, in luogo del termine unico di 20 giorni, un periodo corrispondente a un nono della durata del corso. La modifica, pertanto, sostituisce il termine fisso con un parametro dinamico che si aggiorna in relazione alla durata di detto corso la quale, per effetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 199/1995, è non inferiore a 6 mesi;

(12) lettera o), integra il comma 1 dell'articolo 48 (Modalità del corso). Tale intervento, collegato con quello di cui al precedente articolo 46, in tema di limiti entro cui dichiarare ulteriori vincitori a ripianamento dei posti resisi comunque disponibili, è volto a prevedere un congruo numero di giorni oltre il quale è disposto il rinvio, tenendo anche conto della posizione dei vincitori dichiarati tali a corso iniziato, subentrati in sostituzione di eventuali rinunciatari, stabilendo che per il corso interno per ispettori il periodo di assenza complessivo non può superare un sesto della relativa durata;

(13) lettera p), apporta talune modifiche all'articolo 49 (Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). In particolare, al:

- (a) comma 5, si introduce una modifica formale di aggiornamento del riferimento normativo;
- (b) comma 8, concernente l'ammissione al servizio permanente, si chiariscono meglio i casi in cui il militare non può essere ammesso in servizio permanente, disciplinando, in particolare, le ipotesi di temporanea inidoneità psico-fisica e di congedo obbligatorio per maternità. Viene altresì previsto che il beneficio del prolungamento della ferma in caso di imputazione in procedimento penale non condizioni le valutazioni concernenti la

successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma;

- (c) comma 9, si interviene sulla durata complessiva della ferma, specificando che:
- per il militare in congedo obbligatorio per maternità, la stessa non possa superare il periodo di congedo previsto dalle norme a tutela della maternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001;
 - la sottoposizione a procedimento penale o disciplinare si riferisce, rispettivamente, all'acquisizione della posizione di "imputato" e al procedimento disciplinare di stato;

- (d) comma 10, si adeguano le relative previsioni, in tema di ammissione a domanda in servizio permanente al cessare della cause che hanno determinato il prolungamento della ferma volontaria, con riferimento al riacquisto dell'idoneità psico-fisica e al termine del periodo di congedo obbligatorio per maternità. Si precisa, inoltre, che, in caso di conclusione del procedimento penale, la domanda per l'ammissione in servizio permanente può essere avanzata soltanto una volta definito il conseguente esame disciplinare. Le suddette modifiche trovano applicazione anche nei confronti dei finanziari in ferma volontaria in virtù dell'estensione della disciplina contenuta nell'articolo 49 prevista dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 199/1995;

- (e) le modifiche al comma 13 - coerentemente agli interventi normativi introdotti all'articolo 36, comma 5-quater, del medesimo decreto legislativo n. 199/1995, che allinea i requisiti di partecipazione ai concorsi per esecutore della Banda musicale della Guardia di finanza a quelli previsti per l'accesso al ruolo ispettori del predetto Corpo - sono volte a precisare che i soggetti rinviati dal corso di formazione per ispettori non possono partecipare a successivi concorsi indetti dalla Guardia di finanza per il reclutamento di personale, oltre che del ruolo "ispettori", anche di quello degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo;

(14) lettera q), apporta talune modifiche all'articolo 56 (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione). In particolare, al:

- (a) comma 1, si prevede l'allineamento della disciplina delle cause di sospensione della valutazione, prevista per il ruolo sovrintendenti e il ruolo ispettori, a quella stabilita per il ruolo appuntati e finanziari, evitando un'ingiustificata disparità di trattamento. Difatti, secondo l'attuale normativa:

- l'appuntato o il finanziere che ha maturato i requisiti per l'avanzamento e che, al momento della valutazione, si venga a trovare in una posizione di stato che determina detrazione/riduzione di anzianità (e.g., l'aspettativa per motivi privati):
 - è comunque valutato e, se idoneo, promosso al grado superiore;
 - al rientro in servizio, subirà una rideterminazione dell'anzianità giuridica nel grado mediante decurtazione corrispondente al tempo trascorso in aspettativa;
- il sovrintendente o l'ispettore che si trova nelle medesime condizioni di cui sopra è soggetto, secondo l'attuale normativa, alla sospensione della valutazione fino al rientro in servizio e fintanto che non si riunisca la Commissione di avanzamento, con l'effetto concreto di indossare il nuovo grado con sensibile ritardo rispetto alla decorrenza giuridica per esso prevista;

- (b) comma 2, le relative previsioni sono aggiornate al fine di:

- prevedere espressamente la possibilità per la Commissione permanente di avanzamento di sospendere la valutazione nei confronti di un militare del ruolo ispettori o sovrintendenti in casi eccezionali, allorché si ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio di avanzamento. Attualmente detta facoltà è prevista nei confronti di coloro che risultino rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per

delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;

- allineare la disciplina prevista per il citato personale a quella speculare, già stabilita, per gli ufficiali del Corpo, dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 69/2001 e, per il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, dall'articolo 1051, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare;
- (15) lettera r), apporta talune modifiche all'articolo 68-*bis* (Transito di contingente) al fine di disciplinare in maniera maggiormente puntuale la procedura di transito di contingente. In particolare, si introducono modifiche volte a:
- (a) chiarire, in generale, che i transiti di contingente sono disposti compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione;
 - (b) meglio definire i requisiti necessari ai fini dell'accoglimento delle istanze, mediante la previsione esplicita, come già previsto nell'abrogato regio decreto n. 126/1926, della necessità del superamento di un esperimento marinaresco per il transito al contingente di mare;
 - (c) consentire, per il transito di contingente (da ordinario a mare e viceversa), al Comandante Generale di definire eventuali, ulteriori requisiti di cui deve essere in possesso l'interessato, in relazione alle concrete esigenze di funzionalità dei comparti di provenienza e di destinazione, le quali sono chiaramente variabili nel tempo. Pertanto, la citata previsione, fermi restando i requisiti generali sopra richiamati, permette di calibrare i criteri selettivi di transito, alimentando in maniera ottimale i contingenti, caratterizzati da molteplici peculiarità e complessità. L'autorizzazione al transito è, a tutti gli effetti, un atto di organizzazione interna dell'amministrazione che, in quanto tale, è rimesso all'Autorità di Vertice, quale espressione delle funzioni stabilite in capo alla dirigenza generale dagli articoli 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001.

Il **comma 2 dell'articolo 26** sostituisce, rispettivamente:

- (1) la Tabella A, recante l'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale delle Forze di polizia, esclusi gli ufficiali e i funzionari, per esigenze di coordinamento formale, al fine di eliminare il riferimento alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato, soppresso a opera del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
 - (2) la Tabella D/2, concernente "Progressione di carriera degli appartenenti al ruolo ispettori", prevedendo l'aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore. Tale modifica si accompagna con la previsione di una fase transitoria nella quale sono ridefiniti - sulla scorta di dette riduzioni - i requisiti di permanenza richiesti in ciascuno dei gradi del ruolo ispettori, a partire da quello di maresciallo ordinario, ai fini della promozione al grado superiore;
 - (3) la tabella G, concernente "Periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza" prevedendo l'aggiornamento, anche per il personale del citato complesso bandistico, delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore;
- b. l'**articolo 27** prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78". In particolare, il **comma 1**, alla:
- (1) lettera a), introduce all'articolo 2 (Ruoli degli ufficiali) il comma 3-bis, al fine di precisare, tenuto anche conto dell'unificazione nel ruolo normale, comparti ordinario, aeronavale e speciale dei soppressi ruoli normale, aeronavale e speciale prevista dal decreto legislativo n.

95/2017, il ruolo e il comparto di iscrizione dei neo ufficiali provenienti dal sottordinato ruolo degli ispettori, individuandolo nel ruolo normale - comparto speciale.

Le modifiche risultano, peraltro, coerenti con i correttivi apportati dal decreto legislativo n. 126/2018 all'articolo 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 69/2001, per effetto dei quali si prevede che nel ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale (e corrispondenti ruoli del "congedo") sono iscritti esclusivamente i militari provenienti dai corsi ordinari di Accademia quinquennali, mentre il personale già in servizio nel Corpo, nominato ufficiale mediante concorso interno, è iscritto nel comparto speciale (e corrispondenti ruoli del "congedo");

(2) lettera b), apporta talune modifiche all'articolo 5 (Disposizioni comuni), prevedendo:

(a) interventi di carattere formale ai commi 1, 2, 4 e 6, al fine di chiarire che la nomina a ufficiale del Corpo della Guardia di finanza avviene nella posizione di stato del servizio permanente effettivo. Ciò, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 875 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), applicabile alla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2115 del medesimo Codice, che definisce le "posizioni di stato in servizio permanente", tra cui vi rientra anche il "servizio permanente effettivo";

(b) talune modifiche del comma 1, lettere c-bis), c-ter), e), f) e g-septies), volte a integrare i requisiti di cui deve essere in possesso il candidato ai fini dell'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza. In particolare:

- alla lettera c-bis), si corregge un difetto di coordinamento dovuto alla mancata previsione nel solo decreto legislativo n. 69/2001 del requisito della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva - secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2 - in sostituzione del soppresso limite di altezza. Nel decreto legislativo n. 199/1995, la medesima formulazione è contenuta negli articoli 6 e 36, come modificati dal decreto legislativo n. 95/2017, recanti i requisiti per l'accesso, rispettivamente, ai ruoli appuntati e finanziari e ispettori;
- alla lettera c-ter), al pari di quanto previsto agli articoli 6 e 36 del decreto legislativo n. 199/1995, si specifica che tra i requisiti richiesti per l'ammissione al corso per ufficiali vi rientra anche l'assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, nei termini stabiliti dal bando di concorso. Tale disposizione, introdotta in maniera omologa da tutte le Forze di polizia e dalle Forze armate, consente:
 - al Corpo di stabilire anticipatamente quali tatuaggi e situazioni di alterazioni volontarie, già attualmente valutate in sede di accertamenti medico-sanitari del candidato, precludano l'arruolamento nella Guardia di finanza in quanto lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo. A titolo esemplificativo, la valutazione della citata lesività potrà, in tal modo, tenere conto della visibilità del tatuaggio o alterazione indossando l'uniforme e, in ogni caso, della tipologia, della dimensione e dell'aspetto degli stessi, anche qualora non visibili con l'uniforme;
 - all'aspirante di prendere chiara cognizione, in fase pre-concorsuale, dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera iniziale dell'Istituzione;
- alla lettera e) si:

- specificano meglio i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza. In particolare, si prevede che per l'ammissione al corso per ufficiale, il candidato - oltre a non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione - non deve essere stato destinatario di un licenziamento dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare. Tale previsione è stata introdotta in maniera speculare anche dalle altre Forze di polizia e dalle Forze armate;
 - amplia la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali del Corpo, specificando le tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all'arruolamento nell'Istituzione in relazione al comparto, alla specializzazione o alla specialità per cui si concorre. In particolare, trattasi dei casi di proscioglimento per inattitudine alla vita di bordo, per coloro che concorrono per i posti del comparto ordinario e comparto aeronavale - specializzazione "pilota militare" e per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ovvero per inettitudine al volo, per coloro che concorrono per i posti del comparto ordinario e comparto aeronavale - specializzazione "Comandante di stazione e di Unità Navale" e per il ruolo tecnico-logistico amministrativo;
- alla lettera f), si fa rinvio al possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 che, per effetto delle modifiche apportate dal presente decreto, stabilisce che: «Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, anche in relazione agli ambienti di vita associata o familiare, eccettuate le frequentazioni occasionali o conseguenti ad obblighi di legge o altrimenti necessitate, onde escludere i candidati che presentino condotte incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di appartenente ai ruoli delle Forze di polizia»;
 - introduce la lettera g-septies), finalizzata a specificare che non devono sussistere, alla data di effettivo incorporamento, situazioni che risultano comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di ufficiale del Corpo della guardia di finanza;
- (c) l'introduzione del comma 3.1, diretto, mediante il richiamo del comma 1 del medesimo articolo 5, ad allineare i requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e del vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza ai requisiti previsti per le corrispondenti figure del ruolo ufficiali, come modificati per effetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 95/2017. Ciò fermo restando il possesso degli specifici requisiti indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma 3.1 e all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/2004, recante disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza;
- (d) l'integrazione del comma 4, al fine di precisare che le graduatorie concorsuali per l'accesso al ruolo ufficiali, scaduto il termine entro il quale possono essere utilizzate per la sostituzione dei rinunciatarî al corso (30 giorni), cessano di avere validità;
- (3) lettera c), sostituisce il comma 3, dell'articolo 6 (Ufficiali del ruolo normale). L'intervento è volto ad aggiornare le previsioni in tema di riserve di posti nell'ambito dei concorsi per l'accesso al ruolo ufficiali. In particolare, si prevede:

- (a) la soppressione delle previsioni contenute nella lettera a), recante l'individuazione della riserva percentuale di posti nell'ambito del concorso pubblico da destinare alla specializzazione di «pilota militare», tenuto conto delle modifiche apportate al successivo articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 69/2001, ove si specifica che per la determinazione del numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale, fermo restando il limite delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori, non si possa eccedere un undicesimo dell'organico, da intendersi non nel suo complesso ma riferito a quello di ciascun dei suddetti comparti. Ne consegue, pertanto, il numero di unità assunzionali nei singoli comparti è già regolato dalle novellate disposizioni del richiamato articolo 10;
- (b) il perfezionamento della disposizione contenuta nella lettera b), allo scopo di specificare che, ai fini della partecipazione ai concorsi interni per ufficiali nell'ambito della riserva di posti ivi prevista, il militare in possesso di una delle specializzazioni dei servizi aereo e navale deve essere stato impiegato, quale specializzato (e non anche in mansioni diverse), nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, nei servizi navale e aereo. Tale modifica consente di assicurare un adeguato livello professionale della platea concorsuale da immettere nel peculiare settore. Inoltre, l'esplicito riferimento a "una delle specializzazioni" - differentemente dalla previgente formulazione - consente all'Istituzione di individuare puntualmente nel bando di concorso, qualora necessario, la tipologia di specializzazione, tra quelle previste per il relativo servizio, richiesta per la partecipazione al concorso;
- (4) lettera d), apporta talune modifiche all'articolo 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali), introdotto dall'articolo 34, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 95/2017. In particolare, l'intervento al:
- (a) comma 2, è volto ad uniformare le previsioni ivi contenute, in tema di soggetti per i quali trova applicazione un più elevato requisito anagrafico, a quelle già contenute nell'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 199/1995 relativamente ai concorsi per allievo maresciallo del Corpo. Nello specifico, si stabilisce che il requisito anagrafico di partecipazione di 28 anni, attualmente previsto per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari, sia valevole anche per gli ufficiali di complemento, gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, i finanziari ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanziari e gli allievi finanziari ausiliari del Corpo;
- (b) comma 7, è diretto a precisare, al fine di evitare dubbi interpretativi, le modalità di rideterminazione dell'anzianità e del posizionamento in graduatoria del tenente ammesso a ripetere il secondo anno del corso di Applicazione. In tali casi, si prevede che l'interessato sia immesso in servizio, previa rideterminazione, con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo e sia iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso;
- (c) comma 11, reca una modifica di carattere correttivo. Difatti, ai precedenti commi 7 e 8 sono disciplinate le cause che determinano il rinvio ovvero l'esclusione dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione, mentre nel presente comma, per un mero difetto di coordinamento, sono disciplinati gli effetti che conseguono nei soli casi di rinvio dal corso. Pertanto, il comma 11 viene integrato al fine di esplicitare che il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione, comportano il proscioglimento dalla ferma contratta e, per l'ufficiale allievo, il collocamento in congedo assoluto;
- (5) lettera e), integra il comma 3, dell'articolo 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali), introdotto dall'articolo 34, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 95/2017. L'intervento, di carattere correttivo, è speculare a quello operato al precedente articolo 6, comma 11, in quanto volto a precisare gli effetti derivanti dal rinvio o dall'espulsione dal corso di formazione per i vincitori di concorso interno per l'accesso al ruolo

normale degli ufficiali. Difatti, l'articolo 6-ter, comma 3, richiama l'applicabilità dei commi 7 e 8 dell'articolo 6-bis, concernenti i casi in cui è disposto il rinvio e l'espulsione dal corso, ma non anche il comma 11 del medesimo articolo, recante la disciplina degli effetti derivanti nelle ipotesi in parola;

(6) lettera f), reca talune modifiche all'articolo 9 (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). In particolare, l'intervento al:

(a) comma 1, è diretto a prevedere, nell'ambito dei reclutamenti degli ufficiali di detto ruolo:

- la facoltà in capo all'Amministrazione di individuare nei relativi bandi di concorso il titolo di laurea, tra quelli contemplati nel decreto richiamato dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 69/2001, richiesto per l'accesso alla specialità per la quale si concorre;
- l'abbassamento da 35 a 32 anni del limite di età per la partecipazione al concorso. Al riguardo, l'intervento è connesso alle esigenze di funzionalità dell'amministrazione di poter disporre di ufficiali di detto ruolo da impiegare per un arco temporale più ampio, nel quale usufruire delle relative professionalità;

(b) comma 3, reca una modifica di carattere correttivo, speculare a quelle operate ai precedenti articoli 6-bis, comma 11, e 6-ter, comma 3, in quanto volta a precisare gli effetti derivanti dal rinvio o dall'espulsione dal corso di formazione per ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. Difatti, l'articolo 6-ter, comma 3, richiama l'applicabilità dei commi 7 e 8 dell'articolo 6-bis, concernenti i casi in cui è disposto il rinvio e l'espulsione dal corso, ma non anche il comma 11 del medesimo articolo, recante la disciplina degli effetti derivanti nelle ipotesi in parola;

(c) comma 4-bis, introduce l'espressa previsione che:

- gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente nell'ambito delle riserve di posti previste dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, disposizione secondo cui l'ammissione ai corsi di specializzazione avviene, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione;
- resta ferma la facoltà per il Corpo di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso la medesima Istituzione secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, il quale prevede la possibilità, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, di essere collocati in posizione di aspettativa senza assegni;

(7) lettera g), integra il comma 1 dell'articolo 10 (Alimentazione dei ruoli). L'intervento in parola è volto a correlare all'organico dei singoli comparti – e non complessivamente inteso - il numero massimo di posti che è possibile mettere annualmente a concorso. A tal fine:

(a) si prevede che i posti da bandire non possono superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, per ciascun comparto, un undicesimo del predetto organico;

(b) viene, pertanto, chiarito che il predetto limite massimo dell'undicesimo dell'organico è da riferirsi ai singoli comparti;

(8) lettera h), modifica l'articolo 11 (obblighi di servizio). In particolare:

(a) il comma 6-ter, è volto a introdurre una specifica ipotesi di ferma - analogamente a quanto già previsto in caso di avvio di ufficiali medici a corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie per esigenze dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - anche nei confronti degli ufficiali che, per

esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari. In tal caso, il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare;

- (b) il comma 6-quater, è volto a rendere effettivi gli obblighi di servizio a favore della Guardia di finanza, specificando il momento a partire dal quale è possibile l'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni degli ufficiali della Guardia di finanza sottoposti alle diverse tipologie di ferma, allorquando detta assunzione comporti la cessazione del rapporto di impiego con il Corpo di appartenenza. Tale passaggio potrà avvenire esclusivamente al termine dei citati periodi di ferma contratti;
- (9) lettera i), introduce l'articolo 11-bis (Impiego degli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). L'intervento, relativamente al:
- (a) comma 1, riproduce il contenuto dell'articolo 36, comma 37, del decreto legislativo n. 95/2017 (norme transitorie e finali), che di conseguenza viene abrogato, al fine di inserire la disposizione nell'ambito del testo delle norme che regolano lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali;
 - (b) comma 2, definisce i profili di impiego degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
- (10) lettera l), modifica il comma 1 dell'articolo 15 (Norme procedurali), precisando che, per l'espletamento delle proprie attività, le commissioni di avanzamento possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale del Corpo, la quale è già attualmente deputata alla predisposizione e all'aggiornamento della documentazione necessaria per l'espletamento delle diverse procedure di avanzamento;
- (11) lettera m), integra l'articolo 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta). In particolare:
- (a) l'intervento al comma 7-bis, è volto a modificare l'aliquota di valutazione in cui gli ufficiali del comparto speciale sono destinatari di una promozione "dedicata" al grado di colonnello, prevedendo che la medesima sia ora fissata nella 1^a aliquota - seconda e terza valutazione, in luogo dell'attuale seconda aliquota. La modifica, connessa, tra l'altro, all'allungamento, operato dal presente decreto, di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini della promozione al grado di colonnello per tutti i comparti del ruolo normale (comparto ordinario, aeronavale e speciale), è finalizzata ad assicurare che la selezione dell'ufficiale da promuovere sia effettuata nell'ambito di una platea più ampia di valutandi, anche tenuto conto dell'età anagrafica più elevata degli interessati. Resta ferma la disposizione transitoria prevista dall'articolo 36, comma 42, del decreto legislativo n. 95/2017 - come modificata per esigenze di coordinamento dal presente decreto - per effetto della quale il sistema di avanzamento "normalizzato" per aliquote dei tenenti colonnelli, stabilito per gli ufficiali del ruolo normale dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 69/2001, si applica a partire dai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, reclutati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017, nell'anno in cui gli stessi saranno inclusi in aliquota per la seconda valutazione (anno 2042). Fino all'anno precedente, gli stessi sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante Generale;
 - (b) l'introduzione del comma 7-quinquies è finalizzata a chiarire le modalità di avanzamento ai gradi di colonnello e di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo a seguito delle rimodulazioni organiche operate dal presente decreto, precisando che nelle procedure di avanzamento a scelta gli ufficiali del citato ruolo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione alla specialità, per le promozioni fino al grado di colonnello, e al comparto, per le promozioni al grado di generale di brigata;

- (12) lettera n), opera una modifica di carattere ordinamentale attraverso l'abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 22, i quali stabiliscono le modalità di formazione dei quadri di avanzamento. Tali documenti hanno lo scopo di elencare i nominativi degli ufficiali che, nell'anno di riferimento, sono promossi con le decorrenze connesse alle vacanze determinatesi nell'organico del grado superiore. In concreto, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 95/2017, che hanno previsto l'attribuzione della promozione esclusivamente nell'ordine della graduatoria di merito (e non, come avveniva in alcuni casi, in ordine di anzianità di ruolo) per tutti i gradi in cui è previsto l'avanzamento a scelta, l'esigenza dell'adozione dei quadri di avanzamento risulta non più attuale, traducendosi in un mero aggravio procedimentale;
- (13) lettera o), reca modifiche di coordinamento formale all'articolo 23 (Promozioni), per aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (14) lettera p), reca modifiche di coordinamento formale all'articolo 24 (Sospensione della promozione), per aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (15) lettera q), modifica l'articolo 25 (Cancellazione dal quadro di avanzamento). In particolare, si introducono taluni aggiornamenti alle relative previsioni volti:
- (a) per questioni di coordinamento, a eliminare i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
 - (b) a prevedere che la decisione sulla proposta di annullamento della valutazione avanzata dall'autorità da cui dipende il valutando sia demandata al Comandante generale, in luogo del Ministro dell'economia e delle finanze, in linea con le disposizioni che attribuiscono al dirigente generale la competenza decisionale e di sottoscrizione dei provvedimenti afferenti la gestione del personale. Tale modifica, peraltro, è coerente con l'intervento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 69/2001 in merito alla facoltà di sospensione della promozione "dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità", in relazione alla quale il decreto legislativo n. 95/2017 ha ricondotto la relativa competenza in capo al Comandante Generale del Corpo;
- (16) lettera r), reca talune modifiche di coordinamento formale all'articolo 26 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione"), volte ad aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (17) lettera s), modifica l'articolo 28 (Formazione delle aliquote e valutazione). In particolare:
- (a) al comma 1, si introducono talune modifiche:
 - di coordinamento volte ad aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
 - di carattere formale, finalizzate a disciplinare in termini più espliciti gli ufficiali da includere annualmente nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore. Si precisa, nello specifico, che sono inclusi in dette aliquote gli ufficiali nei cui confronti:
 - è stata sospesa la valutazione nell'anno precedente o da rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato l'annullamento della valutazione (lettera c);
 - è cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti annualità (lettera c-ter);
 - (b) al comma 3, l'intervento è volto a rendere meno rilevante, ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota, la valenza del periodo svolto dopo l'ultima valutazione in seconda aliquota. Ciò, in considerazione della contestuale riduzione del

periodo intercorrente tra l'inclusione dei tenenti colonnelli nella predetta aliquota di valutazione (da tre a due anni), dovuta all'aumento di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini dell'inserimento nella prima e nella seconda aliquota di valutazione;

- (c) ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, nell'ottica della semplificazione delle procedure di avanzamento, si introduce la facoltà, per i generali di brigata e per i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, già valutati quattro volte e posizionati fuori dall'area di promovibilità del biennio successivo, di optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle successive aliquote di valutazione;
 - (d) al comma 3-*quater*, si prevede una semplificazione delle procedure di avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario. La novella stabilisce che i tenenti colonnelli già valutati 8 volte (3 nella prima aliquota, 2 nella seconda e 3 nella terza) e comunque posizionati nell'ultima valutazione fuori dall'area di promovibilità, non sono ulteriormente inseriti nelle successive aliquote di avanzamento;
 - (e) ai commi 5 e 6, si introducono interventi di coordinamento formale conseguenti all'abolizione dei quadri di avanzamento;
- (18) lettera t), abroga il comma 3 dell'articolo 29 (Vacanze organiche). L'intervento, di coordinamento formale, è volto ad aggiornare le relative previsioni, eliminando:
- (a) i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
 - (b) il riferimento all'attribuzione delle promozioni a scelta al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e, comunque, non oltre il 1° luglio, attesa la novella del successivo articolo 30, ove si prevede una decorrenza fissa delle stesse al 1° gennaio di ogni anno;
- (19) lettera u), modifica l'articolo 30 (Promozioni annuali). In particolare, l'intervento:
- (a) al comma 1, è volto a stabilire una decorrenza unica per le promozioni a scelta, fissandola al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione. Tale modifica è connessa all'esigenza di funzionalità dell'Amministrazione di:
 - non determinare disparità tra ufficiali promossi nello stesso anno, per effetto di decorrenze diversificate connesse a un fattore esogeno costituito dal momento in cui si verificano le vacanze;
 - semplificare le relative procedure, adottando un unico provvedimento di promozione per tutti gli aventi titolo;
 - evitare possibili aggravii procedurali all'esito dell'avanzamento legati alla necessità di rideterminare la decorrenza della promozione nei confronti di più ufficiali al verificarsi di vacanze organiche con effetti giuridici antecedenti alla formalizzazione dei provvedimenti che le determinano;
 - (b) al comma 2-*bis*, introduce una modifica di coordinamento formale connessa all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 22, recante le modalità di attribuzione delle promozioni ad anzianità e a scelta, ora riportate nell'ambito del comma in commento;
- (20) lettera v), modifica la rubrica dell'articolo 31 (Modalità per colmare ulteriori vacanze) e integra il comma 1 al fine di:
- (a) realizzare un coordinamento formale connessa alla rivisitazione del meccanismo di conferimento delle promozioni tabellari, la cui decorrenza non è più legata, per effetto della novella dell'articolo 30, alla presenza di "ulteriori" vacanze organiche (primo periodo);
 - (b) chiarire che in caso di attribuzione di un numero di promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, le stesse sono ripartite tra le tre aliquote con provvedimento del Comandante generale, prevedendo comunque, quale misura massima, una promozione per ciascuna aliquota (ultimo periodo);

- (21) lettera z), modifica il comma 2 dell'articolo 32 (Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione), al fine di aggiornare, per questioni di coordinamento formale, le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (22) lettera aa), modifica il comma 1 dell'articolo 33 (Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento) ed è finalizzata a chiarire che la posizione dell'ufficiale sospeso è presa in esame ogni anno, in modo da verificare la permanenza o meno della causa che ne aveva determinato la sospensione del giudizio;
- (23) lettera bb), modifica l'articolo 34 (Rinnovazione del giudizio di avanzamento). In particolare, si interviene, per ragioni di coordinamento formale, sul comma 6, al fine di eliminare il riferimento ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto delle modifiche operate al precedente articolo 22;
- (24) lettera cc), introduce il comma 1-bis, all'articolo 62 (Norme applicabili). Tale intervento, di coordinamento formale, è volto a chiarire che i riferimenti all'avvenuta iscrizione o meno nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili anche al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti all'iscrizione nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto, rispettivamente in posizione utile ovvero non utile alla promozione. Ciò in considerazione delle modifiche operate con il presente decreto, che recano l'abolizione dei quadri di avanzamento;
- (25) lettera dd), introduce il comma 1-bis, all'articolo 64 (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza). L'intervento è volto ad attribuire, agli ufficiali medici superiori che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza, la competenza degli accertamenti medico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio personale, attualmente in capo alle strutture sanitarie delle Forze armate. Si tratta, in altri termini, ai sensi dell'articolo 1880 del decreto legislativo n. 66/2010, di quelle lesioni che risultino "immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero" in una struttura sanitaria militare o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione non determina sovrapposizione di competenze, tenuto conto che, nelle aree territoriali ove l'ufficio sanitario è diretto da un ufficiale medico superiore del Corpo, i citati accertamenti medico-legali saranno svolti da quest'ultimo, con conseguente alleggerimento delle strutture sanitarie delle Forze armate e a cui oggi fanno capo in via esclusiva tali competenze anche con riferimento al personale delle Forze di polizia, nonché semplificazione dell'istruttoria e riduzione delle tempistiche di accertamento.

Difatti, stante l'incomprimibilità degli accertamenti in parola, la progressiva riduzione dei presidi ospedalieri militari delle Forze armate sul territorio, oggi presenti solo in alcune regioni, sta determinando criticità connesse all'invio dei militari infortunati anche fuori della regione di servizio e all'allungamento delle tempistiche per la definizione delle istruttorie di competenza.

Il **comma 2 dell'articolo 27** sostituisce la tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, rispettivamente, con la tabella 1a, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e la tabella 1, a decorrere dal 30 settembre 2027, allegate al presente provvedimento. Gli interventi, i cui effetti si esplicheranno nell'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del provvedimento correttivo e il 30 settembre 2027 - prevedono le seguenti modifiche:

- (1) la rimodulazione della piramide organica degli ufficiali del ruolo normale sulla base delle esigenze di carattere operativo e funzionale della Guardia di finanza;
- (2) la rivisitazione dei periodi minimi di permanenza nel grado di tenente colonnello, di colonnello e di generale di brigata e del numero di promozioni annuali ai suddetti gradi;
- (3) l'aggiornamento dei periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordinario e tenente colonnello del comparto speciale.

Con riferimento alla rimodulazione della dotazione organica:

- (1) nel grado di generale di corpo d'armata, l'intervento si rende necessario per soddisfare le esigenze funzionali dell'Istituzione connesse alla:
 - (a) novella introdotta con il comma 29-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95/2017, in tema di incarichi interforze presso la Direzione centrale per i servizi antidroga e la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, a cui si fa rinvio;
 - (b) previsione prospettica volta all'adozione, nell'ambito del Corpo, di un modello organizzativo e operativo centralizzato nel settore logistico-amministrativo e degli approvvigionamenti a cui fanno capo competenze nazionali nello specifico settore;
- (2) nei gradi di generale di divisione, generale di brigata e di colonnello, l'intervento si rende necessario al fine di rispondere, anche sotto il profilo ordinativo, alle nuove e insidiose forme di aggressione alla sicurezza economica e finanziaria del Paese.

In particolare, risulta non differibile il potenziamento - da realizzare anche mediante l'innalzamento del livello di comando, direzione e controllo - dei Reparti speciali e territoriali più direttamente impegnati nel presidio dei tre obiettivi strategici di natura operativa affidati al Corpo (contrasto all'evasione e all'elusione fiscale; contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica; contrasto alla criminalità economico-finanziaria) nonché dell'obiettivo strutturale di concorso alla sicurezza interna ed esterna dello Stato.

A ciò si aggiunge l'accresciuto ruolo del dispositivo aeronavale della Guardia di finanza, per effetto dell'attribuzione delle funzioni esclusive di "polizia del mare" ad opera del decreto legislativo n. 177/2016 di razionalizzazione delle Forze di polizia, che richiede necessariamente un corrispondente potenziamento anche sotto il profilo ordinativo e degli organici.

Mediante la rimodulazione delle citate dotazioni sarà pertanto possibile conseguire molteplici finalità, con indubbe ricadute positive in tema di contrasto all'illegalità: in primo luogo, assicurare una più capillare ed esperta azione di comando nei Reparti più direttamente impegnati nei delicati segmenti operativi sopra descritti, con l'ulteriore conseguenza di consentire, mediante l'irradiazione di detti Ufficiali nel territorio, l'adeguata turnazione negli incarichi con maggiore proiezione operativa, anche interforze, e la condivisione delle più significative esperienze professionali; in secondo luogo, realizzare assetti adeguati al crescente impegno richiesto all'Istituzione nell'intero spettro di attribuzioni ad essa affidate dal vigente quadro giuridico.

Il **comma 3 dell'articolo 27** sostituisce la tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 con la tabella 4, allegata al presente decreto, relativa al ruolo tecnico-logistico-amministrativo. La nuova tabella rimodula talune dotazioni organiche nei gradi di generale di brigata e di colonnello, al fine di potenziare la capacità di supporto tecnico, logistico e amministrativo all'azione della Guardia di finanza e di rendere più armonico il modello organizzativo dei tre comparti, prevedendo per ciascuno di essi una figura apicale dedicata, la quale pertanto possessa le peculiari professionalità richieste nel settore di competenza.

c. l'**articolo 28** prevede altre modifiche normative. In particolare:

- (1) il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 5, comma 2 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, concernente "avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza". Tale modifica di coordinamento è conseguente all'allungamento di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento al grado superiore, prevista dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, così come modificata dal presente decreto. Nel dettaglio, si aggiorna il requisito di anzianità in detto grado, richiesto per la partecipazione al concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico finanziaria;
- (2) il comma 2, lettere a) e b), reca modifiche di coordinamento formale al decreto legislativo 27

febbraio 1991, n. 79. Nello specifico, si aggiornano le previsioni contenute nei rispettivi commi 2 degli articoli 32 e 33, per effetto dell'abolizione dei quadri di avanzamento operato mediante la modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 69/2001;

(3) il comma 3 reca talune modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. In particolare:

- (a) la lettera a), reca un intervento di mero coordinamento formale all'articolo 7, comma 2. Difatti, l'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, ha aggiunto, dopo il primo comma, un nuovo comma all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189. Conseguentemente il riferimento contenuto nel predetto articolo 7, comma 2, all'articolo 4, secondo comma, va aggiornato prevedendo il richiamo al terzo comma di detto articolo;
- (b) la lettera b), modifica e integra l'articolo 8-*bis* in tema di qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza. Tale disposizione è stata introdotta con il decreto legislativo n. 95/2017 e ha previsto, tra l'altro, l'estensione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e ufficiale di polizia tributaria agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

Dopo una fase di prima applicazione della norma in commento, è apparso necessario apportare taluni correttivi volti a disciplinare in maniera più stringente la specifica materia, attraverso la previsione:

- in via ordinaria, dell'esclusione delle citate qualifiche in capo al personale del predetto ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ripristinando sostanzialmente le condizioni vigenti precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017, contenute nell'abrogato articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 69/2001, a mente del quale il personale in rassegna "... è esonerato dall'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria";
- della possibilità, per l'Amministrazione, di utilizzo delle specifiche professionalità di detto personale nel campo delle investigazioni di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria qualora il medesimo sia impiegato presso un reparto di esecuzione del servizio, individuati all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/1999 ("Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449").

In tal senso, si introducono puntuali interventi volti a:

- stabilire, mediante la modifica dei commi 1 e 5, che le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria sono attribuite agli ufficiali del ruolo normale;
- introdurre i commi 1-bis e 1-ter, con i quali si precisa che gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo rivestono, in via ordinaria, le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui gli stessi siano impiegati nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/1999, ove assumono anche le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria. Ciò consentirà, esclusivamente nei casi normativamente previsti, di riconoscere le suddette qualifiche per il periodo di impiego presso i reparti a proiezione operativa, potendo utilizzare pienamente, ove si rendesse necessario, le specifiche professionalità nelle attività di polizia demandate al Corpo.

Per quanto concerne i commi 6-bis e 6-ter, gli stessi sono volti a evitare dubbi interpretativi in ordine all'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria a militari della Guardia di finanza che si trovino in particolari condizioni. Nello specifico:

- il comma 6-bis chiarisce che le suddette qualifiche sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza:
 - in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico;
 - delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado.

Sul punto, si evidenzia che la posizione di "sospeso dall'impiego" è una posizione di stato giuridico del personale militare in servizio permanente ai sensi dell'articolo 875 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), che comporta una modificazione oggettiva del rapporto di impiego, di natura transitoria e temporanea, per cui il militare, pur permanendovi, è tuttavia privato temporaneamente dell'esercizio giuridico oltreché materiale dell'attività professionale oggetto dello stesso. In particolare la sospensione dall'impiego può avvenire "per motivi penali, disciplinari o precauzionali" (articolo 885 del C.O.M.).

Il militare che viene a trovarsi in tale posizione di stato giuridico:

- da un lato, rimane comunque vincolato al rapporto di impiego e conserva l'obbligo di osservare i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari;
- dall'altro, non può esercitare la propria professione (di militare) e, dunque, le tipiche funzioni correlate alle qualifiche soggettive riconosciutegli dall'ordinamento giuridico per il perseguimento dei compiti istituzionali demandanti all'Istituzione di appartenenza.

Le medesime considerazioni valgono per il personale in ferma volontaria al quale, ai sensi dell'articolo 936, comma 3, del C.O.M., se non diversamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico;

- il comma 6-ter precisa che i militari della Guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 993 del C.O.M. per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria e, inoltre, sono escluse le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti.

L'intervento è funzionale a dirimere eventuali dubbi interpretativi in ordine al mantenimento o meno delle qualifiche in parola, necessarie all'esercizio delle funzioni tipicamente di polizia, nei casi in cui il già appartenente a una forza di polizia, nel caso di specie la Guardia di finanza, sia chiamato, nel periodo di permanenza nella categoria dell'ausiliaria, a prestare servizio presso amministrazioni statali e territoriali diverse dal Corpo;

- (4) il comma 4, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". In particolare:
- (a) la lettera a), integra l'articolo 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza), prevedendo, tra le norme applicabili alla Guardia di finanza, l'articolo 911-bis del medesimo Codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale i periodi di congedo, permesso, licenza straordinaria od altro istituto, indebitamente fruiti, sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ad alcun effetto, qualora il militare non intenda o non possa chiedere la conversione degli stessi in licenza ordinaria. Tale previsione è volta, pertanto, a regolarizzare particolari casi di assenze indebitamente fruiti sotto il profilo

meramente amministrativo, ferme restando le valutazioni connesse agli eventuali profili disciplinari;

(b) la lettera b), modifica il comma 3, dell'articolo 2138. L'intervento è volto a snellire gli adempimenti connessi alla redazione e alla custodia della documentazione caratteristica mediante la rimessione in capo al Ministro dell'economia e delle finanze della possibilità di disciplinare gli aspetti indicati al medesimo comma - quali il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi - attualmente recati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1967, così come novellato da successivi provvedimenti normativi. Atteso che l'impianto normativo è ormai risalente nel tempo e che la natura regolamentare del provvedimento rappresenta oggi un elemento di eccessiva rigidità rispetto ai contenuti oggetto di disciplina, la modifica persegue il fine di garantire, in un'ottica di maggiore efficientamento dell'azione amministrativa, la semplificazione delle attuali procedure per l'aggiornamento degli aspetti tecnici connessi alla redazione dei documenti caratteristici, rimettendo a un decreto del ministro competente, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'ordinamento militare, la regolazione della materia in commento per il Corpo;

(c) la lettera c), apporta talune modifiche all'articolo 2139 (Reclutamento volontario femminile nel Corpo della guardia di finanza). Con l'intervento in esame, quindi, si consente alle aspiranti all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza e temporaneamente impedito a sostenere, nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, gli accertamenti psicofisici e, se previste, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio nelle specializzazioni del Corpo, di essere ammesse, d'ufficio - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo.

Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, la concorrente risultata idonea in seguito agli accertamenti ovvero alle prove effettuate nel concorso successivo è avviata alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del successivo analogo concorso e le è attribuita la medesima anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha originariamente presentato domanda di partecipazione.

La posizione nella graduatoria del corso riferito al concorso originario è determinata successivamente, sulla base del punteggio finale conseguito al termine del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in tema di ordine di iscrizione in ruolo del personale della carriera di base;

(d) la lettera d), introduce una modifica di carattere formale al comma 1 dell'articolo 2144, in materia di cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, in conseguenza dell'abrogazione - operata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 94 del 2017 - del comma 2 dell'articolo 628 del medesimo Codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale si qualificavano gli ufficiali con il grado di sottotenente e tenente come subalterni. Pertanto, per questioni di allineamento terminologico si provvede alla sostituzione del riferimento ai predetti ufficiali subalterni con l'indicazione dei gradi corrispondenti di tenente e sottotenente;

(e) la lettera e), modifica il comma 5 dell'articolo 2145 (Norme di stato giuridico e

avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza). L'intervento è volto a precisare che gli ufficiali destinatari dell'aspettativa per riduzione quadri possono, a domanda, chiedere di cessare dal servizio permanente quando sono effettivamente collocati in tale posizione e non in un momento antecedente a tale collocamento;

(f) la lettera f), modifica i commi 1, 2 e 3 e introduce i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 2149 (Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della guardia di finanza). L'intervento è diretto a:

- stabilire che sono rimesse al Ministro dell'economia e delle finanze esclusivamente le prerogative disciplinari di stato e cautelari nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione. Conseguentemente, le medesime prerogative nei confronti dei generali di brigata e dei colonnelli, già in capo al citato Ministro, vengono rimesse al Comandante generale della Guardia di finanza;
- specificare che i pareri dei livelli gerarchici intermedi devono essere considerati quale parte degli accertamenti preliminari, al fine di superare dubbi interpretativi sorti al riguardo anche a seguito di orientamenti giurisprudenziali non uniformi;
- prevedere che il procedimento disciplinare di stato è regolato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'esigenza di predisporre apposito provvedimento per il Corpo è commessa alla necessità di poter meglio definire la procedura, le modalità di svolgimento, gli adempimenti e gli attori del procedimento disciplinare di stato, rispetto alle datate previsioni, cui il Corpo si ispira, contenute nel decreto del Ministro della difesa datato 15 settembre 1955, recante norme esplicative e disposizioni provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il Capo IV, composto da 7 articoli (da 29 a 35) apporta modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria:

- Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*” (**articolo 29**);
- Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*” (**articolo 30**);
- Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 recante “*Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*” (**articolo 31**);
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551 recante “*Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria*” (**articolo 32**);
- Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*” (**articolo 33**);
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante “*Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria*” (**articolo 34**);
- Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante “*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*” (**articolo 35**).

Nello specifico, l'articolo 29 introduce modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" prevedendo:

a. alla lettera a), una modifica all'articolo 3 della predetta legge al fine di meglio qualificare, nell'ambito dell'organizzazione sul territorio del Corpo di polizia penitenziaria, i reparti di Polizia penitenziaria già esistenti presso gli istituti penitenziari per adulti e minori, le scuole e gli istituti di istruzione;

b. alla lettera b), modifiche all'articolo 5:

-al numero 1), mediante modifiche all'articolo 5, comma 2, dell'ordinamento del Corpo, dove tra i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, vengono normate funzioni già nei fatti svolte dalla Polizia penitenziaria, vale a dire la garanzia dell'ordine e della sicurezza anche delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro, la collaborazione con la magistratura di sorveglianza, operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza e l'assistenza del magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto.

Le ragioni che suggeriscono l'integrazione della norma sui compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria (art. 5 della legge n. 395 del 1990) risiedono nella necessità di chiarire lo spettro dei predetti compiti al fine di realizzare un miglioramento dell'efficienza anche nello svolgimento delle funzioni sull'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Ciò, in particolare, vale nel caso della formalizzazione della collaborazione con la Magistratura di sorveglianza. Infatti, il sostegno all'operato dei giudici della sorveglianza costituisce ad oggi una diffusa situazione *de facto*, indispensabile per garantire il funzionamento minimo di tali uffici giudiziari. Va rilevato che si tratta dello svolgimento di una funzione di raccordo fra ufficio di sorveglianza e carcere, necessaria al buon andamento anche di quest'ultimo, (si pensi alle disfunzionalità derivanti dalla mancata o ritardata notifica di provvedimenti di concessione di misure alternative o di altri benefici penitenziari, che si traducono in mancate scarcerazioni, con aggravamento delle ordinarie attività del personale del Corpo di polizia penitenziaria);

-al numero 2), apportando modifiche al comma 3 del predetto articolo 5, si esplicita in norma, anche in questo caso normando funzioni già ritenute espletabili per l'ordinamento, che il personale di polizia penitenziaria possa essere impiegato in attività amministrative, purché direttamente connesse ai compiti istituzionali.

La formalizzazione in norma di un collegamento di fatto esistente fra ufficio giudiziario e istituto penitenziario concorre, in termini di maggiore chiarezza ordinamentale, a rendere più efficiente l'interazione fra istituzioni, con evidenti ricadute sulla stessa tenuta della sicurezza interna degli stabilimenti detentivi;

c. alla lettera c), modifiche all'articolo 9 della legge n. 395 del 1990:

-al numero 1), lettere a) e b), viene aggiornata la denominazione di "ministero di grazia e giustizia", in "ministero della giustizia";

-al numero 1), lettere c) e d), viene introdotto il rapporto di subordinazione gerarchica del contingente di personale di polizia penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nei confronti del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del medesimo dipartimento. Alla lettera d), inoltre, viene aggiornata la denominazione "direttore dell'ufficio del personale" che oggi si individua nel "Direttore Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria";

-al numero 1), lettera f), viene rimodulato il rapporto di subordinazione del personale di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, che è di natura gerarchica se il comandante del reparto riveste qualifica inferiore a primo dirigente;

-al numero 2), viene aggiunto il comma 1-bis per stabilire che il rapporto di subordinazione nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, del personale del reparto di polizia penitenziaria ha carattere funzionale, quando il comandante del reparto riveste la qualifica di primo dirigente.

Le modifiche all'articolo 9 della legge n. 395 del 1990 sui doveri di subordinazione rispondono alla necessità di dare attuazione al principio di delega che orienta l'intervento normativo nel senso di un accrescimento ed aggiornamento dell'efficienza dell'azione amministrativa sotto forma di valorizzazione delle esigenze funzionali dell'amministrazione.

Vengono in rilievo, rispetto alle misure del riordino originariamente adottate, due essenziali esigenze funzionali.

La prima discende dalla necessità di attribuire adeguati compiti e responsabilità ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria che ricoprono qualifiche elevate, anche nella prospettiva, non soddisfatta integralmente dal primo intervento di riordino, di realizzare una effettiva equiordinazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria a quella degli omologhi delle altre Forze armate e di polizia.

La seconda esigenza di funzionalità attiene al modello organizzativo dell'istituto penitenziario, che risulta oggi, segnatamente nelle strutture di livello superiore, particolarmente complesso e connotato da una presenza assolutamente maggioritaria di personale di polizia penitenziaria. Con la valorizzazione della posizione dei comandanti di reparto in tali strutture (sia pure principalmente quelli dotati della qualifica di "primo dirigente") si intende, quindi, conferire a un organo di elevata specializzazione la gestione tecnico-operativa del reparto di polizia penitenziaria, ferma restando la dipendenza funzionale del medesimo personale di polizia dal direttore (dirigente amministrativo), che conserva una posizione di terzietà e di controllo anche in raccordo con le superiori posizioni gerarchiche del Provveditore e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Peraltro, tale scelta legislativa avrà un benefico effetto indiretto, portando i direttori degli istituti degli stabilimenti detentivi, non più gravati dai compiti di quotidiana gestione del personale di polizia penitenziaria, a concentrarsi maggiormente sulle altre loro numerose prerogative, quali, ad esempio, la gestione della popolazione detenuta, l'organizzazione delle attività rieducative, il mantenimento dei rapporti con il territorio, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la contabilità penitenziaria;

d. alla lettera d), modifiche all'articolo 19:

-al numero 1), viene aggiornata la dizione "istituti di prevenzione e pena" che diventa "istituti penitenziari";

-al numero 2), viene operata una correzione al comma 13 con la previsione che il personale di polizia penitenziaria non può esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive che, effettuate durante il servizio possano pregiudicare l'ordine e la sicurezza delle strutture in cui lavorano.

L'articolo 30 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*" prevedendo:

- a. alla lettera a) del comma 1, l'inserimento, nell'ambito dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, della carriera dei funzionari;
- b. alla lettera b), per gli assistenti capo, di anticipare, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
- c. alla lettera c), l'introduzione di prove di efficienza fisica nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione di agenti nel Corpo di polizia penitenziaria;
- d. alla lettera d), modifiche all'articolo 15:
 - al numero 1), che le mansioni esecutive, che è chiamato a svolgere il ruolo dei sovrintendenti, possono assumere contenuto anche qualificato e complesso;

- al numero 2), si anticipa per i sovrintendenti capo, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
- e. alla lettera e), la possibilità - per il personale frequentante il corso per la nomina a vice sovrintendente e dimesso dallo stesso corso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio - di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere;
 - f. alla lettera f), ai numeri 1) e 2), modifiche volte a garantire l'esercizio delle funzioni del personale del ruolo degli ispettori, nell'ambito delle unità operative dallo stesso coordinate, secondo le direttive e gli ordini impartiti dal comandante del reparto dell'istituto, della scuola o dell'ufficio, ovvero del funzionario del Corpo di polizia penitenziaria responsabile;
 - g. alla lettera g), l'introduzione di prove di efficienza fisica nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione di ispettori nel Corpo di polizia penitenziaria;
 - h. alla lettera h), la possibilità - per il personale frequentante il corso per la nomina a vice ispettore e dimesso dallo stesso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio - di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere;
 - i. alla lettera i), per la promozione alla qualifica di ispettore capo, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo;
 - l. alla lettera l), per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo;
 - m. alla lettera m), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo per i ruoli non direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso sedi diverse dagli istituti penitenziari, dagli istituti penali per i minorenni e dalle sedi dipartimentali, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
 - n. alle lettere n), l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso sedi diverse dagli istituti penitenziari, dagli istituti penali per i minorenni e dalle sedi dipartimentali, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo;
 - o. alla lettera o), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
 - p. alla lettera p), l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso istituti penitenziari e istituti penali per i minorenni, fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo;
 - q. alla lettera q), numeri 1) e 2), la rimodulazione della commissione competente ad esprimersi sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo;
 - r. alla lettera r), la disciplina relativa alle modalità di comunicazione delle condizioni di salute ostative al servizio, trasmettendo alla direzione da cui dipende il certificato medico recante la

prognosi, nonché, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultino sia la prognosi che la diagnosi. Tale misura viene introdotta affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, siano disciplinate le modalità che assicurino l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalla legge;

- s. alla lettera s), un intervento di aggiornamento di denominazioni utilizzate nel testo e superate;
- t. alla lettera t), modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo n. 443 del 1992:
 - al numero 1) e 2), l'introduzione nella rubrica e nel comma 1 delle prove di efficienza fisica nei concorsi per l'accesso dall'esterno ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;
 - al numero 3), che le modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e che la commissione competente alla valutazione è individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse;
- u. alla lettera u), modifiche all'articolo 87:
 - ai numeri 1), 2), 3) e 4), la rimodulazione delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza per l'accesso al ruolo degli ispettori e al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
 - ai numeri 5) e 6), che le commissioni e i comitati di vigilanza siano nominate con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse;
 - al numero 7), che fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.
- v. alla lettera v), modifiche all'art. 103 del medesimo decreto legislativo oggetto di novella e richiamato:
 - ai numeri 1) e 2), la rimodulazione della commissione esaminatrice competente per gli accertamenti relativi alle prove scritte ed orali del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
 - al numero 3), si prevede che, fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia;
- z. alla lettera z), modifiche all'articolo 106:
 - ai numeri 1 e 2), la rimodulazione della commissione esaminatrice competente per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali del concorso per allievo agente ed allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;
 - al numero 3), si prevede che, fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia;
- aa. alla lettera aa), che in sede di accertamento dei requisiti attitudinali, il giudizio di non idoneità è definitivo comporta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Direttore generale del personale e delle risorse;
- bb. alla lettera bb), una riformulazione delle disposizioni in materia di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia penitenziaria già previste per i candidati con tatuaggi in determinate fattispecie, in modo che si focalizzino sulle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, riferendosi ai tatuaggi ma anche ad altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque

sanitaria, qualora siano visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o qualora, per la loro sede, natura o contenuto, risultino deturpanti o indice di alterazione psicologica o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia penitenziaria, così aggiornando il testo legislativo vigente sia rispetto alla nozione di "personalità abnorme", sia chiarendo la rilevanza autonoma dell'onere che le alterazioni in parola siano sempre rispettose del decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia penitenziaria;

- cc. alla lettera cc), la sostituzione della tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria. L'intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli agenti - assistenti di n. 620 unità. Tale misura è stata determinata, sulla base delle aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all'1,5% della dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria. L'intervento in parola, alla luce delle recenti revisioni ordinarie che hanno interessato l'organizzazione territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei reparti di polizia penitenziaria dislocati sul territorio nazionale e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

L'articolo 31 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante "Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" prevedendo:

- a. alla lettera a), che la sanzione disciplinare della censura sia inflitta dal comandante del reparto o dal capo dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende, al fine di adeguare la normativa alle modifiche introdotte per la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- b. alla lettera b):
- al numero 1), lettera a), che le funzioni di presidente del Consiglio centrale di disciplina siano svolte da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria;
 - al numero 1), lettera b), per esigenze di funzionalità e di efficienza dell'azione amministrativa, si sopprimono le parole "che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse";
 - al numero 1), lettera c), che le funzioni di componente del Consiglio centrale di disciplina siano svolte da un primo dirigente di Polizia penitenziaria;
 - al numero 2), la competenza per l'azione disciplinare nei confronti del personale in formazione è stabilita in capo al direttore della scuola o istituto di istruzione e al Direttore Generale della formazione;
 - al numero 3), viene soppressa a lettera c) per adeguare il Consiglio regionale di disciplina al Consiglio centrale di disciplina;
- c. alla lettera c), che il comandante del reparto, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura informi l'organo competente.

L'articolo 32 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria", prevedendo, alle lettere a) e b) del comma 1, l'adeguamento della disciplina relativa alla assegnazione, alla consegna ed all'impiego dell'armamento, individuale e di reparto, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

L'articolo 33 introduce modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266" prevedendo:

- a. alla lettera a), sono apportati adeguamenti terminologici all'articolo 5 del decreto legislativo n. 146 del 2000 che ha ad oggetto l'articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria; le qualifiche degli appartenenti alla predetta carriera sono così ridenominate:
 - a) vice commissario di Polizia penitenziaria (da vice commissario penitenziario);
 - b) commissario di Polizia penitenziaria (da commissario penitenziario);
 - c) commissario capo di Polizia penitenziaria (da commissario capo penitenziario);
 - d) intendente aggiunto di Polizia penitenziaria (da commissario coordinatore penitenziario);
 - e) intendente di Polizia penitenziaria (commissario coordinatore superiore);
 - f) primo dirigente di Polizia penitenziaria (da primo dirigente);
 - g) dirigente superiore di Polizia penitenziaria (da dirigente superiore);
 - g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria.

La sostituzione delle qualifiche di "commissario coordinatore" e "commissario coordinatore superiore" è effettuata al fine di evitare confusioni terminologiche con la denominazione "coordinatore" attribuita alle qualifiche apicali di tutti i ruoli subordinati.

Va poi rilevata l'introduzione della nuova qualifica apicale di "dirigente generale".

- b. alla lettera b), l'introduzione dell'articolo 5-bis che istituisce la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali saranno preposti esclusivamente i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies;
- c. alla lettera c), la sostituzione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 146 del 2000 (sulla funzione del personale appartenente alla carriera dei funzionari) al fine di meglio determinare gli incarichi attribuibili ai funzionari del Corpo in relazione alle qualifiche rivestite;
- d. alla lettera c), la modificazione degli articoli 7, commi 5 e 8, inserendo fra le prove concorsuali anche quelle di efficienza fisica;
- e. alla lettera e), la modificazione dell'articolo 9, comma 4, rideterminando il riparto di competenze fra direttore dell'istituto e comandante di reparto, che rivesta la qualifica di primo dirigente, riguardo alla determinazione concernente la conferma nella qualifica di commissario capo dei funzionari che terminano il periodo di tirocinio iniziale;
- f. alla lettera f), la modificazione dell'articolo 13, per sostituire la denominazione della qualifica di "commissario coordinatore";
- g. alla lettera g), numeri 1) e 2), lettera a), la modificazione dell'articolo 13-bis, per sostituire la denominazione di qualifica di "commissario coordinatore superiore", al fine di coordinare il testo con la modifica dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo novellato;
al numero 2), lettera b), la modificazione dell'articolo 13-bis, per sostituire la denominazione di qualifica di "commissario coordinatore superiore", al fine di coordinare il testo con la modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 146 del 2000;
- h. alla lettera h), la modificazione dell'articolo 13-ter, commi 1 e 2, introducendo la cadenza semestrale per l'effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di primo dirigente, in luogo dell'attuale cadenza annuale;
- i. alla lettera i), la modificazione dell'articolo 13-quater, commi 1 e 2, introducendo la cadenza semestrale per l'effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di dirigente superiore, in luogo dell'attuale cadenza annuale;
- l. alla lettera l),
-al numero 1), la modificazione dell'articolo 13-quinquies, comma 1, al fine di disciplinare in maniera più puntuale il percorso di carriera dei funzionari del Corpo, anche precisando che gli

incarichi nel corso del tempo ricoperti devono essere connessi alle qualifiche di volta in volta rivestite;

-al numero 2), l'inserimento del comma 2 al medesimo articolo 13-quinquies, così introducendo dei limiti, minimi e massimi, di permanenza nel medesimo incarico di comando di reparto o di nucleo traduzioni e piantonamenti;

m. alla lettera m), l'inserimento dell'articolo 13-sexies, disciplinante la procedura di nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria; l'inserimento di tale disposizione è reso necessario dalla introduzione della nuova qualifica apicale della carriera dei funzionari;

n. alla lettera n),

-al numero 1), la modificazione dell'articolo 14, comma 1, volta a migliorare la tecnica redazionale della disposizione;

-al numero 2), modificazioni all'articolo 14, comma 2, volte, da un lato, a migliorare la tecnica redazionale della disposizione, dall'altro, ad attribuire valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari;

-al numero 3), modificazioni all'articolo 14, comma 4, volte a migliorare la tecnica redazionale della disposizione;

-ai numeri 4), 5) e 6), la sostituzione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies dell'articolo 14, finalizzata a ridefinire la disciplina della commissione competente sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera dei funzionari del Corpo; in particolare viene conferita a quest'ultima l'integrale competenza in materia, sgravando così il consiglio di amministrazione del ministero del compito di approvare le graduatorie di merito dei funzionari promovendi;

o. alla lettera o), la modificazione dell'articolo 15, comma 1, dovuta alla necessità di adeguare le qualifiche di commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore alle nuove previsioni dell'articolo 5, comma 1;

p. alla lettera p), la sostituzione dell'articolo 16, finalizzata a disciplinare, in maniera analoga a quella già prevista per i funzionari della Polizia di Stato, la valutazione annuale dei funzionari del Corpo con qualifica di livello dirigenziale;

q. alla lettera q), la sostituzione della tabella recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari del Corpo.

L'articolo 34 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante "Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria", prevedendo la modifica della Tabella F, prevista dagli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, e allegata al medesimo, avente ad oggetto il periodo di permanenza nella qualifica per gli ispettori orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, per la promozione alla qualifica di ispettore capo, e con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo.

L'articolo 35 introduce modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85", prevedendo:

a. alla lettera a) del comma 1, per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a

- quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
- b. alla lettera b), per gli assistenti capo tecnici, di anticipare, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
 - c. alla lettera c), modifiche all'articolo 10:
 - al numero 1), che le mansioni esecutive del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici possono assumere contenuto anche qualificato e complesso;
 - al numero 2), per i sovrintendenti capo, si anticipa, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore";
 - d. alla lettera d), per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
 - e. alla lettera e), per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
 - f. alla lettera f), modifiche all'articolo 24:
 - al numero 1), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
 - al numero 2), l'adeguamento della nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
 - g. alla lettera g), che la direzione del laboratorio centrale del DNA sia affidato a personale della carriera dei funzionari tecnici con qualifica di primo dirigente tecnico, in analogia a quanto previsto in materia di incarichi riguardanti l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
 - h. alla lettera h), numeri 1) e 2), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici;
 - i. alla lettera i), modifiche all'articolo 27:
 - al numero 1), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici;
 - al numero 2), che la formazione iniziale per l'immissione nella predetta carriera sia assicurata secondo modalità individuate dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
 - l. alle lettere l e m), per il personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, l'adeguamento della nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
 - m. alla lettera n), per il personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico, secondo modalità analoghe a quelle previste per il personale dell'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
 - n. alla lettera o), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
 - o. alla lettera p), la modifica della tabella A, allegata al decreto legislativo 162 del 2010, con la rimodulazione della dotazione organica del personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici. Viene previsto un posto da primo dirigente tecnico, proveniente dal ruolo dei biologi e a cui affidare la direzione del Laboratorio centrale del DNA, con contestuale riduzione di un posto di funzionario tecnico biologo.

Il **Capo V**, recante modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si compone di **5 articoli (articoli 36-40)**.

Quanto segue per un'analisi nello specifico.

L'articolo 36 reca modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo:

al comma 1:

- alla lettera a), una modifica finalizzata a limitare il ricorso al concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti previsto, dal riordino delle carriere, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno dal 2017 al 2022, solo per la copertura delle vacanze al 31.12.2017, attraverso concorsi per titoli da bandire entro il 30 settembre del 2018, in relazione alla modifica *sub* lettera b);
- alla lettera b), per la copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, l'anticipazione della selezione prevista, a regime, dall'anno 2024 già a decorrere dall'1.1.2019 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2018), da effettuarsi, per il settanta per cento dei posti disponibili, riservati agli assistenti capo, mediante scrutinio per merito comparativo e, per il restante trenta per cento dei posti disponibili, riservati al personale del ruolo degli agenti e assistenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, con concorso interno. Inoltre, al fine di migliorare la funzionalità degli uffici che richiedono la presenza di ufficiali di polizia giudiziaria, con il conseguente potenziamento dell'attività investigativa e di prevenzione, in linea con gli obiettivi del decreto legislativo principale n. 95 del 2017, si prevede un aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti, riassorbibili fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. La misura è temporanea e circoscritta ed è volta a soddisfare l'esigenza funzionale di agevolare l'aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, già chiaramente proprio del riordino. Infatti, il meccanismo previsto garantisce, per il solo periodo 2020-2023, una concreta accelerazione dell'accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero *ratione temporis* più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche quanto previsto dalla precedente lettera *a-bis*), che anticipa l'utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024. La portata circoscritta nel tempo di tale meccanismo si fonda su due elementi di contesto: da una parte, si stima che i dipendenti promossi alla qualifica di vice sovrintendente grazie al sovrannumero in parola permarranno ulteriormente in servizio, in media, per circa 3 anni; dall'altra parte si stima altresì che i neo-promossi degli anni successivi al periodo del sovrannumero diverranno vice sovrintendenti ad *un'età media inferiore*. Pertanto, la necessità di ufficiali di polizia giudiziaria permarrà, ma sarà possibile farvi fronte attraverso gli ordinari meccanismi di avanzamento secondo carenze organiche. La misura è corredata da apposito meccanismo di riassorbimento del sovrannumero così creato, basato sulla corrispondente riduzione dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno per le promozioni da effettuarsi in sovrannumero in modo che al 31 dicembre 2023 le unità soprannumerarie siano 3.060, al 31 dicembre 2024 1.802, al 31 dicembre 2025 750, per esaurirsi definitivamente entro l'anno 2026. È, infine, prevista l'applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali transitorie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti di cui all'articolo 24-*quater*, comma 5, del d.P.R. n. 335 del 1982;
- alla lettera c), l'applicazione della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo in materia di formazione, anche al corso professionale previsto per gli appartenenti selezionati con le

procedure scrutinali suddette, nonché interventi di *drafting* e di coordinamento relativi alle innovazioni introdotte;

- alla lettera d), l'estensione, anche nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di partecipazione ai concorsi per vice sovrintendente da parte del personale promosso per merito straordinario;
- alle lettere e) e f), con riferimento ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, l'utilizzo delle vacanze organiche ancora disponibili al 31.12.2016 mediante l'espletamento di due concorsi (da bandirsi entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020) in luogo dei previsti cinque concorsi ancora da bandire nella fase transitoria, nonché la conferma dei già previsti ulteriori tre concorsi, da bandire rispettivamente negli anni dal 2021 al 2023, con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno precedente. È, inoltre, demandata ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, oltre che la definizione delle modalità di svolgimento del corso di formazione cui avviare i vincitori dei concorsi in argomento, l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio. Infine, per assicurare la funzionalità degli uffici, a fronte delle consistenti carenze organiche nel ruolo degli ispettori, è introdotta la possibilità, nell'ipotesi in cui gli strumenti gestionali ordinariamente previsti ed eventualmente applicabili non abbiano consentito che il numero dei neo-vice ispettori immessi in ruolo attraverso una delle riserve concorsuali di cui alle stesse lettere c) e seguenti per tutta la fase transitoria 2017-2023 (concorso per titoli; concorso per titoli di servizio ed esami) sia pari a quello che tali disposizioni già prevedono per ciascun anno, sia avviato a formazione un corrispondente numero di idonei di altre procedure concorsuali afferenti alla stessa annualità, naturalmente mediante il meccanismo dell'ampliamento dei relativi posti in misura identica a quelli non coperti. Si prevede, altresì, che i candidati beneficiari dell'ampliamento, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, siano avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso;
- alla lettera g):
 - la correzione di un errore materiale;
 - la possibilità di utilizzare i posti non coperti nel concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo, nel primo concorso di cui alla lettera *c-bis*) in favore del medesimo personale;
 - la "restituzione" all'aliquota del concorso pubblico dei 1.000 posti utilizzati, in fase transitoria, per il concorso interno di cui alla stessa lettera d), con la specificazione che tale recupero avrà luogo, a partire dal concorso indetto nel 2024, nei quattro concorsi successivi, per almeno 250 unità per ciascuno di essi, intervenendosi, così, su mere modalità concorsuali per l'accesso alla qualifica di vice ispettore;
- alla lettera h), un intervento di coordinamento volto a chiarire che anche ai vincitori dei concorsi di cui alle lettere *c-bis*) e *c-ter*) si applicano le disposizioni già vigenti in materia di decorrenza giuridica ed economica della nomina (dalla data di conclusione del corso di formazione per la nomina a vice ispettore);
- alla lettera i), la precisazione che il mantenimento della sede di servizio per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che accedono, attraverso concorsi per titoli, rispettivamente, ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, è assicurata solo qualora gli stessi risultino vincitori delle procedure loro riservate;
- alla lettera l), per i vincitori dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, la facoltà di rinunciare alla nuova qualifica entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. La

disposizione prevede, altresì, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte abbia esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. Inoltre, in chiave di coordinamento rispetto alla disciplina a regime, viene previsto che i posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore siano attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria; anche in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è esercitabile entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione e sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

- alla lettera m), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo per gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera n), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni;
- alla lettera o), la possibilità per gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché la possibilità per gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore;";
- alla lettera p), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 per gli assistenti capo che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera q), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 per i sovrintendenti capo che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera r), la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dalla stessa data; con decorrenza 1.1.2020 per i sostituti commissari che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni;
- alla lettera s), il riconoscimento del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi di formazione per vice ispettore, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione, per il personale del ruolo degli ispettori frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-*bis*, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore superiore;
- alla lettera t):
 - al n. 1), un intervento di carattere formale volto ad eliminare dal decreto legislativo la dicitura "ad esaurimento" con riferimento al ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, istituito con il riordino delle carriere;
 - al n. 2), la precisazione che il ruolo direttivo della Polizia di Stato si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle unità previste per lo specifico organico;

- alla lettera u), un intervento di *drafting* formale;
- alla lettera v), un intervento di carattere formale, motivato da esigenze di carattere gestionale, volto a differire da cinque a sette anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento professionale, con esclusione, inoltre, dei funzionari che già rivestono la qualifica di primo dirigente;
- alla lettera z), un intervento di *drafting* formale;
- alla lettera aa), a fini sistematici, l'abrogazione di parte della disciplina relativa alla valutazione dei titoli e ai coefficienti di anzianità in materia di scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, al fine di declinarla in modo più organico nel nuovo articolo 59-*bis* del decreto legislativo n. 334 del 2000, con interventi di *drafting* formale sulla parte non traslata;
- alla lettera bb), il differimento al 1° gennaio 2022 del termine per l'attuazione del percorso di carriera dei funzionari di Polizia per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore;
- alla lettera cc):
 - al n. 1), una modificazione meramente testuale;
 - al n. 2), intervenendo su mere modalità concorsuali, il graduale utilizzo delle cessazioni del ruolo direttivo ai fini delle assunzioni nella carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, stabilendo che siano destinate ai concorsi, a regime, per vice commissario di cui all'articolo 5-*bis* del d.lgs. n. 334 del 2000, in una misura, pari a 1.004, che deriva, in parte, dal graduale riassorbimento dei posti resi indisponibili nel ruolo degli ispettori ai sensi del articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 2), dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017 e, per il resto, dalla riduzione della dotazione organica della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia già fissata dal successivo n. 7);
 - al n. 3), l'inapplicabilità, fino all'anno 2026, del limite di età previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari;
 - al n. 4), l'attribuzione al già previsto decreto interministeriale (Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze) del compito di fissare un piano programmatico pluriennale che delinei e renda conoscibile l'andamento della dotazione organica dei funzionari nel periodo 2021-2026, con effetti di semplificazione tanto della riorganizzazione delle articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza quanto della programmazione delle ordinarie promozioni mediante scrutinio dei funzionari;
- alla lettera dd), l'estensione, anche nei concorsi da espletarsi nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- alla lettera ee), prevede l'estensione, anche nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di partecipazione ai concorsi per vice sovrintendente tecnico da parte del personale promosso per merito straordinario;
- alla lettera ff):
 - al n. 1), un intervento di carattere formale volto ad eliminare dal decreto legislativo n. 95 del 2017 la dicitura "ad esaurimento" con riferimento al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, istituito con il riordino delle carriere;
 - al n. 2), la precisazione che il ruolo direttivo tecnico della Polizia di Stato si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle unità previste per lo specifico organico;
 - al n. 3), la riduzione di 2 anni (da 6 a 4) della permanenza nella qualifica di commissario tecnico per conseguire la promozione a commissario capo tecnico, al fine

di allinearla a quanto già previsto per una parte dei funzionari “ordinari” della corrispondente qualifica del ruolo direttivo;

- alla lettera gg), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l’anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico degli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera hh), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l’anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico degli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all’articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
- alla lettera ii), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l’anticipazione della promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, agli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché, agli ispettori superiori tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore, che sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore e di ispettore superiore tecnico;
- alla lettera ll), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” con decorrenza 1.1.2020 per gli assistenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera mm), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” con decorrenza 1.1.2020 per i sovrintendenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
- alla lettera nn), la possibilità per i sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, di conseguire la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; nonché la medesima possibilità ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni, con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;
- alla lettera oo), in analogia a quanto previsto nella fase transitoria per il ruolo degli ispettori, le medesime anticipazioni delle permanenze anche per le corrispondenti qualifiche del ruolo degli orchestrali;
- alla lettera pp): l’introduzione di correzioni di mero coordinamento rispetto a novelle già apportate al decreto legislativo principale ad opera del primo decreto legislativo correttivo;
- alla lettera qq): interventi motivati da esigenze di carattere gestionale e correzione di mero refuso;
- alla lettera rr), l’inapplicabilità, fino all’anno 2026, del limite di età previsto dall’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici;
- alla lettera ss), la precisazione volta a chiarire che, nella fase transitoria, i funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ferma restando la frequenza del corso di formazione dirigenziale e la decorrenza della nomina dal momento della verifica delle vacanze;

- alla lettera tt), un intervento volto ad evitare lo scavalco ed il raggiungimento dei medici principali già frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, da parte dei frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici, stabilendo che, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi;
- alla lettera uu), in allineamento alla disciplina già prevista per i funzionari “ordinari” e “tecnici”, un intervento di carattere formale, motivato da esigenze di carattere gestionale, volto a differire da tre a cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e medico superiore l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento professionale, con esclusione, inoltre, dei funzionari che già rivestono la qualifica di primo dirigente medico;
- alla lettera vv), la correzione di refusi in materia di primo concorso per l’accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 334 del 2000 da bandirsi per 7 posti, al fine di chiarire che il limite di età previsto dal comma 2-bis, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, né al personale destinatario di un’ulteriore riserva di due posti in favore del personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un’esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;
- alla lettera zz), l’inapplicabilità, fino all’anno 2026, del limite di età previsto dall’articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari medici e dei funzionari medici veterinari;
- alla lettera aaa), in sostituzione di un concorso interno per titoli, il transito a domanda, in sovrannumero riassorbibile al momento della cessazione dal servizio, nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un’età non inferiore a 50 anni;
- alla lettera bbb), in sostituzione di un concorso interno per titoli, il transito a domanda, in sovrannumero riassorbibile al momento della cessazione dal servizio, nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico- amministrativo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario;
- alla lettera ccc), il posticipo al 30 giugno 2020 del termine per bandire il concorso interno per titoli per l’accesso di vice ispettore tecnico del settore di supporto logistico-amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, anche se privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario;
- alla lettera ddd), un intervento di mero coordinamento con l’introduzione delle lettere c-bis) e c-ter) (in materia di concorsi straordinari per vice ispettori) e con le modifiche apportate alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter) (in materia di procedure amministrative di transito a domanda nei ruoli tecnici);
- alla lettera eee), un intervento di mero coordinamento.

al comma 2, l’introduzione:

- di una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire che l’accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. Per effetto di tale interpretazione autentica, si ha un’anticipazione di 6 mesi nella promozione a medico capo dei già frequentatori del 13° Corso medici rispetto alla permanenza ante-riordino, ma al tempo stesso si impedisce che abbia luogo la promozione dei medesimi e di medici principali di maggiore anzianità con ben 3 anni di anticipo (cioè con la permanenza prevista, con chiara meritevolezza, dai Corsi di cui sono

frequentatori i medici assunti secondo il nuovo regime, e dunque necessariamente specializzati). L'intervento origina da una imperfezione redazionale del d.lgs. 95/2017: due coeve disposizioni dell'art. 2, comma 1, la lettera qqq), terzo periodo, e la lettera nnn), per mera svista, prevedono due discipline diverse dello scrutinio per medico capo nella fase transitoria. L'applicazione della prima disposizione avrebbe comportato un'ingiustificabile riduzione (di ben 3 anni) della permanenza in qualifica ai fini dell'accesso a quella di medico capo in favore di una ristretta cerchia di attuali medici principali, tuttavia priva di senso alcuno rispetto al disegno complessivo del riordino (e dei caratteri della legittimità costituzionale), giacché in capo a tali funzionari non era derivata alcuna peculiarità per mano della manovra normativa che rendesse ragione di tale beneficio. La necessità di applicare, comunque, l'unico assetto possibile emerge anche dalle scelte interpretative già adottate dall'Amministrazione allorché, alla prima occasione in cui è stato necessario (scrutinio annuale - primi mesi del 2019), ha senz'altro applicato la citata lettera nnn), portando così a scrutinio solo i funzionari medici in possesso dell'anzianità prevista dalla disciplina previgente al riordino. Questo stesso episodio (ma analoga valutazione spetta al secondo scrutinio annuale del 2019, *medio tempore* introdotto in occasione della conversione del decreto-legge n. 32/2019), tuttavia, rende chiaro che, per risolvere l'antinomia a tutt'oggi sussistente tra le due disposizioni citate, non sarebbe sufficiente una mera abrogazione della lettera qqq), terzo periodo, giacché occorre comunque ottenere una copertura retroattiva della scelta interpretativa tenuta dall'Amministrazione in occasione dei citati scrutini per medico capo (l'unica legittima);

- di una espressa previsione volta a consentire, nella fase transitoria, quale corollario del processo di c.d. dirigenzializzazione dei funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o vice questore, ed equiparate, la possibilità di attribuzione ad essi di funzioni dirigenziali, anche in sovrannumero rispetto a quelle previste per gli Uffici di appartenenza, fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella relativa dotazione organica, ferme restando le tipologie di funzioni previste dall'ordinamento (di cui alle Tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 335, 337 e 338 del 1982);
- di una disposizione volta a prevedere che le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-*bis*), i-*bis*), l-*bis*), q-*bis*), rr-*bis*), ss-*bis*), tt-*bis*), bbb-*bis*) e ddd-*bis*), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per già ottenute promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianità senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di “coordinatore”. Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.

L'articolo 37 reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo:

- alla lettera a), a fini di coordinamento con le modifiche introdotte negli articoli 27-*ter*, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 e 25-*bis*, comma 8, del d.P.R. n. 337 del 1982, che le classi di laurea da conseguire durante la frequenza dei corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico sono individuate con un decreto del Ministro dell'interno e non con decreto interministeriale;

- alla lettera b), la possibilità di conseguire, per partecipare ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale, eventualmente prevista, entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare, nonché di conseguire l'iscrizione agli albi professionali, ove prevista, entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza; questo al fine di ampliare la partecipazione concorsuale ai candidati in procinto di ottenere i suddetti titoli o soltanto in attesa di relative formalizzazioni;
- alla lettera c), un intervento di *drafting* formale;
- alla lettera d), una disposizione deflattiva del contenzioso in tema di accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale richiesti per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, finalizzata a chiarire che i candidati possiedono i requisiti richiesti esclusivamente qualora siano integralmente sussistenti al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti richiesti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini della dichiarazione di idoneità. Si prevede, inoltre, che le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, sono ammesse, a domanda, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età; le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato. Si prevede, altresì, una riformulazione delle disposizioni in materia di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato già previste per i candidati con tatuaggi in determinate fattispecie: nel riportare alla fonte primaria quanto previsto dal vigente decreto del Ministro dell'interno n. 198/2003, si focalizza sulle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, riferendosi ai tatuaggi ma anche ad altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, qualora siano visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o qualora, per la loro sede, natura o contenuto, risultino deturpanti o indice di alterazione psicologica o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, così aggiornando il testo regolamentare vigente sia rispetto alla nozione di "personalità abnorme", sia chiarendo la rilevanza autonoma dell'onere che le alterazioni in parola siano sempre rispettose del decoro delle funzioni degli appartenenti all'Amministrazione. Si prevede, ancora, un criterio di proporzionalità per la definizione del numero massimo di assenze consentite ai singoli frequentatori di corsi di formazione della Polizia di Stato da parte di coloro che vi accedano dopo il loro inizio. Si prevede, infine, la possibilità di scorrimento delle graduatorie per i volontari in ferma breve, con limitazione al tempo strettamente necessario per avviare sollecitamente al corso di formazione eventuali candidati idonei non vincitori, superando la prassi interpretativa dell'assenza di scorrimento in ragione dell'ormai consolidata annualità dei relativi bandi di concorso;
- alla lettera e), dal 1° gennaio 2017, per coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", l'attribuzione della qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, qualora richiamati in servizio, al fine di garantire il corretto inquadramento del personale;
- alla lettera f), con riferimento ai candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni per l'accesso nella Polizia di Stato, il chiarimento che, per i titoli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, oltre ai controlli a campione svolti durante

l'espletamento delle procedure concorsuali, l'Amministrazione della pubblica sicurezza effettua i controlli, per i vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, per i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione, prevedendosi, altresì, che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli determina la decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva;

- alla lettera g), un intervento di coordinamento volto a chiarire che la disciplina dell'articolazione in più cicli dei corsi di formazione si applica anche qualora l'accesso al corso sia conseguente a procedure di reclutamento e scrutinali;
- alla lettera h), una "clausola di salvaguardia", volta a chiarire che, ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad esaurimento" e "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento", le stesse sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "ruolo direttivo" e "ruolo direttivo tecnico"; viene, inoltre, chiarito che i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal personale sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ad alcun effetto (inclusa la maturazione di anzianità di servizio), qualora il dipendente non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario. Tale previsione è volta, pertanto, a regolarizzare particolari casi di assenze indebitamente fruiti sotto il profilo meramente amministrativo, ferme restando le valutazioni connesse agli eventuali profili disciplinari.

Il comma 2 introduce, dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, un nuovo articolo 3-*bis* in materia di distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato, prevedendo un'estensione al personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni la concessione del distintivo già previsto dalla disciplina del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 38, prevede modifiche all'articolo 36 (Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il comma 1, alla:

- (a) lettera a), modifica il comma 10, lettera b), al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ispettori in conseguenza delle previste riduzioni delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo e per i marescialli aiutanti in servizio al 31/12/2016 con meno di 8 anni di anzianità di grado al 1° gennaio 2017.

Nel dettaglio, si interviene sulla deroga attualmente prevista all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 199/1995 - che fissa il numero di promozioni al grado di luogotenente in misura non superiore a 1/40 della dotazione organica del ruolo ispettori - al fine di raccordare le citate modifiche delle permanenze di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199/1995, con la correlata novella delle pertinenti disposizioni transitorie di cui all'articolo 36 in commento mediante:

- la rimodulazione del coefficiente che determina il numero massimo di promozioni da conferire al grado di luogotenente per l'anno 2023 in relazione alla più ampia platea di ispettori che, per effetto delle riduzioni di permanenza, maturerà i requisiti per l'avanzamento;
- l'applicazione delle disposizioni previste a regime dal citato articolo 58, comma 3, già a partire dal 2024 anziché dal 2028, come attualmente previsto;

- (b) lettera b), modifica il comma 11 al fine di sanare la posizione del personale del ruolo d'onore che richiamato in servizio riveste una qualifica (qualifica di "luogotenente") non più prevista nell'ordinamento in quanto soppressa dal decreto legislativo n. 95/2017 che ha introdotto il

nuovo grado di luogotenente in sostituzione della predetta qualifica e reinquadrato i marescialli aiutanti luogotenenti in detto nuovo grado;

(c) lettera c), introduce i commi da 15-bis a 15-decies. In particolare, il comma:

- 15-bis è diretto a prevedere che i marescialli ordinari che hanno già maturato la permanenza nel grado di sei anni, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020. Qualora giudicati idonei, i medesimi sono promossi con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine di ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995, in tema di sospensione ed esclusione della valutazione;
- 15-ter è volto a riconoscere ai marescialli capo che, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2019, non sono stati promossi perché non utilmente iscritti nei quadri di avanzamento della prima valutazione e di quelli della seconda valutazione, la promozione al grado superiore. Al fine di evitare scavalcamenti nel ruolo nei confronti dei marescialli capo già promossi nella precedente aliquota, i citati marescialli capo saranno promossi, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con decorrenza 1° gennaio 2020;
- 15-quater è volto a prevedere che i marescialli capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato i nuovi requisiti di permanenza nel grado prevista dal presente decreto (sette anni), sono inclusi in una aliquota straordinaria e, laddove promossi, conseguono il grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020;
- 15-quinquies è diretto a prevedere che per i marescialli capo con anzianità compresa dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2019, nonché per i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo aiutante è pari a sei anni di anzianità di grado, in luogo degli otto attualmente previsti;
- 15-sexies e 15-septies sono volti a sanare la posizione dei marescialli aiutanti in servizio al 31 dicembre 2016, promossi tali secondo le disposizioni vigenti in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, che, avendo al 1° gennaio 2017 un'anzianità di grado inferiore a otto anni, non sono stati inquadrati nel nuovo grado di luogotenente, perdendo l'apicalità nel ruolo ispettori. Al riguardo, si prevede che tale personale:
 - avente anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, è incluso in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019 (comma 15-sexies);
 - promosso maresciallo aiutante con riferimento all'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga ai requisiti di permanenza previsti dalla novellata tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199 del 1995, al compimento di cinque anni di servizio effettivo nel grado;
- 15-octies, è volto a prevedere che i marescialli aiutanti promossi tali ai sensi dell'articolo 36, comma 14, del decreto legislativo n. 95 del 2017, con le decorrenze 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 2017, nonché i marescialli capo promossi al grado superiore con le aliquote determinate dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019, in deroga ai requisiti di permanenza nel grado previsti dalla novellata tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199 del 1995, sono promossi al grado di luogotenente al maturare di sei anni di permanenza nel grado di provenienza, in luogo degli otto previsti;
- 15-novies e 15-decies, sono volti a disciplinare la promozione al grado di luogotenente dei marescialli aiutanti promossi tali ai sensi di quanto previsto dei precedenti commi 15-ter e 15-quater. Si tratta, in altri termini, dei marescialli capo che:

- inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, pur giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, hanno conseguito il grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza (comma 15-ter);
- avendo un'anzianità compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 sono stati inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e promossi, in pari data, al grado superiore in ordine di ruolo, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del citato comma 15-ter.

Per effetto del presente comma, i predetti interessati conseguono la promozione a luogotenente, rispettivamente, dopo sei e sette anni di permanenza nel grado, in luogo degli otto attualmente previsti;

- (d) lettera d), introduce il comma 16-bis al fine di aggiornare la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" agli appuntati scelti a seguito della riduzione da otto a sei anni dell'anzianità di grado richiesta, a regime, per il conseguimento della stessa. Nel dettaglio si prevede che gli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 e che hanno maturato cinque anni di permanenza nel grado la richiamata qualifica è attribuita con decorrenza 1° gennaio 2020;
- (e) lettera e), modifica il comma 17 per questioni di coordinamento formale, prevedendo che la permanenza nel grado per gli appuntati scelti non rientranti nelle previsioni di cui al commi 16 e 16-bis e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, è ridotta a 5 anni ai fini del conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti richiesti per la relativa attribuzione;
- (f) lettera f), modifica il comma 19 al fine di aggiornare la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica speciale ai brigadieri capo a seguito della riduzione da otto a sei anni dell'anzianità richiesta per il conseguimento della stessa;
- (g) lettera g), introduce i commi 21-bis e 21-ter, volti a disciplinare l'attribuzione della qualifica speciale di "cariche speciali" ai luogotenenti del Corpo nel periodo transitorio, in relazione ai periodi di riduzione di permanenza nei sottostanti gradi di cui i predetti non hanno potuto beneficiare. In particolare:
- il comma 21-bis disciplina la posizione degli ispettori promossi al grado di luogotenente per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 95/2017, con anzianità, pertanto, 2017, 2018 e 2019. Qualora promossi a seguito della verifica dei prescritti requisiti, la decorrenza della qualifica di "cariche speciali" è fissata al 1° gennaio 2020;
 - il comma 21-ter disciplina l'attribuzione della qualifica per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 15-sexies. Si tratta del personale che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, il quale consegue la promozione a luogotenente a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Nello specifico, il personale in questione beneficerà delle seguenti riduzioni:
 - 3 anni, per coloro con anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
 - 2 anni, per coloro con anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
 - 1 anno, per coloro con anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
- (h) lettera h), modifica il comma 23 al fine di rimodulare lievemente le percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso pubblico e quello interno ai fini dell'accesso al ruolo

ispettori nel periodo transitorio;

- (i) lettera i), introduce il comma 24-bis, volto a prevedere la possibilità, per la Guardia di finanza, di poter formare i propri periti selettori da utilizzare nelle pertinenti procedure concorsuali, ferma restando la potestà certificativa del personale formato dal Corpo a cura della competente struttura del Ministero della difesa;
- (l) lettera l), reca talune modifiche al comma 29, volte a:
 - ridurre da 6 a 3 anni il requisito di anzianità “minima” nel grado richiesto per la partecipazione al concorso straordinario per sottotenenti del Corpo, riservato ai luogotenenti, in modo da ampliare, per il residuo periodo transitorio (2020-2022), la platea dei possibili concorrenti, a beneficio di una migliore selezione dei futuri ufficiali del Corpo;
 - prevedere che, per poter concorrere nell’ambito della riserva di posti del 25 per cento a tale concorso straordinario, oltre al già prescritto possesso di una delle lauree specialistiche o magistrali richieste per l’accesso al ruolo ufficiali e di una delle specializzazioni previste per il servizio navale o aereo, gli interessati devono essere stati effettivamente impiegati, nell’ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, quali specializzati nel relativo servizio;
- (m) lettera m), abroga il comma 34 in conseguenza della modifica della tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 69/2001, come operata dal presente correttivo, la quale rende superata la disposizione in commento per effetto dell’aumento di un anno della permanenza minima nel grado di tenente colonnello ai fini dell’avanzamento al grado superiore;
- (n) lettera n), introduce il comma 35-bis, concernente le norme di coordinamento tra i periodi di permanenza nel grado richiesti a partire dalle procedure di avanzamento per l’anno 2023 e quelli previsti dalla previgente normativa. La nuova tabella 1, come modificata dal presente correttivo, prevede l’aumento di un anno per l’inclusione nella 1^a e nella 2^a aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di colonnello. Ciò premesso, si rende necessaria la previsione di un regime transitorio volto ad assicurare la coerenza delle disposizioni che regolano le permanenze nei gradi richieste per l’inclusione per l’avanzamento al grado di colonnello;
- (o) lettera o), abroga, per motivi di coordinamento, il comma 37, in quanto la disposizione è riprodotta nell’ambito dell’articolo 11-bis del decreto legislativo n. 69/2001, il quale costituisce il testo normativo recante la disciplina generale per gli ufficiali della Guardia di finanza;
- (p) lettera p), modifica il comma 38, al fine di coordinare la presente disposizione transitoria con le previsioni della novellata tabella n. 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, la quale avrà effetto a partire dalle aliquote di avanzamento per l’anno 2022. Difatti, a seguito delle modifiche introdotte alla predetta tabella 1, gli ufficiali del Corpo dovranno maturare, a regime, almeno dieci anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello (e non più nove) ai fini dell’inserimento in aliquota per la valutazione al grado di colonnello;
- (q) lettera q), modifica il comma 40 al fine di anticipare dal 2025 al 2024 la promozione “dedicata” al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale;
- (r) lettera r), reca una modifica di coordinamento al comma 42. L’intervento è connesso alle novità introdotte all’articolo 21 del decreto legislativo n. 69/2001, in tema di procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta degli ufficiali;
- (s) lettera s), introduce il comma 42-bis. L’intervento di cui al comma 42-bis, in relazione alla composizione delle aliquote per l’avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, è finalizzato a favorire un incremento della platea dei valutandi, al fine di assicurare un’adeguata selezione nelle aliquote di avanzamento formate fino all’anno 2027;

- (t) lettera t), abroga, per esigenze di coordinamento, il comma 43. Tale intervento, difatti, è connesso alle modifiche apportate dal presente decreto alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, anche con riferimento ai cicli di promozioni;
- (u) lettera u), abroga, per esigenze di coordinamento, la lettera e) del comma 47. Tale intervento è connesso alle modifiche apportate dal presente decreto alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001 in relazione alla permanenza minima che i colonnelli di tutti i comparti del ruolo normale devono maturare ai fini dell'inclusione nell'aliquota di avanzamento (da 6 a 7 anni) ed è volta a evitare che i colonnelli del comparto aeronavale siano inclusi nell'aliquota per il 2022 con una permanenza in tale grado pari almeno a 6 anni, anziché a 7;
- (v) lettera v), modifica e integra il comma 52. L'intervento è volto ad allungare il periodo transitorio per l'accesso al Corso Superiore di polizia economico-finanziaria in modo da definire in maniera più armonica la platea di ufficiali che annualmente può partecipare al relativo concorso;
- (z) lettera z), modifica il comma 53. L'intervento è volto a stabilizzare la previsione contenuta nell'articolo 36, comma 53, del decreto legislativo n. 95/2017, considerato che, a regime, gli ufficiali vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico finanziaria conseguiranno il titolo successivamente all'inclusione in aliquota di avanzamento al grado di colonnello;
- (aa) lettera aa), introduce i commi da 56-*bis* a 56-*sexies*. In particolare:
- il comma 56-*bis* è volto a:
 - prevedere apposite promozioni nell'anno 2020 e 2022, non contemplate dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Difatti, la riforma del 2017 ha individuato in 6/7 unità la forza effettiva ideale dei generali di brigata del comparto aeronavale per sopperire alle esigenze del comparto. Ciò nonostante, il ciclo di promozioni al grado di generale di brigata nei prossimi anni non risulta sufficientemente adeguato al raggiungimento delle predette unità in tempi coerenti con le esigenze dell'amministrazione, tenuto anche conto del potenziamento del dispositivo aeronavale del Corpo e delle nuove funzioni ad esso attribuite;
 - garantire il ripianamento della 2^a unità organica da generale di divisione del comparto aeronavale in tempi coerenti con le più volte evidenziate esigenze del comparto stesso;
 - il comma 56-*ter* opera una modifica connessa all'incremento di un anno del periodo di permanenza richiesto nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento a colonnello. Al riguardo, si prevede la possibilità di poter rimodulare, in un periodo transitorio, il numero delle promozioni tra le tre aliquote di valutazione del comparto ordinario, onde assicurare uno sviluppo armonico dei predetti avanzamenti in relazione alla composizione delle aliquote medesime e del numero dei relativi valutandi;
 - i commi 56-*quater*, 56-*quinqües* e 56-*sexies* sono volti in particolare a rimodulare ai fini di un armonico sviluppo del ruolo TLA i flussi reclutativi annualmente stabiliti. In particolare, l'intervento di cui al :
 - comma 56-*quater* è volto a prevedere la possibilità di transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con determinazione del Comandante generale, onde disporre di un più elevato numero di ufficiali in effettivo per le esigenze di funzionalità del ruolo;
 - comma 56-*quinqües* è finalizzato a evitare la formazione delle aliquote con un

numero esiguo di valutandi, mediante la previsione del rinvio della formazione di dette aliquote successivamente alla definizione dei transiti di cui al comma 56-quater. In tal modo, le promozioni - soprattutto ai gradi più elevati - vengono effettuate su una platea di ufficiali più consistente. Inoltre, il rinvio all'anno 2022 della promozione al grado di generale di brigata per ogni comparto consente di far maturare ai valutandi transitati un adeguato periodo di impiego in tale settore;

- comma 56-sexies è finalizzato a evitare il conferimento di promozioni a fronte di un numero limitato di ufficiali in aliquota, che, in alcuni casi, potrebbero limitare sensibilmente la selezione per l'avanzamento al grado superiore da parte dell'amministrazione e a distribuire, nel periodo transitorio, le promozioni in modo armonico, garantendo percentuali di promovibilità omogenee nelle diverse annualità considerate;

(bb) lettera bb), introduce il comma 60-quinquies, finalizzato a prevedere l'alimentazione soprannumeraria del ruolo dei sovrintendenti per poter disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria da impiegare nelle attività di polizia. Inoltre, tale intervento assicura maggiore flessibilità organizzativa per l'Istituzione, attraverso la possibilità di procedere in maniera graduale e armonica all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo n. 95/2017, secondo cui le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 199/1995, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.702 unità, assicurando l'invarianza di spesa.

In particolare, la norma prevede:

- l'incremento, in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (ai sensi del quale i posti messi complessivamente a concorso sono riservati, per una percentuale non superiore al 70%, a favore degli appuntati scelti e, per la restante parte, agli appartenenti al ruolo degli appuntati e finanziari), della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, con le modalità di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, suddivise in 250 unità per il concorso relativo all'anno 2020, 350 unità per il concorso relativo all'anno 2021, 400 unità per il concorso relativo all'anno 2022 e 500 unità per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 200 unità per l'anno 2020, 300 unità per l'anno 2021, 350 unità per l'anno al 2022 e 450 unità per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unità per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
- il riassorbimento, a partire dai concorsi indetti dall'anno 2024, con effetti dal 1° gennaio 2026, delle predette posizioni soprannumerarie entro il 2029;
- che, fino al 31 dicembre 2027, la durata dei corsi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le modalità di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto legislativo, può essere ridotta fino alla metà.

L'articolo 39 introduce modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

In particolare, al comma 1:

- alla lettera a), si prevede una serie di disposizioni transitorie in funzione della necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente; in particolare:

-una procedura semplificata valida dal 2018 al 2022, per la copertura dei posti per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, provvedendosi per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel ruolo. Al termine della procedura selettiva i vincitori frequenteranno un corso di formazione. Si prevede, inoltre, al fine di migliorare la funzionalità dei reparti di Polizia penitenziaria, con il conseguente potenziamento dell'attività di ordine e sicurezza all'interno degli istituti, durante le traduzioni e nel contesto delle misure di esecuzione penale esterna, un significativo aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti, riassorbibili fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi del comma 5, del presente decreto. La misura è temporanea e circoscritta ed è volta a soddisfare l'esigenza funzionale di agevolare l'aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, già chiaramente proprio del riordino. Infatti, il meccanismo previsto garantisce, per il solo periodo 2020-2023, una concreta accelerazione dell'accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero *ratione temporis* più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche quanto previsto dalla precedente lettera a-bis), che anticipa l'utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024. La misura è corredata da apposito meccanismo di completo riassorbimento del sovrannumero così creato entro il 2028, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo delle posizioni soprannumerarie sia pari a: 1) 1000 al 31 dicembre 2024; 2) 900 al 31 dicembre 2025; 3) 690 al 31 dicembre 2026; 4) 480 al 31 dicembre 2027; 5) 160 al 31 dicembre 2028. È, infine, prevista l'applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali transitorie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti;

-in ragione dell'introduzione della procedura semplificata per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti dal 2018 al 2022, viene meno la previsione del concorso straordinario per titoli per la copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica prevista con decreto ministeriale 10 aprile 2019; - che il corso di formazione per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si prevede, inoltre, che alle procedure semplificate per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti possano partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure già avviate, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;

-infine, una modifica formale dovuta all'introduzione di quanto previsto nel precedente punto.

- alla lettera b), si prevede l'introduzione di una norma di carattere generale relativa alla possibilità per le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, siano ammesse, a domanda, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età; le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio

totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato.

Viene previsto, inoltre, che con decreti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità siano riordinate le divisioni nell'ambito degli uffici delle direzioni generali dei rispettivi dipartimenti ed individuate le materie ed i procedimenti di competenza.

Viene introdotta una norma transitoria che consente, fino alla nomina di dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria, di conferire gli incarichi loro attribuiti agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

Si prevede di introdurre una norma che consente, ferma restando la preminenza gerarchica, di attribuire gli incarichi agli intendenti aggiunti e agli intendenti, ai funzionari di entrambe le qualifiche.

Si prevede, inoltre, che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si emani il nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

Si introduce, ancora, una norma di carattere transitorio, secondo la quale, in fase di prima applicazione dell'articolo 13-sexies del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale è fissata in tre anni.

Si prevede, altresì, una norma di coordinamento con l'articolo 9, comma 1-bis, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, secondo la quale il comandante del reparto di polizia penitenziaria, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed è legato al direttore di istituto da un rapporto di subordinazione funzionale e non gerarchica, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole nell'istituto penitenziario, avvalendosi del personale di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Si estende l'istituto giuridico dell'indennità di lungo servizio all'estero previsto dagli articoli 1808 e 2164 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare), già previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato e alle forze di polizia a ordinamento militare, anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo e di ispettore capo tecnico, rispettivamente per gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni. Si prevede altresì che gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici non inclusi tra i destinatari delle suddette disposizioni, se in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianità, maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

È prevista, inoltre, la possibilità per gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché la possibilità per gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico, di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui

all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore.”;

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” con decorrenza 1.1.2020 per gli assistenti capo e gli assistenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” con decorrenza 1.1.2020 per i sovrintendenti capo e i sovrintendenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

Infine si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-undecies, 14-dodecies e 14-terdecies del presente articolo, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dalla stessa data; con decorrenza 1.1.2020 per i sostituti commissari che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni.

L'articolo 40 reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

In particolare, il comma 1 contiene le seguenti innovazioni:

- a. lettera a), allo scopo di scongiurare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo, non in linea con i principi del riordino definiti nella legge delega, introduce una norma di salvaguardia delle misure orarie di lavoro straordinario per i commissari capo e i capitani in servizio al 1° gennaio 2018, dal compimento di 13 anni dalla nomina a funzionario o ufficiale e fino alla promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto e corrispondenti, confermando gli importi che detto personale avrebbe percepito qualora non fosse stata abolita dal decreto legislativo n. 95/2017 l’omogeneizzazione stipendiale;
- b. lettera b) integra il comma 2, che già prevede un meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio, come ivi definito, a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e Armate con i redditi minori, allo scopo di disporre, anno per anno a decorrere dal 2019, un incremento dei limiti complessivi di spesa predisposti a finanziamento di tale beneficio fiscale, in somme variabili nell’arco del decennio di riferimento. In particolare, la disposizione introdotta fissa, anno per anno, la misura delle risorse che il Comparto complessivamente destina a tale misura, da 3,31 milioni di euro per l’anno 2019 a 23,56 milioni di euro a decorrere dal 2028;
- c. lettera c) integra il comma 3, al fine di riconoscere una indennità *una tantum* in favore del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e di base e ruoli corrispondenti promosso alla qualifica/grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 che non ha usufruito o ne ha usufruito in misura trascurabile degli automatismi di carriera previsti dal decreto legislativo n. 95/2017;
- d. lettera d) introduce:
 - il comma 3-bis, che prevede la corresponsione, entro il 30 giugno 2020, ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un’anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, di un assegno lordo *una tantum* di importo pari a euro 200. La misura è connessa alla circostanza che a detto personale, per

effetto delle norme transitorie del riordino di cui al decreto legislativo n. 95/2017, è stata attribuita la qualifica speciale con le medesime decorrenze del personale meno anziano;

- il comma 3-ter, volto a correggere la penalizzazione dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, prima dell'entrata in vigore del riordino, erano stati promossi al grado di brigadiere capo con il previgente meccanismo di avanzamento a scelta "per terzi", in luogo dell'attuale sistema "ad anzianità", attribuendo un assegno *una tantum* in favore del personale promosso in 2^a e 3^a valutazione, diretto a compensare il ritardo nel raggiungimento della posizione economica superiore determinatosi rispetto ai militari promossi in 1^a valutazione;

- e. lettera e) introduce una modifica volta a superare una sperequazione retributiva a svantaggio degli assistenti capo con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica, nominati vice sovrintendenti nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2017, rispetto ai pariqualifica, con le medesime anzianità, che hanno conseguito la qualifica superiore in data successiva al 1° ottobre 2017, nonché a svantaggio degli appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità nel grado, nominati vicebrigadieri nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2017, rispetto ai parigrado, con le medesime anzianità, che hanno conseguito il grado superiore in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017 (1° ottobre 2017) che ha introdotto, tra le altre, la qualifica "qualifica speciale" per il grado di appuntato scelto e, al contempo, modificato la scala dei parametri stipendiali;
- f. lettera f) introduce una modifica volta ad evitare disparità di trattamento tra funzionari e ufficiali fino al grado di commissario capo e capitano che maturano il requisito dei 13 anni di servizio dalla nomina di funzionario/ufficiale/aspirante prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente. In mancanza della modifica, in particolare ai capitani con 13 anni di servizio sarebbero attribuiti due diversi istituti retributivi. Nel primo caso (13 anni maturati prima dell'entrata in vigore del riordino) sarebbe riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile, che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale. La predetta penalizzazione non interesserebbe, invece, il personale di cui al secondo caso (13 anni maturati dopo l'entrata in vigore del riordino) al quale, benché più giovane di servizio, sarebbe attribuito un assegno personale di riordino non riassorbibile. La modifica consente di attribuire il medesimo istituto retributivo al personale che si trovi nelle condizioni previste dalla norma;
- g. lettera g) introduce una norma di salvaguardia finalizzata a evitare disparità di trattamento tra funzionari/ufficiali fino al grado di commissario capo e corrispondenti che maturano il requisito dei 15 anni di servizio dalla nomina prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente. In mancanza della modifica, ai suddetti, con 15 anni di servizio, sarebbero attribuiti due diversi istituti retributivi. Nel primo caso (15 anni maturati prima dell'entrata in vigore del riordino) sarebbe riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile, che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale. La predetta penalizzazione non interesserebbe, invece, il personale di cui al secondo caso (15 anni maturati dopo l'entrata in vigore del riordino) al quale, benché più giovane di servizio, sarebbe attribuito un assegno personale di riordino non riassorbibile. La modifica consente di attribuire il medesimo istituto retributivo al personale che si trovi nelle condizioni previste dalla norma.
- h. lettera h) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di

assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante al momento del transito;

- i. lettera i) declina diversamente il beneficio della promozione meramente onorifica, per un verso prevedendolo anche in favore dei dipendenti con qualifica/grado apicale nel rispettivo ruolo, e dunque in termini di conseguimento della denominazione di “coordinatore” ed equipollenti, e per altro verso con estensione al personale infermo o deceduto per motivi non dipendenti da causa di servizio;
- l. lettera l), introduce il comma 29-bis. Al riguardo, si evidenzia che, attualmente, i provvedimenti istitutivi della Direzione centrale per i servizi antidroga (legge 15 gennaio 1991, n. 16) e della Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia (legge 1° aprile 1981, n. 121 e pertinente regolamento attuativo di cui al d.P.R. 11 giugno 1986, n. 423) prevedono che l’incarico interforze di direttore - assegnato, a rotazione, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza - sia affidato, per quanto concerne i Corpi di polizia a ordinamento militare, a ufficiali con il grado di generale di divisione. Tali disposizioni sono state emanate in epoca antecedente all’evoluzione ordinativa che ha contraddistinto i citati Corpi militari e che ha portato all’istituzione del grado vertice di generale di corpo d’armata, avvenuta - con riferimento all’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza - per effetto, rispettivamente, dei decreti legislativi nn. 298/2000 e 69/2001. Alla luce della citata evoluzione normativa, si rende ora necessario prevedere - coerentemente con la *ratio* delle pertinenti disposizioni istitutive dei predetti organismi interforze - la possibilità di proporre a detti incarichi, caratterizzati da particolare rilevanza, complessità e tecnicismo, ufficiali di grado apicale, in modo da assicurare il massimo livello di esperienza e professionalità. Con il presente intervento, pertanto, si introduce apposita modifica volta a stabilire che, per quanto concerne l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, i richiamati incarichi sono assegnati a ufficiali che rivestono il grado non inferiore a generale di divisione. Ciò consentirà di designare nei casi della specie, ove ritenuto opportuno, anche ufficiali con il grado di generale di corpo d’armata, assicurando, al contempo, la necessaria flessibilità, laddove specifiche e contingenti esigenze di impiego e di funzionalità richiedano la designazione di un ufficiale generale con grado non apicale. La presente esigenza - unitamente alla previsione prospettica volta all’adozione, nell’ambito della Guardia di finanza, di un modello organizzativo e operativo centralizzato nel settore logistico-amministrativo e degli approvvigionamenti a cui fanno capo competenze nazionali nello specifico settore - si pone alla base delle modifiche operate, rispettivamente, alla tabella 4, quadro I, del decreto legislativo n. 66/2010 (Arma dei carabinieri) e alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001 (Guardi di finanza), in relazione alla rimodulazione della dotazione organica nel grado di generale di corpo d’armata;
- m. lettera m) introduce la lettera *d-bis*), volta ad estendere, nelle more dell’avvio dell’area negoziale, al personale dirigente gli effetti delle modificazioni o dell’introduzione *ex novo* degli istituti normativi “contrattuali” di cui al d.P.R. n. 39 del 2018, in tema di:
 - (a) per quanto concerne le Forze di polizia ad ordinamento civile:
 - Permessi brevi (articolo 7), Congedo parentale (articolo 8), Congedo ordinario (articolo 9), Orario di lavoro (articolo 10), Trattamento di missione (articolo 11), Tutela legale (articolo 12), Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (articolo 13);
 - (b) per quanto concerne le Forze di polizia ad ordinamento militare:
 - Permessi brevi (articolo 24), Licenza straordinaria per congedo parentale (articolo 25), Licenza ordinaria (articolo 26), Orario di lavoro (articolo 27), Trattamento di missione (articolo 28), Tutela legale (articolo 29), Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (articolo 31).

L'intervento, in coerenza con l'estensione degli istituti concertativi a contenuto normativo già introdotta con i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, allo scopo di evitare situazioni di vuoto normativo potenzialmente penalizzanti per il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi/qualifiche corrispondenti, prevede l'estensione al personale dirigente dei provvedimenti di rinnovo contrattuale per il triennio normativo ed economico 2016-2018, pubblicati successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino.

La presente misura, pertanto, rappresenta un intervento correttivo, atteso che le prossime previsioni contrattuali troveranno sede naturale nell'ambito della predetta area negoziale dei dirigenti;

- n. lettera n), introduce, fermi restando i principi generali della concertazione, il comma 30-*bis* al fine di incrementare la misura dell'assegno funzionale per gli appartenenti al ruolo agenti e assistenti e al ruolo appuntati e carabinieri/finanziari con almeno 17 anni di servizio. L'intervento, finalizzato a rendere progressiva in modo omogeneo con gli altri ruoli la misura dell'assegno funzionale per i ruoli di base anche in relazione alle nuove maggiori funzioni previste per tali ruoli dal provvedimento dalla revisione dei ruoli di cui al decreto legislativo n. 95/2017, apporta un incremento pari a 270 euro annui per il periodo 2019-2024, e di 300 euro a decorrere dal 2025;
- o. lettera o), introduce il comma 31-bis volto a superare le incertezze applicative connesse alla pronuncia del Consiglio di Stato (n. 1896/2019), che ha affermato l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. A tali fini, reca una disciplina peculiare per le Amministrazioni del Comparto "Sicurezza-Difesa" (per le quale è normativamente sancita la "specificità" dei relativi ordinamenti), precisando che l'applicazione dell'istituto è ammessa ma soltanto nell'ipotesi di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima, e stabilendo, inoltre, che il diniego è consentito per motivate esigenze organizzative e di servizio;
- p. lettera p), sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 95/2017 con la nuova tabella F allegata al presente decreto. L'intervento normativo è finalizzato a prevedere un assegno *una tantum* di importo maggiore per i sovrintendenti capo e gradi e qualifiche corrispondenti di elevata anzianità di grado, essendo stato riconosciuto esclusivamente ai parigrado con almeno 8 anni di anzianità. Nello specifico, si stabilisce un assegno di 1.300 euro per i sovrintendenti capo e gradi corrispondenti che, nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, possedevano un'anzianità di grado pari ad almeno 10 anni.

Il Capo VI reca disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento. In particolare:

a. **l'articolo 41**, recante disposizioni finali e finanziarie, prevede:

- al comma 1, un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, a favore del personale delle qualifiche apicali in servizio al 31 dicembre 2019 che non beneficia delle riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione per effetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, rispettivamente di 250, 350 o 450 euro lordi in base al ruolo di riferimento;
- al comma 2, l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in tema di monitoraggio della spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.

b. **l'articolo 42** reca alcune abrogazioni per motivi di coordinamento con le modifiche dell'articolo 2138 del decreto legislativo n. 66/2010;

c. **l'articolo 43** reca la copertura finanziaria delle disposizioni previste dal presente decreto.

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*, che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la facoltà del Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, consentendo di procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019 - tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data - nonché di utilizzare le risorse stanziare per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

L'intervento regolatorio risponde, dunque, all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché a quella di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il *drafting* dei vigenti provvedimenti legislativi.

Per tali finalità sono disponibili (vedi Tabella 1):

- a) **30.120.313 di euro** per l'anno **2017**, **15.089.182 euro** per il **2018** e **15.004.387 euro a decorrere dal 2019** derivanti dal mancato impiego delle risorse corrispondenti alle capacità assunzionali del Corpo forestale dello Stato, di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172;
- b) **100 milioni di euro a decorrere dal 2020**, per l'adozione di provvedimenti normativi volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di cui all'articolo 1, comma 451 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

A tali stanziamenti si aggiungono le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della legge n. 244 del 2012, per 5.000.000 di euro a decorrere dal 2018, mentre si detraggono gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*, indicati nell'articolo 22, comma 1, del provvedimento stesso.



Tabella 1.a

DISPONIBILITA' FINANZIARIE

anno	art. 7, comma 2, lettera a DL 148/2017 conv. L. 172/2017	Articolo 1, comma 451 L. 145/2018	art. 4, comma 1, lettere c) e d) L. 244/2012	totale disponibilità per anno	oneri d. lgs. 126/2018	D.L. 21 settembre 2019 n. 104	risorse disponibili
2019 (*)	60.213.882,00	-	10.000.000,00	70.213.882,00	1.514.590,00	- 8.000.000,00	60.699.292,00
2020	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	923.613,00	- 7.000.000,00	112.080.774,00
2021	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	1.032.429,00	- 6.000.000,00	112.971.958,00
2022	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	789.425,00	- 7.000.000,00	112.214.962,00
2023	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	702.360,00	17.000.000,00	136.302.027,00
2024	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	723.419,00	11.000.000,00	130.280.968,00
2025	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	1.015.370,00	-	118.989.017,00
2026	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	816.467,00	-	119.187.920,00
2027	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	1.100.429,00	-	118.903.958,00
2028	15.004.387,00	100.000.000,00	5.000.000,00	120.004.387,00	730.884,00	-	119.273.503,00

(*) - Disponibilità complessiva triennio 2017 - 2019

La ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di correttivo al riordino per Corpi e Forze è la seguente:

Tabella 1.b

RIPARTIZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

anno	Forze di Polizia	Forze Armate	Totale Risorse
2019 (*)	51.271.542,00	9.427.750,00	60.699.292,00
2020	74.040.418,00	38.040.356,00	112.080.774,00
2021	73.733.539,00	39.238.419,00	112.971.958,00
2022	72.803.571,00	39.411.391,00	112.214.962,00
2023	88.601.187,00	47.700.840,00	136.302.027,00
2024	84.245.274,00	46.035.694,00	130.280.968,00
2025	85.861.093,00	33.127.924,00	118.989.017,00
2026	87.116.273,00	32.071.647,00	119.187.920,00
2027	84.254.642,00	34.649.316,00	118.903.958,00
dal 2028	88.375.178,00	30.898.325,00	119.273.503,00

(*) - Disponibilità complessiva triennio 2017 - 2019

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive "ulteriori" rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre



2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle forze di Polizia.

In relazione alla quantificazione degli oneri di cui alla presente relazione tecnica, si rappresenta che:

- in generale, le misure introdotte dal decreto in commento non determinano maggiori oneri di funzionamento per le Amministrazioni interessate, in quanto rivolte al personale già in servizio. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico di trasferimento, eventuali trasferimenti connessi alle promozioni conseguite per effetto delle disposizioni contenute nel predetto decreto trovano copertura nell'ambito degli ordinari capitoli di bilancio, appositamente stanziati per detta finalità;
- con riferimento alle rimodulazioni organiche dei dirigenti e alle promozioni nei gradi/qualifiche dirigenziali, le relative quantificazioni sono state effettuate tenendo conto del differenziale di trattamento economico nel grado/qualifica di provenienza e quello previsto nel grado/qualifica superiore. A tal fine, non è stata considerata, per lo sviluppo decennale, la progressione economica per classi e scatti, tenuto conto che questi ultimi sono comuni a entrambe le posizioni considerate e, pertanto, risultano neutrali sotto il profilo finanziario.

A completamento del quadro finanziario di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, occorre considerare che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione del presente provvedimento correttivo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e armate, complessivamente stimati in 1,84 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall'anno 2020 (di cui 1,20 milioni relativi alle Forze di polizia e 0,64 alle Forze Armate), che dovranno essere allocati sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,022% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconoscere ai sensi della normativa vigente al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa, in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del Conto annuale 2017, ammonta a circa 8,2 miliardi di euro a lordo degli oneri riflessi. Nell'ambito degli oneri indotti sono stati conteggiati quelli derivanti dall'applicazione degli effetti del presente correttivo al personale della carriera dirigenziale penitenziaria. La copertura degli oneri indiretti, con riferimento ai corpi di polizia, è stata prevista nell'ambito del successivo articolo 44.

Nell'ambito dei principi di delega sopra richiamati, è stato predisposto l'unito schema di decreto legislativo, composto da 45 articoli, suddivisi in sette Capi, che riproducono in parte l'impianto sistematico del decreto legislativo:

Capo I: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Capo II: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

Capo III: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di finanza;

Capo IV: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Capo V: Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

Capo VI: Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.



Con riferimento ad ogni Capo si riportano, di seguito, le disposizioni contenute nello schema di decreto concernenti gli effetti finanziari, con specifico riferimento a quelli che comportano oneri da coprire nell'ambito delle predette risorse disponibili.



CAPO I

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Il Capo I dello schema di provvedimento, composto di 6 articoli (da 2 a 7), reca modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale della Polizia di Stato:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante “*Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*” (**articolo 2**);
- b) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*” (**articolo 3**);
- c) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*” (**articolo 4**);
- d) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante “*Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato*” (**articolo 5**);
- e) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il “*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*” (**articolo 6**);
- f) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*” (**articolo 7**).

Nello specifico:

L’articolo 2, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante “Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”, prevedendo:

- alla lettere a) e b), l’allineamento alle disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare (COM) in materia di titolarità della potestà disciplinare nei confronti del personale in servizio presso gli uffici “interforze. In particolare, viene chiarito che le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della pena pecuniaria sono inflitte al personale della Polizia di Stato dal capo dell’ufficio o dal comandante del reparto, se appartenente alla Polizia di Stato, ovvero qualora il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartenga ai ruoli della Polizia di Stato, dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all’ufficio o reparto o, in mancanza, all’articolazione centrale sovraordinata.

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera c), modifiche finalizzate ad allineare le previsioni già vigenti alle nuove qualifiche dei funzionari della Polizia di Stato introdotte dal riordino delle carriere.

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L’articolo 3, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”, prevedendo:

- alla lettera a), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” al fine di garantire, attraverso



una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio. L'onere è stato determinato su base decennale, considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico, per ciascun anno, destinatarie del provvedimento e raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 10.598.475,54 nell'anno 2021 (vedi Tabella 2).

Tabella 2.

RIDUZIONE DUE ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA DI ASSISTENTE CAPO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI COORDINATORE								
anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	5.042	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	6.258.785,86
2021	8.538	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	10.598.475,54
2022	5.643	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	7.004.825,19
2023	4.307	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	5.346.408,31
2024	4.712	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	5.849.146,96
2025	3.250	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	4.034.322,50
2026	2.284	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	2.835.197,72
2027	1.061	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	1.317.051,13
2028	685	ASSISTENTE CAPO + 5 + 17	ASSISTENTE CAPO COORD. + 17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	850.311,05
	35.522						totale	44.094.524,26

CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica		nuova qualifica	
voce	periodo	ASSISTENTE CAPO + 5 AA QLF + 17		ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 17	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.831,85	8.751,47	21.633,08	9.088,06
	13 ^a mensilità	1.735,99	729,29	1.802,76	757,34
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	145,80	61,24	151,44	63,62
	13 ^a mensilità	12,15	5,10	12,62	5,30
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14	7.954,56	2.601,14
	13 ^a mensilità	662,88	216,76	662,88	216,76
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,40	559,73	1.458,40	559,73
	13 ^a mensilità	121,53	46,64	121,53	46,64
TOTALI		32.923,16	12.971,37	33.797,27	13.338,59
TOTALE COMPLESSIVO		45.894,53		47.135,86	

- alla lettera b):

- ai nn.1) e 2), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente;
- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera c):

- al n.1), la possibilità di sottoporre i frequentatori del corso di formazione per allievi e agenti a valutazioni attitudinali per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione;
- ai nn. 2) e 3), una modifica finalizzata a individuare quale momento più significativo per la celebrazione della cerimonia di giuramento, quello in cui gli agenti in prova terminano il periodo residenziale presso l'Istituto di istruzione, con la conferma del giudizio di idoneità;



- al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per allievi e agenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera d), una riformulazione delle ipotesi nelle quali gli allievi o gli agenti in prova possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge. In particolare, oltre alle ipotesi già previste di assenza connessa a infermità contratta durante il corso ovvero legata alla maternità, viene introdotta quella connessa a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera e), la soppressione dell'articolo 6-*quater* del d.P.R. n. 335/1982, recante la disciplina relativa all'addestramento e ai corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti. L'intervento, in chiave sistematica, trasla parte della disciplina al n. 1) della suddetta lettera d) e introduce, alla successiva lettera r), una espressa disciplina dei corsi di specializzazione, abilitazione e qualificazione, non più riferiti solo agli agenti ma a tutto il personale della Polizia di Stato, colmando una lacuna esistente nell'ordinamento;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera f):

- al n. 1), la specificazione delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti mediante il riconoscimento di mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, al fine di valorizzarne la professionalità;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- al n. 2), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;

L'onere è stato determinato su base decennale, considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico, per ciascun anno, destinatarie del provvedimento e raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 996.375,36 nell'anno 2024 (vedi Tabella 3).

Tabella 3.

RIDUZIONE DUE ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA DI SOVRINTENDENTE CAPO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI COORDINATORE								
anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	-	SOVR. CAPO +4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	-
2021	1	SOVR. CAPO +4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	1.448,22
2022	2	SOVR. CAPO +4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	2.896,44
2023	302	SOVR. CAPO +4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	437.362,44
2024	688	SOVR. CAPO +4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	996.375,36
2025	376	SOVR. CAPO +4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	544.530,72
2026	2	SOVR. CAPO +4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	2.896,44
2027	1	SOVR. CAPO +4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	1.448,22
2028	-	SOVR. CAPO +4 + 27	SOVR. CAPO COORD. + 27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	-
	1.372						totale	1.986.957,84



CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica		nuova qualifica	
voce	periodo	SOVRINTEDEnte CAPO + 4 AA QLF + 27		SOVRINTEDEnte CAPO COORD. + 27	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.389,79	9.405,95	23.324,55	9.798,64
	13 ^a mensilità	1.865,82	783,83	1.943,71	816,56
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	156,72	65,84	163,32	68,61
	13 ^a mensilità	13,06	5,48	13,61	5,71
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.304,68	3.042,63	9.304,68	3.042,63
	13 ^a mensilità	775,39	253,55	775,39	253,55
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.018,20	1.158,38	3.018,20	1.158,38
	13 ^a mensilità	251,52	96,54	251,52	96,54
TOTALI		37.775,18	14.812,20	38.794,98	15.240,62
TOTALE COMPLESSIVO			52.587,38		54.035,60

- alla lettera g):

- al n.1), la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente per merito straordinario di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole, formalizzando così nell'ordinamento una prassi già consolidata tendente a evitare "scavalcamenti" da parte di altro personale nominato, nella stessa qualifica, con decorrenza anteriore.
- al n. 2), fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti, in favore dei partecipanti alla procedura di selezione effettuata con scrutinio per merito risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Analogamente, si dispone che i posti rimasti non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo, sono devoluti, agli idonei del concorso interno per titoli ed esami. La disposizione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui al successivo n. 4) che introduce una specifica disciplina della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti;
- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 4), la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti da parte del personale che ha partecipato allo scrutinio o al concorso interno, da esercitare entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione. La disposizione prevede, inoltre, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte ha esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocatisi nella relativa graduatoria; in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è possibile sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera h):

- al n.1), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice sovrintendente possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo



qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, in analogia a quanto previsto per gli allievi agenti e gli agenti in prova di cui alla precedente lettera e);

- al n. 2), che i frequentatori del corso per vice sovrintendente che non superano gli esami di fine corso sono restituiti al servizio d'istituto ed ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. La disposizione mira ad allineare la disciplina dei corsi dei sovrintendenti a quanto già previsto per gli ispettori;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera i):

- al n. 1), lettere a) e b), una rimodulazione delle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per la nomina a vice ispettore, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi e interventi di *drafting* formale;
- al n. 2), che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sia determinato sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione in carriera del personale. Inoltre, sono introdotte misure volte ad assicurare che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno, ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;
- al n. 3), una correzione materiale finalizzata ad armonizzare il comma 3 dell'articolo 27 con il comma 2 nel quale si prevede che il corso di formazione ha durata non inferiore a sei mesi;
- al n. 4), un intervento di *drafting* formale;
- al n. 5), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e dei corsi per la nomina a vice ispettore dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera l):

- ai nn. 1) e 2), interventi di *drafting* formale;
- al nn. 3) e 4), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di vice ispettore mediante concorso pubblico;
- ***Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.***

- alla lettera m):

- al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
- al n. 2), che i crediti formativi universitari (CFU) da acquisire durante la frequenza del corso per la nomina a vice ispettore di polizia siano riconducibili a lauree triennali a contenuto propriamente giuridico e utili ai fini della successiva partecipazione al concorso interno per vice commissario;
- al n. 3), una riformulazione sul piano nomenclatorio del periodo di "tirocinio applicativo" in "tirocinio operativo di prova", con precisazione dell'esatta rilevanza giuridica degli esiti dello stesso;
- ***Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.***

- alla lettera n):

- al n. 1), un intervento di *drafting* formale;



- al n. 2), che la dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore consegue solo al mancato superamento dell'esame finale e non anche di quelli intermedi, in analogia a quanto già previsto per gli ispettori tecnici;
- al n. 3), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice ispettore possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge in analogia a quanto previsto per il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera o), una riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al fine di garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari, una più agevole progressione in carriera;
- alla lettera p), in linea con l'intervento di cui alla lettera p), una riduzione da nove a otto anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore con la connessa qualificazione di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, garantendo un più rapido avanzamento in un ruolo di rilevanza strategica per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche al fine di contenere il decremento organico connesso al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, previsto per il prossimo futuro, di consistenti aliquote di personale; inoltre, si chiarisce che per l'accesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore il personale interessato deve possedere una delle lauree triennali a contenuto propriamente giuridico previste per la partecipazione al concorso interno per vice commissario;

L'onere di cui alle lettere o), p) e quello relativo alle corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici, è stato determinato su base decennale, considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico che, per ciascun anno, risultano destinatarie del provvedimento e raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 5.722.161,26 nell'anno 2023 (vedi Tabella 4).

Tabella 4.

RIDUZIONE UN ANNO DI PERMANENZA PER LA QUALIFICA DI ISPETTORE, UN ANNO PER ISPETTORE CAPO ED UN ANNO PER ISPETTORE SUPERIORE ANTE RIORDINO								
anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	2	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	2.240,42
2021	1	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	1.120,21
2022	1	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	1.120,21
2023	-	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2024	14	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	15.682,94
2025	10	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	11.202,10
2026	2	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	2.240,42
2027	1.650	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	1.848.346,50
2028	3.249	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	3.639.562,29



anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	150	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	258.693,00
2021	89	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	153.491,18
2022	211	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	363.894,82
2023	209	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	360.445,58
2024	85	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	146.592,70
2025	83	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	143.143,46
2026	8	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	13.796,96
2027	8	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	13.796,96
2028	7	ISPETTORE CAPO + 17	ISPETTORE SUPERIORE + 17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	12.072,34

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	401	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	732.133,77
2021	399	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	728.482,23
2022	252	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	460.094,04
2023	2.747	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	5.015.390,19
2024	2.470	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	4.509.651,90
2025	450	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	821.596,50
2026	53	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	96.765,81
2027	34	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	62.076,18
2028	75	ISPETTORE SUPERIORE + 27	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	136.932,75

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	224	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	278.053,44
2021	532	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	660.376,92
2022	534	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	662.859,54
2023	279	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	346.325,49
2024	200	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	248.262,00
2025	177	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	219.711,87
2026	92	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	114.200,52
2027	712	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	883.812,72
2028	728	SOSTITUTO COMMISSARIO +27	SOST. COMMISSARIO COORD. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	903.673,68

anno	passaggio ispettore capo	passaggio ispettore capo superiore	passaggio ispettore superiore sost. Commissario	passaggio sost. Commissario sost. Commissario coord.	onere complessivo azione
2020	2.240,42	258.693,00	732.133,77	278.053,44	1.271.120,63
2021	1.120,21	153.491,18	728.482,23	660.376,92	1.543.470,54
2022	1.120,21	363.894,82	460.094,04	662.859,54	1.487.968,61
2023	-	360.445,58	5.015.390,19	346.325,49	5.722.161,26
2024	15.682,94	146.592,70	4.509.651,90	248.262,00	4.920.189,54
2025	11.202,10	143.143,46	821.596,50	219.711,87	1.195.653,93
2026	2.240,42	13.796,96	96.765,81	114.200,52	227.003,71
2027	1.848.346,50	13.796,96	62.076,18	883.812,72	2.808.032,36
2028	3.639.562,29	12.072,34	136.932,75	903.673,68	4.692.241,06



CON RIORDINO 2016		vecchia qif		nuova qif		DIFFERENZA	
		Ispettore + 17		Ispettore Capo + 17			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64	23.769,68	9.985,64	445,13	187,00
	13 ^a mensilità	1.943,71	816,56	1.980,81	832,14	37,10	15,58
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre					0,00	0,00
	13 ^a mensilità					0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	163,32	68,61	166,44	69,92	3,12	1,31
	13 ^a mensilità	13,61	5,71	13,87	5,83	0,26	0,12
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.348,24	3.056,87	9.647,76	3.154,82	299,52	97,95
	13 ^a mensilità	779,02	254,74	803,98	262,90	24,96	8,16
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12	0,00	0,00
	13 ^a mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51	0,00	0,00
TOTALI		37.554,30	14.761,76	38.364,39	15.071,88	810,09	310,12
TOTALE COMPLESSIVO		52.316,06		53.436,27		1.120,21	

CON RIORDINO 2016		vecchia qualifica		nuova qualifica		DIFFERENZA	
		ISPETTORE CAPO + 17 AA		ISPETTORE SUPERIORE + 17 AA			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.769,68	9.985,64	24.481,88	10.284,83	712,20	299,19
	13 ^a mensilità	1.980,81	832,14	2.040,16	857,07	59,35	24,93
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre					-	-
	13 ^a mensilità					-	-
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	166,44	69,92	171,36	71,99	4,92	2,07
	13 ^a mensilità	13,87	5,83	14,28	6,00	0,41	0,17
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.647,76	3.154,82	10.080,00	3.296,16	432,24	141,34
	13 ^a mensilità	803,98	262,90	840,00	274,68	36,02	11,78
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12	-	-
	13 ^a mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51	-	-
TOTALI		38.364,39	15.071,88	39.609,53	15.551,36	1.245,14	479,48
TOTALE COMPLESSIVO		53.436,27		55.160,89		1.724,62	

CON RIORDINO 2016		vecchia qif		nuova qif		DIFFERENZA	
		Ispettore Superiore + 27		Sostituto Commissario + 27			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.481,88	10.284,83	25.550,18	10.733,63	1.068,30	448,80
	13 ^a mensilità	2.040,16	857,07	2.129,18	894,47	89,02	37,40
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre					0,00	0,00
	13 ^a mensilità					0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	171,36	71,99	178,80	75,12	7,44	3,13
	13 ^a mensilità	14,28	6,00	14,90	6,27	0,62	0,27
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.080,00	3.296,16	10.198,80	3.335,01	118,80	38,85
	13 ^a mensilità	840,00	274,68	849,90	277,92	9,90	3,24
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.070,50	1.178,45	3.070,50	1.178,45	0,00	0,00
	13 ^a mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00
TOTALI		40.954,06	16.067,38	42.248,14	16.599,07	1.294,08	531,69
TOTALE COMPLESSIVO		57.021,44		58.847,21		1.825,77	



CON RIORDINO 2018		vecchia qif		nuova qif		DIFFERENZA	
		Sostituto Commissario + 27		Sostituto Commissario Coord. + 27			
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	25.550,18	10.733,63	26.351,40	11.070,23	801,22	336,60
	13ª mensilità	2.129,18	894,47	2.195,95	922,52	66,77	28,05
retribuzione Individuale di anzianità	gennaio/dicembre					0,00	0,00
	13ª mensilità					0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	178,80	75,12	184,44	77,49	5,64	2,37
	13ª mensilità	14,90	6,27	15,37	6,46	0,47	0,19
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.198,80	3.335,01	10.198,80	3.335,01	0,00	0,00
	13ª mensilità	849,90	277,92	849,90	277,92	0,00	0,00
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.070,50	1.178,45	3.070,50	1.178,45	0,00	0,00
	13ª mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00
TOTALI		42.248,14	16.599,07	43.122,24	16.966,28	874,10	367,21
TOTALE COMPLESSIVO			58.847,21		60.088,52		1.241,31

- alla lettera q), l'introduzione di una specifica disposizione finalizzata a disciplinare con fonte normativa primaria lo svolgimento dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento previsti per tutto il personale della Polizia di Stato al fine di sanare una lacuna esistente nell'ordinamento;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera r), una modifica di carattere formale volta ad esplicitare l'applicabilità delle disposizioni in materia di rapporti informativi anche ai funzionari dei ruoli direttivi;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera s), una correzione materiale necessaria a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di promozione per merito straordinario anche agli assistenti;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera t):
 - al n. 1), una correzione necessaria per allineare la rubrica al contenuto dispositivo, applicabile anche ai funzionari del ruolo direttivo;
 - al n. 2), l'attribuzione della classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, di tre scatti di anzianità, al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati integrando i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario. A tale personale viene attribuito un riconoscimento economico in sostituzione dell'avanzamento alla qualifica superiore atteso che quella del commissario capo già costituisce la qualifica apicale del ruolo di appartenenza. La misura pone rimedio ad una altrimenti ingiustificabile disarmonia tra dipendenti in possesso della qualifica apicale e rientra tra gli stanziamenti di bilancio previsti per tali specifiche procedure premiali;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera u), una correzione necessaria per esplicitare l'applicabilità della disposizione anche ai funzionari del ruolo direttivo;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera v), una modifica della TABELLA A:
 - al n. 1), per recuperare 30 unità nella dotazione organica dei primi dirigenti, rispetto al previsto decremento, dal 1.1.2027, di 81 unità;



- ai nn. 2) e 3), per aggiornare gli uffici ai quali possono essere preposti i dirigenti della Polizia di Stato al fine di meglio assicurare le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- al n. 4), per ridurre contestualmente di 30 unità l'aliquota della qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia.

Con riferimento al n. 1), nel quadro della riduzione, entro il 2027, dei funzionari che espletano funzioni di polizia di 800 unità (da 4.500 a 3.700), i primi dirigenti passano da 709 a 628 unità (con un decremento pari ad 81 unità), per cui l'incremento di 30 unità ad opera del correttivo in esame (pari al 7,5% delle citate 800 unità), attenuando la riduzione, è funzionale ad una compiuta ed equilibrata opera di riorganizzazione dell'intera Amministrazione, a livello periferico e centrale, in corso di elaborazione parallelamente al riordino delle carriere.

L'onere, determinato in relazione alla contestuale riduzione di trenta unità di commissario nella rispettiva dotazione organica, di cui alla nuova Tabella A allegata al richiamato D.P.R. n. 335 del 1982, è pari a euro 1.174.879,52 a decorrere dal 1.1.2027 (vedi Tabella 5).

Tabella 5.

ONERE PER RECUPERO NR. 30 PRIMI DIRIGENTI DALLA RIDUZIONE DI ORGANICO PREVISTA DEL D. LGS. 95/2017 CON CONTESTUALE RIDUZIONE ORGANICO DEI COMMISSARI

	unità	Lordo Amministrazione unitario	Lordo Amministrazione complessivo
PRIMO DIRIGENTE	30	93.302,09	2.799.062,70
VICE COMMISSARIO	30	51.959,31	1.558.779,30
MAGGIORE ONERE -			1.240.283,40

CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica		nuova qualifica	
voce	periodo	VICE COMMISSARIO		PRIMO DIRIGENTE	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.348,34	10.228,74	26.724,44	11.226,95
	13 ^a mensilità	2.029,03	852,40	2.227,04	935,58
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	170,40	71,59	-	-
	13 ^a mensilità	14,20	5,98	-	-
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.904,56	3.238,79	12.314,01	4.026,68
	13 ^a mensilità	825,38	269,90	1.026,17	335,55
Ind. Integrativa speciale	gennaio/dicembre	-	-	10.689,41	3.859,74
	13 ^a mensilità	-	-	890,78	321,65
Ind. Dirigenziale	gennaio/dicembre	-	-	12.490,07	4.793,70
	13 ^a mensilità	-	-	1.040,84	399,47
TOTALI		37.291,91	14.667,40	67.402,77	25.899,32
TOTALE COMPLESSIVO			51.959,31		93.302,09

- ai nn. 5) e 7), per diminuire di 420 unità e di 180 unità, rispettivamente, la dotazione organica del ruolo degli ispettori e quella dei sostituti commissari-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza per corrispondere all'incremento della dotazione organica del



corrispondente ruolo degli ispettori tecnici per l'istituzione del nuovo settore di impiego "sicurezza cibernetica";

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- Ai numeri 6) e 7) per adeguare la Tabella A alle denominazioni delle qualifiche di ispettore superiore e sostituto commissario per come riformulate già dal decreto principale n. 95 del 2017;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- al n. 8), per rimodulare la dotazione complessiva degli ispettori a seguito del decremento di 600 unità di cui ai nn. 5) e 7);

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- al n. 9), un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti pari a 1.600 unità. Tale aumento di organico costituisce uno strumento di attenuazione della riduzione delle dotazioni organiche raggiunta con il d.lgs. n. 95/2017, cosicché si passa da 117.291 unità ante-riordino a 106.255 con il decreto legislativo n. 95 del 2017, fino a 107.855; pertanto, la riduzione passa da 11.036 unità a 9.436. La destinazione di tale aumento per intero al ruolo degli agenti e assistenti trova fondamento nella significativa riduzione subita da tale ruolo, oltre che sul piano dell'organico (nel 2017 la riduzione ammonta a circa 9.600 unità), in termini di forza effettiva, atteso che tale ruolo è l'unico da cui si selezionano, mediante promozioni, i vice sovrintendenti, nel quadro delle misure dirette all'obiettivo generale di aumentare gli ufficiali di polizia giudiziaria. Un aumento dell'organico del ruolo di base corrisponde, dunque, alle aggiornate esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, che gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti possono soddisfare nello svolgimento dei compiti istituzionali di prevenzione e repressione della criminalità, con un effetto in grado di riverberarsi anche su una migliore distribuzione dei presidi di sicurezza sul territorio, garantendo quella necessaria flessibilità organizzativa necessaria al funzionamento degli Uffici, soprattutto periferici;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 4, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", mediante una serie di interventi finalizzati ad allineare la disciplina del personale "tecnico" a quella del corrispondente personale dei ruoli "ordinari", prevedendo:

- alla lettera a):

- al n. 1), la facoltà del Ministro dell'interno di articolare, con proprio decreto, il ruolo degli ispettori tecnici e la carriera dei funzionari tecnici in settori e profili di impiego. Viene inoltre introdotto un nono settore denominato "sicurezza cibernetica" al fine di corrispondere alle esigenze di operatività della Polizia di Stato;
- al n. 2), un intervento finalizzato a chiarire che il personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera b), in analogia a quanto previsto nella fase a regime dall'articolo 3, comma 1, lettera a), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" (vedi oneri Tabella 2);



- alla lettera c):
 - ai nn. 1) e 2), una riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente tecnico;
 - al n. 3), la rimodulazione del corso di formazione per la nomina ad agente tecnico mediante una estensione della durata da quattro a sei mesi;
 - al n. 4), un intervento finalizzato a colmare una lacuna legislativa e ad individuare quale momento più significativo per la celebrazione della cerimonia di giuramento, quello in cui gli agenti tecnici in prova terminano il corso di formazione;
 - al n. 5), il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera d), l'introduzione, al fine di colmare una lacuna legislativa, della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per allievi agenti tecnici, fatta salva la fattispecie del periodo di prova non previsto per il personale "tecnico";

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera e):
 - al n. 1), la specificazione delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici mediante il riconoscimento di mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, al fine di valorizzarne la professionalità;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 - al n. 2), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio

L'intervento determina gli oneri specificati alla Tabella 3.

- alla lettera f):
 - al n. 1), la possibilità per il personale promosso vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai relativi concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole, formalizzando così nell'ordinamento una prassi già consolidata al fine di evitare "scavalcamenti" da parte di altro personale nominato, nella stessa qualifica, con decorrenza anteriore;
 - al n. 2), fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici in favore dei partecipanti alla procedura di selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Analogamente, si dispone che i posti non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo, sono devoluti, agli idonei del concorso interno per titoli ed esami. La disposizione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui al successivo n. 4) che introduce una specifica disciplina della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici;



- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 4), la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici da parte del personale che ha partecipato allo scrutinio o al concorso interno, da esercitare entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione. La disposizione prevede, inoltre, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte ha esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocatisi nella relativa graduatoria; in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è possibile sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera g):

- al n. 1), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice sovrintendente tecnico possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge;
- al n. 2), che i frequentatori del corso per vice sovrintendente tecnico che non superano gli esami di fine corso sono restituiti al servizio d'istituto ed ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera h):

- al n. 1), una rimodulazione delle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi;
- al n. 2), che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sia determinato sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione in carriera del personale. Inoltre, sono introdotte misure volte ad assicurare che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera i):

- ai nn. 1) e 2), una riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di vice ispettore tecnico mediante concorso pubblico;
- al n. 3), il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno per semplificare la procedura di individuazione delle lauree in relazione alle quali è garantita l'acquisizione di CFU durante il corso di formazione per la nomina a vice ispettore tecnico, ovvero ritenute utili al fine della partecipazione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico;
- al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico e del corso di formazione dal decreto del Capo



della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

- al n. 5), una riformulazione sul piano nomenclatorio del periodo di “tirocinio operativo di prova”, con precisazione dell’esatta rilevanza giuridica degli esiti dello stesso;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera l), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso interno e del corso per la nomina a vice ispettore tecnico dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera m), una riformulazione delle ipotesi di dimissione dal corso per vice ispettore tecnico;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera n), un intervento finalizzato a chiarire il momento della decorrenza del termine di permanenza nella qualifica di vice ispettore tecnico per la promozione a ispettore tecnico;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera o), una riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico, al fine di garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari una più agevole progressione in carriera.

L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 4.

- alla lettera p), una riduzione da nove a otto anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico; inoltre, si chiarisce che per l’accesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico il personale interessato deve possedere una delle lauree triennali da individuarsi con decreto del Ministro dell’Interno;

L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 4.

- alla lettera q), una modifica della TABELLA A:

- alla lettera a) per aumentare la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti commissari tecnici, rispettivamente, di 420 unità e 180 unità in funzione della creazione del nuovo polo cibernetico;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera b): riduzione di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici, ruolo tecnico dei chimici e di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici, ruolo tecnico dei biologi;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera c):

1. un intervento di carattere formale;

2. un aumento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici, nella misura di un dirigente generale tecnico, con contestuale riduzione di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici

L’onere, determinato in relazione alla contestuale riduzione di una unità di commissario nella rispettiva dotazione organica, di cui alla nuova Tabella A allegata al richiamato D.P.R. n. 335 del 1982, è pari a euro 110.513,97 a decorrere dal 1.1.2020 (vedi Tabella 6).



Tabella 6.

ONERE PER INCREMENTARE L'ORGANICO DIRIGENTE GENERALE TECNICO CON EVENTUALE CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE QUALIFICHE INFERIORI			
	unità	Lordo Amministrazione unitario	Lordo Amministrazione complessivo
DIRIGENTE GENERALE TECNICO	1	170.135,29	170.135,29
COMMISSARIO TECNICO	1	55.645,92	55.645,92
MAGGIORE ONERE			114.489,37

		Commissario Tecnico		Dirigente Generale	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	26.351,40	11.070,23	40.534,54	17.028,56
	13 ^a mensilità	2.195,95	922,52	3.377,88	1.419,05
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre			17.024,51	7.151,99
	13 ^a mensilità			1.418,71	596,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	184,44	77,49		
	13 ^a mensilità	15,37	6,46		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.310,40	3.371,50	15.574,26	5.092,78
	13 ^a mensilità	859,20	280,96	1.297,86	424,40
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre			11.675,69	4.215,86
	13 ^a mensilità			972,97	351,32
indennità dirigenziale/ di posizione	gennaio/dicembre			28.002,43	10.747,34
	13 ^a mensilità			2.333,54	895,61
TOTALI		39.916,76	15.729,16	122.212,38	47.922,91
TOTALE COMPLESSIVO		55.645,92		170.135,29	

3. per eliminare la prevista indisponibilità di un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico nell'ipotesi di nomina di un dirigente generale tecnico con contestuale riduzione di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici;

L'onere, determinato in relazione alla contestuale riduzione di una unità di commissario nella rispettiva dotazione organica, di cui alla nuova Tabella A allegata al richiamato D.P.R. n. 335 del 1982, è pari a euro 110.513,97 a decorrere dal 1.1.2020 (vedi Tabella 7).



Tabella 7.

ONERE PER RENDERE PERMANENTE ORGANICO 1 DIRIGENTE GENERALE TECNICO			
	unità	Lordo Amministrazione unitario	Lordo Amministrazione complessivo
DIRIGENTE SUPERIORE TECNICO	1	140.360,36	140.360,36
COMMISSARIO TECNICO	1	55.645,92	55.645,92
MAGGIORE ONERE			84.714,44

		Commissario Tecnico		Dirigente Superiore	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	26.351,40	11.070,23	34.646,94	14.555,18
	13 ^a mensilità	2.195,95	922,52	2.887,24	1.212,94
retribuzione Individuale di anzianità	gennaio/dicembre			12.472,90	5.239,87
	13 ^a mensilità			1.039,41	436,66
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	184,44	77,49		
	13 ^a mensilità	15,37	6,46		
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.310,40	3.371,50	14.313,86	4.680,63
	13 ^a mensilità	859,20	280,96	1.192,82	390,05
Indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre			11.260,88	4.066,07
	13 ^a mensilità			938,41	338,83
Indennità dirigenziale/ di posizione	gennaio/dicembre			20.470,51	7.856,57
	13 ^a mensilità			1.705,88	654,71
TOTALI		39.916,76	15.729,16	100.928,85	39.431,51
TOTALE COMPLESSIVO			55.645,92		140.360,36

L'articolo 5, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato", prevedendo:

- alla lettera a), per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la possibilità di essere utilizzato, a domanda o d'ufficio, in servizi di istituto ritenuti, dalla Commissione di cui all'articolo 4 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta;
- alla lettera b), la possibilità, per gli ispettori del ruolo "ordinario" non più idonei all'espletamento dei servizi di polizia, di transitare nel settore tecnico "supporto logistico-amministrativo" anche qualora non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio in uno degli altri otto settori dei ruoli "tecnici".

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 6, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.", prevedendo:



- alle lettere a), b) e c), interventi di coordinamento finalizzati ad allineare le disposizioni vigenti in materia di nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato a quanto previsto in materia di accesso al ruolo degli ispettori tecnici e alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia cui sono equiparati;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alle lettere d) ed e), interventi di allineamento nomenclatorio della qualifica apicale del personale del ruolo degli orchestrali alla corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, modificando la rubrica in "Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore" e sostituendo la qualifica di "orchestrale-I livello" con quella di "orchestrale sostituto commissario tecnico";
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera f), la modifica della TABELLA G al fine di ridurre di un anno la permanenza nella qualifica di orchestrale ispettore tecnico e di orchestrale ispettore tecnico capo ai fini della promozione alla qualifica superiore, in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici;
L'intervento determina gli oneri di cui alla Tabella 4.

L'articolo 7, comma 1, introduce modificazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78", prevedendo:

- alla lettera a), una correzione di *drafting* finalizzata a specificare l'esatta denominazione di Commissariati distaccati di pubblica sicurezza;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera b), per esigenze di sistematicità dell'ordinamento, la "nuova" collocazione della previsione (già contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. ii), n. 4), del decreto legislativo), con modificazioni volte ad assicurare che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera dei funzionari di Polizia attraverso il concorso interno *ex* articolo 5-bis, ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico *ex* articolo 3, non superi, in ogni caso, il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi riservate al personale già appartenente all'Amministrazione;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera c), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM dei requisiti necessari per accedere alla carriera dei funzionari di Polizia, prevedendo altresì che i candidati devono essere in possesso oltre che dei diritti politici anche di quelli civili e di lauree magistrali o specialistiche a contenuto giuridico. Viene chiarito che ai fini della partecipazione al concorso sono tali quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale previsto mediante superamento di esami in trentesimi, nonché alcune modifiche di coordinamento. Infine, si trasferisce la potestà regolatoria della disciplina dei concorsi dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera d):



- ai nn. 1) e 2), che il giudizio espresso dal dirigente dell'ufficio al termine del tirocinio operativo, mediante relazione, formerà oggetto di valutazione esclusivamente in occasione della redazione del rapporto informativo del funzionario. Inoltre si trasferisce la potestà regolatoria della disciplina del corso di formazione dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 3), che al termine del corso di formazione l'assegnazione dei commissari capo è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati, secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera e), nn. 1) e 2) una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per commissario possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge includendovi, in linea con quanto previsto per gli altri ruoli, le gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera f):
 - al n. 1), un intervento formale di coordinamento;
 - al n. 2), oltre interventi formali di coordinamento, una modifica delle aliquote delle percentuali previste per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno, attraverso l'aumento di quella riservata agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti, con contestuale rimodulazione di quella del ruolo degli ispettori, allo scopo di aumentare le opportunità di sviluppo di carriera del personale dei ruoli di base;
 - al n. 3), per la partecipazione al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, che i candidati devono essere in possesso di lauree triennali a contenuto giuridico, precisando che ai fini della partecipazione al concorso sono tali quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale previsto mediante superamento di esami in trentesimi, nonché alcune modifiche di coordinamento;
 - al n. 4) il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per vice commissari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera g):
 - al n. 1), che al termine del corso di formazione l'assegnazione dei vice commissari è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati, secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio;
 - al n. 2), un intervento di *drafting* formale;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera h):
 - ai nn. 1), 2) e 3) l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. doppio scrutinio per le promozioni alla prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle



vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento, allo scopo di coprire, in tempi più brevi, le vacanze che si determinano in corso d'anno con significativi benefici riflessi sulla funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'onere è stato determinato su base decennale, considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico che, per ciascun anno, risultano destinatarie del provvedimento e raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 593.553,11 nell'anno 2023

L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 8.

Tabella 8.

DOPPIO SCRUTINIO QUALIFICHE DIRIGENZIALI										
promozione		unità								
da	a	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	anno 2027	anno 2028
carriere ordinarie										
Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	9	10	14	18	16	15	8	2	5
Vice Questore	Primo Dirigente	35	51	49	53	45	42	48	32	36
Commissario Capo	Vice Questore Aggiunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
carriere tecnici e sanitari										
Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	3	3	1	5	2	1	-	-	1
Direttore T./Medico Sup.	Primo Dirigente	6	7	4	6	6	4	3	3	2
Direttore T./Medico Princ.	Direttore T./Medico Capo	12	6	-	-	57	-	53	-	-
TOTALE UNITA'		65	77	68	82	126	62	112	37	44

promozione		onere unitario			
da	a	costo annuale qualifica precedente	costo annuale nuova qualifica	differenza costo unitario annuale	onere complessivo (6 mesi+13esima)
Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	109.207,94	121.171,52	11.963,58	6.441,93
Vice Questore + 18	Primo Dirigente	78.830,89	99.302,09	14.471,20	7.792,18
Commissario Capo	Vice Questore Aggiunto	56.200,15	59.402,30	3.202,15	1.724,23

promozione		onere complessivo								
da	a	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	anno 2027	anno 2028
carriere ordinarie										
Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	57.977,37	64.419,30	90.187,02	115.954,74	103.070,88	96.628,95	53.535,44	12.883,86	32.209,65
Vice Questore	Primo Dirigente	272.726,30	397.401,18	381.816,82	412.985,54	350.648,10	327.271,56	374.024,64	249.349,76	280.518,48
Commissario Capo	Vice Questore Aggiunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
carriere tecnici e sanitari										
Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	19.325,79	19.325,79	6.441,93	32.209,65	12.883,86	6.441,93	-	-	6.441,93
Direttore T./Medico Sup.	Primo Dirigente	46.753,08	54.545,26	31.168,72	46.753,08	46.753,08	31.168,72	23.376,54	23.376,54	15.584,36
Direttore T./Medico Princ.	Direttore T./Medico Capo	20.590,76	10.345,38	-	-	98.281,11	-	91.384,19	-	-
TOTALE MAGGIORE ONERE		417.473,30	546.036,91	509.614,49	607.903,01	611.637,03	461.511,16	540.320,81	285.610,16	334.754,42

CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica		nuova qualifica	
voce	periodo	PRIMO DIRIGENTE + 23		DIRIGENTE SUPERIORE	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	34.646,94	14.555,18	34.646,94	14.555,18
	13ª mensilità	2.887,24	1.212,94	2.887,24	1.212,94
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	14.313,86	4.680,63	14.313,86	4.680,63
	13ª mensilità	1.192,82	390,05	1.192,82	390,05
Ind. integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.260,88	4.066,07	11.260,88	4.066,07
	13ª mensilità	938,41	338,84	938,41	338,84
Ind. Dirigenziale	gennaio/dicembre	12.490,07	4.793,70	20.470,51	7.856,57
	13ª mensilità	1.040,84	399,47	1.705,88	654,71
TOTALI		78.771,06	30.436,88	87.416,54	33.754,99
TOTALE COMPLESSIVO			109.207,94		121.171,53



CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica	
voce	periodo	VICE QUESTORE + 18	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	26.724,44	11.226,94
	13 ^a mensilità	2.227,04	935,58
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.314,01	4.026,68
	13 ^a mensilità	1.026,17	335,55
ind. Integrativa speciale	gennaio/dicembre	10.689,41	3.859,74
	13 ^a mensilità	890,78	321,65
ind. Dirigenziale	gennaio/dicembre	2.836,94	1.088,82
	13 ^a mensilità	236,41	90,73
TOTALI		56.945,20	21.885,69
TOTALE COMPLESSIVO		78.830,89	

nuova qualifica	
PRIMO DIRIGENTE	
lordo dipendente	oneri Amministrazione
26.724,44	11.226,94
2.227,04	935,58
12.314,01	4.026,68
1.026,17	335,55
10.689,41	3.859,74
890,78	321,65
12.490,07	4.793,70
1.040,84	399,47
67.402,76	25.899,31
93.302,07	

CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica	
voce	periodo	COMMISSARIO CAPO	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	26.796,53	11.257,22
	13 ^a mensilità	2.233,04	938,11
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	187,56	78,79
	13 ^a mensilità	15,63	6,57
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.416,96	3.406,34
	13 ^a mensilità	868,08	283,87
ind. Integrativa speciale	gennaio/dicembre	-	-
	13 ^a mensilità	-	-
ind. Dirigenziale	gennaio/dicembre	-	-
	13 ^a mensilità	-	-
TOTALI		40.517,80	15.970,90
TOTALE COMPLESSIVO		56.488,70	

nuova qualifica	
VICE QUESTORE AGGIUNTO	
lordo dipendente	oneri Amministrazione
17.457,92	7.334,07
1.454,82	611,17
-	-
-	-
10.205,67	3.337,25
850,47	278,10
9.363,79	3.381,08
780,31	281,76
2.712,18	1.040,94
226,02	86,75
43.051,18	16.351,12
59.402,30	

- al n. 4), la precisazione delle modalità di immissione in ruolo dei neo-vice questori aggiunti, garantendo la precedenza, nella graduatoria di inizio corso, a coloro che sono stati promossi mediante scrutinio, rispetto a coloro che sono risultati vincitori del concorso interno;
- al n. 5), interventi di *drafting* e il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per vice questori aggiunti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera i), ai nn. 1) e 2), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. doppio scrutinio per le promozioni alla qualifica dirigenziale di primo dirigente, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento in allineamento a quanto previsto *sub* lett. h) (vedi oneri Tabella 8);
- alla lettera l):
 - al n. 1), un intervento di *drafting*;
 - ai nn. 2) e 3), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. doppio scrutinio per le promozioni alla qualifica dirigenziale di dirigente superiore, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento;

L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 8.

- alla lettera m), l'inserimento, tra le ipotesi minime del percorso di carriera dei funzionari di Polizia, della previsione di aver prestato servizio in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera n), un intervento di *drafting* formale;
- L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.***



- alla lettera o), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), in simmetria con le modifiche introdotte per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia una rimodulazione delle disposizioni in materia di accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia, con contestuale trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera p), nn. 1) e 2), interventi di *drafting* formale e di coordinamento simmetrici a quelli introdotti per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia, specificando che il giudizio espresso dal dirigente dell'ufficio al termine del tirocinio operativo, mediante relazione, formerà oggetto di valutazione esclusivamente in occasione della redazione del rapporto informativo del funzionario tecnico;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alle lettere q), r) e s), in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dirigenziali della carriera "ordinaria", l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. doppio scrutinio per le promozioni a direttore tecnico capo, a primo dirigente e a dirigente superiore tecnico, con decorrenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento;

L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 8.

- alla lettera t), l'eliminazione della previsione dell'indisponibilità di un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico anche in caso di nomina del dirigente generale tecnico al fine di mantenere la disponibilità delle intere dotazioni organiche della qualifica di dirigente superiore nei diversi ruoli tecnici;

L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 7.

- alla lettera u), il completamento delle attribuzioni dei Primi dirigenti medici di Polizia che dirigono Uffici sanitari provinciali, riconoscendone la competenza anche in ordine all'accertamento della dipendenza delle lesioni traumatiche da causa violenta subite in servizio da appartenenti alla Polizia di Stato. La misura, avendo l'effetto di ridurre il carico di lavoro attualmente gravante sulle infermerie presidiarie, per distribuirlo anche su importanti uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è finalizzata ad agevolare l'efficace e rapido completamento delle pratiche sanitarie in parola, tra l'altro con l'obiettivo di ridurre i tempi in cui i dipendenti interessati restano in posizione di aspettativa.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera v):

- al n. 1), in simmetria con quanto viene disposto per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia, che i candidati ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari devono essere in possesso oltre che dei diritti politici anche di quelli civili;
- al n. 2), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei medici e medici veterinari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 3), una riformulazione della norma relativa alla riserva dei posti, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, in favore del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento ai requisiti e ai limiti di età dei partecipanti;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.



- alla lettera z), nn. 1), 2) e 3), interventi di *drafting* formale e di riduzione dei termini massimi di assenza dai corsi per medico e medico veterinario calibrandola sulla ridotta durata dei corsi;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri
- alle lettere aa), bb) e cc), in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dirigenziali delle carriere "ordinaria" e "tecnica", l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. doppio scrutinio per le promozioni a medico capo, medico veterinario capo, primo dirigente medico, primo dirigente medico veterinario, dirigente superiore medico, con decorrenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento, con contestuale trasferimento della potestà regolatoria della disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi dirigenziali dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
L'intervento determina gli oneri di cui alla tabella 8.
- alle lettera dd) e ee), interventi di *drafting* formale;
Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera ff), l'abrogazione, a fini sistematici, della disposizione che rinvia ad un regolamento ministeriale la definizione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nelle carriere dei funzionari atteso che analoga disposizione è contenuta in ciascuno degli articoli relativi all'accesso delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato (articolo, 3 comma 3, per i funzionari di Polizia, articolo 31, comma 3, per i funzionari tecnici di Polizia e articolo 46, comma 2, per i medici e i medici veterinari di Polizia);
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri
- alla lettera gg), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di aggiornamento per funzionari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri
- alla lettera hh), l'introduzione di una specifica norma finalizzata a disciplinare i criteri di valutazione per gli scrutini per la promozione alle qualifiche dirigenziali dei funzionari della Polizia di Stato, anche alla luce dell'introduzione del c.d. doppio scrutinio;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri
- alla lettera ii), l'abrogazione, a fini sistematici, della Tabella 6 recante l'equiparazione tra le qualifiche del personale dei ruoli dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale, essendo quest'ultimo ruolo stato soppresso dal riordino delle carriere.
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri



CAPO II

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri

Con riferimento al Capo II, relativo alle modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri, il presente schema di provvedimento costituisce il veicolo normativo per intervenire, in via definitiva, sulle criticità applicative emerse in fase di prima attuazione del riordino del 2017, considerando anche la necessaria equi-ordinazione con le altre Forze armate che, a differenza del provvedimento correttivo cd. di "primo tempo", dispongono ora di espressa delega per l'adozione dell'analogo decreto integrativo e correttivo del riordino dei ruoli, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

Sezione I

Disposizioni generali e comuni

La **Sezione I** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli da 8 a 12**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), di carattere generale e comune.

L'articolo 8 modifica l'articolo 97 del COM al fine di uniformare le norme in vigore con riferimento alla collocazione della bandiera. In particolare, viene escluso l'obbligo espresso di custodire la bandiera nell'ufficio del Comandante generale, attualmente vigente solo per l'Arma dei carabinieri.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 9, comma 1, lettera a) introduce l'art.179-bis del COM, in tema di sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, in analogia con quanto già previsto per il personale della Polizia di Stato dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

La modifica è volta a evitare dubbi interpretativi riguardo alla temporanea sospensione delle suddette qualifiche in capo al personale militare sospeso dall'impiego che, esonerato temporaneamente dal servizio, vede conseguentemente affievolito il proprio vincolo di lavoro con sospensione della maggior parte degli obblighi connessi al rapporto sinallagmatico.

Parimenti, la sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza viene collegata al provvedimento medico-legale di temporanea inidoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico, con l'espressa previsione di ripristino di tali qualifiche all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 9, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 993 del COM prevedendo, per evitare dubbi interpretativi, l'esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in caso di richiamo dall'ausiliaria per prestare servizio in altre amministrazioni statali o territoriali diverse dalla Difesa.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 10, comma 1, lettera a), al fine di fronteggiare le accresciute esigenze concorsuali e i più incisivi accertamenti introdotti con il d.lgs. n. 126 del 2018, modifica l'articolo 641 del COM consentendo l'attribuzione della qualifica di perito selettore anche a cura del Comando Generale per favorire la formazione dei selettori necessari.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 10, comma 1, lettera b) introduce l'articolo 645-bis del COM al solo scopo di ricollocare correttamente, nell'ambito del disposizioni generali inerenti al reclutamento, la facoltà di articolare i



corsi di formazione in più cicli, già oggi prevista dal comma 3-quater dell'art. 2196-quinquies qualora vi siano esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di istruzione.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 10, comma 1, lettera c) espunge il comma 3-quater dall'articolo 2196-quinquies del COM, ricollocando nell'ambito delle disposizioni generali inerenti al reclutamento la facoltà già prevista di articolare i corsi di formazione in più cicli, qualora vi siano esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di istruzione.

Tale intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 11, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 949 del COM, superando l'attuale complessa procedura di individuazione, nomina e connessa eventuale sostituzione dei membri integrativi della commissione di valutazione e avanzamento. A tale scopo, viene previsto che, in merito, possa provvedere il relativo Presidente, scegliendo, secondo il criterio della maggiore anzianità assoluta e relativa, tra gli appuntati scelti già selezionati e nominati quali membri supplenti della citata commissione ai sensi dell'articolo 1047 del COM. Viene inoltre introdotto il comma 1-*bis*, che integra la norma relativa alla non ammissione al servizio permanente prevedendo, in mancanza di attivazione da parte dell'ufficiale diretto, la possibilità che la proposta di proscioglimento venga avanzata anche dagli altri superiori gerarchici fino al comandante di corpo. Lo scopo della modifica è quello di evitare la paralisi della procedura, atteso che il comma 1 dell'articolo 949 del COM riconosce, allo stato, tale potere al solo ufficiale diretto, senza prevedere eventuali autonome attivazioni da parte della scala gerarchica in assenza della proposta.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

L'articolo 11, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 950 del COM in tema di prolungamento della ferma. In particolare, la modifica del comma 1 integra la norma che riguarda l'ammissione al servizio permanente per chiarire alcuni aspetti oggetto di contenzioso e/o di non univoca applicazione da parte dei Comandi di Corpo, riferiti, in particolare, alla temporanea inidoneità psico-fisica, al congedo obbligatorio per maternità, nonché alla sottoposizione a procedimento disciplinare "di stato". Viene altresì previsto che il beneficio del prolungamento della ferma in caso di imputazione in procedimento penale non condizioni le valutazioni sulla successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non precluda la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.

La modifica del comma 2 interviene sulla durata complessiva della ferma, specificando che:

- per il militare in congedo obbligatorio per maternità la stessa non può superare il periodo di congedo previsto dalle norme a tutela della maternità;
- la sottoposizione a procedimento penale o disciplinare si riferisce, rispettivamente, all'acquisizione della posizione di "imputato" e al procedimento disciplinare di stato.

Al comma 3 vengono apportate specificazioni conseguenti alle precedenti con riferimento all'idoneità psico-fisica e al procedimento disciplinare di stato, precisando altresì che, in caso di conclusione del procedimento penale, la domanda per l'ammissione in servizio permanente può essere avanzata soltanto una volta definito il conseguente esame disciplinare.

Il comma 3-bis introduce una procedura autorizzativa del Comando Generale per la concessione del prolungamento della ferma da parte del Comando di Corpo, finalizzata a verificare l'uniforme e corretta applicazione degli art. 949 e 950 del COM

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 12, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 1051 del COM, consentendo di evitare di



dover valutare per l'avanzamento il personale nei cui confronti sia stato disposto il prolungamento della ferma volontaria (in attesa di valutarne l'ammissione in servizio permanente) in quanto imputato in procedimento penale per delitto non colposo, atteso che tale posizione processuale, da sola, non determina la sospensione della valutazione, che invece viene adottata solo in caso di effettivo rinvio a giudizio, come previsto dall'articolo 1051, comma 1, lettera a).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 12, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 1072-bis del COM con lo scopo di consentire un eventuale incremento della quota di promozioni per i tenenti colonnelli più anziani, fermo restando il numero complessivo delle promozioni annualmente previste, favorendone la progressione di carriera e alimentando il ruolo dei colonnelli con ufficiali di maggiore età anagrafica, così da evitare la saturazione del ruolo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Sezione II *Ruolo degli ufficiali*

La **Sezione II del Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli 13 e 14**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale dei ruoli degli ufficiali.

L'articolo 13, comma 1, lettera a) e b) modifica, rispettivamente agli art. 737 e 737-bis del COM, la durata minima del corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico e del corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale, riducendola da 2 anni a 1 anno. L'intervento è volto a consentire una maggiore elasticità nella pianificazione e nella programmazione didattica dei rispettivi corsi, permettendo di calibrare al meglio le relative attività addestrative senza il vincolo eccessivamente stringente imposto dagli attuali limiti temporali.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 14, comma 1 sostituisce il quadro I, specchi B e C, della tabella 4, coerentemente con le modifiche apportate all'articolo 2111-bis del COM.

L'onere dell'intervento è stato quantificato con riferimento all'articolo 2211-bis COM, i cui commi 2, 3 e 4 rinviano direttamente alla predetta tabella 4.

Sezione III *Ruolo degli ispettori*

La **Sezione III del Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli da 15 a 18**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale del ruolo degli ispettori.

L'articolo 15, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 679 del COM, in tema di reclutamento, al fine di limitare il transito nel ruolo ispettori al solo personale in servizio permanente, in analogia con quanto previsto dall'art. 690 per l'accesso al ruolo sovrintendenti nonché all'art. 2212-quaterdecies per l'immissione nel ruolo straordinario ad esaurimento.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 15, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 683 del COM, con lo scopo di chiarire in maniera univoca che la durata indicata nella disposizione non si riferisce al corso superiore di qualificazione nella sua interezza, bensì al periodo minimo di formazione che ciascun allievo



maresciallo dovrà frequentare. Al riguardo, viene precisato che la durata minima di 6 mesi si riferisce alla 2^a fase del corso, destinata ai Brigadieri, mentre la 1^a fase, dedicata agli Appuntati e Carabinieri, avrà una durata non inferiore a 1 mese.

Viene altresì introdotta, al comma 4, lettera b), una correzione formale, riguardante il giusto riferimento normativo al corso superiore di qualificazione.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 15, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 684 del COM, in tema di ammissione al corso biennale per marescialli, con la finalità di garantire al meglio la partecipazione dei "diplomandi", già prevista ove l'anno di conseguimento del titolo di studio coincida con quello in cui il concorso è bandito. L'intervento è finalizzato a consentire maggiore flessibilità nell'uscita dei bandi di concorso per evitare che se ne imponga la pubblicazione a partire dal mese di gennaio di ogni anno. Lo stesso, inoltre, non determina un differimento *sine die* della possibilità di partecipazione, nella considerazione che si tratta di concorsi banditi con cadenza annuale, senza soluzione di continuità.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 15, comma 1, lettera d) modifica l'articolo 685 del COM, in tema di corso superiore di qualificazione, per precisare che lo stesso si compone di due fasi, con le rispettive durate.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 16, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 766 del COM, in tema di svolgimento del corso biennale per marescialli, per allineare la norma a quanto già previsto dagli articoli 775 e 776 del COM, con riferimento ai brigadieri e dalle disposizioni generali dell'art. 594, co. 2 del TUOM, riguardo all'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, attribuendo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni, quali il Comandante delle Scuole, al pari delle altre Forze armate.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 16, comma 1, lettera b) modifica l'art. 767 del COM al fine di allineare la disposizione a quanto già previsto dagli art. 775 e 776 del COM, con riferimento ai brigadieri e dalle disposizioni generali dell'art. 594, co. 2 del TUOM, riguardo all'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, attribuendo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni, quali il Comandante delle Scuole, al pari delle altre Forze armate.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 17, comma 1 modifica l'articolo 848 del COM precisando, anche a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e della conseguente ri-articolazione dell'organizzazione funzionale dell'Arma, il ruolo cui naturalmente deve essere devoluto il Comando di Stazione.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 18, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 1293 del COM con lo scopo di armonizzare la progressione di carriera dei ruoli ispettori, riducendo la permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario, da 7 a 6 anni, e nel grado di maresciallo capo, da 8 a 7 anni. In particolare, lo sviluppo di carriera attualmente previsto nel minimo di 29 anni viene rimodulato con una riduzione complessiva di 2 anni, coerente con il tendenziale incremento dell'età media di arruolamento, già passato nell'ultimo quadriennio da 25 a 26 anni e tuttora in progressivo aumento. L'intervento è in linea altresì con l'esigenza funzionale di disporre in anticipo di marescialli dei gradi più elevati, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 173 COM, i Comandi delle oltre 4.500 stazioni territoriali



sono retti di massima da luogotenente, maresciallo maggiore e maresciallo capo, e considerato anche che, a fronte della carenza organica di ufficiali inferiori, vi sono oltre 300 posizioni di impiego devolute a tenente/sottotenente e attribuibili anche luogotenente, nonché altre 844 devolute a ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento, provenienti dai luogotenenti, ricopribili anche da ispettori, necessariamente di grado elevato.

L'onere complessivo dell'intervento, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato sulla base del numero delle unità aggiuntive di personale da promuovere, annualmente, per effetto delle citate riduzioni di permanenza, tenendo altresì conto del successivo sviluppo di carriera del personale promosso anzitempo.

Tabella II.1

RIDUZIONE DI UN ANNO DI PERMANENZA NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO, DI MARESCIALLO CAPO E MARESCIALLO AIUTANTE SUPS - BANTER ORDINARIO - ARMA CARABINIERI

anno	URP3	precedente grado	nuovo grado	costo annuo precedente posizione	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessivo
2020	1.171	Mar. Ord. -17	Mar. Capo -17	52.315,99	53.436,20	1.120,21	1.311.765,91
2021	841	Mar. Ord. -17	Mar. Capo -17	52.315,99	53.436,20	1.120,21	942.036,61
2022	344	Mar. Ord. -17	Mar. Capo -17	52.315,99	53.436,20	1.120,21	385.352,24
2023	782	Mar. Ord. -17	Mar. Capo -17	52.315,99	53.436,20	1.120,21	879.304,65
2024	912	Mar. Ord. -17	Mar. Capo -17	52.315,99	53.436,20	1.120,21	1.021.631,52
2025	550	Mar. Ord. -17	Mar. Capo -17	52.315,99	53.436,20	1.120,21	593.711,30
2026	761	Mar. Ord. -17	Mar. Capo -17	52.315,99	53.436,20	1.120,21	852.476,61
2027	998	Mar. Ord. -17	Mar. Capo -17	52.315,99	53.436,20	1.120,21	1.025.948,58
2028	927	Mar. Ord. -17	Mar. Capo -17	52.315,99	53.436,20	1.120,21	1.048.434,67

anno	URP3	precedente grado	nuovo grado	costo annuo precedente posizione	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessivo
2020	554	Mar. Capo -17	Mar. Magg.	53.436,20	55.160,61	1.724,41	1.472.522,34
2021	356	Mar. Capo -17	Mar. Magg.	53.436,20	55.160,61	1.724,41	612.996,76
2022	373	Mar. Capo -17	Mar. Magg.	53.436,20	55.160,61	1.724,41	594.939,41
2023	661	Mar. Capo -17	Mar. Magg.	53.436,20	55.160,61	1.724,41	1.179.701,64
2024	762	Mar. Capo -17	Mar. Magg.	53.436,20	55.160,61	1.724,41	1.314.229,02
2025	611	Mar. Capo -17	Mar. Magg.	53.436,20	55.160,61	1.724,41	1.071.210,91
2026	1.050	Mar. Capo -17	Mar. Magg.	53.436,20	55.160,61	1.724,41	1.922.122,60
2027	1.256	Mar. Capo -17	Mar. Magg.	53.436,20	55.160,61	1.724,41	1.991.764,76
2028	929	Mar. Capo -17	Mar. Magg.	53.436,20	55.160,61	1.724,41	967.982,38

anno	URP4	precedente grado	nuovo grado	costo annuo precedente posizione	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessivo
2020	1.883	Mar. Magg. -8	Luogotenente	55.851,26	56.986,71	1.135,45	2.251.597,35
2021	1.685	Mar. Magg. -8	Luogotenente	55.851,26	56.986,71	1.135,45	1.919.244,25
2022	1.960	Mar. Magg. -8	Luogotenente	55.851,26	56.986,71	1.135,45	2.289.545,50
2023	5.251	Mar. Magg. -8	Luogotenente	55.851,26	56.986,71	1.135,45	6.052.082,65
2024	5.349	Mar. Magg. -8	Luogotenente	55.851,26	56.986,71	1.135,45	5.946.432,05
2025	1.950	Mar. Magg. -8	Luogotenente	55.851,26	56.986,71	1.135,45	1.476.085,00
2026	1.159	Mar. Magg. -8	Luogotenente	55.851,26	56.986,71	1.135,45	1.315.596,55
2027	720	Mar. Magg. -8	Luogotenente	55.851,26	56.986,71	1.135,45	817.524,00
2028	441	Mar. Magg. -8	Luogotenente	55.851,26	56.986,71	1.135,45	500.733,45

anno	URP4	precedente grado	nuovo grado	costo annuo precedente posizione	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessivo
2020	898	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.986,71	58.227,98	1.241,27	1.160.522,39
2021	1.147	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.986,71	58.227,98	1.241,27	1.423.736,69
2022	1.669	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.986,71	58.227,98	1.241,27	2.071.679,63
2023	1.680	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.986,71	58.227,98	1.241,27	2.047.746,35
2024	1.981	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.986,71	58.227,98	1.241,27	1.962.447,57
2025	1.228	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.986,71	58.227,98	1.241,27	1.496.454,76
2026	1.422	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.986,71	58.227,98	1.241,27	1.640.959,84
2027	1.641	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.986,71	58.227,98	1.241,27	1.819.464,07
2028	1.350	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.986,71	58.227,98	1.241,27	1.406.529,50

RIPILOGO ONERI					
anno	Passaggio Mar. Ord. a Mar. Capo	Passaggio Mar. Capo a Mar. Magg.	Riduzione 1 Anno per avanzamento a Lt. Per gli UMI 8	Assunzione U.S.	onere complessivo
2020	1.311.765,91	1.472.822,34	2.251.597,35	1.160.522,39	6.200.810,19
2021	942.036,61	612.996,76	1.919.244,25	1.423.736,69	4.899.061,31
2022	385.352,24	594.808,41	2.289.545,50	1.701.986,76	1.701.986,76
2023	879.304,65	1.179.701,64	6.052.082,65	2.047.746,35	10.209.846,74
2024	1.021.631,52	1.314.229,02	5.946.432,05	1.962.447,57	10.144.740,46
2025	593.711,30	1.071.210,91	1.476.085,00	1.496.454,76	5.140.461,27
2026	852.476,61	1.829.122,60	1.315.596,55	1.640.959,84	5.637.617,90
2027	1.025.948,58	1.023.764,76	817.524,00	4.512.464,07	8.336.701,41
2028	1.048.434,67	967.982,38	500.733,45	4.406.529,50	6.942.559,00



CON RIORDINO 2018		vecchio grado		nuovo grado	
voce	periodo	Maresciallo Ordinario +17 a. nel grado		Maresciallo Capo +17 anni nel grado	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64	23.769,68	9.985,64
	13 ^a mensilità	1.943,71	816,55	1.980,81	832,14
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	163,27	68,59	166,39	69,90
	13 ^a mensilità	13,61	5,72	13,87	5,83
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.348,24	3.056,87	9.647,76	3.154,82
	13 ^a mensilità	779,02	254,74	803,98	262,90
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51
TOTALI		37.554,25	14.761,74	38.364,34	15.071,86
TOTALE COMPLESSIVO			52.315,99		53.436,20

CON RIORDINO 2018		vecchio grado		nuovo grado	
voce	periodo	Maresciallo Capo +17 a. nel grado		Maresciallo Maggiore	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.769,68	9.985,64	24.481,88	10.284,84
	13 ^a mensilità	1.980,81	832,14	2.040,16	857,07
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	166,39	69,90	171,37	71,99
	13 ^a mensilità	13,87	5,83	14,28	6,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.647,76	3.154,82	10.080,00	3.296,16
	13 ^a mensilità	803,98	262,90	840,00	274,68
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51
TOTALI		38.364,34	15.071,86	39.609,54	15.551,37
TOTALE COMPLESSIVO			53.436,20		55.160,91

CON RIORDINO 2018		vecchio grado		nuovo grado	
voce	periodo	Maresciallo Maggiore +8 a. nel grado		Luogotenente	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.927,50	10.472,04	25.550,18	10.733,63
	13 ^a mensilità	2.077,29	872,67	2.129,18	894,47
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	174,49	73,30	178,85	75,13
	13 ^a mensilità	14,54	6,11	14,90	6,26
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.080,00	3.296,16	10.198,80	3.335,01
	13 ^a mensilità	840,00	274,68	849,90	277,92
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51
TOTALI		40.095,67	15.755,59	40.903,66	16.083,05
TOTALE COMPLESSIVO			55.851,26		56.986,71

CON RIORDINO 2018		vecchio grado		nuova qualifica	
voce	periodo	Luogotenente		Luogotenente Carica Speciale	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	25.550,18	10.733,63	26.351,40	11.070,22
	13 ^a mensilità	2.129,18	894,47	2.195,95	922,52
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	178,85	75,13	184,46	77,49
	13 ^a mensilità	14,90	6,26	15,37	6,46
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.198,80	3.335,01	10.198,80	3.335,01
	13 ^a mensilità	849,90	277,92	849,90	277,92
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51
TOTALI		40.903,66	16.083,05	41.777,73	16.450,25
TOTALE COMPLESSIVO			56.986,71		58.227,98



L'articolo 18, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 1325-bis del COM, allo scopo di integrare gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 18, comma 1, lettera c) sostituisce il quadro VI della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale degli ispettori, in coerenza con l'analogo intervento di riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi operato dalle modifiche all'articolo 1293 del COM per i marescialli del ruolo ispettori.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'articolo 18, comma 1, lettera d) sostituisce il quadro IX della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale dei periti, in coerenza con l'analogo intervento di riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi operato dalle modifiche all'articolo 1293 del COM per i marescialli del ruolo ispettori.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

Sezione IV
Ruolo dei sovrintendenti

La **Sezione IV del Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli 19 e 20**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relativi al personale del ruolo dei sovrintendenti.

L'articolo 19, comma 1 modifica l'articolo 849 del COM al fine di riconoscere la professionalità e la sempre maggiore qualificazione del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 20, comma 1 modifica l'articolo 1325-ter del COM, riducendo la permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. L'intervento risponde ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, connesse con la possibilità di impiegare i militari interessati per ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo per un periodo maggiore in una qualifica adeguata al grado rivestito.

L'onere della misura, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato sulla base del numero delle unità aggiuntive di personale da promuovere, annualmente, per effetto delle citate riduzioni di permanenza.



Tabella II.2

RIDUZIONE DI DUE ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO DI BRIG. CA. PER RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA DI Q.S. - ARMA CARABINIERI							
anno	unità	precedente grado	nuova qualifica	costo annuo precedente posizione economica	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessivo
2020	1912	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	2.768.824,56
2021	1546	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	2.238.808,98
2022	596	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	863.085,48
2023	623	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	902.184,99
2024	597	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	864.533,61
2025	678	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	981.832,14
2026	745	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	1.078.856,85
2027	757	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	1.096.234,41
2028	787	Brig. Capo +4	Brig. Ca. Q.S.	52.587,40	54.035,53	1.448,13	1.139.678,31

CON RIORDINO 2018		vecchio grado		nuova qualifica	
voce	periodo	Brigadiere Capo + 4 anni nel grado		Brigadiere Capo Qualifica Speciale	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.389,79	9.405,95	23.324,55	9.798,64
	13^ mensilità	1.865,82	783,83	1.943,71	816,55
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	156,73	65,84	163,27	68,59
	13^ mensilità	13,06	5,49	13,61	5,72
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.304,68	3.042,63	9.304,68	3.042,63
	13^ mensilità	775,39	253,55	775,39	253,55
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.018,20	1.158,39	3.018,20	1.158,39
	13^ mensilità	251,52	96,53	251,52	96,53
TOTALI		37.775,19	14.812,21	38.794,93	15.240,60
TOTALE COMPLESSIVO			52.587,40		54.035,53

Vengono, inoltre, integrati gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

Quest'ultimo intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Sezione V

Ruolo degli appuntati e carabinieri

La **Sezione V del Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli 21 e 22**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), relative al personale del ruolo degli appuntati e carabinieri.

L'articolo 21, comma 1 modifica l'articolo 800 del COM, elevando da 58.877 a 60.617 la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri. Tale intervento, alla luce delle recenti



revisioni ordinarie che hanno interessato l'intera organizzazione dell'Arma, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei comandi dislocati su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle articolazioni periferiche, e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri, nella considerazione che l'effettivo incremento del personale nel relativo ruolo richiede l'adozione di successivi provvedimenti normativi di assunzione del personale, con oneri che saranno quantificati in tale sede.

L'articolo 22, comma 1, lettera a) abroga il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1311 del COM, in tema di avanzamento degli appuntati e carabinieri, in quanto ridondante e di contenuto meramente generico.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 22, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 1325-quater del COM, riducendo la permanenza nel grado di appuntato scelto da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. L'intervento risponde ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, connesse con la possibilità di impiegare i militari interessati per ricoprire incarichi di maggiore responsabilità e impegno operativo per un periodo maggiore in una qualifica adeguata al grado rivestito.

L'onere della misura, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato sulla base del numero delle unità aggiuntive di personale da promuovere, annualmente, per effetto delle citate riduzioni di permanenza.

Tabella II.3

RIDUZIONE DI DUE ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO DI APP.SC. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA DI Q.S. - ARMA CARABINIERI							
anno	unità	precedente grado	nuova qualifica	costo annuo precedente posizione economica	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessivo
2020	3.701	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56 €	47.135,85 €	1.241,29 €	4.594.014,29 €
2021	3.837	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56 €	47.135,85 €	1.241,29 €	4.762.829,73 €
2022	2.578	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56 €	47.135,85 €	1.241,29 €	3.200.045,62 €
2023	3.987	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56 €	47.135,85 €	1.241,29 €	4.949.023,23 €
2024	6.960	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56 €	47.135,85 €	1.241,29 €	8.639.378,40 €
2025	4.677	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56 €	47.135,85 €	1.241,29 €	5.805.513,33 €
2026	4.046	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56 €	47.135,85 €	1.241,29 €	5.022.259,34 €
2027	2.751	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56 €	47.135,85 €	1.241,29 €	3.414.788,79 €
2028	1.332	App.Sc. +5	App.Sc. Q.S.	45.894,56 €	47.135,85 €	1.241,29 €	1.653.398,28 €



CON RIORDINO 2018		vecchio grado		nuova qualifica	
voce	periodo	Appuntato scelto +5 anni nel grado		Appuntato scelto Qualifica Speciale	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.831,85	8.751,46	21.633,08	9.088,06
	13^ mensilità	1.735,99	729,29	1.802,76	757,34
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	145,82	61,26	151,43	63,62
	13^ mensilità	12,15	5,10	12,62	5,30
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14	7.954,56	2.601,14
	13^ mensilità	662,88	216,76	662,88	216,76
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,40	559,73	1.458,40	559,73
	13^ mensilità	121,53	46,64	121,53	46,64
TOTALI		32.923,18	12.971,38	33.797,26	13.338,59
TOTALE COMPLESSIVO			45.894,56		47.135,85

Con l'introduzione della lettera d-bis), vengono, inoltre, integrati gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

Quest'ultimo intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Sezione VI

Norme di coordinamento e transitorie

La **Sezione VI** del **Capo II** dello schema di provvedimento è composta dagli **articoli dal 23 al 25**, recanti le seguenti modificazioni e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), che dettano disposizioni di coordinamento e transitorie riferite al personale di tutti i ruoli.

L'articolo 23, comma 1 modifica l'articolo 2196-quinquies del COM introducendo, al comma 3-quinquies, un intervento diretto ad assicurare un significativo aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, con modalità analoghe a quelle previste dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di finanza e dalla Polizia penitenziaria, prevedendo un incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per un massimo di 3000 unità soprannumerarie complessive.

Nello stabilire tale intervento, la norma deroga espressamente al disposto di cui all'articolo 690, comma 4, del COM, relativo alla modalità di alimentazione del citato ruolo, che prevede una riserva dei posti fino al 60% per gli appuntati scelti, e non inferiore al 40% per appuntati, carabinieri scelti e carabinieri. In particolare, i sovrintendenti sono trattati con percentuali differenti nel corso degli anni dagli appuntati scelti e da appuntati, carabinieri scelti e carabinieri. Nel dettaglio:

- per il 2020 ne sono tratti 350 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2021 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2022 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2023 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi;
- per il 2024 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi.

Le predette unità soprannumerarie sono riassorbite nella consistenza organica del ruolo di cui all'articolo 800, comma 3, del COM entro il 31 dicembre 2030. Infine, alla luce dell'incremento in sovrannumero della consistenza del ruolo sovrintendenti e, di conseguenza, del numero di allievi vicebrigadieri da formare ogni anno fino al 2024, viene prevista una durata inferiore dei relativi corsi formativi per consentirne l'articolazione su più cicli nello stesso anno.

L'onere dell'intervento, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato moltiplicando i differenziali stipendiali annuali tra le posizioni economiche dei ruoli/gradi di provenienza, come indicati nelle relative disposizioni sul reclutamento interno, e quelle di arrivo del personale promosso, in relazione ai soprannumeri annui determinati con la presente



disposizione, tenendo altresì conto del successivo sviluppo di carriera delle citate unità soprannumerarie.

Tabella II.4

PROMOZIONE DI 3000 VICEBRIGADIERI IN 5 ANNI - ARMA CARABINIERI								
ONERI								
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
612.192,00	612.192,00	612.192,00	612.192,00	612.192,00	702.141,66	702.141,66	702.141,66	702.141,66
	736.913,00	736.913,00	736.913,00	736.913,00	736.913,00	832.778,85	832.778,85	832.778,85
		736.913,00	736.913,00	736.913,00	736.913,00	736.913,00	832.778,85	832.778,85
			1.111.076,00	1.111.076,00	1.111.076,00	1.111.076,00	1.111.076,00	1.224.690,42
				1.111.076,00	1.111.076,00	1.111.076,00	1.111.076,00	1.111.076,00
					736.913,00	736.913,00	736.913,00	736.913,00
						736.913,00	736.913,00	736.913,00
							736.913,00	736.913,00
								736.913,00
								736.913,00
612.192,00	1.349.105,00	2.086.018,00	3.197.094,00	4.308.170,00	3.661.206,66	3.020.159,51	2.379.112,36	1.755.813,78

ANNI NEL GRADO DI VICEBRIGADIERE +27

ANNI NEL GRADO DI BRIGADIERE +32

RECUPERO DELLE PROMOZIONI STRAORDINARIE (500 annue)

Differenziale APP.SC.QS +27 - V. Brlg. +27	€	1.247,21
Differenziale APP.SC. QS +32 - Brlg. +32	€	1.308,37
Differenziale APP. +27 - V. Brlg. +27	€	3.613,37
Differenziale APP. +32 - Brlg. +32	€	4.898,23

PROMOZIONI			
ANNO		UNITA'	TOTALE UNITA'
2020	Appuntati scelti Q.S.	350	400
	Appuntati	50	
2021	Appuntati scelti Q.S.	450	500
	Appuntati	50	
2022	Appuntati scelti Q.S.	450	500
	Appuntati	50	
2023	Appuntati scelti Q.S.	750	800
	Appuntati	50	
2024	Appuntati scelti Q.S.	750	800
	Appuntati	50	

RIDUZIONE PROMOZIONI ANNUE	
2025	500
2026	500
2027	500
2028	500
2029	500



CON RIORDINO 2018		vecchia graduatoria		nuova qualifica	
voce	periodo	Appuntato scelto Qualifica Speciale +27 anni servizio		Vice Brigadiere +27 anni servizio	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gen./dic.	21.633,08	9.088,06	20.787,34	8.732,76
	13 ^a mensilità	1.802,76	757,34	1.732,28	727,73
Assegno ad personam	gen./dic.			851,66	357,78
	13 ^a mensilità			70,97	29,81
vacanza contrattuale	gen./dic.	151,43	63,62	145,51	61,13
	13 ^a mensilità	12,62	5,30	12,13	5,10
indennità mensile pensionabile	gen./dic.	7.954,56	2.601,14	8.740,08	2.858,01
	13 ^a mensilità	662,88	216,76	728,34	238,17
assegno di funzione	gen./dic.	2.949,83	1.132,14	3.018,20	1.158,39
	13 ^a mensilità	245,82	94,35	251,52	96,53
TOTALI		35.412,98	13.958,71	36.346,03	14.272,87
TOTALE COMPLESSIVO		49.371,69		50.618,90	

CON RIORDINO 2018		vecchia graduatoria		nuova qualifica	
voce	periodo	Appuntato scelto Qualifica Speciale +32 anni servizio		Brigadiere +32 anni servizio	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gen./dic.	21.633,08	9.088,06	21.633,08	9.088,06
	13 ^a mensilità	1.802,76	757,34	1.802,76	757,34
vacanza contrattuale	gen./dic.	151,43	63,62	151,43	63,62
	13 ^a mensilità	12,62	5,30	12,62	5,30
indennità mensile pensionabile	gen./dic.	7.954,56	2.601,14	8.781,24	2.871,47
	13 ^a mensilità	662,88	216,76	731,77	239,29
assegno di funzione	gen./dic.	3.392,30	1.301,96	3.470,98	1.332,16
	13 ^a mensilità	282,69	108,50	289,25	111,01
TOTALI		35.892,32	14.142,68	36.873,13	14.468,25
TOTALE COMPLESSIVO		50.035,00		51.341,37	

CON RIORDINO 2018		vecchia graduatoria		nuova qualifica	
voce	periodo	Appuntato +27 anni servizio		Vice Brigadiere +27 anni servizio	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gen./dic.	19.941,60	8.377,47	20.787,34	8.732,76
	13 ^a mensilità	1.661,80	698,12	1.732,28	727,73
vacanza contrattuale	gen./dic.	139,59	58,64	145,51	61,13
	13 ^a mensilità	11,63	4,89	12,13	5,10
indennità mensile pensionabile	gen./dic.	7.278,84	2.380,18	8.740,08	2.858,01
	13 ^a mensilità	606,57	198,35	728,34	238,17
assegno di funzione	gen./dic.	2.949,83	1.132,14	3.018,20	1.158,39
	13 ^a mensilità	245,82	94,35	251,52	96,53
TOTALI		32.835,68	12.944,14	35.415,40	13.877,82
TOTALE COMPLESSIVO		45.779,82		49.293,19	

CON RIORDINO 2018		vecchia graduatoria		nuova qualifica	
voce	periodo	Appuntato +32 anni servizio		Brigadiere +32 anni servizio	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gen./dic.	19.941,60	8.377,47	21.633,08	9.088,06
	13 ^a mensilità	1.661,80	698,12	1.802,76	757,34
vacanza contrattuale	gen./dic.	139,59	58,64	151,43	63,62
	13 ^a mensilità	11,63	4,89	12,62	5,30
indennità mensile pensionabile	gen./dic.	7.278,84	2.380,18	8.781,24	2.871,47
	13 ^a mensilità	606,57	198,35	731,77	239,29
assegno di funzione	gen./dic.	3.392,30	1.301,96	3.470,98	1.332,16
	13 ^a mensilità	282,69	108,50	289,25	111,01
TOTALI		33.315,02	13.128,11	36.873,13	14.468,25
TOTALE COMPLESSIVO		46.443,13		51.341,36	



L'articolo 24, comma 1, lettera a), introduce il comma *1-bis* all'articolo *2211-bis* del COM. L'introduzione del comma deriva dalla necessità di prevedere, a decorrere dal 2021, un nuovo volume organico del ruolo normale, per il quale è stata predisposta un'ulteriore tabella (4, quadro I - specchio *A bis*) che fissa le consistenze del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, preservando l'attuazione, fino al 31 dicembre 2020, della tabella 4, quadro I (specchio A), attualmente in vigore.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo *2211-bis* rinviano direttamente alle tabelle 4, quadro I, specchi B e C, che, conseguentemente, vengono autonomamente e coerentemente modificate, anche con l'introduzione, dal 2024, di obblighi di comando per la promozione al grado di maggiore RN.

Nel suo complesso la misura in esame, che risponde a imprescindibili esigenze funzionali e di equi-ordinazione, si prefigge lo scopo di elevare, in modo mirato e progressivo, i livelli dei comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri, assegnando, tendenzialmente, la responsabilità delle città metropolitane a generali di brigata e quella delle corrispondenti legioni territoriali a generali di divisione, al fine di allineare i predetti livelli gerarchici a quelli già previsti dalle altre Forze di polizia.

Ciò consentirà, nei prossimi anni, di mitigare l'attuale sperequazione dei livelli di comando sul territorio nazionale, dove l'Arma è normalmente rappresentata a un grado/livello amministrativo inferiore rispetto alle altre Forze di polizia, pur dispiegando gli organici più consistenti a livello provinciale per provvedere al presidio delle comunità territoriali più periferiche.

Inoltre, i limitati incrementi delle posizioni dirigenziali introdotti, pur incidendo in misura minima sui tassi di avanzamento (mantenuti in linea, se non inferiori, rispetto a quelli delle altre Forze armate) consentiranno di superare le penalizzazioni oggi esistenti sul piano delle legittime aspirazioni di carriera e sotto il profilo retributivo/previdenziale del personale interessato, specie ove si consideri che il numero dei dirigenti dell'Arma dei carabinieri, in valore assoluto e in relazione ai volumi organici complessivi, è sensibilmente inferiore a quello delle altre Forze di polizia e Forze armate.

Ciò premesso, il presente intervento richiama e realizza gli obiettivi già individuati, in tema di dirigenza dell'Arma dei carabinieri, sia nella relazione illustrativa del provvedimento originario di riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia (d.lgs. n. 95 del 2017), sia nei pareri estesi dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di approvazione del primo decreto "correttivo" (d.lgs. n. 126 del 2018), poi rinviati per ragioni di opportunità, nell'attesa di una nuova delega che, a differenza di quella per il 2018, includesse anche le altre Forze armate.

L'onere dell'intervento, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato tenendo conto dei differenziali economici annuali tra le posizioni economiche delle unità organiche incrementate (di cui 20 nel grado di colonnello, 5 in quello di generale di brigata, 2 di generale di divisione e 1 di generale di corpo d'armata) e quelle corrispondentemente decurtate, tutte nel grado di tenente colonnello.



Tabella II.5

RIMODULAZIONE ORGANICA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE - ARMA CARABINIERI									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
20 Ten.Col. 20 Col. RN		417.344,47 €	417.344,47 €	417.344,47 €	417.344,47 €	417.344,47 €	417.344,47 €	417.344,47 €	417.344,47 €
5 Ten. Col. a 5 Gen.B. RN		180.146,12 €	180.146,12 €	180.146,12 €	180.146,12 €	180.146,12 €	180.146,12 €	180.146,12 €	180.146,12 €
2 Ten.Col. a Gen.D. RN		135.830,30 €	135.830,30 €	135.830,30 €	135.830,30 €	135.830,30 €	135.830,30 €	135.830,30 €	135.830,30 €
1 Ten.Col. a Gen.C.A. RN		92.395,34 €	92.395,34 €	92.395,34 €	92.395,34 €	92.395,34 €	92.395,34 €	92.395,34 €	92.395,34 €

Grado	anzianità da ufficiale	classi	Trattamento economico
Tenente Colonnello	23	0	94.736,78 €
Colonnello	23	2	115.604,00 €
Generale di Brigata		3	130.766,00 €
Generale di Divisione		5	162.651,92 €
Generale di Corpo d'Armata		6	187.132,11 €

CONCORDINO 2018			
voce	periodo	Tenente Colonnello +23 a. da ufficiale	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	34.646,54	14.255,18
	13 ^a mensilità	2.897,25	1.212,99
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.260,83	4.066,30
	13 ^a mensilità	938,41	322,86
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	14.313,86	4.680,63
	13 ^a mensilità	1.192,82	390,05
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.836,94	1.068,62
	13 ^a mensilità	236,41	90,73
TOTALI		64.313,51	26.424,50
TOTALE COMPLESSIVO		94.737,01	

CONCORDINO 2018			
voce	periodo	Colonnello +23 a. da ufficiale 2 ^a classe	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	38.804,56	15.301,85
	13 ^a mensilità	3.293,72	1.358,49
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.260,83	4.066,30
	13 ^a mensilità	938,41	322,86
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	14.313,86	4.680,63
	13 ^a mensilità	1.192,82	390,05
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	12.450,07	4.793,46
	13 ^a mensilità	1.040,84	399,47
TOTALI		83.275,18	32.329,29
TOTALE COMPLESSIVO		115.604,47	

CONCORDINO 2018			
voce	periodo	Generale di Brigata 3 ^a classe	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	40.888,39	17.175,11
	13 ^a mensilità	3.406,95	1.431,26
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.260,83	4.066,30
	13 ^a mensilità	938,41	322,86
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	14.313,86	4.680,63
	13 ^a mensilità	1.192,82	390,05
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	26.470,50	7.856,56
	13 ^a mensilità	1.705,88	654,72
TOTALI		94.172,69	36.593,51
TOTALE COMPLESSIVO		130.766,20	

CONCORDINO 2018			
voce	periodo	Generale di Divisione 5 ^a classe	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	52.694,90	22.137,13
	13 ^a mensilità	4.391,24	1.844,74
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.675,05	4.218,09
	13 ^a mensilità	972,97	351,34
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	15.574,15	5.092,75
	13 ^a mensilità	1.297,85	424,40
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	28.002,43	10.747,33
	13 ^a mensilità	2.333,54	895,61
TOTALI		116.942,77	45.709,41
TOTALE COMPLESSIVO		162.652,18	

CONCORDINO 2018			
voce	periodo	Generale di Corpo d'Armata 6 ^a classe	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	67.379,12	28.303,45
	13 ^a mensilità	5.614,43	2.358,62
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	12.350,08	4.415,17
	13 ^a mensilità	1.023,64	370,43
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	16.244,16	5.311,84
	13 ^a mensilità	1.353,68	442,65
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	28.002,43	10.747,33
	13 ^a mensilità	2.333,54	895,61
TOTALI		134.257,28	52.875,10
TOTALE COMPLESSIVO		187.132,38	

L'articolo 24, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 2212-ter del COM per consentire, in



considerazione della progressiva devoluzione degli organici dal ruolo forestale iniziale (RFI) al ruolo forestale (RF), dell'andamento del ruolo nonché della previsione, sino al 2027, della promozione annuale di un generale di brigata RFI, di mantenere, per gli ufficiali più anziani provenienti dal Corpo Forestale dello Stato, dei tassi di avanzamento coerenti con le prospettive di promozione nel corpo di provenienza (ove erano previsti 2 dirigenti generali per 21 dirigenti superiori), garantendo un adeguato sviluppo di carriera. Il limite temporale:

- del 2022, fissato in linea con le modifiche organiche già previsti per gli altri ruoli, consente il conferimento dello stesso numero di promozioni a generali di divisione che erano ipotizzabili nel Corpo Forestale dello Stato, riservandole tuttavia ad un numero inferiore di ufficiali e con un anticipo di due anni, migliorando le prospettive di carriera;
- del 2031 è connesso con le dotazioni organiche del ruolo dei generali di brigata RFI/RF previste dal 2032, che, riducendosi da 17 (volume iniziale RFI all'atto dell'assorbimento) a 12, consentono la piena vigenza della struttura a regime, anche in considerazione, a quella data, dell'avvenuto collocamento in congedo delle classi di ufficiali più anziani (di cui sono state doverosamente tutelate le aspettative di carriera maturate nel Corpo Forestale dello Stato).

L'eventuale promozione a generale di divisione RFI, transitoria ma necessaria al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, determinerà la contestuale detrazione di un tenente colonnello RFI nell'ambito dei decreti annuali di definizione degli organici del RFI, previsti dall'art. 2212-ter del COM.

Per quanto precede, l'onere dell'intervento, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato tenendo conto del differenziale economico annuale tra la posizione economica dell'unità organica incrementata, pari a 1 generale di divisione, e quella corrispondentemente decurtata, nel grado di tenente colonnello.

Tabella II.6

RIMODULAZIONE ORGANICA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO FORESTALE - ARMA CARABINIERI									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Ten.Col. a Gen.D. RF			67.915,15 €	67.915,15 €	67.915,15 €	67.915,15 €	67.915,15 €	67.915,15 €	67.915,15 €
Grado	anzianità da ufficiale	classi	Trattamento economico						
Tenente Colonnello	23	0	94.735,78 €						
Generale di Divisione		5	162.651,92 €						

L'articolo 24, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 2212-quaterdecies del COM, espungendo, in linea con i principi della legge delega tesi alla valorizzazione del merito, la qualificazione di "informativo" inizialmente attribuita al corso per l'accesso al ruolo straordinario a esaurimento, al fine di fornire ai frequentatori maggiori strumenti per lo svolgimento delle peculiari funzioni e tenuto conto che il mancato superamento del corso prevede già il rientro nel ruolo di provenienza.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 24, comma 1, lettera d) modifica l'articolo 2214-quater del COM in tema di transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Al riguardo, nell'ottica della definitiva armonizzazione delle norme di stato giuridico del personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato e confluito nell'Arma dei carabinieri, viene previsto, a



far data dal 1° gennaio 2021, di uniformare, a domanda degli interessati, i limiti ordinamentali di collocamento in congedo, in linea peraltro con quanto perseguito con il d.lgs. n. 228 del 2017, che ha esteso al citato personale l'applicabilità delle norme relative al collocamento in ausiliaria già previste per il restante personale militare.

L'intervento, connesso con esigenze funzionali/operative, oltre che di armonizzazione della disciplina normo/economica del personale, riguarda esclusivamente gli ufficiali del ruolo forestale iniziale in servizio e i militari in servizio dei ruoli forestali dei periti, revisori e operatori/collaboratori, dal momento che il restante personale transitato è già destinatario delle medesime regole di accesso alla pensione di vecchiaia in vigore per gli omologhi ruoli dell'Arma.

Inoltre, con lo scopo di evitare effetti peggiorativi rispetto a quanto già previsto nell'amministrazione di provenienza, al personale interessato viene garantito un diritto di opzione, da esercitare entro il termine sopra indicato, tra vecchi e nuovi limiti ordinamentali.

Infine, per la maturazione del diritto a pensionamento e la determinazione dei relativi esodi, vengono considerati i requisiti generali, stabiliti a legislazione vigente, per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia del personale militare, ovvero una età minima pari a 60 anni e, congiuntamente, un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, fermo restando l'adeguamento alla cd. "speranza di vita".

In tale quadro, è verosimile una limitata propensione del personale ad esercitare l'opzione proposta, in considerazione dei conseguenti minori importi che sarebbero percepiti, a fronte di un accesso anticipato al trattamento economico di quiescenza, in termini di pensione mensile e di trattamento di fine servizio.

Ciò premesso, la stima degli oneri e dei risparmi dettagliati nelle tabelle sottostanti è stata effettuata confrontando, in proiezione decennale, la spesa per il pensionamento prevista a normativa vigente con quella conseguente all'intervento in esame.

In tale ottica, la platea complessiva dei destinatari, comprensiva di tutto il personale che maturerà i predetti requisiti nel decennio (pari a 346 unità) è stata ripartita tra ufficiali del ruolo forestale iniziale (176 unità) e personale dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori (170 unità), considerando, a factor comune e in via prudenziale, una propensione all'esercizio del diritto di opzione pari al 50% del totale degli aventi diritto. Tale percentuale, determinata dall'Amministrazione sulla base di una rilevazione quinquennale interna riferita alle cessazioni volontarie del personale dell'Arma in rapporto al totale dei congedi, è da ritenersi ampiamente soddisfattiva ove si consideri, in aggiunta all'eventuale perdita economica strettamente connessa con l'accesso anticipato alla pensione, la rilevante differenza tra gli importi del trattamento economico mediamente attribuito a una unità di personale in quiescenza rispetto a quello di una unità in servizio. Nello specifico, la mancata maturazione dei benefici economici di attività, per il personale del Comparto Difesa-Sicurezza, determina una propensione al pensionamento anticipato molto ridotta rispetto alle rimanenti articolazioni del pubblico impiego, soprattutto in ragione della significativa consistenza della componente accessoria rispetto a quella fondamentale del trattamento economico di servizio.

Lo sviluppo analitico del maggior numero di pensioni annue riferito agli ufficiali del ruolo forestale iniziale (RFI) e dei relativi risparmi è compendiato nelle tabelle sottostanti, tenendo conto degli anni di anticipo di ciascuna classe anagrafica rispetto alla maturazione dei requisiti come da normativa vigente.



Tabella II.7

MAGGIOR NUMERO DI PENSIONI ANNUE - UFFICIALI RFI									
Sviluppo decennale									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C L A S S I A N A G R A F I C H E	1956	10	0	0	0	0	0	0	0
	1957	2	2						
	1958	7	7	7					
	1959	3	3	3	3				
	1960	2	2	2	2	2			
	1961		1	1	1	1	1		
	1962			4	4	4	4	4	
	1963				2	2	2	2	2
	1964					11	11	11	11
	1965						22	22	22
	1966							5	5
	1967								19
	Totale		24	15	17	12	20	40	44

Tabella II.8

RISPARMI SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER EFFETTO DELLA RIMODULAZIONE DEI LIMITI ORDINAMENTALI									
- Unità di personale - Ufficiali RFI									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C L A S S I A N A G R A F I C H E	1956	0	0	0	0	0	0	0	0
	1957			2	2	2	2	2	2
	1958				7	7	7	7	7
	1959					3	3	3	3
	1960						2	2	2
	1961							1	1
	1962								4
	1963								
	1964								
	1965								
	1966								
	1967								
	Totale		0	0	2	9	12	14	15

Lo sviluppo analitico del maggior numero di pensioni annue riferito al personale dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori (P.R.O.C.) e dei relativi risparmi è compendiato nelle tabelle sottostanti, tenendo conto degli anni di anticipo di ciascuna classe anagrafica rispetto alla maturazione dei requisiti come da normativa vigente.



Tabella II.9

MAGGIOR NUMERO DI PENSIONI ANNUE - RUOLI P.R.O.C. Sviluppo decennale									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C L A S S I A N A G R A F I C H E	1956	7	0	0	0	0	0	0	0
	1957	6	6						
	1958	4	4	4					
	1959	2	2	2	2				
	1960	2	2	2	2	2			
	1961		2	2	2	2	2		
	1962			3	3	3	3	3	
	1963				3	3	3	3	3
	1964					8	8	8	8
	1965						15	15	15
	1966							17	17
	1967								16
Totale		21	16	13	12	18	31	46	59

Tabella II.10

RISPARMI SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER EFFETTO DELLA RIMODULAZIONE DEI LIMITI ORDINAMENTALI - Unità di personale - RUOLI P.R.O.C.									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C L A S S I A N A G R A F I C H E	1956	0	0	0	0	0	0	0	0
	1957			6	6	6	6	6	6
	1958				4	4	4	4	4
	1959					2	2	2	2
	1960						2	2	2
	1961							2	2
	1962								3
	1963								
	1964								
	1965								
	1966								
	1967								
Totale		0	0	6	10	12	14	16	19

Lo sviluppo analitico del maggior numero di erogazioni annue relative al trattamento di fine servizio riferito, rispettivamente, agli ufficiali RFI e ai ruoli P.R.O.C., nonché dei relativi risparmi è compendiato nelle tabelle sottostanti, tenendo conto degli anni di anticipo di ciascuna classe anagrafica rispetto alla maturazione dei requisiti come da normativa vigente.



Tabella II.11

MAGGIOR NUMERO DI EROGAZIONI TFS ANNUE - UFFICIALI RFI
Sviluppo decennale

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C L A S S I A N A G R A F I C H E	1956	10	0	-10	0	0	0	0	0
	1957	2	2	-2	-2	0	0	0	0
	1958	7	7	0	-7	-7	0	0	0
	1959	3	3	0	0	-3	-3	0	0
	1960	2	2	0	0	0	-2	-2	0
	1961		1	1	0	0	0	-1	-1
	1962			4	4	0	0	0	-4
	1963				2	2	0	0	0
	1964					11	11	0	0
	1965						22	22	0
	1966							5	5
	1967								19
Totale		24	15	-7	-3	3	28	24	19
Risparmi (unità)		0	0	10	25	33	32	26	12

Tabella II.12

MAGGIOR NUMERO DI EROGAZIONI TFS ANNUE - PROC RFI
Sviluppo decennale

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C L A S S I A N A G R A F I C H E	1956	7	0	0	0	0	0	0	0
	1957	6	0	-6	0	0	0	0	0
	1958	4	0	0	-4	0	0	0	0
	1959	2	0	0	0	-2	0	0	0
	1960	2	0	0	0	0	-2	0	0
	1961		2	0	0	0	0	-2	0
	1962			3	0	0	0	0	-3
	1963				3	0	0	0	0
	1964					8	0	0	0
	1965						15	0	0
	1966							17	0
	1967								16
Totale		21	2	-3	-1	6	13	15	13
Risparmi (unità)		0	0	8	7	7	9	11	23



Gli importi medi annui *pro capite* relativi al trattamento pensionistico annuo, come rilevati dai sistemi informatici a seguito di proiezioni di dettaglio sui destinatari dell'intervento, sono compendati nella tabella sottostante, che riportano anche il confronto per differenza tra quanto erogato in caso di limite ordinamentale fissato a 60 o a 65 anni.

Tabella II.13

IMPORTI MEDI LORDI ANNUI PRO-CAPITE (€)
PENSIONI

	L.O. 60 Anni	L.O. 65 Anni (proiezione)	Differenza
Ruolo Ufficiali RFI	43.660	48.694	-5.034
Ruoli P.R.O.C.	13.868	16.272	-2.404

Gli importi medi *pro-capite* relativi al trattamento di fine servizio, come rilevati dai sistemi informatici a seguito di proiezioni di dettaglio sui destinatari dell'intervento, sono compendati nella tabella sottostante, che riportano anche il confronto per differenza tra i ratei medi erogati in caso di limite ordinamentale fissato a 60 o a 65 anni.

Tabella II.14

IMPORTI MEDI LORDI ANNUI PRO-CAPITE (€)
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

		L.O. 60 Anni	L.O. 65 Anni (proiezione)	Differenza
Ruolo Ufficiali RFI	Primo Rateo	42.481	46.788	-4.308
	Secondo Rateo	42.481	46.788	-4.308
	Totale	84.961	93.577	-8.616
Ruoli P.R.O.C.		36.303	42.602	-6.299

Sulla scorta dei dati preliminari sopra dettagliati, sono stati quantificati gli effetti finanziari dell'intervento in esame sia sulle pensioni, sia sulle erogazioni del trattamento di fine servizio, come dettagliati nelle tabelle sottostanti.



Tabella II.15

EFFETTI FINANZIARI DELL'INTERVENTO SULLE PENSIONI (€)							
	Ufficiali RFI			Ruoli P.R.O.C.			Onere totale RFI/P.R.O.C.
	Maggior costo	Risparmio	Onere	Maggior costo	Risparmio	Onere	
2021	1.047.840	0	1.047.840	291.220	0	291.220	1.339.060
2022	654.900	0	654.900	221.882	0	221.882	876.782
2023	742.230	50.335	691.895	180.379	14.424	165.955	857.740
2024	523.920	125.636	398.082	166.411	24.043	142.371	540.453
2025	873.260	216.441	656.759	249.617	38.849	220.768	877.527
2026	1.746.401	266.911	1.459.490	429.895	33.657	396.239	1.855.729
2027	1.921.041	347.313	1.573.727	637.910	38.465	599.445	2.173.173
2028	2.575.948	458.051	2.117.890	818.153	45.677	772.512	2.890.402

Tabella II.16

EFFETTI FINANZIARI DELL'INTERVENTO SUL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (€)							
	Ufficiali RFI			Ruoli P.R.O.C.			Onere totale RFI/P.R.O.C.
	Maggior costo	Risparmio	Onere	Maggior costo	Risparmio	Onere	
2021	1.019.535	0	1.019.535	1.125.392	0	1.125.392	2.144.927
2022	637.209	0	637.209	399.333	0	399.333	1.036.542
2023	-297.364	-43.079	-340.443	544.544	-50.265	494.156	153.713
2024	-127.442	-107.697	-235.139	217.818	-44.090	173.728	-61.411
2025	127.442	-142.160	-14.718	609.453	-44.090	609.363	594.646
2026	1.189.458	-137.652	1.051.806	363.030	-56.687	306.343	1.357.948
2027	1.019.535	-112.005	907.530	435.636	-69.284	366.351	1.273.882
2028	907.132	-51.694	755.438	-72.605	-244.867	-217.473	537.965

Nella tabella sottostante sono riepilogati gli oneri complessivi dell'intervento, come risultanti dalle precedenti quantificazioni.

Tabella II.17

ONERE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Riepilogo)			
	PENSIONI	TFS	TOTALE
2021	1.339.060	2.144.927	3.483.987
2022	876.782	1.036.542	1.913.324
2023	857.740	153.713	1.011.453
2024	540.453	-61.411	479.042
2025	877.527	594.646	1.472.173
2026	1.855.729	1.357.948	3.213.677
2027	2.173.173	1.273.882	3.447.055
2028	2.890.402	537.965	3.428.367

Le quantificazioni elaborate considerano le maggiori spese relative all'erogazione del complessivo trattamento economico di quiescenza, inclusa la liquidazione dell'indennità di fine servizio,



rilevando le conseguenti anticipazioni (e i relativi risparmi) in termini di cassa. Pertanto, anche tenuto conto del meccanismo di alimentazione del sistema pensionistico cd. "a ripartizione", la presente relazione non quantifica ulteriori/potenziati risparmi complessivi generati dalla disposizione in esame, connessi con il minore importo del trattamento economico mediamente attribuito a una unità di personale in quiescenza rispetto a quello attribuito in servizio.

L'articolo 25, comma 1, lettera a) allinea le previsioni dell'articolo 2243-bis del COM, relative alla frequenza obbligatoria del corso di istituto, con quelle della Tabella 4, Quadro III, Specchio C, secondo la quale il superamento di tale corso costituisce requisito necessario per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, soltanto a partire dall'anno 2027, interessando pertanto gli Ufficiali con anzianità di spallina successiva al 1° gennaio 2011.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 2243-ter del COM, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2243-bis, escludendo dalle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze gli ufficiali del ruolo tecnico con anzianità di spallina antecedente al 1° gennaio 2011, per i quali il predetto corso di istituto viene considerato assolto.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 2243-quater del COM precisando il regime transitorio dei periodi minimi di comando, in coerenza con l'inserimento del periodo di comando obbligatorio per i capitani del ruolo normale. Allo scopo, viene esplicitata la riferibilità all'avanzamento al solo grado di colonnello, coerentemente con l'originario spirito della previsione, in cui tale indicazione non era necessaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera d), modifica l'articolo 2243-sexies del COM con lo scopo di correggere un errore formale, nella misura in cui le promozioni previste dal regime transitorio in oggetto non consentono la promozione al grado di generale.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 2247-bis del COM per armonizzare la composizione delle commissioni di avanzamento con quelle previste per gli altri ruoli. In particolare, viene confermata:

- per le commissioni superiori di avanzamento, la presenza del generale di divisione del ruolo forestale iniziale, al pari di quanto previsto per il ruolo tecnico. Nel contempo viene eliminata la figura del segretario senza diritto di voto, le cui funzioni possono essere assunte dagli altri membri, in modo da superare la sistemica incompatibilità del segretario nella valutazione dei parigrado, parte in causa nel processo valutativo;
- per la commissione ordinaria di avanzamento, la presenza di un solo ufficiale del ruolo forestale iniziale, al pari di quanto previsto per il ruolo tecnico, ove vi è un colonnello per comparto, con il grado di generale di brigata, quale membro di grado più elevato in ragione del carattere più operativo e meno tecnico del ruolo.

Tale intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Inoltre, in coerenza con le modifiche apportate agli art 1325-bis, 1325-ter e 1325-quater del COM, l'aggiunta della lettera d-bis) ai commi 8-bis, 9-bis e 10-bis dell'art. 2247-bis COM integra gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della carica/qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.



Al comma 9-*bis*, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo connessa con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-*ter* del COM.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

Inoltre, al comma 10-*bis*, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo connessa con la riduzione della permanenza minima nel grado di appuntato scelto necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-*quater* del COM.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'articolo 25, comma 1, lettera f) introduce, all'articolo 2247-*quinquies* del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 3, il cui significato è quello che originariamente andava attribuito al testo del medesimo, così da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo derivante dall'assenza, nel regime transitorio, di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo normale, ove si consideri che la tabella 4, quadro I (specchio B) prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta.

Parallelamente, la precisazione consente di evitare illegittimi scavalcamenti nel RN, garantendo la stabilità del ruolo nel quale, sino al 2023, sono consentiti i transiti dal RSE.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera g) introduce, all'articolo 2247-*septies* del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 3, il cui significato è quello che originariamente andava attribuito al testo del medesimo, così da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo derivante dall'assenza, nel regime transitorio, di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo tecnico, ove si consideri che la tabella 4 - quadro III - specchio B, prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta.

L'assenza di tale precisazione potrebbe determinare difficoltà interpretative, già in atto con la similare previsione per il RSE.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 25, comma 1, lettera h) introduce, aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 2247-*octies* del COM, una norma di interpretazione autentica del comma 1. Tale modifica deriva dalla necessità di risolvere una problematica interpretativa legata all'assenza di una diretta previsione delle permanenze minime nei gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale a esaurimento, ove si consideri che la tabella 4 quadro IV prevede per tali gradi solo gli anni per l'inserimento in aliquota secondo le modalità tipiche di un avanzamento a scelta che, come per gli altri ruoli, avviene nell'anno solare precedente a quello dell'effettiva promozione.

Il significato attribuito con la presente norma di interpretazione autentica è quello che originariamente andava attribuito al testo del comma 1 dell'articolo 2247-*octies*, in modo da risolvere ogni eventuale contrasto interpretativo. La tabella in esame, infatti, nello stabilire gli anni di permanenza nei gradi, distingue tra gli anni necessari per l'inserimento nell'aliquota di valutazione, quando si tratta di avanzamento "a scelta", e anni di anzianità minima di grado richiesti per la promozione, quando si tratta di avanzamento "ad anzianità". Ciò posto, data una permanenza minima nel grado di tot anni per la promozione "ad anzianità", la permanenza per l'inserimento in aliquota, in caso di avanzamento "a



scelta”, sarà di un anno in meno, tenuto conto che in quest’ultima ipotesi la promozione effettiva avviene necessariamente nell’anno solare successivo.

L’assenza di tale precisazione, infatti, potrebbe determinare difficoltà interpretative e contenzioso giurisdizionale sulle rideterminazioni di anzianità parallelamente previste dall’art.2212-duodecies del COM, tenuto conto che il regime transitorio di avanzamento del ruolo speciale ad esaurimento fino al grado di tenente colonnello rimane ad anzianità fino al 2023, come previsto per il ruolo speciale prima del riordino dei ruoli. In pratica, ove si consideri che, a regime, gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento beneficiano già, per effetto delle disposizioni di riordino, di una ricostruzione di carriera con un recupero di 2 anni di anzianità pregressa, la previsione attuale, ove mal interpretata, potrebbe prestarsi a una lettura illogica e difforme per una pretesa di ulteriori 2 anni di anzianità pregressa, delineando un profilo di carriera migliore finanche del ruolo normale, in chiaro contrasto con gli intendimenti del riordino dei ruoli.

Parallelamente, la precisazione consente di evitare illegittimi scavalcamenti sia nell’ambito del ruolo speciale a esaurimento sia in occasione dei transiti nel ruolo normale, garantendo un equo trattamento a tutti gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento.

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

L’articolo 25, comma 1, lettera D) apporta, in primo luogo, una correzione formale della rubrica dell’articolo 2252 del COM, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Al comma 3, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo conseguente alle modifiche apportate agli articoli 1293, alla tabella 4, quadro VI e IX e all’articolo 2253-bis, finalizzata a preservare l’armonico sviluppo del ruolo.

L’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Al comma 9-*quater*, viene introdotta una disposizione finalizzata a evitare scavalcamenti fra il personale già incluso nell’aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019 per l’avanzamento a maresciallo maggiore “a scelta per terzi” e i marescialli capo che, in conseguenza della riduzione delle permanenze minime per complessivi due anni introdotte dalle modifiche apportate all’articolo 1293, acquisirebbero titolo ad essere valutati.

L’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Al comma 9-*quinquies*, viene introdotta una modifica per evitare scavalcamenti a discapito dei marescialli capi già valutati con aliquota formata al 31 dicembre 2019, da parte del personale che acquisisce titolo alla valutazione in conseguenza della riduzione di permanenze minime di cui all’articolo 1293, per il qual è necessario prevedere un’aliquota straordinaria di avanzamento, alla data del 1° gennaio 2020.

L’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri

Al comma 9-*sexies*, viene prevista la promozione del personale avente anzianità riferita all’anno 2013, incluso nell’aliquota del 31 dicembre 2020 (dopo 7 anni nel grado), senza la suddivisione a scelta per terzi, al fine di evitare gli scavalcamenti con il personale meno anziano.

L’onere di tale intervento è quantificato nell’ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

Al comma 9-*septies*, viene introdotta una disposizione tecnica di raccordo conseguente alle modifiche apportate agli articoli 1293, alla tabella 4, quadro VI e IX e all’articolo 2253-bis, finalizzata a preservare l’armonico sviluppo del ruolo, anche a seguito della riduzione delle permanenze nei gradi di



maresciallo ordinario e maresciallo capo. Il personale in questione non ha beneficiato della riduzione della permanenza nel grado di maresciallo ordinario.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'articolo 25, comma 1, lettera m) aggiunge l'articolo 2252-bis per evitare scavalcamenti in pregiudizio dei marescialli ordinari già valutati con aliquota formata al 31 dicembre 2019, da parte dei militari che acquisiscono titolo alla valutazione a seguito della riduzione delle permanenze minime introdotte dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.

L'onere è quantificato in sede di altro analogo intervento.

L'articolo 25, comma 1, lettera n) apporta una correzione formale della rubrica dell'articolo 2253-bis, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Ai commi 9-bis e 9-ter, in coerenza con il criterio di delega incentrato sul merito e al fine di valorizzare la professionalità del personale già promosso maresciallo aiutante con la normativa vigente prima del decreto legislativo n. 95 del 2017, con anzianità di grado inferiore a 8 anni, viene applicata una riduzione di un anno della permanenza nel grado di maresciallo maggiore nel quale gli stessi erano stati reinquadrati, non beneficiando, nell'immediato, di ulteriori progressioni di carriera. Tale personale, infatti, ha sostenuto una procedura di avanzamento particolarmente selettiva, operata in parte mediante il sistema "a scelta" e in parte con quello "a scelta per esami", secondo un numero di promozioni contingentato derivante dalle limitate vacanze organiche disponibili e, anche se con maggiore anzianità assoluta e/o relativa, è stato iscritto in ruolo nello stesso grado di maresciallo maggiore cui sono stati promossi i marescialli capi con almeno 8 anni di anzianità nel grado, grazie alla procedura straordinaria resasi necessaria per disciplinare il passaggio al nuovo sistema di avanzamento "a scelta per terzi".

L'intervento in esame tiene conto delle riduzioni di permanenza minima di un anno nel grado di maresciallo ordinario e di un anno nel grado di maresciallo capo, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

La modifica del comma 9-quater dell'articolo 2253-bis riconosce ai marescialli capi promossi maresciallo maggiore dopo l'entrata in vigore del riordino ovvero con decorrenza fino al 31 dicembre 2019, le riduzioni di permanenza minima di un anno nel grado di maresciallo ordinario e di un anno nel grado di maresciallo capo, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'intervento sul comma 9-quinquies dell'art. 2253-bis, per il personale che, grazie alle riduzioni di permanenza minima di complessivi due anni, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, ha conseguito il grado di maresciallo maggiore con un solo anno di anticipo, riconosce la necessaria ulteriore riduzione di un anno nella permanenza minima per la promozione al grado di luogotenente.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'intervento sul comma 9-sexies dell'art. 2253-bis, per il personale che, grazie alle riduzioni di permanenza minima di complessivi due anni, introdotte a fattor comune con le modifiche dell'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, ha conseguito il grado di maresciallo



maggiore con un solo anno di anticipo, riconosce la necessaria ulteriore riduzione di un anno nella permanenza minima per la promozione al grado di luogotenente.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

In ultimo, al comma 11-bis, è introdotta una disposizione volta a sanare la posizione del personale del ruolo d'onore, attualmente richiamato in servizio, che riveste un grado non più presente nell'ordinamento.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e la Polizia penitenziaria, atteso che non hanno unità interessate dalla misura.

Per quanto concerne l'Arma dei carabinieri, l'onere dell'intervento è dettagliato nella tabella sottostante.

Tabella II.18

**ADEGUAMENTO GRADO RUOLO D'ONORE
(Promozione al grado massimo del ruolo successivo - art. 1318 COM)**

anno	unità	precedente grado	nuovo grado	costo annuo precedente posizione	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	oneri complessivo
2020*	1	Mar. Magg.	Luogotenente	55.160,91 €	56.986,71 €	1.825,81 €	7.903,23 €
2021	1	Mar. Magg.	Luogotenente	55.160,91 €	56.986,71 €	1.825,81 €	1.825,81 €
2022	1	Mar. Magg.	Luogotenente	55.160,91 €	56.986,71 €	1.825,81 €	1.825,81 €
2023	1	Mar. Magg.	Luogotenente	55.160,91 €	56.986,71 €	1.825,81 €	1.825,81 €
2024	1	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.850,50 €	56.986,71 €	1.136,21 €	1.136,21 €
2025	1	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.850,50 €	56.986,71 €	1.136,21 €	1.136,21 €
2026	1	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.850,50 €	56.986,71 €	1.136,21 €	1.136,21 €
2027	1	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.850,50 €	56.986,71 €	1.136,21 €	1.136,21 €
2028	1	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.850,50 €	56.986,71 €	1.136,21 €	1.136,21 €

*Comprende gli oneri riferiti all'anno di effettiva promozione nel ruolo d'onore (2017)

CON RIORDINO 2018		vecchio grado		nuovo grado	
voce	periodo	Maresciallo Maggiore		Luogotenente	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.481,88	10.284,84	25.580,18	10.733,63
	13ª mensilità	2.040,16	857,07	2.129,18	894,47
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	171,37	71,99	178,85	75,13
	13ª mensilità	14,28	6,00	14,90	6,26
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.080,00	3.296,16	10.198,80	3.335,01
	13ª mensilità	840,00	274,68	849,90	277,92
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51
TOTALI		39.609,54	15.551,37	40.903,66	16.083,05
TOTALE COMPLESSIVO		55.160,91		56.986,71	

CON RIORDINO 2018		vecchio grado	
voce	periodo	Maresciallo Maggiore +8 a. nel grado	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.927,50	10.472,04
	13ª mensilità	2.077,23	872,67
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	174,49	73,30
	13ª mensilità	14,34	6,11
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.080,00	3.296,16
	13ª mensilità	840,00	274,68
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
TOTALI		40.095,67	15.755,59
TOTALE COMPLESSIVO		55.851,26	



L'articolo 25, comma 1, lettera o) apporta una correzione formale alla rubrica dell'articolo 2253-ter, tenuto conto della ridenominazione dei gradi del personale del ruolo forestale dei periti, operata dal decreto legislativo n. 228 del 2017.

Inoltre, vengono inseriti i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5-bis dell'articolo 2253-ter, con lo scopo di riconoscere ai luogotenenti di tutti i ruoli dell'Arma dei carabinieri, l'anticipazione nell'attribuzione della qualifica di carica speciale, derivante dalle riduzioni di permanenza introdotte dall'articolo 1293 COM e della tabella 4, quadri VI e IX, nonché dall'articolo 2253-bis.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'articolo 25, comma 1, lettera p) modifica l'articolo 2253-quinquies del COM, introducendo disposizioni tecniche di raccordo connesse con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-ter.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

L'articolo 25, comma 1, lettera q) modifica l'articolo 2253-septies del COM per disciplinare, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale conseguenti alla riduzione di permanenza nel grado di appuntato scelto introdotta dall'articolo 1325-quater.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter disciplinano, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale, conseguenti alle riduzioni di permanenze nel grado di appuntato scelto introdotte dagli interventi sugli articoli 1311 e 1325-quater.

L'onere di tale intervento è quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo.

CAPO III

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di Finanza

La presente parte si riferisce agli oneri finanziari derivanti dalle seguenti disposizioni integrative e correttive contenute nel decreto legislativo in esame, al Capo III, per il Corpo della guardia di finanza. **A tal fine, per la determinazione degli oneri di competenza della Guardia di finanza è stata presa in considerazione la forza effettiva e, pertanto, i dati numerici reali dell'anno 2019 con proiezione dall'anno 2020 e sviluppo fino al 2028, al netto del personale cessato dal servizio o immesso ai ruoli superiori.** Nel dettaglio:

a. **L'articolo 26** prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante disposizioni in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza. In particolare, il comma 1, alla:

- (1) lettera a), modifica l'articolo 3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanziari"). L'intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli appuntati e finanziari di n. 950 unità. Tale misura è stata determinata, sulla base delle aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all'1,5% della dotazione organica complessiva del Corpo della Guardia di finanza. Tale intervento, alla luce delle recenti revisioni ordinarie che hanno interessato l'organizzazione



territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei comandi dislocati nell'intero territorio nazionale e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri tenuto conto che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate sono soggette al doppio limite - numerico e finanziario - connesso alle cessazioni che si determinano nell'anno precedente (c.d. "turn over");

- (2) lettera b), modifica il comma 2-bis dell'articolo 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanziari») al fine di ridurre la permanenza nel grado di appuntato scelto da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. Conseguentemente, sono state rimodulate le decorrenze delle promozioni alla citata qualifica speciale nel periodo transitorio previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, mediante l'aggiunta del comma 16-bis e la modifica del comma 17 [cfr. art. 38, comma 1, lettere d) ed e) del presente decreto].

L'intervento comporta oneri quantificati in base allo sviluppo della riduzione degli anni di permanenza nel grado di appuntato scelto (da 8 a 6 anni) ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, di cui alla seguente tabella:

TABELLA 1A - (combinato art. 4 del d.lgs. n. 199/1995 e art. 36 commi 16-bis e 17 del d.lgs. n. 95/2017)

ANZIANITA' APPUNTATO SCELTO 2013			ANZIANITA' APPUNTATO SCELTO 2014			ANZIANITA' APPUNTATO SCELTO 2015			ANZIANITA' APPUNTATO SCELTO 2016			ANZIANITA' APPUNTATO SCELTO DA 01/01/2017 AL 01/10/2017			ANZIANITA' APPUNTATO SCELTO DA 02/10/2017 AL 31/12/2017			ANZIANITA' APPUNTATO SCELTO 2018			ANZIANITA' APPUNTATO SCELTO 2019			ANZIANITA' APPUNTATO SCELTO 2020			ANZIANITA' APPUNTATO SCELTO 2021			ANZIANITA' APPUNTATO SCELTO 2022									
vecchio grado/qf	anno	nuovo grado/qf	vecchio grado/qf	anno	nuovo grado/qf	vecchio grado/qf	anno	nuovo grado/qf	vecchio grado/qf	anno	nuovo grado/qf	vecchio grado/qf	anno	nuovo grado/qf	vecchio grado/qf	anno	nuovo grado/qf	vecchio grado/qf	anno	nuovo grado/qf	vecchio grado/qf	anno	nuovo grado/qf	vecchio grado/qf	anno	nuovo grado/qf	vecchio grado/qf	anno	nuovo grado/qf	vecchio grado/qf	anno	nuovo grado/qf							
APP-SC.	2020	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2020	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2020	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2020	APP-SC.	APP	2020	APP.	APP-SC.	2020	APP-SC.	APP-SC.	2020	APP-SC.	APP-SC.	2020	APP-SC.	APP-SC.	2020	APP-SC.	APP.	2020	APP.	APP.	2020	APP.							
APP-SC.Q.5	2021	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2021	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2021	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2021	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2021	APP-SC.	APP-SC.	2021	APP-SC.	APP-SC.	2021	APP-SC.	APP-SC.	2021	APP-SC.	APP-SC.	2021	APP-SC.	APP-SC.	2021	APP-SC.	APP.	2021	APP.							
APP-SC.Q.5	2022	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2022	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2022	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2022	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2022	APP-SC.	APP-SC.	2022	APP-SC.	APP-SC.	2022	APP-SC.	APP-SC.	2022	APP-SC.	APP-SC.	2022	APP-SC.	APP-SC.	2022	APP-SC.	APP-SC.	2022	APP-SC.							
APP-SC.Q.5	2023	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2023	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2023	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2023	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2023	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2023	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2023	APP-SC.	APP-SC.	2023	APP-SC.	APP-SC.	2023	APP-SC.	APP-SC.	2023	APP-SC.	APP-SC.	2023	APP-SC.							
APP-SC.Q.5	2024	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2024	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2024	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2024	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2024	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2024	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2024	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2024	APP-SC.	APP-SC.	2024	APP-SC.	APP-SC.	2024	APP-SC.	APP-SC.	2024	APP-SC.							
APP-SC.Q.5	2025	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2025	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2025	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2025	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2025	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2025	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2025	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2025	APP-SC.	APP-SC.	2025	APP-SC.	APP-SC.	2025	APP-SC.	APP-SC.	2025	APP-SC.							
APP-SC.Q.5	2026	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2026	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2026	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2026	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2026	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2026	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2026	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2026	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2026	APP-SC.	APP-SC.	2026	APP-SC.	APP-SC.	2026	APP-SC.							
APP-SC.Q.5	2027	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2027	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2027	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2027	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2027	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2027	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2027	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2027	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2027	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2027	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2027	APP-SC.							
APP-SC.Q.5	2028	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2028	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2028	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2028	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2028	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2028	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2028	APP-SC.Q.5	APP-SC.Q.5	2028	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2028	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2028	APP-SC.Q.5	APP-SC.	2028	APP-SC.							
1229			836				364				280				921							519						258				149			20				222

In particolare, l'onere è stato calcolato considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, vacanza contrattuale e indennità mensile pensionabile, eventuale assegno funzionale) percepito dall'appuntato scelto con almeno 5 anni di anzianità nel



grado e quello previsto per l'appuntato scelto qualifica speciale, i periodi (anni/mesi) in cui si verifica la relativa anticipazione e le unità di personale interessate.

L'onere così determinato, (come risultante dalla tabella 1B) raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 2.763.405 nell'anno 2020.

TABELLA 1B - (combinato art. 4 del d.lgs. n. 199/1995 e art. 36, commi 16-bis e 17, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dell'onere derivante dalla riduzione degli anni di permanenza nel grado di appuntato scelto (da 8 a 6 anni) ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale

TABELLA 1B art.36, commi 16-bis e 17, del d.lgs n. 95 /2017															
AZIENDA*	vecchio grado/qlt	nuovo grado/qlt	costo annuo vecchio grado/qlt**	costo annuo nuovo grado/qlt**	diff. costo qualifica	UNITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
APP.SC.2013 *	APP.SC.45	APP.SC.Q.5	45.894,53	47.135,86	1.241,33	1225	1.271.326,76	-	-	-	-	-	-	-	-
APP.SC.2014	APP.SC.45	APP.SC.Q.5	45.894,53	47.135,86	1.241,33	836	1.040.234,54	-	-	-	-	-	-	-	-
APP.SC.2015	APP.SC.45	APP.SC.Q.5	45.894,53	47.135,86	1.241,33	354	451.844,12	451.844,12	-	-	-	-	-	-	-
APP.SC.2016	APP.SC.45	APP.SC.Q.5	45.894,53	47.135,86	1.241,33	280	-	347.572,40	-	-	-	-	-	-	-
APP.SC.01.01.2017-01.10.2017	APP.SC.45	APP.SC.Q.5	45.894,53	47.135,86	1.241,33	921	-	-	857.451,00	1.143.264,93	-	-	-	-	-
						3632	2.763.405,42	799.416,52	1.205.023,40	1.143.264,93	-	-	-	-	-

* Divisione 10-mil

** con assegno funzionale +17a

Art. 4 del d.lgs. n.199/1995															
AZIENDA*	vecchio grado/qlt	nuovo grado/qlt	costo annuo vecchio grado/qlt**	costo annuo nuovo grado/qlt**	diff. costo qualifica	UNITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
APP.SC.01.10.2017-31.12.2017	APP.SC.45	APP.SC.Q.5	45.894,53	47.135,86	1.241,33	50	-	-	-	27.929,76	111.719,76	-	-	-	-
APP.SC.2018	APP.SC.45	APP.SC.Q.5	45.894,53	47.135,86	1.241,33	519	-	-	-	-	644.250,27	644.250,27	-	-	-
APP.SC.2019	APP.SC.45	APP.SC.Q.5	45.894,53	47.135,86	1.241,33	258	-	-	-	-	-	320.269,14	320.269,14	-	-
APP.SC.2020	APP.SC.45	APP.SC.Q.5	45.894,53	47.135,86	1.241,33	145	-	-	-	-	-	-	181.058,17	181.058,17	-
APP.SC.2021	APP.SC.45	APP.SC.Q.5	45.894,53	47.135,86	1.241,33	20	-	-	-	-	-	-	-	24.826,60	24.816,60
APP.SC.2022	APP.SC.45	APP.SC.Q.5	45.894,53	47.135,86	1.241,33	222	-	-	-	-	-	-	-	-	276.575,26
						1258	-	-	-	27.929,76	755.989,97	964.513,41	505.221,31	209.784,77	300.401,86

** con assegno funzionale +17a

TOTALE UNITA'		4890										
TOTALE ONERE		2.763.405,42	799.416,52	1.205.023,40	1.171.194,63	755.969,97	964.513,41	505.221,31	209.784,77	300.401,86		
		vecchia qualifica				nuova qualifica				DIFFERENZA		
con riordino 2018		APPUNTATO SCELTO +5 AA QLF +17				APPUNTATO SCELTO Q.S. +17						
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	
stipendio	gennaio/dicembre	20.831,85		8.751,47		21.633,08		9.089,06		801,23		336,59
	13*mensilità	1.735,99		729,29		1.802,76		757,34		66,77		28,05
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	145,80		61,24		151,44		63,62		5,64		2,38
	13*mensilità	12,15		5,10		12,62		5,30		0,47		0,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56		2.601,14		7.954,56		2.601,14		0,00		0,00
	13*mensilità	652,88		215,76		662,88		216,76		0,00		0,00
assegno funzionale	gennaio/dicembre	1.458,40		559,73		1.458,40		559,73		0,00		0,00
	13*mensilità	121,53		45,64		121,53		46,64		0,00		0,00
totali		32.923,16		12.971,37		33.797,27		13.338,59		874,11		367,22
totale complessivo				45.894,53				47.135,86				1.241,33

- (3) lettera c), introduce, all'articolo 5 (Accesso al ruolo "appuntati e finanziari"), il comma 1-bis, al fine di prevedere la possibilità per il Corpo di assumere personale nel ruolo di base anche in eccedenza rispetto alla relativa dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le eventuali assunzioni in eccedenza nel ruolo di base sono effettuate nei limiti delle vacanze organiche disponibili nei ruoli sovrintendenti e ispettori e delle facoltà assunzionali autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. "turn over");

- (4) lettera d), interviene sul comma 1 dell'articolo 6 (Requisiti per l'ammissione al corso), introducendo la lettera d-bis) e modificando le lettere i) e l), al fine di rivisitare i requisiti richiesti per l'ammissione al corso per allievo finanziere.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che si limitano a modificare i requisiti concorsuali per l'accesso al Corpo della guardia di finanza;



(5) lettera e), apporta talune modifiche all'articolo 7 (Modalità dei concorsi), al fine di prevedere:

(a) l'arruolamento diretto dai civili del personale da destinare, oltre che al Servizio di soccorso alpino, anche alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) della Guardia di finanza, derogando, per tali assunzioni, alle previsioni stabilite dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in tema di riserve di posti da destinare ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

(b) la rimodulazione del termine di validità delle graduatorie concorsuali.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che disciplinano profili connessi all'individuazione dei soggetti che possono partecipare ai concorsi per talune specialità della Guardia di finanza e al termine di validità delle graduatorie concorsuali;

(6) lettera f), apporta talune modifiche all'articolo 12 (Cause di sospensione della valutazione e della promozione), prevedendo:

(a) al comma 1, un intervento di carattere formale, volto a specificare il riferimento normativo della commissione permanente di avanzamento ivi richiamata;

(b) l'introduzione del comma 1-*bis*, diretto a prevedere la possibilità per la citata commissione permanente di avanzamento, in casi eccezionali, di sospendere la valutazione nei confronti di un militare appartenente al ruolo appuntati e finanziari.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto è volto a disciplinare i casi ulteriori, di carattere eccezionale, in cui è possibile sospendere il giudizio di avanzamento;

(7) lettera g), modifica l'articolo 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo «sovrintendenti»):

(a) comma 2, allo scopo di meglio specificare le mansioni svolte dagli appartenenti al ruolo sovrintendenti;

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(b) comma 3-*bis*, al fine di prevedere la riduzione della permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni ai fini dell'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale". Conseguentemente, sono state rimodulate le decorrenze delle promozioni alla citata qualifica speciale nel periodo transitorio previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, mediante la modifica del comma 19 [cfr. art. 38, comma 1, lettera f), del presente decreto].

L'intervento comporta oneri quantificati in base allo sviluppo della riduzione degli anni di permanenza nel grado di brigadiere capo (da 8 a 6 anni) ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, di cui alla seguente tabella:

TABELLA 2A - (combinato art. 18 del d.lgs. n. 199/1995 e art. 36, comma 19, del d.lgs. n. 95/2017)



(b) di assenza dalle attività didattiche oltre i quali è previsto il rinvio d'ufficio del frequentatore dal corso per sovrintendenti.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto si limitano a meglio calibrare il periodo per le sostituzioni di rinunciatari e il numero massimo di assenze consentite durante il corso di formazione;

- (9) lettera l), interviene sull'articolo 36 (Requisiti per la partecipazione ai concorsi) mediante:
- (a) la modifica del comma 1, lettera b), al fine di rivisitare i requisiti richiesti per l'ammissione al corso per ispettori;
 - (b) l'introduzione del comma 5-quater, diretto, mediante il richiamo del comma 1 del medesimo articolo 36, ad allineare i requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli esecutori e dell'archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza ai requisiti previsti per le corrispondenti figure del ruolo ispettori, come modificati per effetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 95/2017.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che si limitano a modificare i requisiti concorsuali per l'accesso al Corpo della guardia di finanza;

- (10) lettera m), modifica l'articolo 37 (Modalità dei concorsi pubblici) al fine di:
- (a) ampliare il numero degli idonei al concorso pubblico per ispettori che possono essere dichiarati idonei vincitori in sede di approvazione della graduatoria concorsuale.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto il numero massimo delle assunzioni annualmente effettuabili:

- è soggetto al doppio limite, numerico e finanziario, stabilito dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- tiene conto delle vacanze nell'anno di conseguimento della nomina a maresciallo;

- (b) rimodulare il termine di validità delle graduatorie concorsuali.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri tenuto conto che disciplina profili connessi al termine di validità delle graduatorie concorsuali;

- (11) lettera n), modifica il comma 4 dell'articolo 46 (Modalità dei concorsi interni), allo scopo di modulare il periodo entro cui poter effettuare le sostituzioni dei rinunciatari, vincitori del concorso interno per ispettori prevedendo, in luogo del termine unico di 20 giorni, un periodo corrispondente a un nono della durata del pertinente corso di formazione.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a meglio calibrare il periodo per le sostituzioni di rinunciatari;

- (12) lettera o), integra il comma 1 dell'articolo 48 (Modalità del corso), al fine di prevedere che per il corso ispettori relativo ai vincitori del concorso interno i giorni di assenza non possono essere superiori a un sesto della relativa durata.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a meglio calibrare il numero massimo di assenze consentite durante il corso di formazione;

- (13) lettera p), modifica e integra l'art. 49 (Posizione di stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo), al fine di meglio chiarire i casi in cui il militare non può essere ammesso in servizio permanente, riferiti, in particolare, alla temporanea inidoneità psico-fisica e al congedo obbligatorio per maternità. Viene altresì previsto che il beneficio del prolungamento della ferma in caso di imputazione in procedimento penale non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.



Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che introducono ulteriori precisazioni in merito ai casi di non ammissione in servizio permanente del personale in ferma volontaria;

(14) lettera q), apporta talune modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 56 (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione) volte, rispettivamente, a:

(a) uniformare la disciplina delle cause di sospensione della valutazione del ruolo sovrintendenti e ispettori a quella stabilita per il ruolo appuntati e finanziari;

(b) prevedere la possibilità per la commissione permanente di avanzamento, in casi eccezionali, di sospendere la valutazione nei confronti di un militare appartenente al ruolo sovrintendenti o ispettori.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto sono volti a disciplinare i casi ulteriori, di carattere eccezionale, in cui è possibile sospendere il giudizio di avanzamento;

(15) lettera r), apporta talune modifiche all'articolo 68-*bis* (Transito di contingente) al fine di disciplinare in maniera maggiormente puntuale i criteri e i parametri oggetto di valutazione per le procedure di transito di contingente.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri;

(16) lettera s), sostituisce le Tabelle A (Ordinamento gerarchico dei ruoli e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale non dirigente e non direttivo delle Forze di polizia), D/2 (Progressione di carriera degli appartenenti al ruolo "ispettori") e G (Periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza), allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. In particolare, l'intervento alla:

(a) Tabella A, recante "Ordinamento gerarchico dei ruoli e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale delle Forze di Polizia, esclusi gli ufficiali e i funzionari", è volto ad eliminare il riferimento alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato, soppresso a opera del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo di carattere meramente formale;

(b) Tabella D/2, recante "progressione di carriera degli appartenenti al ruolo "ispettori"", e G, recante "periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della banda musicale della guardia di finanza", ha lo scopo di prevedere una riduzione di un anno della permanenza in ciascuno dei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo ai fini della promozione al grado superiore. Ciò consente al Corpo di disporre di militari impiegabili in compiti di più elevata responsabilità per un maggior lasso temporale. Tale modifica si accompagna con la previsione di una fase transitoria nella quale [Cfr. art. 38, comma 1, lettere a), c) e g), del presente decreto]:

(1) si stabilisce - per i marescialli aiutanti in servizio al 31/12/2016 con meno di 8 anni di anzianità di grado al 1° gennaio 2017, che pertanto non sono stati inquadrati nel nuovo grado di luogotenente, istituito con il decreto di riordino (Marescialli aiutanti cd. "raggiunti"), perdendo l'apicalità nel ruolo ispettori - una riduzione di un anno della permanenza nel predetto grado di M.A.;

(2) sono ridefiniti - sulla scorta delle predette riduzioni delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, complessivamente pari a 2 anni, e dell'ulteriore riduzione di un anno prevista per i soli marescialli aiutanti cd. "raggiunti" - i requisiti di permanenza minima richiesti in ciascuno dei gradi a partire da quello di maresciallo ordinario ai fini della promozione al grado superiore;



(3) è conseguentemente rimodulato il coefficiente che determina il numero massimo di promozioni da conferire al grado di luogotenente per l'anno 2023 in relazione alla più ampia platea di ispettori che, per effetto delle riduzioni di permanenza, maturerà i requisiti per l'avanzamento. Attualmente, l'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo n. 95/2017, prevede che - in deroga al numero di promozioni al grado di luogotenente fissato dall'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 199/1995 (in misura non superiore a 1/40 della dotazione organica del ruolo ispettori) - il predetto numero di promozioni è, per gli anni 2025 e 2026, in misura non superiore a 1/14 della dotazione organica del ruolo ispettori e, per l'anno 2027, non superiore a 1/35 della medesima. L'intervento di modifica contenuto nel citato articolo 38, comma 1, lettera a) del presente decreto, stabilisce ora che tale coefficiente sia in misura non superiore a 1/5 per il solo anno 2023 e che dal 2024, si applichi la disciplina prevista a regime di cui al richiamato articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 199/1995. Gli effetti finanziari di tale modifica, limitati al 2023, sono scontati nell'ambito della quantificazione degli oneri connessa alla riduzione delle permanenze nei suddetti gradi di cui alle seguenti tabelle.

L'intervento, nel suo complesso, comporta oneri connessi allo sviluppo della progressione di carriera del personale del ruolo Ispettori per effetto delle riduzioni di permanenza nei vari gradi ai fini della promozione ai gradi superiori o del conseguimento della qualifica speciale di cui alle seguenti tabelle:

TABELLA 3A - (tabella D/2 del d.lgs. n. 199/1995)

Sviluppo della progressione di carriera del maresciallo per effetto della riduzione di permanenza nel grado di maresciallo ordinario ai fini della promozione al grado superiore:

ANZIANITA' A MARESCIALLO 2016			ANZIANITA' A MARESCIALLO 2017			ANZIANITA' A MARESCIALLO 2018			ANZIANITA' A MARESCIALLO 2019			ANZIANITA' A MARESCIALLO 2020		
vecchio grado/uff	anno	nuovo grado/uff	Norma vigente	anno	Norma proposta	Norma vigente	anno	Norma proposta	Norma vigente	anno	Norma proposta	Norma vigente	anno	Norma proposta
MARESCIALLO ORDINARIO	2016	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2017	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2018	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2019	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2020	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2017	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2018	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2019	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2020	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2021	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2018	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2019	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2020	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2021	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2022	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2019	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2020	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2021	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2022	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2023	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2020	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2021	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2022	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2023	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2024	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2021	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2022	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2023	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2024	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2025	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2022	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2023	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2024	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2025	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2026	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2023	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2024	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2025	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2026	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2027	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2024	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO ORDINARIO	2025	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2026	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO ORDINARIO	2027	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO ORDINARIO	2028	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALLO CAPO	2025	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2026	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLO CAPO			
MARESCIALLO CAPO	2026	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLO CAPO						
MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO											
MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLO CAPO												
605			474			805			1213			1492		

TABELLA 3B - (tabella D/2 del d.lgs. n. 199/1995)

Sviluppo dell'onere derivante dalla modifica della citata progressione di carriera del maresciallo per effetto della riduzione di permanenza nel grado di maresciallo ordinario ai fini della promozione al grado superiore:



ANZIANITA'	vecchia gradu/q/ll'	nuovo gradu/q/ll'	costo annuo vecchio gradu/q/ll'	costo annuo nuovo gradu/q/ll'	differenza costo qualifica	UNITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MARESCIALLO 2016	MAR.ORD	MAR.CAPO	49.573,59	50.693,78	1.120,18	605	-	-	-	-	677.708,90	-	-	-	-
MARESCIALLO 2017	MAR.ORD	MAR.CAPO	49.573,59	50.693,78	1.120,18	474	-	-	-	-	-	590.965,32	-	-	-
MARESCIALLO 2018	MAR.ORD	MAR.CAPO	49.573,59	50.693,78	1.120,18	895	-	-	-	-	-	-	901.744,90	-	-
MARESCIALLO 2019	MAR.ORD	MAR.CAPO	49.573,59	50.693,78	1.120,18	1.213	-	-	-	-	-	-	-	1.358.773,34	-
MARESCIALLO 2020	MAR.ORD	MAR.CAPO	49.573,59	50.693,78	1.120,18	1.492	-	-	-	-	-	-	-	-	1.671.303,56
						4.589	-	-	-	-	677.708,90	590.965,32	901.744,90	1.358.773,34	1.671.303,56

con riordino 2018		vecchia qualifica MARESCIALLO ORDINARIO				nuova qualifica MARESCIALLO CAPO				DIFFERENZA	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64	23.769,68	9.985,64					445,13	187,00
	13° mensilità	1.943,71	816,55	1.980,81	832,14					37,09	15,58
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	153,32	68,61	166,44	69,92					13,12	3,31
	13° mensilità	13,61	5,72	13,87	5,83					0,26	0,11
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.348,24	3.056,87	9.647,76	3.154,82					299,52	97,94
	13° mensilità	779,02	254,74	803,98	262,90					24,96	8,16
assegno funzionale	gennaio/dicembre									0,00	0,00
	13° mensilità									0,00	0,00
totali		35.572,45	14.001,14	36.382,53	14.311,24					810,08	310,10
totale complessivo										50.693,78	1.120,18

TABELLA 4A - (tabella D/2 del d.lgs. n. 199/1995 e art. 36, comma 15-bis, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo della progressione di carriera del maresciallo ordinario per effetto delle riduzioni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario (da 7 a 6 anni) e maresciallo capo (da 8 a 7 anni) ai fini della promozione al grado superiore:

ANZIANITA' A MARESCIALLO ORDINARIO 2013			ANZIANITA' A MARESCIALLO ORDINARIO 2014			ANZIANITA' A MARESCIALLO ORDINARIO 2015			ANZIANITA' A MARESCIALLO ORDINARIO 2016			ANZIANITA' A MARESCIALLO ORDINARIO 2017		
Norma vigente	anno	Norma proposta	Norma vigente	anno	Norma proposta	Norma vigente	anno	Norma proposta	Norma vigente	anno	Norma proposta	Norma vigente	anno	Norma proposta
MARESCIALLO ORDINARIO	2013	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2014	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2015	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2016	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2017	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2014	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2015	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2016	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2017	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2018	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2015	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2016	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2017	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2018	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2019	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2016	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2017	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2018	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2019	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2020	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2017	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2018	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2019	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2020	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2021	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2018	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2019	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2020	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2021	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2022	MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO ORDINARIO	2019	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	2020	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO ORDINARIO	2021	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO ORDINARIO	2022	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO ORDINARIO	2023	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALLO CAPO	2020	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2021	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2022	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2023	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2024	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALLO CAPO	2021	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2022	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2023	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2024	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2025	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALLO CAPO	2022	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2023	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2024	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2025	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2026	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALLO CAPO	2023	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2024	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2025	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2026	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALLO CAPO	2024	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2025	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2026	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLO CAPO
MARESCIALLO CAPO	2025	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2026	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLO CAPO			
MARESCIALLO CAPO	2026	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLO CAPO						
MARESCIALLO CAPO	2027	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO								
MARESCIALLO CAPO	2028	MARESCIALLO CAPO												
99			816			594			523			561		

TABELLA 4B - (tabella D/2 del d.lgs. n. 199/1995 e art. 36, comma 15-bis, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dell'onere derivante dalla modifica della citata progressione di carriera del maresciallo ordinario per effetto delle riduzioni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario (da 7 a 6 anni) e maresciallo capo (da 8 a 7 anni) ai fini della promozione al grado superiore:



ANDANITA'	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio	costo annuo nuovo	differenza a capo qualifica	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf**	costo annuo nuovo	differenza costo qualifica	UNITA'	2010	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
MARESCIALLO CAPO 2012		MARESCIALLO AIUTANTE				MARESCIALLO AIUTANTE	LUOGOTENENTE	57.021,44	58.847,21	1.825,77	60								109.546,20	109.546,20	
MARESCIALLO CAPO 2013	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO AIUTANTE	53.436,27	55.160,89	1.724,62	MARESCIALLO AIUTANTE	LUOGOTENENTE	57.021,44	58.847,21	1.825,77	187	322.593,94								341.418,99	341.418,99
MARESCIALLO CAPO 2014	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO AIUTANTE	53.436,27	55.160,89	1.724,62	MARESCIALLO AIUTANTE	LUOGOTENENTE	57.021,44	58.847,21	1.825,77	288	496.690,56	496.690,56								575.621,76
MARESCIALLO CAPO 2015	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO AIUTANTE	53.436,27	55.160,89	1.724,62	MARESCIALLO AIUTANTE	LUOGOTENENTE				403		695.021,85	695.021,86							
MARESCIALLO CAPO 2016	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO AIUTANTE	53.436,27	55.160,89	1.724,62	MARESCIALLO AIUTANTE	LUOGOTENENTE				455			784.702,10	784.702,10						
MARESCIALLO CAPO 2017	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO AIUTANTE	53.436,27	55.160,89	1.724,62	MARESCIALLO AIUTANTE	LUOGOTENENTE				430				241.586,60	241.586,60					
MARESCIALLO CAPO 2018	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO AIUTANTE	53.436,27	55.160,89	1.724,62	MARESCIALLO AIUTANTE	LUOGOTENENTE				348					680.167,76	680.167,76				
MARESCIALLO CAPO 2019	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO AIUTANTE	53.436,27	55.160,89	1.724,62	MARESCIALLO AIUTANTE	LUOGOTENENTE				334						576.023,88	576.023,88			
												2.505	819.194,50	1.151.711,42	1.479.723,96	1.526.289,70	1.341.754,36	1.176.190,84	695.369,28	450.965,19	667.240,75

* con assegno funzionale +17

** con assegno funzionale +17

con riordino 2018		vecchia qualifica MARESCIALLO CAPO +17		nuova qualifica MARESCIALLO AIUTANTE +17		DIFFERENZA	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.769,68	9.985,64	24.481,88	10.284,84	712,20	299,20
	13* mensilità	1.580,81	832,14	2.040,16	857,07	59,35	24,93
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	166,44	69,92	171,36	73,99	4,92	2,02
	13* mensilità	13,87	5,83	14,28	6,00	0,41	0,17
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.647,76	3.154,82	10.080,00	3.296,16	432,24	141,34
	13* mensilità	803,98	262,90	840,00	274,68	36,02	11,78
assegno funzionale	gennaio/dicembre	1.829,60	702,12	1.829,60	702,12	0,00	0,00
	13* mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51	0,00	0,00
totali		38.364,38	15.071,88	39.609,52	15.591,37	145,13	479,49
totale complessivo		53.436,27		55.160,89		1.724,62	

con riordino 2018		vecchia qualifica MARESCIALLO AIUTANTE +27		nuova qualifica LUOGOTENENTE +27		DIFFERENZA	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.481,88	10.284,84	25.550,18	10.733,63	1.068,30	448,79
	13* mensilità	2.040,16	857,07	2.129,18	894,47	89,03	37,40
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	171,36	71,99	178,80	75,12	7,44	3,13
	13* mensilità	14,28	5,00	14,90	6,27	0,62	0,27
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.080,00	3.296,16	10.198,80	3.335,01	118,80	38,85
	13* mensilità	840,00	274,68	849,90	277,92	9,90	3,24
assegno funzionale	gennaio/dicembre	3.070,50	1.178,45	3.070,50	1.178,46	0,00	0,01
	13* mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00
totali		40.954,06	16.067,38	42.248,14	16.599,07	1.294,08	531,69
totale complessivo		57.021,44		58.847,21		1.825,77	

TABELLA 6A - (art. 36, comma 10, lett. b) e comma 15-*octies*, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo della progressione di carriera del maresciallo aiutante per effetto della riduzione di permanenza nel medesimo grado ai fini della successiva promozione:

ALIQUTA A MARESCIALLO AIUTANTE 2017			ALIQUTA A MARESCIALLO AIUTANTE 2018			ALIQUTA A MARESCIALLO AIUTANTE 2019		
vecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/qlf
MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2020	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2020	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2021	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2020	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2021	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2022	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2021	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2022	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2023	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2022	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2023	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2024	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2023	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2024	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2025	LUOGOTENENTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2024	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2025	LUOGOTENENTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2026	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2025	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2026	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2027	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2026	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2027	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2028	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2027	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2028	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI			
LUOGOTENENTE	2028	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI						
4126			149			156		

TABELLA 6B - (art. 36, comma 10, lett. b) e comma 15-*octies*, del d.lgs. n. 95/2017)



Sviluppo dell'onere del maresciallo aiutante per effetto della riduzione di permanenza nel medesimo grado ai fini della successiva promozione:

ANZIANITA'	vecchio grado/qfl	nuovo grado/qfl	costo annuo vecchio grado/qfl*	costo annuo nuovo grado/qfl*	differenza costo qualifica	vecchio grado/qfl	nuovo grado/qfl	costo annuo vecchio grado/qfl**	costo annuo nuovo grado/qfl**	differenza costo qualifica	UNITA'	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MARESCIALLI AIUTANTI 2017	MARESCIALLO AIUTANTE +8	LUOGOTENENTE	55.850,50	56.986,71	1.136,21	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,52	1.241,31	4.126	3.516.296,21	3.516.296,21	-	-	3.841.533,81	3.841.533,81
MARESCIALLI AIUTANTI 2018	MARESCIALLO AIUTANTE +8	LUOGOTENENTE	55.850,50	56.986,71	1.136,21	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,52	1.241,31	149	-	169.295,29	169.295,29	-	-	184.955,19
MARESCIALLI AIUTANTI 2019	MARESCIALLO AIUTANTE +8	LUOGOTENENTE	55.850,50	56.986,71	1.136,21						156	-	-	177.248,76	177.248,76	-	-
											4.431	3.516.296,21	3.685.591,50	346.544,05	177.248,76	3.841.533,81	4.026.489,00

* con assegno funzionale +17aa

** con assegno funzionale +27aa

		vecchia qualifica		nuova qualifica		DIFFERENZA	
con riordino 2018		MARESCIALLO AIUTANTE +8 AAQLF +17		LUOGOTENENTE +17			
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.827,00	10.471,85	25.550,18	10.739,63	623,18	267,80
	13° mensilità	2.077,25	872,65	2.129,18	894,47	51,93	21,62
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	174,48	73,30	178,80	75,11	4,32	1,81
	13° mensilità	14,54	6,13	14,90	6,26	0,36	0,15
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.080,00	3.295,16	10.198,80	3.335,01	118,80	39,85
	13° mensilità	849,00	274,68	849,90	277,92	9,90	3,24
assegno funzionale	gennaio/dicembre	3.829,40	702,12	3.829,40	702,12	0,00	0,00
	13° mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51	0,00	0,00
totali		40.095,12	15.755,37	40.904,61	16.083,03	809,49	327,66
totale complessivo		55.850,50	18.040,50	56.986,71	18.368,16	1.136,21	327,66

		vecchia qualifica		nuova qualifica		DIFFERENZA	
con riordino 2018		LUOGOTENENTE +27		LUOGOTENENTE C.S. +27			
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	25.550,18	10.739,63	26.351,40	11.070,23	801,22	336,60
	13° mensilità	2.129,18	894,47	2.195,95	922,52	66,77	28,05
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	178,80	75,11	184,44	77,49	5,64	2,38
	13° mensilità	14,90	6,26	15,37	6,46	0,47	0,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.198,80	3.335,01	10.198,80	3.335,01	0,00	0,00
	13° mensilità	849,90	277,92	849,90	277,92	0,00	0,00
assegno funzionale	gennaio/dicembre	3.070,50	1.178,46	3.070,50	1.178,46	0,00	0,00
	13° mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00
totali		42.245,14	16.598,07	43.122,24	16.968,28	877,10	369,21
totale complessivo		58.847,21	21.638,57	60.088,52	22.147,78	1.241,31	509,21

TABELLA 7A - (art. 36, commi 15-sexies, 15-septies e 21-ter, lett. b. e c., del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo della progressione di carriera del maresciallo aiutante cd "raggiunto" per effetto della riduzione di permanenza nel medesimo grado ai fini della successiva promozione:



ANZIANITA' A MARESCIALLO AIUTANTE 2013		ANZIANITA' A MARESCIALLO AIUTANTE 2014		ANZIANITA' A MARESCIALLO AIUTANTE 2015		ANZIANITA' A MARESCIALLO AIUTANTE 2016		ANZIANITA' A MARESCIALLO AIUTANTE 2017				
vecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/qlf	
MARESCIALLO AIUTANTE	2013	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2014	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2015	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIALLO AIUTANTE	1° GENNAIO 2017
MARESCIALLO AIUTANTE	2014	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2015	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	2018
MARESCIALLO AIUTANTE	2015	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	2019
MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	2020
MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2020	MARESCIALLO AIUTANTE	2021
MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2020	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2021	MARESCIALLO AIUTANTE	2022
MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2020	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2021	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2022	MARESCIALLO AIUTANTE	2023
MARESCIALLO AIUTANTE	2020	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2021	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2022	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2023	MARESCIALLO AIUTANTE	2024
MARESCIALLO AIUTANTE	2021	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2022	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2023	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2024	MARESCIALLO AIUTANTE	2025
MARESCIALLO AIUTANTE	2022	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2023	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2024	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2025	MARESCIALLO AIUTANTE	2026
MARESCIALLO AIUTANTE	2023	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2024	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2025	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2026	MARESCIALLO AIUTANTE	2027
MARESCIALLO AIUTANTE	2024	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2025	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2026	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2027	MARESCIALLO AIUTANTE	2028
MARESCIALLO AIUTANTE	2025	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2026	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2027	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2028	MARESCIALLO AIUTANTE	2029
MARESCIALLO AIUTANTE	2026	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2027	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2028	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2029	MARESCIALLO AIUTANTE	2030
449		346		263		271		302				

TABELLA 7B - (art. 36, commi 15-sexies, 15-septies e 21-ter, lett. b. e c., del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dell'onere del maresciallo aiutante cd "raggiunto" derivanti dalla citata progressione di carriera per effetto della riduzione di permanenza nel medesimo grado ai fini della successiva promozione:

ANZIANITA'	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf *	costo annuo nuovo grado/qlf *	diff. annua costo qualifica	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf *	costo annuo nuovo grado/qlf *	diff. annua costo qualifica	UNITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
MARESCIALLO AIUTANTE RAGGIUNTI - MA 2013	MARESCIALLO AIUTANTE 18	LUOGOTENENTE	5711,28	5847,21	136,18	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,51	1.241,31	449	316.149,87	-	327.148,19	527.248,19	557.248,20	-	-	-	-	-
MARESCIALLO AIUTANTE RAGGIUNTI - MA 2014	MARESCIALLO AIUTANTE 18	LUOGOTENENTE	5711,28	5847,21	136,18	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,51	1.241,31	346	393.158,28	393.118,28	-	429.493,26	429.493,26	429.493,26	429.493,26	-	-	-
MARESCIALLO AIUTANTE RAGGIUNTI - MA 2015	MARESCIALLO AIUTANTE 18	LUOGOTENENTE	5711,28	5847,21	136,18	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,51	1.241,31	263	298.815,34	298.815,34	298.815,34	-	326.464,53	326.464,53	326.464,53	-	-	-
MARESCIALLO AIUTANTE RAGGIUNTI - MA 2016	MARESCIALLO AIUTANTE 18	LUOGOTENENTE	5711,28	5847,21	136,18	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,51	1.241,31	271	-	307.904,78	307.904,78	307.904,78	-	336.393,01	336.393,01	336.393,01	-	-
MARESCIALLO AIUTANTE RAGGIUNTI - MA 2017	MARESCIALLO AIUTANTE 18	LUOGOTENENTE	5711,28	5847,21	136,18	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,51	1.241,31	302	-	349.126,36	349.126,36	349.126,36	-	378.815,61	378.815,61	378.815,61	-	-
												1.831	1.282.878,44	899.812,40	1.507.194,67	1.897.872,59	1.626.493,34	1.692.931,80	1.837.745,16	711.270,61	974.815,62

con riordino 2018		vecchia qualifica		nuova qualifica		DIFFERENZA	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.927,00	10.471,83	25.550,18	10.733,63	623,18	261,80
	13° mensilità	2.077,25	872,65	2.129,18	894,47	51,93	21,82
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	174,48	73,30	178,80	75,11	4,32	1,81
	13° mensilità	14,54	6,11	14,90	6,26	0,36	0,15
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.080,00	3.296,16	10.198,80	3.335,01	118,80	38,85
	13° mensilità	840,00	274,68	849,90	277,92	9,90	3,24
assegno funzionale	gennaio/dicembre	3.070,50	1.178,46	3.070,50	1.178,46	0,00	0,00
	13° mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00
totali		41.439,63	15.271,40	42.248,13	16.599,06	808,50	327,66
totale complessivo			57.711,03		58.847,21		1.136,18

con riordino 2018		vecchia qualifica		nuova qualifica		DIFFERENZA	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	25.550,18	10.733,63	26.351,40	11.070,23	801,22	336,60
	13° mensilità	2.129,18	894,47	2.195,95	922,52	66,77	28,05
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	178,80	75,11	184,44	77,49	5,64	2,38
	13° mensilità	14,90	6,26	15,37	6,46	0,47	0,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.198,80	3.335,01	10.198,80	3.335,01	0,00	0,00
	13° mensilità	849,90	277,92	849,90	277,92	0,00	0,00
assegno funzionale	gennaio/dicembre	3.070,50	1.178,46	3.070,50	1.178,46	0,00	0,00
	13° mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00
totali		42.248,14	16.599,07	43.122,24	16.966,28	874,10	367,21
totale complessivo			58.847,21		60.088,52		1.241,31

TABELLA 8A - (art. 36, commi 15-sexies, 21-bis e 21-ter, lett. a., del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo della progressione di carriera del maresciallo aiutante cd. "raggiunto" già luogotenente (anzianità M.A. 2010 e 2011) ovvero da promuovere tale medio tempore (anzianità M.A. 2012), ai fini del conferimento della qualifica di "cariche speciali":



ANZIANITA' A MARESCIALLO AIUTANTE 2010			ANZIANITA' A MARESCIALLO AIUTANTE 2011			ANZIANITA' A MARESCIALLO AIUTANTE 2012		
vecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/qlf	vecchio grado/qlf	anno	nuovo grado/qlf
MARESCIALLO AIUTANTE	2010	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2011	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2012	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2011	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2012	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2013	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2012	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2013	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2014	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2013	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2014	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2015	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2014	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2015	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2015	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2016	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE
MARESCIALLO AIUTANTE	2017	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2018	MARESCIALLO AIUTANTE	MARESCIALLO AIUTANTE	2019	MARESCIALLO AIUTANTE
LUOGOTENENTE	2018	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2019	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2020	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2019	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	2020	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2021	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE	2020	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2021	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2022	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE	2021	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2022	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE	2023	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2022	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2023	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2024	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2023	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2024	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2025	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2024	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2025	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2026	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2025	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2026	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2027	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2026	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2027	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2028	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
240			425			286		

TABELLA 8B - (art. 36, commi 15-sexies, 21-bis e 21-ter, lett. a., del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dell'onere derivante dalla citata progressione del maresciallo aiutante cd. "raggiunto" già luogotenente (anzianità M.A. 2010 e 2011) ovvero da promuovere tale medio tempore (anzianità M.A. 2012), ai fini del conferimento della qualifica di "cariche speciali":

TABELLA 8B																
ANZIANITA'	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf*	costo annuo nuovo grado/qlf*	differenza costo qualifica	UNITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
MARESCIALLI AIUTANTI RAGGIUNTI - MA 2010	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,52	1241,31	240	297.914,40	297.914,40	-	-	-	-	-	-	-	
MARESCIALLI AIUTANTI RAGGIUNTI - MA 2011	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,52	1241,31	425	527.556,75	527.556,75	527.556,75	-	-	-	-	-	-	
MARESCIALLI AIUTANTI RAGGIUNTI - MA 2012	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,52	1241,31	286	-	355.014,66	355.014,66	355.014,66	-	-	-	-	-	
						951	825.471,15	1.180.485,81	882.571,41	355.014,66	-	-	-	-	-	

* assegno funzionale +27

		vecchia qualifica		nuova qualifica		DIFFERENZA	
con riordino 2018		LUOGOTENENTE +27		LUOGOTENENTE C.S. +27			
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	25.550,18	10.733,63	26.351,40	11.070,23	801,22	336,60
	13 ^a mensilità	2.129,18	894,47	2.195,95	922,52	66,77	28,05
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	178,80	75,11	184,44	77,49	5,64	2,38
	13 ^a mensilità	14,90	6,26	15,37	6,46	0,47	0,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.198,80	3.335,01	10.198,80	3.335,01	0,00	0,00
	13 ^a mensilità	849,90	277,82	849,90	277,92	0,00	0,00
assegno funzionale	gennaio/dicembre	3.070,50	1.178,46	3.070,50	1.178,46	0,00	0,00
	13 ^a mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00
totali		42.248,14	16.599,07	43.122,24	16.966,28	874,10	367,21
totale complessivo			58.847,21		60.088,52		1.241,31

TABELLA 9A - (art. 36, comma 21-bis, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dalla progressione di carriera del luogotenente per effetto delle riduzioni di permanenza previste nei gradi sottostanti ai fini del conferimento della qualifica di "cariche speciali":



ANZIANITA' A LUOGOTENENTE 2017		
Norma vigente	anno	Norma proposta
LUOGOTENENTE	2017 (già m.a. 2009)	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2018	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2019	LUOGOTENENTE
LUOGOTENENTE	2020	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2021	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2022	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2023	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2024	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2025	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2026	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2027	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2028	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	2029	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI
422		

TABELLA 9B - (art. 36, comma 21-bis, del d.lgs. n. 95/2017)

Sviluppo dell'onere derivante dalla citata progressione del luogotenente per effetto delle riduzioni di permanenza previste nei gradi sottostanti ai fini del conferimento della qualifica di "cariche speciali":

ANZIANITA'	vecchio grado/qlf	nuovo grado/qlf	costo annuo vecchio grado/qlf*	costo annuo nuovo grado/qlf*	differenza costo qualifica	UNITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ANZIANITA' A LUOGOTENENTE 2017	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI	58.847,21	60.088,52	1.241,31	422	523.832,82
						422	523.832,82
* assegno funzionale +27															

		vecchia qualifica		nuova qualifica		DIFFERENZA	
con riordino 2018		LUOGOTENENTE +27		LUOGOTENENTE C.S. +27			
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	25550,175	10733,62852	26351,4	11070,23	803,225	336,6014825
	13*mensilità	2.129,18		894,47	2.195,95	922,52	66,77
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	178,80	75,11	184,44	77,49	5,64	2,38
	13*mensilità	14,90	6,26	15,37	6,46	0,47	0,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.198,80	3.335,01	10.198,80	3.335,01	0,00	0,00
	13*mensilità	849,90	277,92	849,90	277,92	0,00	0,00
assegno funzionale	gennaio/dicembre	3.070,50	1.178,46	3.070,50	1.178,46	0,00	0,00
	13*mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	0,00	0,00
totale		42.248,14	16.599,07	43.122,24	16.966,28	874,10	367,21
totale complessivo			58.847,21		60.088,52		1.241,31

In particolare, l'onere è stato calcolato considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, vacanza contrattuale e indennità mensile pensionabile, eventuale assegno funzionale) relativo al grado rivestito e quello previsto per il grado superiore o per la qualifica speciale, i periodi (anni/mesi) in cui si verifica la relativa anticipazione e le unità di personale interessate.

L'onere complessivo così determinato dallo sviluppo della progressione di carriera degli appartenenti al ruolo ispettori di cui alle tabelle 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B e 9B (come risultante dalla tabella 10) raggiunge un valore di picco massimo pari ad euro 9.371.628 nell'anno 2028.

TABELLA 10

	UNITA'	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
TOTALE ONERE	17.122	4.284.643,79	4.037.423,55	4.455.344,18	7.663.893,34	7.361.487,10	3.146.053,01	2.802.298,10	7.940.575,27	9.371.628,13



b. l'articolo 27 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78". In particolare, il comma 1 alla:

(1) lettera a), introduce all'articolo 2 (Ruoli degli ufficiali) il comma 3-bis, al fine di precisare, tenuto anche conto dell'unificazione dei ruoli prevista dal decreto legislativo n. 95/2017, il ruolo e il comparto di iscrizione dei militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, individuandolo nel ruolo normale - comparto speciale.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che reca una mera precisazione del ruolo di iscrizione nel congedo di talune categorie di personale;

(2) lettera b), apporta talune modifiche all'articolo 5 (Disposizioni comuni), prevedendo:

(a) interventi di carattere formale ai commi 1, 2, 4 e 6, al fine di chiarire che la nomina a ufficiale del Corpo della guardia di finanza avviene nella posizione di stato del servizio permanente effettivo.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(b) al comma 1:

- l'introduzione della lettera:

- c-bis), al fine di correggere un difetto di coordinamento dovuto alla mancata previsione nel solo decreto legislativo n. 69/2001 del requisito della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal d.P.R. n. 207/2015, in sostituzione del soppresso limite di altezza. Nel decreto legislativo n. 199/1995, la medesima formulazione è contenuta negli articoli 6 e 36, come modificati dal decreto legislativo n. 95/2017, recanti i requisiti per l'accesso, rispettivamente, ai ruoli appuntati e finanziari e ispettori;

- c-ter), con cui, al pari di quanto previsto agli articoli 6 e 36 del decreto legislativo n. 199/1995, si specifica che tra i requisiti richiesti per l'ammissione al corso per ufficiali rientra anche l'assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza, nei termini stabiliti dal bando di concorso;

- la modifica della lettera e), volta a meglio precisare i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza nonché quelli che, viceversa, non costituiscono motivo impeditivo in relazione alla specializzazione o la specialità per cui si concorre;

- la modifica della lettera f), al fine di specificare che, per l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di ufficiale del Corpo, è richiesto il possesso di ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

- l'introduzione della lettera g-septies), finalizzata a specificare, al pari di quanto previsto per i finanziari e gli ispettori dagli articoli 6 e 36 del decreto legislativo n. 199/1995, che non devono sussistere, alla data di effettivo incorporamento, situazioni che risultano comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di ufficiale del Corpo della guardia di finanza.



Gli interventi di cui al citato comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che si limitano a modificare i requisiti concorsuali per l'accesso al Corpo della guardia di finanza;

- (c) l'introduzione del comma 3.1, allo scopo di allineare i requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e del vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza a quelli previsti per le corrispondenti figure del ruolo ufficiali, come modificati per effetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 95/2017.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che si limita a modificare i requisiti concorsuali per l'accesso alla Banda musicale del Corpo della guardia di finanza;

- (d) un'integrazione del comma 4, al fine di precisare che le graduatorie dei concorsi per l'accesso al ruolo ufficiali, scaduto il termine entro il quale possono essere utilizzate per la sostituzione dei rinunciatari al corso, cessano di avere validità.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri tenuto conto che disciplina profili connessi al termine di validità delle graduatorie concorsuali;

- (3) lettera c), sostituisce il comma 3, dell'articolo 6 (Ufficiali del ruolo normale), al fine di aggiornare le previsioni in tema di riserve di posti nell'ambito dei concorsi per l'accesso al ruolo ufficiali:

- (a) la soppressione delle previsioni contenute nella lettera a), recante l'individuazione della riserva percentuale di posti nell'ambito del concorso pubblico da destinare alla specializzazione di «pilota militare», tenuto conto delle modifiche apportate al successivo articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 69/2001, ove si specifica che per la determinazione del numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale, fermo restando il limite delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori, non si possa eccedere un undicesimo dell'organico, da intendersi non nel suo complesso ma riferito a quello di ciascun dei suddetti comparti. Ne consegue, pertanto, il numero di unità assunzionali nei singoli comparti è già regolato dalle novellate disposizioni del richiamato articolo 10;

- (b) alla lettera b), il perfezionamento della disposizione diretta a specificare che, ai fini della partecipazione ai concorsi interni per ufficiali nell'ambito della riserva di posti di cui alla medesima lettera b), il militare in possesso di una delle specializzazioni dei servizi aereo e navale deve essere stato impiegato, quale specializzato (e non anche in mansioni diverse), nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, nel relativo servizio.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto sono volti ad aggiornare le disposizioni in ordine alle riserve di posti nell'ambito dei concorsi per l'accesso al ruolo degli ufficiali del Corpo;

- (4) lettera d), apporta talune modifiche all'articolo 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali), volte a:

- (a) uniformare le disposizioni ivi contenute a quelle contenute nell'articolo 36 del decreto legislativo n. 199/1995, stabilendo che il requisito anagrafico di partecipazione al concorso per allievo maresciallo è elevato a 28 anni per tutti quei soggetti non dotati ovvero non ancora dotati di un rapporto stabile di impiego con l'Amministrazione;
- (b) evitare dubbi interpretativi in merito alla rideterminazione dell'anzianità e al posizionamento in graduatoria del tenente ammesso a ripetere il 2° anno del corso di Applicazione;



- (c) apportare una modifica di coordinamento formale al comma 11, in tema di rinvio o espulsione dal corso di Accademia o di Applicazione.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri;

- (5) lettera e), integra il comma 3, dell'articolo 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali), al fine di specificare le conseguenze connesse ai casi di rinvio ed espulsione dal corso di Accademia per i vincitori del concorso interno per l'accesso al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (6) lettera f), reca talune modifiche all'articolo 9 (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo), prevedendo:

- (a) al comma 1:

- la facoltà in capo all'Amministrazione di individuare nei relativi bandi di concorso il titolo di laurea richiesto per l'accesso alla specialità per la quale si concorre;
- l'abbassamento da 35 a 32 anni del limite di età per la partecipazione al concorso.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (b) una modifica di coordinamento formale al comma 3, volta a specificare le conseguenze connesse ai casi di rinvio ed espulsione dal corso di Accademia.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (c) al comma 4-bis, l'espressa previsione che:

- gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente nell'ambito delle riserve di posti previste dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, disposizione secondo cui l'ammissione ai corsi di specializzazione avviene, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione;
- resta ferma la facoltà per il Corpo di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso la medesima Istituzione secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, il quale prevede la possibilità, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, di essere collocati in posizione di aspettativa senza assegni.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che è volto esclusivamente a meglio puntualizzare le modalità di ammissione ai predetti corsi di specializzazione nell'ambito delle possibilità già riconosciute dalle disposizioni vigenti, contenute nei richiamati articoli 35 e 40 del decreto legislativo n. 368/1999;

- (7) lettera g), integra l'articolo 10 (Alimentazione dei ruoli) al fine di correlare il numero massimo di posti che è possibile mettere annualmente a concorso in relazione alle vacanze presenti e alle dotazioni organiche dei singoli comparti di cui si compone il ruolo normale. Viene, pertanto, chiarito che il limite massimo dell'undicesimo dell'organico è da riferirsi ai singoli comparti.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che non muta il limite massimo complessivo dei posti che è possibile mettere annualmente a concorso;

- (8) lettera h), introduce i commi 6-ter e 6-quater all'articolo 11 (Obblighi di servizio), con interventi, rispettivamente, volti a:

- (a) introdurre una specifica ipotesi di ferma - analogamente a quanto già previsto in caso di avvio di ufficiali medici a corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie per esigenze dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del



decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - anche nei confronti degli ufficiali che, per esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari;

- (b) rendere effettivi gli obblighi di servizio degli ufficiali a favore della Guardia di finanza, specificando il momento a partire dal quale è possibile l'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni degli ufficiali della Guardia di finanza sottoposti alle diverse tipologie di ferma, allorquando detta assunzione comporti la cessazione del rapporto di impiego con il Corpo di appartenenza. Tale passaggio potrà avvenire esclusivamente al termine dei citati periodi di ferma contratti;

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che le modifiche sono volte a rendere più stringenti gli obblighi di ferma per il personale assunto dal Corpo;

- (9) lettera i), introduce l'articolo 11-bis (Impiego degli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale e del ruolo tecnico logistico amministrativo) che:
 - (a) al comma 1, riproduce il contenuto dell'articolo 36, comma 37, del decreto legislativo n. 95/2017 che di conseguenza viene abrogato, al fine di inserire la disposizione nell'ambito del testo delle norme che regolano lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali;
 - (b) al comma 2, definisce i profili di impiego degli ufficiali del ruolo T.L.A..

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (10) lettera l), modifica l'articolo 15 (Norme procedurali), prevedendo che, per l'espletamento delle proprie attività, le commissioni di avanzamento possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale del Corpo, la quale è già attualmente deputata alla predisposizione e all'aggiornamento della documentazione necessaria per l'espletamento delle diverse procedure di avanzamento;

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che la norma si limita a confermare la prassi delle commissioni di avanzamento di avvalersi del supporto tecnico della competente articolazione del Comando Generale del Corpo per l'espletamento della propria attività;

- (11) lettera m), integra l'articolo 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta) al fine di:
 - (a) modificare l'aliquota di valutazione prevista per gli ufficiali del comparto speciale, assicurandone una promozione "dedicata" al grado di colonnello, mediante la fissazione nella 1^a aliquota - seconda e terza valutazione, in luogo dell'attuale seconda aliquota.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto non modifica il numero complessivo delle promozioni annualmente previste per il grado di colonnello, indicate nella tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001;

- (b) chiarire le modalità di avanzamento ai gradi di colonnello e di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, in conseguenza alla rivisitazione ordinativa del predetto ruolo, precisando che nelle procedure di avanzamento a scelta gli ufficiali del citato ruolo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione alla specialità, per le promozioni fino al grado di colonnello, e al comparto, per le promozioni al grado di generale di brigata.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto è volto esclusivamente a chiarire le modalità di formazione delle graduatorie di merito in sede di avanzamento;



- (12) lettera n), sostituisce la rubrica dell'articolo 22 (Formazione dei quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria) e abroga i commi 4 e 5 del medesimo articolo, al fine di abolire i quadri di avanzamento.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, costituendo uno snellimento procedurale;

- (13) lettera o), reca talune modifiche di coordinamento formale all'articolo 23 (Promozioni) conseguenti all'intervento di cui all'articolo 22, in merito all'abolizione dei quadri di avanzamento.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (14) lettera p), reca talune modifiche di coordinamento formale all'articolo 24 (Sospensione della promozione) conseguenti all'intervento di cui all'articolo 22, in merito all'abolizione dei quadri di avanzamento.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (15) lettera q), reca talune modifiche all'articolo 25 (Cancellazione dal quadro di avanzamento) volte a prevedere:

- (a) interventi di coordinamento formale, volti ad aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (b) che la decisione sulla proposta di annullamento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore sia demandata al Comandante Generale del Corpo in luogo del Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che, anche la previsione *sub* (b) costituisce uno snellimento procedurale;

- (16) lettera r), reca talune modifiche all'articolo 26 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione) conseguenti all'intervento di cui all'articolo 22, in merito all'abolizione dei quadri di avanzamento.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (17) lettera s), reca talune modifiche di carattere formale all'articolo 28 (Formazione delle aliquote e valutazione), volte a:

- (a) aggiornare le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;
- (b) individuare in termini più espliciti gli ufficiali da includere annualmente nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
- (c) rendere meno rilevante, ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota, il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota. Ciò, in considerazione della contestuale riduzione del periodo intercorrente tra l'inclusione dei tenenti colonnelli nella predetta aliquota di valutazione (da tre a due anni), dovuta all'aumento di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini dell'inserimento nella prima e nella seconda aliquota di valutazione;
- (d) prevedere la facoltà, per i generali di brigata e per i colonnelli del ruolo normale, già valutati quattro volte e posizionati fuori dall'area di promovibilità del biennio successivo, di optare per l'esclusione dalle successive aliquote di valutazione;
- (e) semplificare la procedura di avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, stabilendo che i tenenti colonnelli già valutati 8 volte (3 nella prima aliquota, 2 nella seconda e 3 nella terza) e comunque posizionati nell'ultima



valutazione fuori dall'area di promovibilità, non sono ulteriormente inseriti nelle successive aliquote di avanzamento.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri;

(18) lettera t), abroga il comma 3 dell'articolo 29 (Vacanze organiche), L'intervento di coordinamento formale, è volto ad aggiornare le relative previsioni, eliminando:

(a) i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22;

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(b) il riferimento all'attribuzione delle promozioni a scelta al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e, comunque, non oltre il 1° luglio, attesa la novella del successivo articolo 30 ove si prevede una decorrenza fissa delle stesse al 1° gennaio di ogni anno.

L'intervento, di coordinamento formale, è connesso alla modifica operata con riferimento al successivo articolo 30, che ha fissato, al 1° gennaio di ogni anno, la decorrenza delle promozioni a scelta e in relazione al quale sono stati quantificati i pertinenti oneri;

(19) lettera u), modifica e integra l'articolo 30 (Promozioni annuali) al fine di:

(a) stabilire una decorrenza unica per le promozioni a scelta, fissandola al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione.

L'intervento comporta oneri quantificati considerando:

- la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale/posizione) percepito nel grado inferiore e quello previsto per il grado superiore;
- le unità di personale interessate dall'anticipazione della promozione al 1° gennaio, stimate prendendo a base la percentuale delle promozioni avvenute del 22% - nell'arco dell'ultimo sessennio (2014-2019) - in data successiva al 1° gennaio e fino al 1° luglio (data a decorrere dalla quale le promozioni "tabellari" devono essere comunque attribuite, anche in assenza di vacanze organiche, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 29, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto);
- i mesi di anticipazione della promozione. Al riguardo, in via prudenziale, sono stati considerati 6 mesi di anticipazione, assumendo che tutte le promozioni effettuate dopo il 1° gennaio siano state attribuite al 1° luglio, termine ultimo di decorrenza delle stesse, anziché al momento effettivo del verificarsi della relativa vacanza;

L'onere, così determinato nella sottostante tabella 11, ha un valore costante nel periodo 2020-2028 di 135.116,86 euro.

TABELLA 11

grado	Inquadramento economico di provenienza	Inquadramento economico a seguito di promozione	unità	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MAGGIORE	CAPITANO +10	MAGGIORE +13 CL.IN.	1	7.636,88	7.636,88	7.636,88	7.636,88	7.636,88	7.636,88	7.636,88	7.636,88	7.636,88
TENENTE COLONNELLO	MAGGIORE +13 1°CL	TEN.COL +18 CL.IN.	4	4.922,60	4.922,60	4.922,60	4.922,60	4.922,60	4.922,60	4.922,60	4.922,60	4.922,60
COLONNELLO	TEN.COL +23 1°CL	COL +23 1°CL	12	86.827,08	86.827,08	86.827,08	86.827,08	86.827,08	86.827,08	86.827,08	86.827,08	86.827,08
GENERALE DI BRIGATA	COL +23 2°CL	GEN.BRIG.2°CL	2	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60
GENERALE DI DIVISIONE	GEN.BRIG.3°CL	GEN.DIV.4°CL	1	23.766,70	23.766,70	23.766,70	23.766,70	23.766,70	23.766,70	23.766,70	23.766,70	23.766,70
			20	135.116,86	135.116,86	135.116,86	135.116,86	135.116,86	135.116,86	135.116,86	135.116,86	135.116,86



voce	periodo	grado/inq. economico di provenienza		grado/inq. economico nuovo	
		CAPITANO +10			
		lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	26.796,53	11.257,22	23.847,22	10.018,22
	13^mensilità	2.233,04	938,10	1.987,27	834,85
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.416,96	3.406,35	12.314,01	4.026,68
	13^mensilità	868,08	283,86	1.026,17	335,56
assegno di riordino	gennaio/dicembre	1.707,69	558,42	2.712,18	1.040,93
	13^mensilità	142,31	46,53	226,02	86,74
totali		42.367,80	16.575,84	53.693,06	20.524,36
totale complessivo			58.943,64		74.217,42
differenza anno		15.273,78			
differenza 6 mesi (onere unitario)		7.636,88			

voce	periodo	grado/inq. economico di provenienza		grado/inq. economico nuovo	
		MAGGIORE +13 1^CL.			
		lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	25.246,15	10.605,91	26.724,44	11.226,94
	13^mensilità	2.103,85	883,83	2.227,04	935,58
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.314,01	4.026,68	12.314,01	4.026,68
	13^mensilità	1.026,17	335,56	1.026,17	335,56
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	10.689,41	3.859,73	10.689,41	3.859,73
	13^mensilità	890,78	321,64	890,78	321,64
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.712,18	1.040,93	2.836,94	1.088,82
	13^mensilità	226,02	86,74	236,41	90,73
totali		55.208,56	21.161,03	56.945,20	21.885,68
totale complessivo			76.369,59		78.830,89
differenza anno		2.461,30			
differenza 6 mesi		1.230,65			
onere complessivo per 4 unità		4.922,60			

voce	periodo	grado/inq. economico di provenienza		grado/inq. economico nuovo	
		TENENTE COLONNELLO +23 1^CL			
		lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	36.725,76	15.428,49	36.725,76	15.428,49
	13^mensilità	3.060,48	1.285,71	3.060,48	1.285,71
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	14.313,86	4.680,63	14.313,86	4.680,63
	13^mensilità	1.192,82	390,05	1.192,82	390,05
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.260,88	4.066,08	11.260,88	4.066,08
	13^mensilità	938,41	338,84	938,41	338,84
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.836,94	1.088,82	12.490,07	4.793,69
	13^mensilità	236,41	90,73	1.040,84	399,47
totali		70.565,56	27.369,36	81.023,12	31.382,97
totale complessivo			97.934,92		112.406,08
differenza anno		14.471,17			
differenza 6 mesi		7.235,58			
onere complessivo per 12 unità		86.827,08			



		grado/inq. economico di provenienza		grado/inq. economico nuovo	
		COLONNELLO +23 2^CL		GENERALE DI BRIGATA 2^CL	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	38.804,58	16.301,80	38.804,58	16.301,80
	13^mensilità	3.233,72	1.358,48	3.233,72	1.358,48
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	14.313,86	4.680,63	14.313,86	4.680,63
	13^mensilità	1.192,82	390,05	1.192,82	390,05
Indennità Integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.260,88	4.066,08	11.260,88	4.066,08
	13^mensilità	938,41	338,84	938,41	338,84
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	12.490,07	4.793,69	20.470,50	7.856,58
	13^mensilità	1.040,84	399,47	1.705,88	654,71
totali		83.275,17	32.329,05	91.920,64	35.647,18
totale complessivo		115.604,23		127.567,82	
differenza anno		11.963,60			
differenza 6 mesi		5.981,80			
onere complessivo per 2 unità		11.963,60			

		grado/inq. economico di provenienza		grado/inq. economico nuovo	
		GENERALE DI BRIGATA 3^CL		GENERALE DI DIVISIONE 4^CL	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	40.883,39	17.175,11	50.262,83	21.115,41
	13^mensilità	3.406,95	1.431,26	4.188,57	1.759,62
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	14.313,86	4.680,63	15.574,15	5.092,75
	13^mensilità	1.192,82	390,05	1.297,85	424,40
Indennità Integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.260,88	4.066,08	11.675,69	4.215,86
	13^mensilità	938,41	338,84	972,97	351,32
indennità dirigenziale/posizione	gennaio/dicembre	20.470,50	7.856,58	40.936,07	15.711,26
	13^mensilità	1.705,88	654,71	3.411,34	1.309,27
totali		94.172,68	36.593,27	128.319,47	49.979,89
totale complessivo		130.765,95		178.299,36	
differenza anno		47.533,41			
differenza 6 mesi (onere unitario)		23.766,70			

(b) una modifica di coordinamento formale connessa all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 22, recante le modalità di attribuzione delle promozioni ad anzianità e a scelta, ora riportate nell'ambito dell'articolo in commento.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(20) lettera v), modifica la rubrica dell'articolo 31 (Modalità per colmare ulteriori vacanze) e integra il comma 1 al fine di:

- (a) realizzare un coordinamento formale con le disposizioni connesse alla rivisitazione del meccanismo di conferimento delle promozioni tabellari, la cui decorrenza non è più legata, per effetto della novella dell'articolo 30, alla presenza di "ulteriori" vacanze organiche (primo periodo);
- (b) chiarire che in caso di promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, le stesse sono ripartite tra le tre aliquote con provvedimento del Comandante Generale, prevedendo comunque, quale misura massima, una promozione per ciascuna aliquota (ultimo periodo).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(21) lettera z), modifica il comma 2 dell'articolo 32 (Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione) al fine di aggiornare, per questioni di coordinamento formale, le relative previsioni, eliminando i richiami ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto dell'intervento operato all'articolo 22.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;



- (22) lettera aa), modifica il comma 1 dell'articolo 33, al fine di chiarire che la posizione dell'ufficiale sospeso è presa in esame ogni anno, in modo da verificare la permanenza o meno della causa che ne aveva determinato la sospensione del giudizio.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (23) lettera bb), apporta talune modifiche all'articolo 34 (Rinnovazione del giudizio di avanzamento). In particolare, si interviene, per ragioni di coordinamento formale, sul comma 6, al fine di eliminare il riferimento ai quadri di avanzamento, aboliti per effetto delle modifiche operate al precedente articolo 22.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri;

- (24) lettera cc), introduce il comma 1-bis all'articolo 62 (Norme applicabili), al fine di prevedere una norma di chiusura che chiarisca che i riferimenti all'avvenuta iscrizione o meno nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili anche al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti all'iscrizione nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto, rispettivamente in posizione utile ovvero non utile alla promozione. Ciò in considerazione delle modifiche operate con il presente decreto, che recano l'abolizione dei quadri di avanzamento.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (25) lettera dd), introduce il comma 1-bis all'articolo 64 (Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza). L'intervento è volto ad attribuire, agli ufficiali medici superiori che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza, la competenza degli accertamenti medico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio personale, attualmente in capo alle strutture sanitarie delle Forze armate. Si tratta, in altri termini, ai sensi dell'art. 1880 del decreto legislativo n. 66/2010, di quelle lesioni che risultino "immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero" in una struttura sanitaria militare o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione non determina sovrapposizione di competenze, tenuto conto che, nelle aree territoriali ove l'ufficio sanitario è diretto da un ufficiale medico superiore del Corpo, i citati accertamenti medico-legali saranno svolti da quest'ultimo, con conseguente alleggerimento delle strutture sanitarie delle Forze armate e a cui oggi fanno capo in via esclusiva tali competenze anche con riferimento al personale delle Forze di polizia, nonché semplificazione dell'istruttoria e riduzione delle tempistiche di accertamento.

Difatti, stante l'incomprimibilità degli accertamenti in parola, la progressiva riduzione dei presidi ospedalieri militari delle Forze armate sul territorio, oggi presenti solo in alcune regioni, sta determinando criticità connesse all'invio dei militari infortunati anche fuori della regione di servizio e all'allungamento delle tempistiche per la definizione delle istruttorie di competenza.

Con riferimento al profilo finanziario, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri tenuto conto che le attività della specie nell'ambito delle strutture del Corpo sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, pertanto, entro le disponibilità di bilancio ordinariamente assentite per la Guardia di finanza. Peraltro, non sono previsti emolumenti o indennità aggiuntivi a favore del personale sanitario per l'espletamento delle attività in rassegna e anche un eventuale ricorso a prestazioni di lavoro straordinario non avrebbe effetti finanziari tenuto conto che, a livello generale, tali ore aggiuntive sono corrisposte nel limite di un monte ore individuale e comunque entro gli stanziamenti disponibili per detto emolumento accessorio.



Peraltro, in ottica prospettica la misura sarà suscettibile di determinare una minore spesa, in termini di trattamento economico di missione, connessa alla riduzione dei casi in cui è necessario inviare gli interessati presso la struttura sanitaria delle Forze armate competente, specie quando la stessa è situata fuori dalla regione nella quale presta servizio l'interessato. In via prudenziale, non si è proceduto a considerare tali risparmi di spesa nell'ambito della presente relazione tecnica.

I commi 2 e 3 sostituiscono le tabelle 1, concernente il ruolo normale degli ufficiali, e 4, concernente il ruolo tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali, allegate al decreto legislativo n. 69/2001, rispettivamente, con le tabelle 1a e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e la tabella 1, a decorrere dal 30 settembre 2027, allegate al presente provvedimento.

Gli interventi alle citate tabelle prevedono le seguenti modifiche:

- (1) la rivisitazione, nell'ambito della tabella 1, dei requisiti necessari per l'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi superiori mediante:
 - (a) l'aumento di un anno della permanenza minima nei gradi di tenente colonnello e colonnello, a partire dall'anno 2022, così procrastinando l'accesso ai rispettivi gradi superiori;
 - (b) la riduzione di un anno della permanenza nel grado di generale di brigata, a partire dalle aliquote di valutazione per l'anno 2026;
 - (c) lo svolgimento - ai fini dell'avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordinario e tenente colonnello del comparto speciale - di cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (territoriale per il comparto ordinario).

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che la rimodulazione delle permanenze nei gradi incide esclusivamente sui requisiti minimi di anzianità richiesti per l'avanzamento, fermo restando il numero di promozioni annualmente previsto;

- (2) la rimodulazione, ferma restando l'invarianza dell'entità complessiva della relativa dotazione, degli organici del ruolo ufficiali mediante:
 - (a) l'incremento dal 2020 di:
 - n. 1 unità nel grado di generale di corpo d'armata, con il vincolo di non poter conferire le promozioni di cui all'articolo 31, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 69/2001 (promozioni "aggiuntive") fino all'anno 2024, qualora la consistenza in effettivo sia pari o superiore alle 10 unità;
 - n. 1 unità nel grado di generale di divisione, con il vincolo di non poter conferire le promozioni di cui all'articolo 31, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 69/2001 (promozioni "aggiuntive") fino all'anno 2023, qualora la consistenza in effettivo sia pari o superiore alle 25 unità;
 - n. 4 unità nel grado di generale di brigata, di cui n. 2 nel ruolo normale e n. 2 nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - n. 20 unità nel grado di colonnello, di cui n. 18 nel ruolo normale e n. 2 nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo (n. 1 nella specialità "psicologia" e n. 1 in quella "telematica");
 - n. 6 unità nella dotazione indistinta dei gradi da tenente a tenente colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - (b) la riduzione, dal 2020, di n. 32 unità nel grado di tenente colonnello (di cui n. 20 del comparto ordinario e 12 del comparto speciale), a compensazione degli incrementi degli organici di cui alla tabella 1, complessivamente pari a n. 22 unità, e di cui alla tabella n. 4, complessivamente pari a n. 10 unità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
- (3) la revisione del numero di promozioni conferibili in conseguenza della rimodulazione degli organici. In particolare, per l'avanzamento al grado di:



(a) generale di corpo d'armata, il nuovo ciclo è fissato in n. 2 unità all'anno, in luogo di quello triennale attuale (1-2-1). Tale variazione ha effetto a partire dall'anno 2026;

(b) generale di brigata del ruolo:

- normale - comparto ordinario, è previsto l'incremento di n. 1 unità ogni due anni, a partire dal 2020 e fino al 2027. Dal 2028, un'ulteriore unità ogni due anni;
- normale - comparto aeronavale, dal 2028 l'attuale ciclo di n. 1 promozione ogni due anni è sostituito da un ciclo di n. 2 promozioni nell'arco di un triennio;
- tecnico-logistico-amministrativo, n. 1 promozione ogni 4 anni per ciascuno dei tre comparti (Sanitario, Logistico Amministrativo e Tecnico), in luogo dell'unica promozione per tutti i predetti comparti, attualmente prevista con un ciclo di 3 anni.

(c) colonnello del ruolo:

- normale - comparto ordinario, dal 2020 il nuovo ciclo prevede n. 1 unità in più per la 2^a aliquota ogni anno e n. 1 unità in più ogni due anni per la 3^a aliquota;
- normale - comparto aeronavale, dal 2028 è conferita n. 1 promozione in più ogni due anni ai tenenti colonnelli della 3^a aliquota;
- normale - comparto speciale, le promozioni dedicate alla prima aliquota passano dall'attuale unità all'anno a un ciclo biennale che prevede n. 1 promozione il primo anno e n. 2 promozioni il secondo anno. Si tratta di un intervento a lungo termine in quanto riferibile agli ufficiali reclutati ai sensi delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 95/2017, che si realizza a partire dall'anno 2042, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 36, comma 42, del decreto legislativo n. 95/2017, il quale prevede che il sistema di avanzamento "normalizzato" per aliquote dei tenenti colonnelli, stabilito per gli ufficiali del ruolo normale dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 69/2001, si applica ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, reclutati dopo l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 95/2017, a partire dall'anno in cui gli stessi saranno inclusi in aliquota per la seconda valutazione (anno 2042). Fino a tale data, i medesimi ufficiali sono valutati in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento;
- tecnico-logistico-amministrativo, in sostituzione del ciclo di n. 1 promozione ogni 6 anni, si prevede per la specialità:
 - Sanità, n. 1 promozione ogni 3 anni;
 - Veterinaria, a partire dall'anno 2023, n. 1 promozione ogni 6 anni;
 - Psicologia, a partire dall'anno 2024, n. 1 promozione ogni 5 anni;
 - Amministrazione, a partire dall'anno 2021, n. 1 promozione ogni 3 anni;
 - Commissariato, a partire dall'anno 2023, n. 1 promozione ogni 6 anni;
 - Telematica, a partire dall'anno 2021, n. 1 promozione ogni 3 anni;
 - Infrastrutture, a partire dall'anno 2021, n. 1 promozione ogni 5 anni;
 - Motorizzazione terrestre, aerea e navale, a partire dall'anno 2023, n. 1 promozione ogni 5 anni.

Gli interventi *sub* (2) e (3) comportano oneri quantificati considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale/posizione) previsto per il tenente colonnello e quello relativo ai gradi oggetto di incremento organico e il numero delle unità considerate.

L'onere, così determinato nella sottostante tabella 12, ha un valore costante dal 2020 al 2028 pari a 551.193,51 euro.



TABELLA 12

	unità	Inquadramento economico	Treatmento economico lordo ann/pe per 13 mesi	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
tab. 1 n.32 ten. Col. In meno	32	TEN.COL. +23 CL IN	94.736,78	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
tab. 1 n.18. Col. In più	18	COLONNELLO +23 3ª CL.	118.802,36	2.138.442,48	2.138.442,48	2.138.442,48	2.138.442,48	2.138.442,48	2.138.442,48	2.138.442,48	2.138.442,48	2.138.442,48
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
tab. 1 n.2 Gen.Brig. In più	2	GEN.BRIG. 3ª CL	130.765,96	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
tab 1 n.1 Gen.DIV. In più	1	GEN.DIV. 5ª CL s.Inc.	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162.651,92	162.651,92
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
tab 1 n.1 Gen.C.A. In più	1	GEN.C.A. 6ª CL s.Inc.	187.132,11	187.132,11	187.132,11	187.132,11	187.132,11	187.132,11	187.132,11	187.132,11	187.132,11	187.132,11
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
tab. 4 n.6 rec da Ten. TLA/Tcol in più	6	Tenente TLA	55.645,90	333.875,40	333.875,40	333.875,40	333.875,40	333.875,40	333.875,40	333.875,40	333.875,40	333.875,40
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
tab 4 n.2 Col TLA In più	2	COLONNELLO +23 3ª CL.	118.802,36	237.604,72	237.604,72	237.604,72	237.604,72	237.604,72	237.604,72	237.604,72	237.604,72	237.604,72
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
tab 4 n. 2 Gen.B. TLA in più	2	GEN.BRIG. 3ª CL	130.765,96	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92	261.531,92
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
COSTO INCREMENTI ORGANICI				3.582.770,47	3.582.770,47	3.582.770,47	3.582.770,47	3.582.770,47	3.582.770,47	3.582.770,47	3.582.770,47	3.582.770,47
DECREMENTO 32 TENENTI COLONNELLI				3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96	3.031.576,96
ONERE				551.193,51	551.193,51	551.193,51	551.193,51	551.193,51	551.193,51	551.193,51	551.193,51	551.193,51

		grado/inquadramento economico	
		TENENTE COLONNELLO +23 CL INIZ.	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre		34.646,94
	13ª mensilità		2.887,25
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre		14.313,86
	13ª mensilità		1.192,82
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre		11.260,88
	13ª mensilità		938,41
indennità dirigenziale/posizione	gennaio/dicembre		2.836,94
	13ª mensilità		236,41
totali			68.313,51
totale complessivo			94.736,78

		grado/inquadramento economico	
		COLONNELLO +23 3ª CL	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre		40.883,39
	13ª mensilità		3.406,95
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre		14.313,86
	13ª mensilità		1.192,82
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre		11.260,88
	13ª mensilità		938,41
indennità dirigenziale/posizione	gennaio/dicembre		12.490,07
	13ª mensilità		1.040,84
totali			85.527,22
totale complessivo			118.802,36

		grado/inquadramento economico	
		GENERALE DI BRIGATA 3ª CL	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre		40.883,39
	13ª mensilità		3.406,95
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre		14.313,86
	13ª mensilità		1.192,82
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre		11.260,88
	13ª mensilità		938,41
indennità dirigenziale/posizione	gennaio/dicembre		20.470,50
	13ª mensilità		1.705,88
totali			94.172,68
totale complessivo			130.765,96



		grado/inquadramento economico	
		GENERALE DI DIVISIONE 5^ CL	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	52.694,90	22.137,13
	13^mensilità	4.391,24	1.844,76
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	15.574,15	5.092,75
	13^mensilità	1.297,85	424,40
indennità Integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.675,69	4.215,86
	13^mensilità	972,97	351,32
Indennità dirigenziale/posizione	gennaio/dicembre	28.002,43	10.747,33
	13^mensilità	2.333,54	895,61
totali		116.942,77	45.709,15
totale complessivo			162.651,92

		grado/inquadramento economico	
		GENERALE CORPO D'ARMATA 6^ CL	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	67.373,12	28.303,45
	13^mensilità	5.614,43	2.358,62
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	16.244,16	5.311,84
	13^mensilità	1.353,68	442,65
Indennità Integrativa speciale	gennaio/dicembre	12.310,08	4.444,92
	13^mensilità	1.025,84	370,41
Indennità dirigenziale/posizione	gennaio/dicembre	28.002,43	10.747,33
	13^mensilità	2.333,54	895,61
totali		134.257,27	52.874,84
totale complessivo			187.132,11

		grado/inquadramento economico	
		TENENTE TLA	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	26.351,40	11.070,22
	13^mensilità	2.195,95	922,52
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	184,44	77,48
	13^mensilità	15,37	6,46
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.310,40	3.371,50
	13^mensilità	859,20	280,96
totali		39.916,76	15.729,14
totale complessivo			55.645,90

c. l'articolo 28 prevede altre modifiche normative. In particolare:

(1) il comma 1, modifica l'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887. Tale intervento di mero coordinamento formale è conseguente al prolungamento di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento al grado superiore, prevista dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, così come modificata dal presente decreto. Nel dettaglio, si aggiorna il requisito di anzianità in detto grado, richiesto per la partecipazione al concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico finanziaria.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

(2) il comma 2, reca modifiche di coordinamento formale al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79. Nello specifico, si aggiornano le previsioni contenute nei rispettivi commi 2 degli articoli 32 e 33, per effetto dell'abolizione dei quadri di avanzamento operato mediante la modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 69/2001.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri;

(3) il comma 3 reca talune modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 volte a:

(a) realizzare un coordinamento formale all'articolo 7, aggiornando il riferimento normativo ivi richiamato;

(b) introdurre puntuali interventi all'articolo 8-bis, in tema di qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, volti a:

– stabilire, mediante la modifica dei commi 1 e 5, che le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria sono attribuite agli ufficiali



del ruolo normale;

- precisare, con i nuovi commi 1-bis e 1-ter, che gli ufficiali del ruolo T.L.A. rivestono solo le qualifiche di pubblica sicurezza salvo i casi in cui gli stessi siano impiegati nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, ove assumono anche le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria di e di ufficiale di polizia tributaria;
- il comma 6-bis, volto a chiarire che le suddette qualifiche di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e polizia tributaria sono sospese per il personale del Corpo, in servizio permanente effettivo, in ferma volontaria ovvero in una delle categorie del congedo, al ricorrere di provvedimenti di sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado o di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico;
- il comma 6-ter, funzionale a dirimere eventuali dubbi interpretativi in ordine al mantenimento o meno delle qualifiche in parola nei casi in cui il già appartenente a una forza di polizia quale è la Guardia di finanza sia chiamato, nel periodo di permanenza nella categoria dell'ausiliaria, a prestare servizio presso amministrazioni statali e territoriali diverse dal Corpo.
- evitare dubbi interpretativi in ordine all'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria a militari della Guardia di finanza che si trovino in particolari condizioni. Nello specifico:
 - il comma 6-bis chiarisce che le suddette qualifiche sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico, nonché delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado.
 - il comma 6-ter precisa che i militari della Guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 993 del C.O.M. per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria e, inoltre, sono escluse le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti;

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto si limitano a introdurre modifiche alla disciplina in tema di attribuzione delle suddette qualifiche;

(4)il comma 4, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". In particolare:

- (a) la lettera a), integra l'articolo 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza) al fine di estendere al Corpo l'articolo 911-bis del Codice dell'ordinamento militare, ai sensi del quale i periodi di congedo, permesso, licenza straordinaria od altro istituto, indebitamente fruiti, sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ai fini dell'anzianità di servizio, qualora il militare non intenda o non possa chiedere la conversione degli stessi in licenza ordinaria.



L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che si tratta di ipotesi marginali per le quali la relativa regolarizzazione è effettuata mediante la commutazione in licenza ordinaria ovvero, qualora ciò non risulti possibile, in aspettativa comunque non retribuita;

- (b) la lettera b), modifica il comma 3, dell'articolo 2138. L'intervento è volto a snellire gli adempimenti connessi alla redazione e alla custodia della documentazione caratteristica mediante la rimessione in capo al Ministro dell'economia e delle finanze della possibilità di disciplinare taluni aspetti attualmente recati dal d.P.R. n. 429/1967, così come novellato da successivi provvedimenti normativi. Atteso che l'impianto normativo è ormai risalente nel tempo e che la natura regolamentare del provvedimento rappresenta oggi un elemento di eccessiva rigidità rispetto ai contenuti oggetto di disciplina, la modifica persegue il fine di garantire, in un'ottica di maggiore efficientamento dell'azione amministrativa, la semplificazione delle attuali procedure per l'aggiornamento dei criteri di redazione e archiviazione dei documenti caratteristici, rimettendo a un decreto del ministro competente, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'ordinamento militare, la regolazione della materia in commento per il Corpo.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che, per questioni di semplificazione, è volto a rimettere in capo a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anziché a un regolamento, la disciplina dei citati aspetti tecnici;

- (c) la lettera c), introduce i comma 1-bis, 1-ter e 1-quater all'articolo 2139 (Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza), al fine di consentire alle aspiranti all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza e temporaneamente impedito a sostenere gli accertamenti psicofisici e, se previste, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio nelle specializzazioni del Corpo, di essere ammesse, d'ufficio - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo. Alla concorrente risultata idonea, è attribuita la medesima anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha originariamente presentato domanda di partecipazione. **Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.** Inoltre, le vincitrici dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rinviate ai sensi del predetto comma 1-bis, sono nominate con la medesima anzianità assoluta, **ai soli fini giuridici**, dei vincitori del concorso per il quale hanno originariamente presentato istanza di partecipazione e iscritte in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito del corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato nel corso frequentato.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che introducono delle norme di salvaguardia per le aspiranti in gravidanza in fase concorsuale, senza effetti di carattere economico. Difatti, l'attribuzione della medesima anzianità assoluta delle vincitrici del concorso per il quale è stata originariamente presentata domanda di partecipazione rileva solo ai fini giuridici, mentre gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato;

- (d) la lettera d), introduce una modifica di carattere formale al comma 1, dell'articolo 2144, in materia di cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, in conseguenza dell'abrogazione del comma 2



dell'articolo 628 del decreto legislativo n. 66/2010, in virtù del quale si qualificavano gli ufficiali con il grado di sottotenente e tenente come subalterni.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (e) la lettera e), reca una modifica di carattere formale al comma 5 dell'articolo 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza) al fine di precisare che gli ufficiali destinatari dell'aspettativa per riduzione quadri possono, a domanda, chiedere di cessare dal servizio permanente quando sono effettivamente collocati in tale posizione e non in un momento antecedente a tale collocamento.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (f) la lettera f), modifica i commi 1, 2 e 3 e introduce i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 2149 (Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza). L'intervento normativo è teso a:
- stabilire che sono rimesse al Ministro dell'economia e delle finanze esclusivamente le prerogative disciplinari di stato e cautelari nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione. Conseguentemente, tali prerogative nei confronti dei generali di brigata e dei colonnelli, già in capo al citato Ministro, vengono rimesse al Comandante generale della Guardia di finanza;
 - specificare che i pareri dei livelli gerarchici intermedi devono essere considerati quale parte degli accertamenti preliminari, al fine di superare dubbi interpretativi sorti al riguardo anche a seguito di orientamenti giurisprudenziali non uniformi;
 - prevedere che il procedimento disciplinare di stato è regolato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'esigenza di predisporre apposito provvedimento per il Corpo è connessa alla necessità di poter meglio definire la procedura, le modalità di svolgimento, gli adempimenti e gli attori del procedimento disciplinare di stato, rispetto alle datate previsioni, cui il Corpo si ispira, contenute nel decreto del Ministro della difesa datato 15 settembre 1955, recante norme esplicative e disposizioni provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Gli interventi non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che sono volti a incidere su talune prerogative in materia di disciplina e a chiarire taluni aspetti procedurali che hanno dato adito a incertezze applicative.



CAPO IV

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia Penitenziaria

Il **Capo IV**, recante modifiche e integrazioni all'ordinamento della Polizia penitenziaria, è composto da 7 articoli.

L'articolo 29 introduce modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*” prevedendo:

- alla lettera a), una modifica all'articolo 3 della predetta legge al fine di meglio qualificare, nell'ambito dell'organizzazione sul territorio del Corpo di polizia penitenziaria, i reparti di polizia penitenziaria già esistenti presso gli istituti penitenziari per adulti e minori, le scuole e gli istituti di istruzione.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera b), modifiche all'articolo 5:
al numero 1), mediante modifiche all'articolo 5, comma 2, dell'ordinamento del Corpo, dove tra i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, vengono normate funzioni già nei fatti svolte dalla polizia penitenziaria, vale a dire la garanzia dell'ordine e della sicurezza anche delle strutture del Ministero della Giustizia individuate con decreto del Ministro, la collaborazione con la magistratura di sorveglianza, operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza e l'assistenza del magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto.

Le ragioni che suggeriscono l'integrazione della norma sui compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria (art. 5 della legge n. 395 del 1990) risiedono nella necessità di chiarire lo spettro dei predetti compiti al fine di realizzare un miglioramento dell'efficienza anche nello svolgimento delle funzioni sull'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Ciò, in particolare, vale nel caso della formalizzazione della collaborazione con la Magistratura di sorveglianza. Infatti, il sostegno all'operato dei giudici della sorveglianza costituisce ad oggi una diffusa situazione *de facto*, indispensabile per garantire il funzionamento minimo di tali uffici giudiziari. Va rilevato che si tratta dello svolgimento di una funzione di raccordo fra ufficio di sorveglianza e carcere, necessaria al buon andamento anche di quest'ultimo, (si pensi alle disfunzionalità derivanti dalla mancata o ritardata notifica di provvedimenti di concessione di misure alternative o di altri benefici penitenziari, che si traducono in mancate scarcerazioni, con aggravamento delle ordinarie attività del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

al numero 2), apportando modifiche al comma 3, del predetto articolo 5, si esplicita in norma anche in questo caso normando funzioni già ritenute espletabili per l'ordinamento che il personale di polizia penitenziaria possa essere impiegato in attività amministrative, purché direttamente connesse ai compiti istituzionali.

La formalizzazione in norma di un collegamento di fatto esistente fra ufficio giudiziario e istituto penitenziario concorre, in termini di maggiore chiarezza ordinamentale, a rendere più efficiente l'interazione fra istituzioni, con evidenti ricadute sulla stessa tenuta della sicurezza interna degli stabilimenti detentivi.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera c), modifiche all'articolo 9 della legge n. 395 del 1990:
al numero 1), lettere a) e b), viene aggiornata la denominazione di “ministero di grazia e giustizia”, in “ministero della giustizia”;



al numero 1), lettere c) e d), viene introdotto il rapporto di subordinazione gerarchica del contingente di personale di polizia penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nei confronti del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del medesimo dipartimento. Alla lettera d), inoltre, viene aggiornata la denominazione "direttore dell'ufficio del personale" che oggi si individua nel "Direttore Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria";

al numero 1), lettera f), viene rimodulato il rapporto di subordinazione del personale di Polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, che è di natura gerarchica se il comandante del reparto riveste qualifica inferiore a primo dirigente;

al numero 2), viene aggiunto il comma 1-bis per stabilire che il rapporto di subordinazione nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, del personale del reparto di polizia penitenziaria ha carattere funzionale, quando il comandante del reparto riveste la qualifica di primo dirigente.

Le modifiche all'articolo 9 della legge n. 395 del 1990 sui doveri di subordinazione rispondono alla necessità di dare attuazione al principio di delega che orienta l'intervento normativo nel senso di un accrescimento ed aggiornamento dell'efficienza dell'azione amministrativa sotto forma di valorizzazione delle esigenze funzionali dell'amministrazione.

Vengono in rilievo, rispetto alle misure del riordino originariamente adottate, due essenziali esigenze funzionali.

La prima discende dalla necessità di attribuire adeguati compiti e responsabilità ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria che ricoprono qualifiche elevate, anche nella prospettiva, non soddisfatta integralmente dal primo intervento di riordino, di realizzare una effettiva equiordinazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria a quella degli omologhi delle altre Forze armate e di polizia.

La seconda esigenza di funzionalità attiene al modello organizzativo dell'istituto penitenziario, che risulta oggi, segnatamente nelle strutture di livello superiore, particolarmente complesso e connotato da una presenza assolutamente maggioritaria di personale di polizia penitenziaria. Con la valorizzazione della posizione dei comandanti di reparto in tali strutture (sia pure principalmente quelli dotati della qualifica di "primo dirigente") si intende, quindi, conferire a un organo di elevata specializzazione la gestione tecnico-operativa del reparto di polizia penitenziaria, ferma restando la dipendenza funzionale del medesimo personale di polizia dal direttore (dirigente amministrativo), che conserva una posizione di terzietà e di controllo anche in raccordo con le superiori posizioni gerarchiche del Provveditore e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Peraltro, tale scelta legislativa avrà un benefico effetto indiretto, portando i direttori degli istituti degli stabilimenti detentivi, non più gravati dai compiti di quotidiana gestione del personale di polizia penitenziaria, a concentrarsi maggiormente sulle altre loro numerose prerogative, quali, ad esempio, la gestione della popolazione detenuta, l'organizzazione delle attività rieducative, il mantenimento dei rapporti con il territorio, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la contabilità penitenziaria.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera d), modifiche all'articolo 19:

al numero 1), viene aggiornata la dizione "istituti di prevenzione e pena" che diventa "istituti penitenziari";

al numero 2), viene operata una correzione al comma 13 con la previsione che il personale di Polizia penitenziaria non può esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive che,



effettuate durante il servizio possano pregiudicare l'ordine e la sicurezza delle strutture in cui lavorano.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 30 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" prevedendo:

- alla lettera a), l'inserimento, nell'ambito dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, della carriera dei funzionari.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera b), per gli assistenti capo, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera, di anticipare, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore". L'onere dell'intervento, quantificato su base decennale è stato calcolato considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico, utilizzando il differenziale tra il trattamento economico fondamentale complessivo corrisposto nella qualifica di assistente capo coordinatore e quello della posizione economica di assistente capo, come riportato nella tabella sottostante.

Tabella n. 1

Riduzione due anni di permanenza nella qualifica di assistente capo per il raggiungimento della denominazione di coordinatore								
anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo	onere complessivo
2020	819	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	1.016.649,27
2021	234	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	290.471,22
2022	1.277	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	1.585.178,41
2023	1.341	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	1.664.623,53
2024	1.756	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	2.179.775,48
2025	1.639	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	2.034.539,87
2026	736	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	913.618,88
2027	1.176	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	1.459.804,08
2028	789	Assistente Capo +5+17	Assistente Capo Coord. +17	45.894,53	47.135,86	-	1.241,33	979.409,37
	9.767						totale	12.124.070,11

Voce	Periodo	vecchia qif		nuova qif		Differenze	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
Contributo 2618							
stipendio	gennaio/dicembre	20.831,85	8.751,47	21.633,08	9.088,06	801,23	336,59
	13ª mensilità	1.755,99	729,29	1.802,76	757,34	66,77	28,05
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	145,80	61,24	151,44	63,62	5,64	2,38
	13ª mensilità	12,15	5,10	12,62	5,30	0,47	0,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14	7.954,56	2.601,14		-
	13ª mensilità	662,88	216,76	662,88	216,76		-
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,40	559,73	1.458,40	559,73		-
	13ª mensilità	121,53	46,64	121,53	46,64		-
TOTALI		32.923,16	12.973,37	33.797,27	13.338,59	874,11	367,22
TOTALE COMPLESSIVO		45.894,53		47.135,86		1.241,33	

- alla lettera c), l'introduzione di prove di efficienza fisica nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione di agenti nel Corpo di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera d), modifiche all'articolo 15: al numero 1), che le mansioni esecutive, che è chiamato a svolgere il ruolo dei sovrintendenti, possono assumere contenuto anche qualificato e complesso;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.



al numero 2), al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera, si anticipa per i sovrintendenti capo, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore". L'onere dell'intervento, quantificato su base decennale, è stato calcolato considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario e tecnico, utilizzando il differenziale tra il trattamento economico fondamentale complessivo corrisposto nella qualifica di sovrintendente capo coordinatore e quello della posizione economica di sovrintendente capo, come riportato nella tabella sottostante.

Tabella n. 2

Riduzione due anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per il raggiungimento della denominazione di coordinatore								
anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	1	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	1.448,220
2021	293	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	424.328,460
2022	295	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	427.224,900
2023	185	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	267.920,700
2024	369	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	534.393,180
2025	526	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	761.763,720
2026	736	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	1.065.889,920
2027	1.176	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	1.703.106,720
2028	789	Sovr. Capo +4+27	Sovr. Capo coord. +27	52.587,38	54.035,60	-	1.448,22	1.142.645,580
	4.370						totale	6.328.721,400

Voce	Periodo	vecchia qlf		nuova qlf		Differenze	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/di cembre	22.389,79	9.405,95	23.324,55	9.798,64	934,76	392,69
	13 ^a mensilità	1.865,82	783,83	1.943,71	816,55	77,90	32,72
vacanza contrattuale	gennaio/di cembre	156,72	65,84	163,32	68,61	6,60	2,77
	13 ^a mensilità	13,05	5,49	13,61	5,72	0,55	0,23
indennità mensile pensionabile	gennaio/di cembre	9.304,68	3.042,63	9.304,68	3.042,63		-
	13 ^a mensilità	775,39	253,55	775,39	253,55		-
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.018,20	1.158,39	3.018,20	1.158,39		-
	13 ^a mensilità	251,52	96,53	251,52	96,53		-
TOTALI		37.775,18	14.812,21	38.794,98	15.240,63	1.019,81	428,42
TOTALE COMPLESSIVO			52.587,38		54.035,61		1.448,22

- alla lettera e), la possibilità per il personale frequentante il corso per la nomina a vice sovrintendente e dimesso dallo stesso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio, di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera f), ai numeri 1) e 2), modifiche volte a garantire l'esercizio delle funzioni del personale del ruolo degli ispettori, nell'ambito delle unità operative dallo stesso coordinate, secondo le direttive e gli ordini impartiti dal comandante del reparto dell'istituto, della scuola o dell'ufficio, ovvero del funzionario del Corpo di polizia penitenziaria responsabile.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera g), l'introduzione di prove di efficienza fisica nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione di ispettori nel Corpo di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.



- alla lettera h), la possibilità - per il personale frequentante il corso per la nomina a vice ispettore e dimesso dallo stesso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio - di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera i), per la promozione alla qualifica di ispettore capo, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo.
- alla lettera l), per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo. L'onere di questi due interventi, è stato quantificato su base decennale, considerando le unità effettive di personale appartenente ai ruoli ordinario, tecnico e al ruolo degli orchestrali. In dettaglio è stato calcolato considerando il differenziale tra i trattamenti economici fondamentali complessivi corrisposti nella qualifica superiore e quelli delle posizioni economiche precedenti, come riportato nella tabella sottostante.

Tabella n. 3

Riduzione di un anno di permanenza per la qualifica di ispettore, un anno ispettore capo ed un anno per ispettore superiore ante ordinio								
anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	-	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2021	-	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2022	302	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	338.303,420
2023	6	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	6.721,260
2024	-	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2025	-	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2026	1	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	1.120,210
2027	823	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	921.932,830
2028	1	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	1.120,210
	1.133						totale	1.269.197,930

anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	175	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	301.808,500
2021	24	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	41.390,880
2022	465	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	801.948,300
2023	449	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	774.354,380
2024	5	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	8.623,100
2025	2	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	3.449,240
2026	10	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	17.246,200
2027	10	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	17.246,200
2028	1	Ispettore capo+17	Ispettore superiore +17	53.436,27	55.160,89	-	1.724,62	1.724,620
	1.141						totale	1.967.791,420



anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	122	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	222.743,940
2021	57	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	104.068,890
2022	33	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	60.250,410
2023	329	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	600.678,330
2024	309	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	564.162,930
2025	39	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	71.205,030
2026	1	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	1.825,770
2027	116	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	211.789,320
2028	109	Ispettore superiore +27	Sostituto comm. +27	57.021,44	58.847,21	-	1.825,77	199.008,930
	1.115						totale	2.035.733,550

anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	27	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	33.515,370
2021	11	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	13.654,410
2022	4	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	4.965,240
2023	4	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	4.965,240
2024	75	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	93.098,250
2025	23	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	28.550,130
2026	24	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	29.791,440
2027	1	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	1.241,310
2028	72	Sostituto comm. +27	Sostituto comm. coord. +27	58.847,21	60.088,52	-	1.241,31	89.374,320
	241						totale	299.155,710

anno	passaggio ispettore capo	passaggio ispettore capo ispettore superiore	passaggio ispettore superiore sost. Comm.	passaggio sost. Commissario sost.	onere complessivo azione
2020	-	301.809	222.744	33.515,37	558.067,810
2021	-	41.391	104.069	13.654,41	159.114,180
2022	338.303	801.948	60.250	4.965,24	1.205.467,370
2023	6.721	774.354	600.678	4.965,24	1.386.719,210
2024	-	8.623	564.163	93.098,25	665.884,280
2025	-	3.449	71.205	28.550,13	103.204,400
2026	1.120	17.246	1.826	29.791,44	49.983,620
2027	921.933	17.246	211.789	1.241,31	1.152.209,660
2028	1.120	1.725	199.009	89.374,32	291.228,080
	1.269.198	1.967.791	2.035.734	299.156	5.571.878,610

Riduzione di un anno di permanenza per la qualifica di ispettore (tecnica)								
anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020		Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2021		Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2022		Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	-
2023	9	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	10.081,890
2024	9	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	10.081,890
2025	23	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	25.764,830
2026	23	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	25.764,830
2027	23	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	25.764,830
2028	23	Ispettore +17	Ispettore capo +17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	25.764,830
	110						totale	123.223,100



		vecchia qlf		nuova qlf		Differenze	
Con riordino 2018		Ispettore +17		Ispettore capo +17		Differenze	
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64	23.769,68	9.985,64	445,13	187,00
	13ª mensilità	1.943,71	816,55	1.980,81	832,14	37,09	15,58
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	163,32	68,61	166,44	69,92	3,12	1,31
	13ª mensilità	13,61	5,72	13,87	5,83	0,26	0,11
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.348,24	3.056,87	9.647,76	3.154,82	299,52	97,95
	13ª mensilità	779,02	254,74	803,98	262,90	24,96	8,16
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12	-	-
	13ª mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51	-	-
TOTALI		37.554,30	14.761,77	38.364,39	15.071,88	810,09	310,12
TOTALE COMPLESSIVO		52.316,08		53.436,27		1.120,21	

		vecchia qlf		nuova qlf		Differenze	
Con riordino 2018		Ispettore capo +17		Ispettore Supiore +17		Differenze	
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.769,68	9.985,64	24.481,88	10.284,84	712,20	299,19
	13ª mensilità	1.980,81	832,14	2.040,16	857,07	59,35	24,93
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	166,44	69,92	171,36	71,99	4,92	2,07
	13ª mensilità	13,87	5,83	14,28	6,00	0,41	0,17
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.647,76	3.154,82	10.080,00	3.296,16	432,24	141,34
	13ª mensilità	803,98	262,90	840,00	274,68	36,02	11,78
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12	-	-
	13ª mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51	-	-
TOTALI		38.364,39	15.071,88	39.609,53	15.551,37	1.245,14	479,48
TOTALE COMPLESSIVO		53.436,27		55.160,90		1.724,62	

		vecchia qlf		nuova qlf		Differenze	
Con riordino 2018		Ispettore Supiore +27		Sostituto Commissario + 27		Differenze	
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.481,88	10.284,84	25.550,18	10.733,63	1.068,30	448,80
	13ª mensilità	2.040,16	857,07	2.129,18	894,47	89,02	37,40
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	171,36	71,99	178,80	75,11	7,44	3,13
	13ª mensilità	14,28	6,00	14,90	6,26	0,62	0,27
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.080,00	3.296,16	10.198,80	3.335,01	118,80	38,85
	13ª mensilità	840,00	274,68	849,90	277,92	9,90	3,24
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.070,50	1.178,46	3.070,50	1.178,46	-	-
	13ª mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	-	-
TOTALI		40.954,05	16.067,40	42.248,14	16.599,06	1.294,08	531,69
TOTALE COMPLESSIVO		57.021,45		58.847,20		1.825,77	

		vecchia qlf		nuova qlf		Differenze	
Con riordino 2018		Sostituto Commissario + 27		Sostituto Commissario Coord. + 27		Differenze	
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	25.550,18	10.733,63	26.351,40	11.070,22	801,22	336,60
	13ª mensilità	2.129,18	894,47	2.195,95	922,52	66,77	28,05
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	178,80	75,11	184,44	77,48	5,64	2,37
	13ª mensilità	14,90	6,26	15,37	6,46	0,47	0,19
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.198,80	3.335,01	10.198,80	3.335,01	-	-
	13ª mensilità	849,90	277,92	849,90	277,92	-	-
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.070,50	1.178,46	3.070,50	1.178,46	-	-
	13ª mensilità	255,88	98,20	255,88	98,20	-	-
TOTALI		42.248,14	16.599,06	43.122,24	16.966,27	874,10	367,21
TOTALE COMPLESSIVO		58.847,20		60.088,50		1.241,31	

- alla lettera m), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo per i ruoli non direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso sedi diverse dagli istituti penitenziari, dagli istituti penali per i minorenni e dalle sedi dipartimentali, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alle lettere n), l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso sedi diverse dagli istituti penitenziari, dagli istituti penali per i minorenni e dalle sedi dipartimentali, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo.



L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera o), l'adeguamento della disciplina della redazione del rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera p), l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso istituti penitenziari e istituti penali per i minorenni, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera q), numeri 1) e 2), la rimodulazione della commissione competente ad esprimersi sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera r), la disciplina relativa alle modalità di comunicazione delle condizioni di salute ostative al servizio, trasmettendo alla direzione da cui dipende il certificato medico recante la prognosi, nonché, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultino sia la prognosi che la diagnosi. Tale misura viene introdotta affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, siano disciplinate le modalità che assicurino l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalla legge.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera s), un intervento di aggiornamento delle denominazioni utilizzate nel testo e superate.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera t), modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 443 del 1992: al numero 1) e 2), l'introduzione nella rubrica e nel comma 1 delle prove di efficienza fisica nei concorsi per l'accesso dall'esterno ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

al numero 3), che le modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e che la commissione competente alla valutazione è individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera u), modifiche all'articolo 87: _



ai numeri 1), 2), 3) e 4), la rimodulazione delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza per l'accesso al ruolo degli ispettori e al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

ai numeri 5) e 6), che le commissioni e i comitati di vigilanza siano nominate con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

al numero 7), che fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera v), modifiche all'art. 103 del medesimo decreto legislativo, oggetto di novella e richiamato:

ai numeri 1) e 2), la rimodulazione della commissione esaminatrice competente per gli accertamenti relativi alle prove scritte ed orali del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

al numero 3), si prevede che, fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera z), modifiche all'articolo 106:

ai numeri 1 e 2), la rimodulazione della commissione esaminatrice competente per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali del concorso per allievo agente ed allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, al nuovo assetto normativo ed organizzativo;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

al numero 3), si prevede che fino a quando non vi sarà la disponibilità di dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera aa), che in sede di accertamento dei requisiti attitudinali, il giudizio di non idoneità è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera bb), che sono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, per la loro sede, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di disturbo psichico o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

- **L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.**

- alla lettera cc) la sostituzione della tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria. L'intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli agenti - assistenti di n. 620 unità. Tale misura è stata



determinata, sulla base delle aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all'1,5% della dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria. L'intervento in parola, alla luce delle recenti revisioni ordinarie che hanno interessato l'organizzazione territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei reparti di polizia penitenziaria dislocati sul territorio nazionale e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri tenuto conto che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 66, comma 9 - bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate sono soggette al doppio limite - numerico e finanziario - connesso alle cessazioni che si determinano nell'anno precedente (c.d. turn over).

L'articolo 31 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante "Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" prevedendo:

- alla lettera a), che la sanzione disciplinare della censura sia inflitta dal comandante del reparto o dal capo dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende, al fine di adeguare la normativa alle modifiche introdotte per la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera b):
al numero 1), lettera a), che le funzioni di presidente del Consiglio centrale di disciplina siano svolte da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria;

al numero 1), lettera b), per esigenze di funzionalità e di efficienza dell'azione amministrativa, si sopprimono le parole "che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse";

al numero 1), lettera c), che le funzioni di componente del Consiglio centrale di disciplina siano svolte da un primo dirigente di polizia penitenziaria;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

al numero 2), la competenza per l'azione disciplinare nei confronti del personale in formazione è stabilita in capo al direttore della scuola o istituto di istruzione e al Direttore Generale della formazione;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

al numero 3), viene soppressa la lettera c) per adeguare il Consiglio regionale di disciplina al Consiglio centrale di disciplina.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera c), che il comandante del reparto, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura informi l'organo competente.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.



L'articolo 32 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria", prevedendo:

- alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo illustrato, l'adeguamento della disciplina relativa alla assegnazione, alla consegna ed all'impiego dell'armamento, individuale e di reparto, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 33 introduce modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266" prevedendo:

- alla lettera a), sono apportati adeguamenti terminologici all'articolo 5 del decreto legislativo n. 146 del 2000 che ha ad oggetto l'articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria; le qualifiche degli appartenenti alla predetta carriera sono così ridenominate:

a) vice commissario di Polizia penitenziaria (da vice commissario penitenziario);

b) commissario di Polizia penitenziaria (da commissario penitenziario);

c) commissario capo di Polizia penitenziaria (da commissario capo penitenziario);

d) intendente aggiunto di Polizia penitenziaria (da commissario coordinatore penitenziario);

e) intendente di Polizia penitenziaria (commissario coordinatore superiore);

f) primo dirigente di Polizia penitenziaria (da primo dirigente);

g) dirigente superiore di Polizia penitenziaria (da dirigente superiore);

g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria;

la sostituzione delle qualifiche di "commissario coordinatore" e "commissario coordinatore superiore" è effettuata al fine di evitare confusioni terminologiche con la denominazione "coordinatore" attribuita alle qualifiche apicali di tutti i ruoli subordinati;

va poi rilevata l'introduzione della nuova qualifica apicale di "dirigente generale".

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella successiva tabella n. 4.

- alla lettera b), l'introduzione dell'articolo 5-bis che istituisce la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali saranno preposti esclusivamente i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella successiva tabella n. 4.

- alla lettera c), la sostituzione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 146 del 2000 (sulla funzione del personale appartenente alla carriera dei funzionari) al fine di meglio determinare gli incarichi attribuibili ai funzionari del Corpo in relazione alle qualifiche rivestite.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera d), numeri 1) e 2), la modificazione degli articoli 7, commi 5 e 8, inserendo fra le prove concorsuali anche quelle di efficienza fisica.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.



- alla lettera e), la modificazione dell'articolo 9, comma 4, rideterminando il riparto di competenze fra direttore dell'istituto e comandante di reparto, che rivesta la qualifica di primo dirigente, riguardo alla determinazione concernente la conferma nella qualifica di commissario capo dei funzionari che terminano il periodo di tirocinio iniziale.
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera f), la modificazione dell'articolo 13, per sostituire la denominazione della qualifica di "commissario coordinatore".
Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera g), numeri 1) e 2), lettera a), la modificazione dell'articolo 13-bis, per sostituire la denominazione di qualifica di "commissario coordinatore superiore", al fine di coordinare il testo con la modifica dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo novellato;
Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.
al numero 2), lettera b), la modificazione dell'articolo 13-bis, per sostituire la denominazione di qualifica di "commissario coordinatore superiore", al fine di coordinare il testo con la modifica dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 146 del 2000.
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera h), la modificazione dell'articolo 13-ter, commi 1 e 2, introducendo la cadenza semestrale per l'effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di primo dirigente, in luogo dell'attuale cadenza annuale.
Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella successiva tabella n. 4.
- alla lettera i), la modificazione dell'articolo 13-quater, commi 1 e 2, introducendo la cadenza semestrale per l'effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di dirigente superiore, in luogo dell'attuale cadenza annuale.
Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella successiva tabella n. 4.
- alla lettera l), numero 1), la modificazione dell'art. 13-quinquies, comma 1, al fine di disciplinare in maniera più puntuale il percorso di carriera dei funzionari del Corpo, anche precisando che gli incarichi nel corso del tempo ricoperti devono essere connessi alle qualifiche di volta in volta rivestite;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
al numero 2), l'inserimento del comma 2 al medesimo art. 13-quinquies, così introducendo dei limiti, minimi e massimi, di permanenza nel medesimo incarico di comando di reparto o di nucleo traduzioni e piantonamenti.
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera m), l'inserimento dell'articolo 13-sexies, disciplinante la procedura di nomina a dirigente generale di polizia penitenziaria; l'inserimento di tale disposizione è reso necessario dalla introduzione della nuova qualifica apicale della carriera dei funzionari.
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella successiva tabella n. 4.
- alla lettera n), numero 1), la modificazione dell'articolo 14, comma 1, volta a migliorare la tecnica redazionale della disposizione;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.



al numero 2), modificazioni all'articolo 14, comma 2, volte, da un lato, a migliorare la tecnica redazionale della disposizione, dall'altro, ad attribuire valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

al numero 3), modificazioni all'articolo 14, comma 4, volte a migliorare la tecnica redazionale della disposizione.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

ai numeri 4), 5) e 6), la sostituzione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies dell'articolo 14, finalizzata a ridefinire la disciplina della commissione competente sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera dei funzionari del Corpo; in particolare viene conferita a quest'ultima l'integrale competenza in materia, sgravando così il consiglio di amministrazione del ministero del compito di approvare le graduatorie di merito dei funzionari promovendi.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera o), la modificazione dell'articolo 15, comma 1, dovuta alla necessità di adeguare le qualifiche di commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore alle nuove previsioni dell'articolo 5, comma 1.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera p), la sostituzione dell'articolo 16, finalizzata a disciplinare, in maniera analoga a quella già prevista per i funzionari della Polizia di Stato, la valutazione annuale dei funzionari del Corpo con qualifica di livello dirigenziale.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera q), la sostituzione della tabella recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari del Corpo. Tale rimodulazione è il coerente completamento della rivisitazione delle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, come emerge dalla modificazione operata dalla già illustrata novella dell'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. In secondo luogo in relazione alle criticità emerse in fase di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2015, n. 84 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", e dei decreti ministeriali di attuazione. In particolare il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015 ha individuato gli uffici di livello dirigenziale non generale afferenti alle Direzioni generali ed all'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ed individua le articolazioni dirigenziali territoriali. Il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 ha individuato gli uffici di livello dirigenziale non generale afferenti alle Direzioni generali ed all'ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, determina le articolazioni dirigenziali territoriali e specifica, tra l'altro, i posti di funzione da conferire ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria. Sorge l'esigenza di affidare l'incarico di comando del reparto di polizia penitenziaria di stanza presso istituti penitenziari di primo livello a primi dirigenti e di riordinare gli uffici dei dipartimenti dell'Amministrazione penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità, dei Provveditorati, dei Centri di giustizia minorile e degli uffici distrettuali ed interdistrettuali dell'esecuzione penale esterna attraverso le "Divisioni" da affidare a primi dirigenti di polizia penitenziaria. Così come sussiste l'esigenza di affidare ai dirigenti superiori di polizia penitenziaria gli uffici sicurezza e traduzioni dei Provveditorati e tutti gli altri uffici allo stato affidati agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ruolo ad esaurimento creato con la legge 15 dicembre 1990, n. 395. La modifica delle dotazioni organiche riguarda l'incremento di cinquantuno posti di primo dirigente (da 96 a 147), dodici posti di dirigente superiore (da 5 a 17) e l'introduzione



di due posti di dirigente generale (da 0 a 2). Il Corpo di polizia penitenziaria è l'unica forza di polizia, allo stato, sprovvista nella progressione in carriera della qualifica di dirigente generale. L'onere derivante dagli incrementi in argomento è stato quantificato su base decennale in relazione alla contestuale riduzione di 65 posti di commissario coordinatore nella rispettiva dotazione organica. Il calcolo è stato effettuato dall'anno 2022, perché solo da quel momento gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria cominceranno a maturare l'anzianità necessaria ai fini della promozione a primo dirigente, che avverrà in maniera organica e dilazionata nel tempo. L'importo cresce nell'anno 2027, perché da quel momento sarà completa la dotazione organica dei primi dirigenti e gli appartenenti alla carriera dei funzionari cominceranno a maturare l'anzianità minima per la promozione a dirigente superiore. Subisce un'ulteriore crescita nel 2028, per la previsione in organico dei due dirigenti generali. Deve specificarsi, però, che in virtù di una norma transitoria prevista all'interno di questo decreto la permanenza nella qualifica di dirigente superiore per la prima nomina dei dirigenti generali del Corpo di polizia penitenziaria è stato fissato in tre anni. Il calcolo è stato effettuato, di volta in volta, sottraendo dal trattamento economico del dirigente generale, del dirigente superiore e del primo dirigente, il trattamento economico del commissario coordinatore.

Tabella n. 4

Onere per rimodulazione pianta organica Dirigenti												
Unità	Qualifica	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)	Differenza	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
52	Comm. coordinatore	€ 59.402,30	€ 33.899,77			1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200
	Primo dirigente	€ 93.302,07										
12	Comm. coordinatore	€ 59.402,30	€ 61.769,23								741.230,800	741.230,800
	Dirigente Superiore	€ 121.171,53										
2	Comm. coordinatore	€ 59.402,30	€ 110.733,01								221.466,010	221.466,010
	Dirigente Generale	€ 170.135,31										
Totale oneri						1.762.788,20	1.762.788,20	1.762.788,20	1.762.788,20	1.762.788,20	2.725.485,01	2.725.485,01



		vecchia qif		nuova qif		Differenze	
Con riordino 2018		Commissario Coordinatore		Primo Dirigente		Differenze	
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.457,92	7.334,07	26.724,44	11.226,94	9.266,52	3.892,87
	13ª mensilità	1.454,82	611,17	2.227,04	935,58	772,21	324,41
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.205,67	3.337,25	12.314,01	4.026,68	2.108,34	689,43
	13ª mensilità	850,47	278,10	1.026,17	335,56	175,70	57,45
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	9.363,79	3.381,08	10.689,41	3.859,74	1.325,62	478,66
	13ª mensilità	780,32	281,76	890,78	321,65	110,47	39,89
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.712,18	1.040,93	12.490,07	4.793,69	9.777,89	3.752,76
	13ª mensilità	226,02	86,74	1.040,84	399,47	814,82	312,73
TOTALI		43.051,18	16.351,11	67.402,76	25.899,31	24.351,57	9.548,19
TOTALE COMPLESSIVO			59.402,30		93.302,07		33.899,77

		vecchia qif		nuova qif		Differenze	
Con riordino 2018		Commissario Coordinatore		Dirigente Superiore		Differenze	
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.457,92	7.334,07	34.646,94	14.555,18	17.189,02	7.221,11
	13ª mensilità	1.454,82	611,17	2.887,25	1.212,93	1.432,43	601,76
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.205,67	3.337,25	14.313,86	4.680,63	4.108,19	1.343,38
	13ª mensilità	850,47	278,10	1.192,82	390,05	342,35	111,95
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	9.363,79	3.381,08	11.260,88	4.066,08	1.897,09	685,00
	13ª mensilità	780,32	281,76	938,41	338,84	158,09	57,08
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.712,18	1.040,93	20.470,51	7.856,58	17.758,33	6.815,65
	13ª mensilità	226,02	86,74	1.705,88	654,71	1.479,86	567,97
TOTALI		43.051,18	16.351,11	87.416,54	33.755,00	44.365,36	17.403,89
TOTALE COMPLESSIVO			59.402,30		121.471,53		61.769,23

		vecchia qif		nuova qif		Differenze	
Con riordino 2018		Commissario Coordinatore		Dirigente Generale		Differenze	
Voce	Periodo	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.457,92	7.334,07	40.534,54	17.028,56	23.076,62	9.694,49
	13ª mensilità	1.454,82	611,17	3.377,88	1.419,05	1.923,06	807,88
Ripartizione individuale di anzianità	gennaio/dicembre			17.024,51	7.151,99	17.024,51	7.151,99
	13ª mensilità			1.418,71	596,00	1.418,71	596,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.205,67	3.337,25	15.574,26	5.092,78	5.368,59	1.755,53
	13ª mensilità	850,47	278,10	1.297,86	424,40	447,38	146,30
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	9.363,79	3.381,08	11.675,69	4.215,86	2.311,90	834,78
	13ª mensilità	780,32	281,76	972,97	351,32	192,66	69,57
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.712,18	1.040,93	28.002,43	10.747,34	25.290,25	9.706,41
	13ª mensilità	226,02	86,74	2.333,54	895,62	2.107,52	808,88
TOTALI		43.051,18	16.351,12	122.212,39	47.922,92	79.161,21	31.571,80
TOTALE COMPLESSIVO			59.402,30		170.135,31		110.733,01

L'articolo 34 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante "Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria", prevedendo:

- la modifica della tabella Tabella F, prevista dagli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, e allegata al medesimo, avente ad oggetto il periodo di permanenza nella qualifica per gli ispettori orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, per la promozione alla qualifica di ispettore capo, e con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo. Il personale inquadrato nella banda musicale del Corpo appartiene ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia penitenziaria, pertanto gli oneri per l'intervento in argomento sono



calcolati nelle modalità previste in generale per il ruolo degli ispettori e sono contemplati nella tabella n. 3.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto indicato nella precedente tabella n. 3.

L'articolo 35 introduce modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85", prevedendo:

- alla lettera a), del comma 1, per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera b), per gli assistenti capo tecnici, in parallelo a quanto stabilito per il ruolo agenti assistenti, al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera, di anticipare, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore".

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli riportati nella precedente tabella n. 1.

- alla lettera c), modifiche all'articolo 10:
al numero 1), che le mansioni esecutive del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici possono assumere contenuto anche qualificato e complesso;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- al numero 2), al fine di realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera, per i sovrintendenti capo, in parallelo a quanto stabilito per il ruolo sovrintendenti, si anticipa, con la riduzione da otto anni a sei anni di effettivo servizio, l'attribuzione della denominazione di "coordinatore".

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli riportati nella precedente tabella n. 2.

alla lettera d), per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico, in parallelo a quanto stabilito per il ruolo ispettori, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

alla lettera e), per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico, in parallelo a quanto stabilito per il ruolo ispettori, l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli riportati nella precedente tabella n. 3.

- alla lettera f), modifiche all'articolo 24:
al numero 1), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;



al numero 2), l'adeguamento della nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera g), che la direzione del Laboratorio centrale del DNA sia affidato a personale della carriera dei funzionari tecnici con qualifica di primo dirigente tecnico, in analogia a quanto previsto in materia di incarichi riguardanti l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

L'intervento determina nuovi e maggiori oneri indicati nello specifico nella precedente tabella n. 4.

- alla lettera h), numeri 1) e 2), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera i), modifiche all'articolo 27:

al numero 1), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

al numero 2), che la formazione iniziale per l'immissione nella predetta carriera sia assicurata secondo modalità individuate dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alle lettere l e m), per il personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, l'adeguamento della nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera n), per il personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico, secondo modalità analoghe a quelle previste per il personale dell'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella precedente tabella n. 4.

- alla lettera o), per i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera p), la modifica della tabella A, allegata al decreto legislativo 162 del 2010, con la rimodulazione della dotazione organica del personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici. Viene previsto un posto da primo dirigente tecnico, proveniente dal ruolo dei biologi a cui affidare la direzione del Laboratorio centrale del DNA, con contestuale riduzione di un posto di commissario coordinatore tecnico biologo. Sorge la necessità per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, recante "adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm per l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA" di affidare l'incarico di direttore del laboratorio



centrale per la banca dati nazionale del DNA, istituito nell'ambito della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, in virtù del combinato disposto degli articoli 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 *“Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009”*.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli calcolati e contemplati nella precedente tabella n. 4.



CAPO V
Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Il **Capo V**, recante modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si compone di 5 articoli.

Nel dettaglio:

L'**articolo 36**, reca modifiche all'articolo 2, prevedendo:

al comma 1:

- alla lettera a), una modifica finalizzata a limitare il ricorso al concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti previsto, dal riordino delle carriere, per la copertura delle dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno dal 2017 al 2022 solo per la copertura delle vacanze al 31.12.2017, attraverso concorsi per titoli da bandire entro il 30 settembre del 2018, in relazione alla modifica *sub* lettera b);

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera b), per la copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, l'anticipazione della selezione prevista, a regime, dall'anno 2024 già a decorrere dall'1.1.2019 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2018) da effettuarsi, per il 70% dei posti disponibili riservati agli assistenti capo, mediante scrutinio per merito comparativo e per il restante 30% dei posti, riservati al personale del ruolo degli agenti e assistenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, con concorso interno. Inoltre, al fine di migliorare la funzionalità degli uffici che richiedono la presenza di ufficiali di polizia giudiziaria, con il conseguente potenziamento dell'attività investigativa e di prevenzione, in linea con gli obiettivi del decreto legislativo principale n. 95 del 2017, si prevede un significativo aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti, riassorbibili, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. La misura è temporanea e circoscritta ed è volta a soddisfare l'esigenza funzionale di agevolare l'aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, già chiaramente proprio del riordino. Infatti, il meccanismo previsto garantisce, per il solo periodo 2020-2023, una concreta accelerazione dell'accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero *ratione temporis* più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche quanto previsto dalla precedente lettera *a-bis*), che anticipa l'utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024. La portata circoscritta nel tempo di tale meccanismo si fonda su due elementi di contesto: da una parte, si stima che i dipendenti promossi alla qualifica di vice sovrintendente grazie al sovrannumero in parola permarranno ulteriormente in servizio, in media, per circa 3 anni; dall'altra parte si stima altresì che i neo-promossi degli anni successivi al periodo del sovrannumero diverranno vice sovrintendenti ad *un'età media inferiore*. Pertanto, la necessità di ufficiali di polizia giudiziaria permarrà, ma sarà possibile farvi fronte attraverso gli ordinari meccanismi di avanzamento secondo carenze organiche. La misura è corredata da apposito meccanismo di riassorbimento del sovrannumero così creato, basato sulla corrispondente riduzione dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno per le promozioni da effettuarsi in sovrannumero in modo che al 31 dicembre 2023 le unità soprannumerarie siano 3.060, al 31 dicembre 2024 1.802, al 31 dicembre 2025 750, per esaurirsi definitivamente entro l'anno 2026. È, infine, prevista l'applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali



transitorie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti di cui all'articolo 24-*quater*, comma 5, del d.P.R. n. 335 del 1982;

Tabella V.1.

SELEZIONE STRAORDINARIA PER VICE SOVRINTENDENTI (4.000 UNITA')									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 ^a ANNUALITA' (ANNO 2020)	1.870.815,00	1.870.815,00	1.870.815,00	698.437,60	-	-	-	-	-
2 ^a ANNUALITA' (ANNO 2021)	-	1.247.210,00	1.247.210,00	1.247.210,00	376.657,42	-	-	-	-
3 ^a ANNUALITA' (ANNO 2022)	-	-	935.407,50	935.407,50	935.407,50	-	-	-	-
4 ^a ANNUALITA' (ANNO 2023)	-	-	-	935.407,50	935.407,50	935.407,50	-	-	-
TOTALE	1.870.815,00	3.118.025,00	4.053.432,50	3.816.462,60	2.247.472,42	935.407,50	-	-	-

SELEZIONE STRAORDINARIA PER VICE SOVRINTENDENTI (4.000 UNITA')											
SOVRANUMERO TEMPORANEO E LOCO SOVRINTENDENTI	ANNO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	PROGR.		1.500	2.900	3.250	4.000					
CESSAZIONI ASS. CAPO COORD.	anno	unità	età								
	2022	940	52		-540						
	2023	1.258	54			-1.258					
	2024	1.647	55				-1.647				
	2025	1.832	54					-750			
	2026	1.962	53								
	2027	1.941	54								
	2028	1.960	51								
	2029	1.774	51								
	2030	1.752	49								
	2031	2.241	48								
	2032	2.593	47								
	2033	2.404	46								
	2034	1.918	45								
	2035	1.124	44								
	2036	385	43								
	2037	10	41								
	2038	6	41								
	2039	2	40								
		1.500	1.000	750	750						

1 ^a ANNUALITA' ANNO 2020								
anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	940	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	1.172.377,40
2021	940	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	1.172.377,40
2022	940	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	1.172.377,40
2023	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2024	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2025	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2026	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2027	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2028	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2020	560	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	698.437,60
2021	560	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	698.437,60
2022	550	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	698.437,60
2023	560	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	698.437,60
2024	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2025	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2026	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2027	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2028	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	



2° ANNUALITA' ANNO 2021

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	-					-	-	
2021	698	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	870.552,58
2022	698	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	870.552,58
2023	698	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	870.552,58
2024	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2025	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2026	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2027	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2028	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	

2020	-					-	-	
2021	302	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	376.657,42
2022	302	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	376.657,42
2023	302	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	376.657,42
2024	302	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	376.657,42
2025	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2026	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2027	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2028	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	

3° ANNUALITA' ANNO 2022

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	-					-	-	
2021	-					-	-	
2022	750	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	935.407,50
2023	750	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	935.407,50
2024	750	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	935.407,50
2025	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2026	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2027	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	
2028	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	-

4° ANNUALITA' ANNO 2023

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	-					-	-	
2021	-					-	-	
2022	-					-	-	
2023	750	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	935.407,50
2024	750	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	935.407,50
2025	750	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	935.407,50
2026	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2027	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	VICESOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	
2028	-	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + 32	SOVRINTENDENTE + 32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	-

- alla lettera c), l'applicazione della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo in materia di formazione, anche al corso professionale previsto per gli appartenenti selezionati con le



procedure scrutinali suddette, nonché interventi di *drafting* e di coordinamento relativi alle innovazioni introdotte;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera d), l'estensione, anche nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di partecipazione ai concorsi per vice sovrintendente da parte del personale promosso per merito straordinario.


L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alle lettere e) e f), con riferimento ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, l'utilizzo delle vacanze organiche ancora disponibili al 31.12.2016 mediante l'espletamento di due concorsi (da bandire entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020) in luogo dei previsti cinque concorsi interni ancora da bandire nella fase transitoria, nonché di ulteriori tre concorsi, da bandire rispettivamente negli anni dal 2021 al 2023, con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente. È demandata ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza-Direttore generale della pubblica sicurezza la definizione delle modalità di svolgimento del corso di formazione cui avviare i vincitori dei concorsi in argomento.

La misura genera gli oneri esplicitati nelle tabelle sottostanti.

Infine, per assicurare la funzionalità agli uffici, a fronte delle consistenti carenze organiche nel ruolo degli ispettori, è introdotta la possibilità di avviare al corso di formazione un corrispondente numero di idonei di altre procedure concorsuali per la medesima annualità, qualora il numero dei vice ispettori immessi in ruolo sia inferiore a quello previsto dalle aliquote concorsuali previste per ciascun anno. In merito, si prevede che i candidati beneficiari dell'ampliamento, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, siano avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile.

Poiché la decorrenza (giuridica ed) economica è individuata nel giorno successivo al termine del corso, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri;



ANTICIPAZIONE RESIDUI POSTI DISPONIBILI CONNESSI ALLE VACANZE ORGANICHE AL 31.12.2016 RUOLO ISPETTORI

anno	ANTICIPAZIONE CONCORSO 2020 >>> 2019		ANTICIPAZIONE CONCORSO 2021 >>> 2020		ANTICIPAZIONE CONCORSO 2022 >>> 2021		ANTICIPAZIONE CONCORSO 2023 >>> 2021		ANTICIPAZIONE CONCORSO 2024 >>> 2021		ONERE COMPLESSIVO AZIONE
	quota AC	quota SC	quota AC	quota SC	quota AC	quota SC	quota AC	quota SC	quota AC	quota SC	
2019	644.229,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.229,22
2020	-	-	644.229,22	-	-	-	-	-	-	-	644.229,22
2021	358.310,19	729.233,70	-	-	644.229,22	-	644.229,22	-	644.229,22	-	3.020.231,55
2022	-	-	358.310,19	729.233,70	-	-	644.229,22	-	644.229,22	-	2.376.002,33
2023	-	-	-	-	358.310,19	729.233,70	358.310,19	729.233,70	1.002.539,41	606.297,90	3.783.925,09
2024	-	-	-	-	-	-	358.310,19	729.233,70	358.310,19	729.233,70	2.175.087,78
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	358.310,19	729.233,70	1.087.543,89
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	187.075,07	436.881,90	-	-	-	-	-	-	-	-	623.956,97
2028	187.075,07	436.881,90	187.075,07	436.881,90	-	-	-	-	-	-	1.247.913,94

ANTICIPAZIONE RESIDUI POSTI DISPONIBILI CONNESSI ALLE VACANZE ORGANICHE AL 31.12.2016 RUOLO ISPETTORI (QUOTA ASSISTENTI CAPO)

Annualità 2020

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01	-	3.857,66	644.229,22
2020	167	VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE	47.428,01	47.428,01	-	-	-
2021	167	VICE ISPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358.310,19
2022	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2023	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2024	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2025	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2026	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2027	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	187.075,07
2028	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	187.075,07

Annualità 2021

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019						-	-	-
2020	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01	-	3.857,66	644.229,22
2021	167	VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE	47.428,01	47.428,01	-	-	-
2022	167	VICE ISPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358.310,19
2023	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2024	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2025	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2026	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2027	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2028	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	187.075,07



Annualità 2022

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	-					-	-	-
2020	167	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO	43.570,35	43.570,35	-	-	-
2021	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01	-	3.857,66	644.229,22
2022	167	VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE	47.428,01	47.428,01	-	-	-
2023	167	VICE ISPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358.310,19
2024	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2025	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2026	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2027	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2028	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-

Annualità 2023

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019						-	-	-
2020	167	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO	43.570,35	43.570,35	-	-	-
2021	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01	-	3.857,66	644.229,22
2022	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01	-	3.857,66	644.229,22
2023	167	VICE ISPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358.310,19
2024	167	VICE ISPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358.310,19
2025	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2026	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2027	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2028	167	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-

Annualità 2024

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	-					-	-	-
2020	-					-	-	-
2021	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01	-	3.857,66	644.229,22
2022	167	ASSISTENTE CAPO	VICE ISPETTORE	43.570,35	47.428,01	-	3.857,66	644.229,22
2023	167	ASSISTENTE CAPO	ISPETTORE	43.570,35	49.573,58	-	6.003,23	1.002.539,41
2024	167	VICE ISPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358.310,19
2025	167	VICE ISPETTORE	ISPETTORE	47.428,01	49.573,58	-	2.145,57	358.310,19
2026	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2027	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-
2028	167	ISPETTORE	ISPETTORE	49.573,58	49.573,58	-	-	-

ANTICIPAZIONE RESIDUI POSTI DISPONIBILI CONNESSI ALLE VACANZE ORGANICHE AL 31.12.2016 RUOLO ISPETTORI (QUOTA SOVRINTENDENTI-CAPO)
Annualità 2020

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.761,45	50.446,23	315,22	-	-
2020	390	VICE ISPETTORE + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.446,23	50.446,23	-	-	-
2021	390	VICE ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	50.446,23	52.316,06	-	1.869,83	729.233,70
2022	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2023	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2024	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2025	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2026	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2027	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	436.881,90
2028	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	54.176,61	55.296,82	-	1.120,21	436.881,90



Annualità 2021

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	-					-	-	-
2020	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.761,45	50.446,23	315,22	-	-
2021	390	VICE ISPETTORE + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.446,23	50.446,23	-	-	-
2022	390	VICE ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	50.446,23	52.316,06	-	1.869,83	729.233,70
2023	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2024	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2025	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2026	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2027	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2028	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE CAPO + 17	52.316,06	53.436,27	-	1.120,21	436.881,90

Annualità 2022

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	-					-	-	-
2020	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	SOVR. CAPO + 4 + 17	50.761,45	50.761,45	-	-	-
2021	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.761,45	50.446,23	315,22	-	-
2022	390	VICE ISPETTORE + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.446,23	50.446,23	-	-	-
2023	390	VICE ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	50.446,23	52.316,06	-	1.869,83	729.233,70
2024	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2025	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2026	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2027	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2028	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-

Annualità 2023

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	-					-	-	-
2020	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	SOVR. CAPO + 4 + 17	50.520,35	50.520,35	-	-	-
2021	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.761,45	50.446,23	315,22	-	-
2022	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.761,45	50.446,23	315,22	-	-
2023	390	VICE ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	50.446,23	52.316,06	-	1.869,83	729.233,70
2024	390	VICE ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	50.446,23	52.316,06	-	1.869,83	729.233,70
2025	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2026	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2027	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2028	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-

Annualità 2024

anno	unità	vecchia qif	nuova qif	costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	-					-	-	-
2020	-					-	-	-
2021	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.761,45	50.446,23	315,22	-	-
2022	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	VICE ISPETTORE + 17	50.761,45	50.446,23	315,22	-	-
2023	390	SOVR. CAPO + 4 + 17	ISPETTORE + 17	50.761,45	52.316,06	-	1.554,61	606.297,90
2024	390	VICE ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	50.446,23	52.316,06	-	1.869,83	729.233,70
2025	390	VICE ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	50.446,23	52.316,06	-	1.869,83	729.233,70
2026	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2027	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-
2028	390	ISPETTORE + 17	ISPETTORE + 17	52.316,06	52.316,06	-	-	-



CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica	
voce	periodo	ASSISTENTE CAPO	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.742,83	8.714,05
	13 ^a mensilità	1.728,57	726,17
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	145,20	61,00
	13 ^a mensilità	12,10	5,09
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14
	13 ^a mensilità	662,88	216,76
assegno di funzione	gennaio/dicembre	-	-
	13 ^a mensilità	-	-
TOTALI		31.246,14	12.324,21
TOTALE COMPLESSIVO		43.570,35	

nuova qualifica	
VICE ISPETTORE	
lordo dipendente	oneri Amministrazione
22.211,74	9.331,16
1.850,98	777,60
155,52	65,34
12,96	5,45
9.054,96	2.960,97
754,58	246,75
-	-
-	-
34.040,74	13.387,27
47.428,01	

CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica	
voce	periodo	VICE ISPETTORE	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.211,74	9.331,16
	13 ^a mensilità	1.850,98	777,60
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	155,52	65,34
	13 ^a mensilità	12,96	5,45
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.054,96	2.960,97
	13 ^a mensilità	754,58	246,75
assegno di funzione	gennaio/dicembre	-	-
	13 ^a mensilità	-	-
TOTALI		34.040,74	13.387,27
TOTALE COMPLESSIVO		47.428,01	

nuova qualifica	
ISPETTORE	
lordo dipendente	oneri Amministrazione
23.324,55	9.798,64
1.943,71	816,56
163,32	68,61
13,61	5,71
9.348,24	3.056,87
779,02	254,74
-	-
-	-
35.572,45	14.001,13
49.573,58	



CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica	
voce	periodo	ISPETTORE + 17 AA	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64
	13ª mensilità	1.943,71	816,56
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	163,32	68,61
	13ª mensilità	13,61	5,71
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.348,24	3.056,87
	13ª mensilità	779,02	254,74
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
TOTALI		37.554,30	14.761,76
TOTALE COMPLESSIVO		52.316,06	

nuova qualifica	
ISPETTORE CAPO + 17 AA	
lordo dipendente	oneri Amministrazione
23.769,68	9.985,64
1.980,81	832,14
166,44	69,92
13,87	5,83
9.647,76	3.154,82
803,98	262,90
1.829,40	702,12
152,45	58,51
38.364,39	15.071,88
53.436,27	

CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica	
voce	periodo	SOVRINTENDENTE CAPO + 4 + 17 AA	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.389,79	9.405,95
	13ª mensilità	1.865,82	783,83
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	156,72	65,84
	13ª mensilità	13,06	5,48
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.304,68	3.042,63
	13ª mensilità	775,39	253,55
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13ª mensilità	150,02	57,57
TOTALI		36.455,68	14.305,77
TOTALE COMPLESSIVO		50.761,45	

nuova qualifica	
VICE ISPETTORE + 17 AA	
lordo dipendente	oneri Amministrazione
22.389,79	9.405,95
1.865,82	783,83
156,72	65,84
13,06	5,48
9.054,96	2.960,97
754,58	246,75
1.829,40	702,12
152,45	58,51
36.216,78	14.229,45
50.446,23	

CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica	
voce	periodo	VICE ISPETTORE + 17 AA	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.389,79	9.405,95
	13ª mensilità	1.865,82	783,83
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	156,72	65,84
	13ª mensilità	13,06	5,48
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.054,96	2.960,97
	13ª mensilità	754,58	246,75
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
TOTALI		36.216,78	14.229,45
TOTALE COMPLESSIVO		50.446,23	

nuova qualifica	
ISPETTORE + 17 AA	
lordo dipendente	oneri Amministrazione
23.324,55	9.798,64
1.943,71	816,56
163,32	68,61
13,61	5,71
9.348,24	3.056,87
779,02	254,74
1.829,40	702,12
152,45	58,51
37.554,30	14.761,76
52.316,06	

CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica	
voce	periodo	ISPETTORE + 27 AA	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64
	13ª mensilità	1.943,71	816,56
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	163,32	68,61
	13ª mensilità	13,61	5,71
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.348,24	3.056,87
	13ª mensilità	779,02	254,74
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.070,50	1.178,45
	13ª mensilità	255,88	98,20
TOTALI		38.898,83	15.277,78
TOTALE COMPLESSIVO		54.176,61	

nuova qualifica	
ISPETTORE CAPO + 27 AA	
lordo dipendente	oneri Amministrazione
23.769,68	9.985,64
1.980,81	832,14
166,44	69,92
13,87	5,83
9.647,76	3.154,82
803,98	262,90
3.070,50	1.178,45
255,88	98,20
39.708,92	15.587,90
55.296,82	

- alla lettera g):

- la correzione di un errore materiale;
- la possibilità di utilizzare i posti non coperti nel concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, riservato al personale con qualifica di



sovrintendente capo, nel primo concorso di cui alla lettera c-bis) in favore del medesimo personale;

- la “restituzione” all’aliquota del concorso pubblico dei 1.000 posti utilizzati, in fase transitoria, per il concorso interno di cui alla stessa lettera d), con la specificazione che tale recupero avrà luogo, a partire dal concorso indetto nel 2024, nei quattro concorsi successivi, per almeno 250 unità per ciascuno di essi, intervenendosi, così, su mere modalità concorsuali per l’accesso alla qualifica di vice ispettore;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera h), un intervento di coordinamento volto a chiarire che anche ai vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) si applicano le disposizioni già vigenti in materia di decorrenza giuridica ed economica della nomina (dalla data di conclusione del corso di formazione per la nomina a vice ispettore);

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera i), la precisazione che il mantenimento della sede di servizio per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, è assicurata solo qualora gli stessi risultino vincitori dei soli concorsi per titoli;

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera l), per i vincitori dei concorsi per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti, la facoltà di rinunciare alla nuova qualifica entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione. La disposizione prevede, altresì, l’esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all’annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte abbia esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. Inoltre, in chiave di coordinamento rispetto alla disciplina a regime, viene previsto che i posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore siano attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria; in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è possibile sino al giorno precedente l’inizio del relativo corso di formazione;

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera m), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l’anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo per gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

L’intervento comporta gli oneri di cui alla tabella 4.

- alla lettera n), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l’anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni.

L’intervento comporta gli oneri di cui alla tabella 4.

- alla lettera o), la possibilità per gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 di essere ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché la possibilità per gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, di essere ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno



cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera p), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” con decorrenza 1.1.2020 agli assistenti capo che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 2 riferita al capo I, articolo 2.

- alla lettera q), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” con decorrenza 1.1.2020 ai sovrintendenti capo che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 3 riferita al capo I, articolo 2.

- alla lettera r), la possibilità di conseguire la denominazione di “coordinatore” ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-bis, dalla stessa data; con decorrenza 1.1.2020 per i sostituti commissari che, alla medesima data, hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 4 riferita al capo I, articolo 2.

- alla lettera s): il riconoscimento del titolo di laurea triennale in scienze dell’investigazione conseguito, nell’ambito dei corsi di formazione per vice ispettore in base all’apposita convenzione stipulata dall’Amministrazione, per il personale del ruolo degli ispettori frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore superiore;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera t):

- al n. 1), un intervento di carattere formale volto ad eliminare dal decreto legislativo la dicitura “ad esaurimento” con riferimento al ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato istituito con il riordino delle carriere;
- al n. 2), la precisazione che il ruolo direttivo della Polizia di Stato si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle unità previste in organico;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera u), un intervento di *drafting* formale;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera v), un intervento di carattere formale, motivato da esigenze di carattere gestionale, volto a differire da cinque a sette anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento professionale, con esclusione dei funzionari che già rivestono la qualifica di primo dirigente;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera z), un intervento di *drafting* formale;

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.



- alla lettera aa), a fini sistematici, l'abrogazione di parte della disciplina relativa alla valutazione dei titoli e ai coefficienti di anzianità in materia di scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, al fine di declinarla in modo più organico nel nuovo articolo 59-*bis* del decreto legislativo n. 334 del 2000, con interventi di *drafting* formale sulla parte non traslata;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera bb), il differimento al 1° gennaio 2022 del termine per l'attuazione del percorso di carriera dei funzionari di Polizia per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera cc):

- al n. 1), una modificazione meramente testuale;
- al n. 2), intervenendo su mere modalità concorsuali, il graduale utilizzo delle cessazioni del ruolo direttivo ai fini delle assunzioni nella carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, stabilendo che siano destinate ai concorsi, a regime, per vice commissario di cui all'articolo 5-*bis* del d.lgs. n. 334 del 2000, in una misura, pari a 1.004, che deriva, in parte, dal graduale riassorbimento dei posti resi indisponibili nel ruolo degli ispettori ai sensi del articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 2), dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017 e, per il resto, dalla riduzione della dotazione organica della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia già fissata dal successivo n. 7);
- al n. 3), l'inapplicabilità, fino all'anno 2026, del limite di età previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari;
- al n. 4), l'attribuzione al già previsto decreto interministeriale (Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze) del compito di fissare un piano programmatico pluriennale che delinea e renda conoscibile l'andamento della dotazione organica dei funzionari nel periodo 2021-2026, con effetti di semplificazione tanto della riorganizzazione delle articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza quanto della programmazione delle ordinarie promozioni mediante scrutinio dei funzionari;

L'intervento non comporta oneri.

- alla lettera dd), l'estensione, anche nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime, in materia di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici anche nei concorsi da espletarsi nella fase transitoria;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera ee), l'estensione, anche nella fase transitoria, delle previsioni già introdotte a regime in materia di partecipazione ai concorsi per vice sovrintendente tecnico da parte del personale promosso per merito straordinario.
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera ff),

- al n. 1), un intervento di carattere formale volto ad eliminare dal decreto legislativo n. 95 del 2017 la dicitura "ad esaurimento" con riferimento al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato istituito con il riordino delle carriere;



- al n. 2), la precisazione che il ruolo direttivo tecnico della Polizia di Stato si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle unità previste in organico;
- al n. 3), la riduzione, per la sola aliquota proveniente dal concorso del 2019, di 2 anni (da 6 a 4) della permanenza nella qualifica di commissario tecnico per conseguire la promozione a commissario capo tecnico, al fine di allinearla a quanto già previsto per una parte dei funzionari “ordinari” della corrispondente qualifica del ruolo direttivo;
L'intervento determina nuovi oneri indicati nella tabella sottostante.

Tabella V.3.

RIDUZIONE PERMANENZA 2 ANNI/ COMMISSARI TECNICI R.E.										
anno	unità	vecchia qif	nuova qif	periodo		costo annuo vecchia qif	costo annuo nuova qif	Assegno ad personam	differenza costo qualifica	onere complessivo
2019	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO TECNICO	01/01/2019	31/12/2019	55.645,92	55.645,92	-	-	-
2020	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO TECNICO	01/01/2020	31/12/2020	55.645,92	55.645,92	-	-	-
2021	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO TECNICO	01/01/2021	31/12/2021	55.645,92	55.645,92	-	-	-
2022	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO TECNICO	01/01/2022	31/08/2022	55.645,92	55.645,92	-	-	-
2022	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/09/2022	31/12/2022	55.645,92	56.488,70	-	842,78	20.745,60
2023	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/01/2023	31/12/2023	55.645,92	56.488,70	-	842,78	62.236,00
2024	80	COMMISSARIO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/01/2024	30/08/2024	55.645,92	56.488,70	-	842,78	41.490,40
2024	80	COMMISSARIO CAPO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/09/2024	31/12/2024	56.488,70	56.488,70	-	-	-
2025	80	COMMISSARIO CAPO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/01/2025	31/12/2025	56.488,70	56.488,70	-	-	-
2026	80	COMMISSARIO CAPO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/01/2026	31/12/2026	56.488,70	56.488,70	-	-	-
2027	80	COMMISSARIO CAPO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/01/2027	31/12/2027	56.488,70	56.488,70	-	-	-
2028	80	COMMISSARIO CAPO TECNICO	COMMISSARIO CAPO TECNICO	01/01/2028	31/12/2028	56.488,70	56.488,70	-	-	-

CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica		nuova qualifica	
voce	periodo	COMMISSARIO		COMMISSARIO CAPO	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	26.351,40	11.070,23	26.796,53	11.257,22
	13ª mensilità	2.195,95	922,52	2.233,04	938,11
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	184,44	77,49	187,56	78,79
	13ª mensilità	15,37	6,46	15,63	6,57
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.310,40	3.371,50	10.416,96	3.406,34
	13ª mensilità	859,20	280,96	868,08	283,87
TOTALI		39.916,76	15.729,16	40.517,80	15.970,90
TOTALE COMPLESSIVO		55.645,92		56.488,70	

- alla lettera gg), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico degli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 4 riferita al capo I, articolo 2.

- alla lettera hh), qualifica di ispettore superiore tecnico degli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 4 riferita al capo I, articolo 2.

- alla lettera ii), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, l'anticipazione della promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, agli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica al compimento di almeno sei anni di



effettivo servizio in tale qualifica, nonché, agli ispettori superiori tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore, che sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore e di ispettore superiore tecnico;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 4 riferita al capo I, articolo 2.

- alla lettera ll), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 agli assistenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 2 riferita al capo I, articolo 2.

- alla lettera mm), in analogia a quanto previsto nella fase a regime, la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 ai sovrintendenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 3 riferita al capo I, articolo 2.

- alla lettera nn), la possibilità per i sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere rr-*bis*), ss-*bis*) e tt-*bis*) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, di conseguire la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5-*bis*, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; nonché la medesima possibilità ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni, con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-*bis*, dalla stessa data;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 4 riferita al capo I, articolo 2.

- lettera oo) in analogia a quanto previsto nella fase transitoria per il ruolo degli ispettori, le medesime anticipazioni delle permanenze anche per le corrispondenti qualifiche del ruolo degli orchestrali;

L'intervento comporta gli oneri quantificati nella tabella 4 riferita al capo I, articolo 2.

- alla lettera pp), l'introduzione di correzioni di mero coordinamento rispetto a novelle già apportate al decreto legislativo principale ad opera del primo decreto legislativo correttivo;

L'intervento non comporta oneri

- Alla lettera qq) interventi motivati da esigenze di carattere gestionale e correzione di mero refuso;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera rr), l'inapplicabilità, fino all'anno 2026, del limite di età previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera ss), la precisazione volta a chiarire che, nella fase transitoria, i funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ferma restando la frequenza del corso di formazione dirigenziale e la decorrenza della nomina dal momento di verifica delle vacanze;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- alla lettera tt), un intervento volto ad evitare lo scavalco ed il raggiungimento dei medici principali già frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, da parte dei frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici, statuendo che, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi;



L'intervento determina gli oneri indicati nella sottostante tabella

Tabella V.4.

DISCIPLINA TRANSITORIA 13° CORSO MEDICI PER EVITARE SCAVALCAMENTO DEL 14° CORSO

anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	-					-	-
2021	-					-	-
2022	-					-	
2023	27	MEDICO PRINCIPALE	MEDICO CAPO	56.488,70	59.402,30	2.913,60	39.333,60
2024	27	MEDICO CAPO	MEDICO CAPO	59.402,30	59.402,30	-	-
2025	27	MEDICO CAPO	MEDICO CAPO	59.402,30	59.402,30	-	
2026	27	MEDICO CAPO	MEDICO CAPO	59.402,30	59.402,30	-	
2026	27	MEDICO CAPO	MEDICO CAPO + 3	59.402,30	60.208,04	805,74	10.877,49
2027	27	MEDICO CAPO + 3	MEDICO CAPO + 3	60.208,04	60.208,04	-	-
2028	27	MEDICO CAPO + 3	MEDICO CAPO + 3	60.208,04	60.208,04	-	
2028	27	MEDICO CAPO + 3	MEDICO CAPO + 3	60.208,04	74.404,44	14.196,40	191.651,40

CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica	
voce	periodo	MEDICO CAPO	
		loro dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.457,92	7.334,07
	13 ^a mensilità	1.454,82	611,17
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.205,67	3.337,25
	13 ^a mensilità	850,47	278,10
ind. Integrativa speciale	gennaio/dicembre	9.363,79	3.381,08
	13 ^a mensilità	780,31	281,76
Ind. Dirigenziale	gennaio/dicembre	2.712,18	1.040,94
	13 ^a mensilità	226,02	86,75
TOTALI		43.051,18	16.351,12
TOTALE COMPLESSIVO		59.402,30	

nuova qualifica	
MEDICO CAPO + 3	
loro dipendente	oneri Amministrazione
17.981,66	7.554,09
1.498,47	629,50
10.205,67	3.337,25
850,47	278,10
9.363,79	3.381,08
780,31	281,76
2.712,18	1.040,94
226,02	86,75
43.618,57	16.589,47
60.208,04	

CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica	
voce	periodo	MEDICO CAPO + 3	
		loro dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.981,66	7.554,09
	13 ^a mensilità	1.498,47	629,50
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.205,67	3.337,25
	13 ^a mensilità	850,47	278,10
ind. Integrativa speciale	gennaio/dicembre	9.363,79	3.381,08
	13 ^a mensilità	780,31	281,76
Ind. Dirigenziale	gennaio/dicembre	2.712,18	1.040,94
	13 ^a mensilità	226,02	86,75
TOTALI		43.618,57	16.589,47
TOTALE COMPLESSIVO		60.208,04	

nuova qualifica	
MEDICO SUPERIORE	
loro dipendente	oneri Amministrazione
23.847,22	10.018,21
1.987,26	834,86
12.314,01	4.026,68
1.026,17	335,55
10.689,41	3.859,74
890,78	321,65
2.836,94	1.088,82
236,41	90,73
53.828,20	20.576,24
74.404,44	



CON RIORDINO 2018		vecchia qualifica		nuova qualifica	
voce	periodo	MEDICO PRINCIPALE		MEDICO CAPO	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	26.796,53	11.257,22	17.457,92	7.334,07
	13^ mensilità	2.233,04	938,11	1.454,82	611,17
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	187,56	78,79	-	-
	13^ mensilità	15,63	6,57	-	-
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.416,96	3.406,34	10.205,67	3.337,25
	13^ mensilità	868,08	283,87	850,47	278,10
Ind. Integrativa speciale	gennaio/dicembre	-	-	9.363,79	3.381,08
	13^ mensilità	-	-	780,31	281,76
Ind. Dirigenziale	gennaio/dicembre	-	-	2.712,18	1.040,94
	13^ mensilità	-	-	226,02	86,75
TOTALI		40.517,80	15.970,90	43.051,18	16.351,12
TOTALE COMPLESSIVO			56.488,70		59.402,30

- alla lettera uu), una modifica volta a precisare che i corsi di aggiornamento professionale devono essere frequentati soltanto dai funzionari medici che hanno acquisito la qualifica dirigenziale, a seguito del riordino il 1° gennaio 2018, con allineamento alla disciplina già prevista per i funzionari “ordinari” e “tecnici”;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera vv), la correzione di refusi in materia di primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 334 del 2000 da bandirsi per 7 posti, al fine di chiarire che il limite di età previsto dal comma 2-bis, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, né al personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti in favore del personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera zz), l'inapplicabilità, fino all'anno 2026, del limite di età previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che partecipano al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici e dei funzionari medici veterinari;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera aaa), in sostituzione di un concorso interno per titoli, il transito a domanda, in sovrannumero riassorbibile al momento della cessazione dal servizio, nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera bbb), in sostituzione di un concorso interno per titoli, il transito a domanda, in sovrannumero riassorbibile al momento della cessazione dal servizio, nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera ccc), il posticipo al 30 giugno 2020 del termine per bandire il concorso interno per titoli per l'accesso di vice ispettore tecnico del settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, anche se privo



del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera ddd), un intervento di mero coordinamento con l'introduzione delle lettere c-bis) e c-ter) (in materia di concorsi straordinari per vice ispettori) e con le modifiche apportate alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter) (in materia di procedure amministrative di transito a domanda nei ruoli tecnici);

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera eee) un intervento di mero coordinamento.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

al comma 2 l'introduzione:

- di una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Per effetto di tale interpretazione autentica, i frequentatori del 13° Corso medici e dei corsi precedenti rispettano la permanenza anteriore, impedendo che abbia luogo la promozione dei medesimi e di medici principali di maggiore anzianità con ben 3 anni di anticipo (cioè con la permanenza prevista, con chiara meritevolezza, dai Corsi di cui sono frequentatori i medici assunti secondo il nuovo regime, e dunque necessariamente specializzati);

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- di una espressa previsione volta a consentire, nella fase transitoria, quale corollario del processo di c.d. dirigenzializzazione dei funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o vice questore, ed equiparate, la possibilità di attribuzione ad essi di funzioni dirigenziali, anche in sovrannumero rispetto a quelle previste per gli Uffici di appartenenza, fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella relativa dotazione organica, ferme restando le tipologie di funzioni previste dall'ordinamento.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri, atteso che al personale interessato non vengono riconosciute ulteriori indennità rispetto a quelle già spettanti.

- di una disposizione volta a prevedere che le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per già ottenute promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianità senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore". Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.

Gli interventi determinano gli oneri previsti dalla tabella 4 del Capo I



L'articolo 37 introduce modificazioni all'articolo 3, prevedendo:

- alla lettera a), a fini di coordinamento con le modifiche introdotte negli articoli 27-ter, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 e 25-bis, comma 8, del d.P.R. n. 337 del 1982, che le classi di laurea da conseguire durante la frequenza dei corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico sono individuate con un decreto del Ministro dell'interno e non con decreto interministeriale;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera b), la possibilità di conseguire, per partecipare ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, l'iscrizione agli albi professionali eventualmente prevista entro l'inizio del prescritto corso di formazione purché il candidato dimostri di essere in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera c), un intervento di *drafting* formale;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

- alla lettera d), una disposizione deflattiva del contenzioso in tema di accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale richiesti per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, finalizzata a chiarire che i candidati possiedono i requisiti richiesti esclusivamente qualora siano integralmente sussistenti al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti richiesti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini della dichiarazione di idoneità. Si prevede, inoltre, che le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, sono ammesse, a domanda, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età; le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato. Si prevede, altresì, una riformulazione delle disposizioni in materia di requisiti ai fini di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato già previste per candidati con tatuaggi in determinate fattispecie: nel riportare alla fonte primaria quanto previsto dal vigente decreto del Ministro dell'interno n. 198/2003, si focalizza sulle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, riferendosi ai tatuaggi ma anche ad altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, qualora siano visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o qualora, per la loro sede, natura o contenuto, risultino deturpanti o indice di alterazione psicologica o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, così aggiornando il testo sia rispetto alla nozione di "personalità abnorme", sia chiarendo la rilevanza autonoma dell'onere che le alterazioni in parola siano sempre rispettose del decoro delle funzioni degli appartenenti all'Amministrazione. Si prevede, ancora, un criterio di proporzionalità per la definizione del numero massimo di assenze consentite ai singoli frequentatori di corsi di formazione della Polizia di Stato da parte di coloro che vi accedano dopo il loro inizio. Si prevede, infine, la possibilità di scorrimento delle graduatorie per i volontari in ferma breve, con limitazione al tempo strettamente necessario per avviare sollecitamente al corso di formazione eventuali candidati idonei non vincitori, superando la prassi interpretativa dell'assenza di scorrimento in ragione dell'ormai consolidata annualità dei relativi bandi di concorso;

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri



- alla lettera e), dal 1° gennaio 2017, per coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", l'attribuzione della qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, qualora richiamati in servizio, al fine di garantire il corretto inquadramento al personale.
Non essendosi registrati ingressi nel ruolo d'onore nel periodo di interesse (1° gennaio 2017 – 1° gennaio 2018), l'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.
- alla lettera f), con riferimento ai candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni per l'accesso nella Polizia di Stato, il chiarimento che per i titoli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, oltre ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, l'Amministrazione della pubblica sicurezza effettua i controlli per i vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, per i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni emerse in occasione dei controlli determina la decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri
- alla lettera g), un intervento di coordinamento volto a chiarire che la disciplina dell'articolazione in più cicli dei corsi di formazione si applica anche qualora l'accesso al corso sia conseguente a procedure di reclutamento e scrutinali;
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri
- alla lettera h), una "clausola di salvaguardia", volta a chiarire che ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad esaurimento" e "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "ruolo direttivo" e "ruolo direttivo tecnico"; viene inoltre chiarito che i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal personale sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ad alcun effetto (inclusa la maturazione di anzianità di servizio), qualora il dipendente non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario.
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

Il comma 2 introduce, dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, un nuovo articolo 3-*bis* in materia di distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato, prevedendo un'estensione al personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni la concessione del distintivo già previsto dalla disciplina del codice dell'ordinamento militare.
L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri

L'articolo 38, prevede modifiche all'articolo 36 (Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 1, alla:

- (1) lettera a), modifica il comma 10, lettera b), al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ispettori in conseguenza delle previste riduzioni delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo e per i marescialli aiutanti in servizio al 31/12/2016 con meno di 8 anni di anzianità di grado al 1° gennaio 2017.



L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri ricompresi nelle quantificazioni operate al punto (16) della lettera a. del Capo III, con riferimento alla misura di riduzione delle permanenze nei diversi gradi del ruolo ispettori;

- (2) lettera b), modifica il comma 11 al fine di sanare la posizione del personale che, iscritto nel ruolo d'onore e richiamato in servizio, conserva una qualifica (qualifica di "luogotenente") non più prevista nell'ordinamento in quanto soppressa dal decreto legislativo n. 95/2017.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto i soggetti interessati erano già iscritti nel ruolo d'onore prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017 e, pertanto, sono destinatari di trattamento di quiescenza;

- (3) lettera c), introduce i commi da 15-bis a 15-decies. In particolare, il comma:

- 15-bis è diretto a prevedere che i marescialli ordinari che hanno già maturato la nuova permanenza nel grado prevista (sei anni), sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020. Qualora giudicati idonei, i medesimi sono promossi con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine di ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199/1995, in tema di sospensione ed esclusione della valutazione;
- 15-ter è volto a riconoscere ai marescialli capo che, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2019, non sono stati promossi perché non utilmente iscritti nei quadri di avanzamento della prima valutazione e di quelli della seconda valutazione, la promozione al grado superiore. Al fine di evitare scavalcamenti nel ruolo nei confronti dei marescialli capo già promossi nella precedente aliquota, i citati marescialli capo saranno promossi, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con decorrenza 1° gennaio 2020;
- 15-quater è volto a prevedere che i marescialli capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato i nuovi requisiti di permanenza nel grado prevista dal presente decreto (sette anni), sono inclusi, per le stesse ragioni di cui al comma 15-ter, in una aliquota straordinaria e, laddove promossi, conseguono il grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter;
- 15-quinquies è diretto a prevedere che i marescialli capo promossi a tale grado secondo le permanenze previste dalla normativa vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, sono promossi, in deroga ai requisiti di permanenza indicati nella novellata tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199/1995, al maturare di sei anni di anzianità di grado, in luogo degli otto previsti;
- 15-sexies e il comma 15-septies sono volti a sanare la posizione dei marescialli aiutanti, promossi tali secondo le disposizioni vigenti in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017, che, avendo al 1° gennaio 2017 un'anzianità di grado inferiore a otto anni, non sono stati inquadrati nel nuovo grado di luogotenente, perdendo l'apicalità nel ruolo ispettori. Al riguardo, si prevede che tale personale:
 - avente anzianità nel grado di maresciallo aiutante compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, è incluso in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019 (comma 15-sexies);
 - promosso maresciallo aiutante con riferimento all'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, nonché il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga ai requisiti di permanenza previsti dalla novellata tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199/1995, al compimento di cinque anni di servizio effettivo nel grado;



- 15-octies, è volto a prevedere che i marescialli aiutanti promossi tali ai sensi dell'articolo 36, comma 14, del decreto legislativo n. 95/2017, con le decorrenze 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 2017, nonché i marescialli capo promossi al grado superiore con le aliquote determinate dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019, in deroga ai requisiti di permanenza nel grado previsti dalla novellata tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 1995 del 1995, sono promossi al grado di luogotenente al maturare di sei anni di permanenza nel grado di provenienza, in luogo degli otto previsti;
- 15-novies e 15-decies, sono volti a disciplinare la promozione al grado di luogotenente dei marescialli aiutanti promossi tali ai sensi di quanto previsto dei precedenti commi 15-ter e 15-quater. Si tratta, in altri termini, dei marescialli capo che:
 - inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, pur giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, hanno conseguito il grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza (comma 15-ter);
 - avendo un'anzianità compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 sono stati inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e promossi, in pari data, al grado superiore in ordine di ruolo (art.15-quater), prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del citato comma 15-ter.

Per effetto del presente comma, i predetti interessati conseguono la promozione a luogotenente, rispettivamente, dopo sei e sette anni di permanenza nel grado, in luogo degli otto attualmente previsti.

L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri ricompresi nelle quantificazioni operate al punto (16) della lettera a. del Capo III, con riferimento alla misura di riduzione delle permanenze nei diversi gradi del ruolo ispettori;

- (4) lettere d) ed e), sono volte ad aggiornare la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti a seguito della riduzione da 8 a 6 anni dell'anzianità di grado richiesta per il conseguimento della stessa. In particolare:
- (a) la lettera d), introduce il comma 16-bis, al fine di stabilire che agli appuntanti scelti in servizio al 1° gennaio 2020 e che hanno maturato cinque anni di permanenza nel grado la richiamata qualifica è attribuita con decorrenza 1° gennaio 2020.

L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri ricompresi nelle quantificazioni operate al punto (2), lettera a. del Capo III, con riferimento alla misura di riduzione della permanenza nel grado di appuntato scelto.

- (b) la lettera e) modifica il comma 17 al fine di prevedere che la permanenza nel grado per gli appuntati scelti non rientranti nelle previsioni di cui ai commi 16 e 16-bis e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, ai fini del conseguimento della qualifica di «qualifica speciale» e fermi restando gli altri requisiti, è ridotta a 5 anni.

L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri ricompresi nelle quantificazioni operate al punto (2), lettera a. del Capo III, con riferimento alla misura di riduzione della permanenza nel grado di appuntato scelto.

- (5) lettera f), modifica il comma 19, al fine di aggiornare la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica speciale ai brigadieri capo a seguito della riduzione da otto a sei anni dell'anzianità richiesta per il conseguimento della stessa.

L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri ricompresi nelle quantificazioni operate al punto (7) (b), lettera a. del Capo III, con riferimento alla misura di riduzione della permanenza nel grado di brigadiere capo.



- (6) lettera g), introduce i commi 21-*bis* e 21-*ter*, volti ad aggiornare la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali" ai luogotenenti, a seguito delle riduzioni delle permanenze introdotte con le modifiche alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199/1995.

L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri ricompresi nelle quantificazioni operate al punto (16) della lettera a. del Capo III, con riferimento alla misura di riduzione delle permanenze nei diversi gradi del ruolo ispettori;

- (7) lettera h), modifica il comma 23, rimodulando lievemente le percentuali di ripartizione dei posti tra concorso pubblico e quello interno ai fini dell'accesso al ruolo ispettori nel periodo transitorio.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto non incide sul numero dei posti annualmente messi a concorso;

- (8) lettera i), introduce il comma 24-*bis* che è volto a prevedere la possibilità, per la Guardia di finanza, di poter formare i propri periti selettori da utilizzare nelle pertinenti procedure concorsuali, ferma restando la potestà certificativa del personale formato dal Corpo a cura della competente struttura del Ministero della difesa.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che tutte le attività formative della Guardia di finanza sono svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

- (9) lettera l), reca talune modifiche al comma 29, volte a:

- ridurre da 6 a 3 anni il requisito di anzianità "minima" nel grado richiesto per la partecipazione ai concorsi straordinari per sottotenenti del Corpo, riservati ai luogotenenti;
- prevedere che, per poter concorrere nell'ambito della riserva di posti del 25 per cento a tale concorso straordinario, gli interessati devono altresì essere stati effettivamente impiegati, nell'ultimo quinquennio quali specializzati nel relativo servizio.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che tutte le attività formative della Guardia di finanza sono svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

- (10) lettera m), abroga, per questioni di coordinamento formale, il comma 34 in materia di avanzamento al grado di colonnello, in quanto superato per effetto delle modifiche operate alla tabella 1, allegata al decreto legislativo n. 69/2001, per effetto dell'aumento di un anno della permanenza minima nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (11) lettera n), introduce il comma 35-*bis*, recante norme di coordinamento in tema di anzianità di grado di tenente colonnello richiesta per l'avanzamento al grado superiore, per effetto dell'allungamento di un anno delle permanenze nel citato grado di tenente colonnello, preista dalla nuova tabella 1, allegata al decreto legislativo n. 69/2001.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (12) lettera o), abroga il comma 37, in tema di impiego degli ufficiali del Corpo del soppresso ruolo aeronavale in particolari casi, i cui contenuti sono stati riprodotti nell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 69/2001 [cfr. art. 27, comma 1, lett. i), del presente decreto].

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (13) lettera p), modifica il comma 38, in materia di avanzamento degli ufficiali del ruolo normale, al fine coordinare la presente disposizione transitoria con le previsioni della novellata tabella n. 1



allegata al decreto legislativo n. 69/2001, la quale avrà effetto a partire dalle aliquote di avanzamento per l'anno 2022. Difatti, per effetto delle modifiche introdotte alla predetta tabella 1, gli ufficiali del Corpo dovranno maturare, a regime, almeno dieci anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello (e non più nove, come attualmente previsto) ai fini dell'inserimento in aliquota per la valutazione al grado di colonnello.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (14) lettera q), modifica il comma 40, anticipando dal 2025 al 2024 la promozione "ivi prevista", al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale.

L'onere relativo all'anticipo dal 2025 al 2024 della promozione al grado di Generale di Divisione è stato quantificato considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale/posizione) percepito nel grado inferiore e quello attribuito nel grado superiore, i mesi in cui si verifica la relativa anticipazione e le unità di personale interessate.

L'onere così determinato nella sottostante tabella ha un valore nel 2024 di 47.533,41 euro.

Tabella V.5.

unità			T.E. inquadramento provenienza comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	T.E. inquadramento nuovo comprensivo oneri am/ne per 13 mesi	differenza trattamento economico	2024	
	1	Gen. Brig. 3 rd cl	Gen. Div 4 rd cl	130.765,96			178.299,37
		grado/inq. economico di provenienza		grado/inq. economico nuovo		DIFFERENZA	
		GENERALE DI BRIGATA 3 rd CL		GENERALE DI DIVISIONE 4 rd CL			
voca	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	40.883,39	17.175,11	50.282,83	21.115,41	9.879,44	8.940,30
	13 ^{mensilità}	3.406,95	1.431,26	4.188,57	1.759,62	781,62	328,36
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	14.313,86	4.680,63	15.574,15	5.092,75	1.260,29	412,11
	13 ^{mensilità}	1.192,82	390,05	1.297,85	424,40	105,02	34,34
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.260,88	4.066,08	11.675,69	4.215,86	414,81	149,78
	13 ^{mensilità}	936,41	338,84	972,97	351,32	34,57	12,48
indennità dirigenziale/posizione	gennaio/dicembre	20.470,50	7.856,58	40.936,07	15.711,26	20.465,57	7.854,69
	13 ^{mensilità}	1.705,88	654,71	8.411,34	1.309,27	1.705,46	654,56
totali		94.172,68	36.593,27	128.319,47	49.979,88	34.146,79	13.386,62
totale complessivo			130.765,96		178.299,36		47.533,41

- (15) lettera r), modifica di coordinamento al comma 42. L'intervento è connesso alle novità introdotte all'articolo 21 del decreto legislativo n. 69/2001, in tema di procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta degli ufficiali.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si limita a stabilire - fermo restando il numero delle promozioni annualmente previste - il momento a partire dal quale trovano applicazione le disposizioni in tema di avanzamento per fasce di cui alla tabella 1 allegata al medesimo d.lgs. n. 69/2001 per i tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale;

- (16) lettera s), introduce il comma 42-bis. L'intervento, in relazione alla composizione delle aliquote per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, è finalizzato a favorire un incremento della platea dei valutandi, al fine di assicurare un'adeguata selezione nelle aliquote di avanzamento formate fino all'anno 2027.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto resta fermo il numero delle promozioni annualmente attribuibili, stabilite dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001;

- (17) lettera t), abroga il comma 43, in materia di avanzamento al grado di colonnello, per esigenze di coordinamento, alle modifiche apportate dal presente decreto alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, anche con riferimento ai cicli di promozioni.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;



- (18) lettera u), abroga per questioni di coordinamento formale la lettera e) del comma 47 in tema di requisiti minimi di anzianità necessari per l'inclusione in aliquota di valutazione;
- (19) lettera v), modifica e integra il comma 52 al fine di estendere il periodo transitorio per l'accesso al Corso Superiore di polizia economico-finanziaria in modo da definire in maniera più armonica la platea di ufficiali che annualmente può partecipare al relativo concorso.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (20) lettera z), modifica il comma 53, al fine di stabilizzare la previsione ivi contenuta, in tema di titoli preferenziali per l'avanzamento.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri;

- (21) lettera aa), introduce i commi da 56-bis a 56-sexies. In particolare:

(a) il comma 56-bis è volto a:

- prevedere apposite promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale nell'anno 2020 e 2022, ove non sono contemplate promozioni sulla base di quanto previsto dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69/2001.

Il relativo onere è stato quantificato considerando la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale/posizione) percepito nel grado inferiore e quello attribuito nel grado superiore, i mesi in cui si verifica la relativa anticipazione e le unità di personale interessate.

L'onere così determinato nella sottostante tabella ha un valore nel 2020 e 2021 11.963,60 euro e di 23.927,20 dal 2022 al 2028.

Tabella V.6.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2020	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60
2022			11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60	11.963,60
	11.963,60	11.963,60	23.927,20	23.927,20	23.927,20	23.927,20	23.927,20	23.927,20	23.927,20

voce	periodo	grado/inq. economico di provenienza		grado/inq. economico nuovo		DIFFERENZA		
		COLONNELLO+23 2^CL		GENERALE DI BRIGATA 2^CL		lordo dipendente	oneri amministrazione	
		lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione			
stipendio	gennaio/dicembre	38.804,58		16.301,80	38.804,58	16.301,80	0,00	0,00
	13^mensilità	3.233,72		1.358,48	3.233,72	1.358,48	0,00	0,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	14.313,86		4.680,63	14.313,86	4.680,63	0,00	0,00
	13^mensilità	1.192,82		390,05	1.192,82	390,05	0,00	0,00
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.260,88		4.066,08	11.260,88	4.066,08	0,00	0,00
	13^mensilità	938,41		338,84	938,41	338,84	0,00	0,00
indennità dirigenziale/posizione	gennaio/dicembre	12.490,07		4.793,09	20.470,50	7.856,58	7.980,43	3.062,89
	13^mensilità	1.040,84		389,47	1.705,88	654,71	665,04	255,24
	totali	83.275,17		32.329,05	91.920,64	35.647,18	8.645,47	3.318,13
	totale complessivo			115.604,23		127.567,82		11.963,60

- prevedere la possibilità per il Comandante Generale - per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo - di conferire una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che è volto a prevedere la possibilità di dedicare - nel periodo 2025-2028, tra le promozioni annualmente previste al grado di generale di divisione - una promozione a ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale.



- (b) il comma 56-ter opera una modifica connessa all'incremento di un anno del periodo di permanenza richiesto nel grado di tenente colonnello ai fini dell'avanzamento a colonnello. Al riguardo, si prevede la possibilità di poter rimodulare, in un periodo transitorio, il numero delle promozioni normativamente previste tra le tre aliquote di valutazione del comparto ordinario, onde assicurare uno sviluppo armonico dei predetti avanzamenti in relazione alla composizione delle aliquote medesime e del numero dei relativi valutandi.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che non varia il numero delle promozioni annuali normativamente previste;

- (c) i commi 56-quater, 56-quinquies e 56-sexies sono volti a:

- prevedere la possibilità, fino al 2025, di transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con determinazione del Comandante generale, onde disporre di un più elevato numero di ufficiali in effettivo per le esigenze di funzionalità del ruolo (comma 56-quater);
- disciplinare le modalità di formazione delle aliquote di avanzamento nel ruolo di destinazione, stabilendo che le stesse si formino dopo il perfezionamento di detto transito, onde disporre di una platea di valutandi più ampia. Inoltre, in relazione all'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, si stabilisce che, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, continua ad applicarsi la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore delle modifiche in commento. Ciò consente il rinvio al 2022 della promozione in detto grado, al fine di consentire anche ai valutandi transitati un adeguato periodo di impiego in tale settore (comma 56-quinquies);
- evitare il conferimento di promozioni a fronte di un numero limitato di ufficiali in aliquota, che, in alcuni casi, potrebbero limitare sensibilmente la selezione per l'avanzamento al grado superiore da parte dell'amministrazione. Difatti, l'articolo 26 del d.lgs. n. 69/2001 prevede, per gli avanzamenti a scelta nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo, l'attribuzione di promozioni negli anni in cui esse non sono previste qualora si verificano nel corso dell'anno una o più vacanze nei rispettivi gradi superiori. L'articolo 31 del d.lgs. n. 69/2001 sancisce la possibilità di attribuire, in aggiunta alle promozioni annualmente previste, ulteriori promozioni qualora entro il 1° luglio si constatino vacanze. Tali promozioni non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unità (comma 56-sexies). Tale disposizione, di carattere prudenziale, "sterilizza" le promozioni di cui al citato articolo 26 e consente di "sterilizzare" quelle di cui al predetto articolo 31, altrimenti attribuibili a legislazione vigente, al fine di distribuire, nel periodo transitorio, le promozioni in modo armonico, garantendo percentuali di promovibilità omogenee nelle diverse annualità considerate.

Gli interventi di cui ai commi 56-quater, 56-quinquies e 56-sexies non comportano oneri ulteriori rispetto alle quantificazioni operate per effetto della sostituzione della tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, operate dall'articolo 9, comma 3, del decreto in commento a cui si fa rinvio, tenuto conto che sono diretti a disciplinare la possibilità di transito di ufficiali dal comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, a tal fine prevedendo:

- l'applicazione, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022 per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-



amministrativo, della tabella n. 4 allegata al decreto legislativo n. 69/2001, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore delle modifiche in commento;

- la disattivazione, in un periodo transitorio, delle disposizioni attualmente vigenti in tema di promozioni non annuali e di promozioni aggiuntive in caso di vacanze, in modo da evitare il conferimento di promozioni a fronte di un numero limitato di ufficiali in aliquota.

(22) lettera bb), introduce il comma 60-quinquies, volto a prevedere l'alimentazione soprannumeraria del ruolo sovrintendenti per poter disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria da impiegare nelle attività di polizia. In particolare, si prevede che detta alimentazione avvenga progressivamente con concorsi banditi a partire dal 2020 nelle seguenti misure:

- 250 unità per il concorso relativo all'anno 2020 (immissione in ruolo nel 2022);
- 350 unità per il concorso relativo all'anno 2021 (immissione in ruolo nel 2023);
- 400 unità per il concorso relativo all'anno 2022 (immissione in ruolo nel 2024);
- 500 unità per il concorso relativo all'anno 2023 (immissione in ruolo nel 2025).

Difatti, a seguito di tali concorsi, le posizioni soprannumerarie si verificano nell'anno di effettiva immissione nel ruolo sovrintendenti dei relativi vincitori ovvero due anni dopo l'emanazione del bando. Ciò in quanto, per ciascuno dei suddetti concorsi, il relativo bando è emanato a dicembre dell'anno di riferimento (es. 2020). La procedura concorsuale si conclude nel mese di novembre dell'anno successivo (es. 2021), con avvio dei vincitori alla frequenza del corso di formazione che si terrà a partire dal mese di gennaio del nuovo anno (es. 2022).

Per quanto concerne il riassorbimento delle unità soprannumerarie sono state considerate:

- le cessazioni fisiologiche (es. per congedo) delle unità soprannumerarie a partire dal 2023 (concorso relativo all'anno 2021). Per quanto concerne il concorso 2020 (immissione in ruolo 2022), in modo prudenziale, le cessazioni fisiologiche di tale unità non sono state considerate ai fini dell'abbattimento dell'onere per il medesimo anno 2022;
- le riduzioni del numero di posti ordinariamente messi a concorso a partire dalle procedure relative all'anno 2024, i cui effetti si verificheranno a decorrere dal 2026, primo anno di immissione in ruolo dei relativi vincitori.

In tal modo, come previsto dal comma 60-quinquies, il numero massimo delle unità soprannumerarie è fissato:

- al 31 dicembre 2026, in 1.170 unità;
- al 31 dicembre 2027, in 793 unità;
- al 31 dicembre 2028, in 363 unità,

per poi assorbirsi completamente nel 2029.

L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri, riportati nella sottostante tabella, con un valore di picco pari a euro 1.847.839,19 nell'anno 2025.

Tabella V.7.



anni concorsi		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2020	200	314.477,22	314.477,22	314.477,22	314.477,22	314.477,22	395.552,22	395.552,22
	50							
2021	300		439.198,22	439.198,22	439.198,22	439.198,22	439.198,22	526.189,41
	50							
2022	350			501.558,72	501.558,72	501.558,72	501.558,72	501.558,72
	50							
2023	450				626.279,72	626.279,72	626.279,72	626.279,72
	50							
Riduzioni								
2021	10		-12.472,10	-12.472,10	-12.472,10	-12.472,10	-12.472,10	-12.472,10
2022	7			-8.730,47	-8.730,47	-8.730,47	-8.730,47	-8.730,47
2023	10				-12.472,10	-12.472,10	-12.472,10	-12.472,10
2024	13					-16.213,73	-16.213,73	-16.213,73
2025	17					-21.202,57	-21.202,57	-21.202,57
2026	223						-278.127,83	-278.127,83
2026	50							-65.035,22
2027	327							-407.837,67
2027	50							-65.035,22
2028	380							-473.939,80
2028	50							-65.035,22
		314.477,22	741.203,33	1.234.031,58	1.847.839,19	1.810.422,89	1.613.370,06	623.478,14

con riordino 2015		APPUNTATO SCELTO Q.S. +27		VICEBRIGADIERE +27 + ASS. ADPERSONAM		DIFFERENZA	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.633,08	9.088,05	21.633,08	9.088,05	0,00	0,00
	13 ^a mensilità	1.802,76	757,34	1.802,76	757,34	0,00	0,00
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	151,43	63,62	151,43	63,62	0,00	0,00
	13 ^a mensilità	12,52	5,30	12,52	5,30	0,00	0,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14	8.740,08	2.858,01	785,52	256,87
	13 ^a mensilità	662,88	211,23	728,34	243,75	65,46	32,52
assegno funzionale	gennaio/dicembre	2.949,83	1.132,14	3.018,20	1.158,39	68,37	26,25
	13 ^a mensilità	245,82	92,99	251,52	99,52	5,70	6,53
totali		35.412,97	13.951,81	36.338,02	14.273,97	925,05	322,16
totale complessivo			49.364,78		50.611,99		1.247,21

con riordino 2018		APPUNTATO SCELTO Q.S.		VICEBRIGADIERE +27		DIFFERENZA	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.742,83	8.714,06	20.787,34	8.732,76	44,51	18,70
	13 ^a mensilità	1.728,57	726,17	1.732,28	727,73	3,71	1,56
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	145,20	61,00	145,51	61,13	0,31	0,13
	13 ^a mensilità	12,10	5,08	12,13	5,09	0,03	0,01
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14	8.740,08	2.858,01	785,52	256,87
	13 ^a mensilità	662,88	216,76	728,34	238,17	65,46	21,41
assegno funzionale	gennaio/dicembre	2.949,83	1.132,14	3.018,20	1.158,39	68,37	26,25
	13 ^a mensilità	245,82	94,35	251,52	96,53	5,70	2,19
totali		34.441,78	13.550,71	35.415,39	13.877,80	973,61	327,10
totale complessivo			47.992,49		49.293,19		1.300,70

promozioni			
anno		unità	totale unità
2022	Appuntati scelti Q.S.	200	250
	APPuntati scelti	50	
2023	Appuntati scelti Q.S.	300	350
	APPuntati scelti	50	
2024	Appuntati scelti Q.S.	350	400
	APPuntati scelti	50	
2025	Appuntati scelti Q.S.	450	500
	APPuntati scelti	50	

(23) In aggiunta agli interventi normativi sopra illustrati, di modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 95/2017, si riporta di seguito l'onere connesso all'aggiornamento del numero di unità destinatari delle previsioni contenute nel comma 60-ter del predetto articolo, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 ottobre



2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 95/2017. Il citato comma 60-ter prevede la possibilità di bandire un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo, volto a "stabilizzare" il personale del Corpo che, sebbene non reclutato per tali fini, svolge già da anni le funzioni di "esecutore" nell'ambito del complesso bandistico della Guardia di finanza in qualità di "aggregato". Tale personale, in sede di relazione tecnica è stato a suo tempo individuato in undici unità (3 vicebrigadieri e 8 appuntati scelti qualifica speciale), le quali, in caso di superamento del concorso straordinario in parola, assumerebbero la qualifica di 3^a parte B, corrispondente al grado di maresciallo ordinario. Al riguardo, risulta necessario aggiungere un'ulteriore unità nel grado di appuntato scelto qualifica speciale, in quanto ha maturato i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso in parola, ancora da bandire. Pertanto, tenuto conto che:

- il comma 60-bis reca la possibilità di partecipare alla predetta procedura concorsuale per coloro che posseggono i requisiti ivi stabiliti, senza ;
- il numero delle unità è indicato nella relazione tecnica allegata al richiamato decreto legislativo n. 126/2018 ai fini della quantificazione dell'onere connesso all'attuazione del comma 60-bis, è stato quantificato l'onere ulteriore per tale unità aggiuntiva come di seguito indicato nella sottostante tabella:

Tabella V.8.

unità	Inquadramento provenienza	Inquadramento nuovo	periodo	T.E. Inquadramento provenienza compreso oneri am/ve per 13 mesi	T.L. Inquadramento nuovo comprensivo oneri am/ve per 13 mesi	differenza trattamento economico	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
							nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
1	APP.SC. "Q.S."	MAR.ORD. 3 ^a PARTIE B	01/01/2020	31/12/2026	44.949,55	49.573,59	4.624,03	12	4.624,03	12	4.624,03	12	4.624,03	12	4.624,03	12	4.624,03	12	4.624,03	12	4.624,03	
	APP.SC. "Q.S."	MAR. CAPO 3 ^a PARTIE B	01/01/2027	31/12/2028	44.949,55	50.693,78	5.744,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5.744,22	12	5.744,22
								4.624,03	4.624,03	4.624,03	4.624,03	4.624,03	4.624,03	4.624,03	4.624,03	4.624,03	4.624,03	4.624,03	5.744,22	5.744,22	5.744,22	

con riordino 2018		APPUNTATO SCELTO Q.S.		MARESCIALLO ORDINARIO 3 ^a PARTIE B		DIFFERENZA	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.633,08	9.088,06	23.324,55	9.798,64	1.691,47	710,59
	13 ^a mensilità	1.802,76	757,34	1.943,71	816,55	140,96	59,22
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	151,44	63,62	169,32	68,61	11,88	4,99
	13 ^a mensilità	12,62	5,30	13,61	5,72	0,99	0,42
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14	9.348,24	3.056,87	1.393,68	455,73
	13 ^a mensilità	662,88	216,76	779,02	254,74	116,14	37,98
totali		32.217,34	12.732,22	35.572,45	14.001,14	3.355,12	1.268,92
totale complessivo			44.949,56		49.573,59		4.624,03

con riordino 2018		APPUNTATO SCELTO Q.S.		MARESCIALLO CAPO 3 ^a PARTIE B		DIFFERENZA	
voce	periodo	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione	lordo dipendente	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.633,08	9.088,06	23.769,68	9.985,64	2.136,60	897,59
	13 ^a mensilità	1.802,76	757,34	1.980,81	832,14	178,05	74,80
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	151,44	63,62	166,44	69,92	15,00	6,30
	13 ^a mensilità	12,62	5,30	13,87	5,83	1,25	0,53
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14	9.647,76	3.154,82	1.693,20	553,68
	13 ^a mensilità	662,88	216,76	803,98	262,90	141,10	46,14
totali		32.217,34	12.732,22	36.382,54	14.311,25	4.165,20	1.579,22
totale complessivo			44.949,56		50.693,78		5.744,22

L'articolo 39, reca modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare, al comma 1, prevede:

- alla lettera a), una serie di disposizioni transitorie in funzione della necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente; in particolare: - una procedura



semplificata valida dal 2018 al 2022, per la copertura dei posti per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, provvedendosi per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel ruolo. Al termine della procedura selettiva i vincitori frequenteranno un corso di formazione.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Si prevede, inoltre, al fine di migliorare la funzionalità dei reparti di Polizia penitenziaria, con il conseguente potenziamento dell'attività di ordine e sicurezza all'interno degli istituti, durante le traduzioni e nel contesto delle misure di esecuzione penale esterna, un significativo aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti, riassorbibili fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi del comma 5, del presente decreto. La misura è temporanea e circoscritta ed è volta a soddisfare l'esigenza funzionale di agevolare l'aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, già chiaramente proprio del riordino. Infatti, il meccanismo previsto garantisce, per il solo periodo 2020-2023, una concreta accelerazione dell'accesso di appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti (già individuati dal riordino, anche per la fase a regime, nei più elevati in grado tra gli assistenti capo) alla qualifica di vice sovrintendente, che verranno infatti promossi in numero *ratione temporis* più elevato rispetto a quello che risulterebbe dalle pure e semplici carenze organiche annuali. In linea con tale obiettivo di accelerazione si pone anche quanto previsto dalla precedente lettera a-bis), che anticipa l'utilizzo di una modalità ben più rapida del concorso per il predetto avanzamento, quale lo scrutinio per merito comparativo, già previsto a regime dal 2024. Nel concreto la misura prevede che alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 500, 300, 250 e 250 unità soprannumerarie, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche, così come previsto dal d. lgs. 95/2017. La misura è corredata da apposito meccanismo di completo riassorbimento del sovrannumero così creato entro il 2028, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo delle posizioni soprannumerarie sia pari a: 1) 1000 al 31 dicembre 2024; 2) 900 al 31 dicembre 2025; 3) 690 al 31 dicembre 2026; 4) 480 al 31 dicembre 2027; 5) 160 al 31 dicembre 2028;

È, infine, prevista l'applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali transitorie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti; - in ragione dell'introduzione della procedura semplificata per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti dal 2018 al 2022, viene meno la previsione del concorso straordinario per titoli per la copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica prevista con decreto ministeriale 10 aprile 2019; - che il corso di formazione per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si prevede, inoltre, che alle procedure semplificate per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti possano partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure già avviate, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; - infine una modifica formale dovuta all'introduzione di quanto previsto nel precedente punto.



L'intervento comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è stato calcolato considerando il differenziale tra i trattamenti economici fondamentali complessivi corrisposti nella qualifica superiore e quelli delle posizioni economiche precedenti. Dal 1 gennaio 2024 il riassorbimento è stato calcolato in considerazione del numero dei pensionamenti del personale appartenente alla qualifica apicale di assistente capo coordinatore, come riportato nella tabella sottostante.

Tabella V.9.

Selezione straordinaria per vice sovrintendenti									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prima annualità (ANNO 2020)	623.605,00	623.605,00	623.605,00	623.605,00	311.802,50	261.256,00	130.628,00	65.314,00	-
Seconda annualità (ANNO 2021)		374.163,00	374.163,00	374.163,00	311.802,50	249.442,00	195.942,00	156.753,60	39.188,40
Terza annualità (ANNO 2022)			311.802,50	311.802,50	311.802,50	311.802,50	236.969,90	156.753,60	78.376,80
Quarta annualità (ANNO 2023)				311.802,50	311.802,50	311.802,50	311.802,50	236.969,90	91.439,60
TOTALE	623.605,00	997.768,00	1.309.570,50	1.621.373,00	1.247.210,00	1.134.303,00	875.342,40	615.791,10	209.004,80

1° ANNUALITÀ ANNO 2020

anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020	500	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	623.605,00
2021	500	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	623.605,00
2022	500	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	623.605,00
2023	500	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	623.605,00
2024	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2025	200	Assistente capo coord. +32 AA	Sovrintendente +32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	261.276,00
2026	100	Assistente capo coord. +32 AA	Sovrintendente +32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	130.638,00
2027	50	Assistente capo coord. +32 AA	Sovrintendente +32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	65.319,00
2028		Assistente capo coord. +32 AA	Sovrintendente +32	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	-
							totale	3.263.455,50

2° ANNUALITÀ ANNO 2021

anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020		Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	-
2021	300	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +33	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	374.163,00
2022	300	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +34	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	374.163,00
2023	300	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +35	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	374.163,00
2024	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +36	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2025	200	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +37	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	249.442,00
2026	150	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +38	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	195.957,00
2027	120	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +39	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	156.765,60
2028	30	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +40	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	39.191,40
							totale	2.075.647,50

3° ANNUALITÀ ANNO 2022

anno	unità	vecchia qlf	nuova qlf	costo annuo vecchia qlf	costo annuo nuova qlf	Assegno ad	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020		Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	-
2021		Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +33	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	-
2022	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +34	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2023	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +35	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2024	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +36	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2025	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +37	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2026	190	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +38	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	236.969,90
2027	120	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +39	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	156.765,60
2028	60	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +40	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	78.382,80
							totale	1.719.328,30



anno	unità	vecchia qf	nuova qf	costo annuo vecchia qf	costo annuo nuova qf	Assegno ad	differenza costo qualifica	onere complessivo
2020		Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +32	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	-
2021		Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +33	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	-
2022		Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +34	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	-
2023	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +35	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2024	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +36	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2025	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +37	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2026	250	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +38	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	311.802,50
2027	190	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +39	50.035,02	51.282,23	-	1.247,21	236.969,90
2028	70	Assistente capo coord. +32 AA	Vice sovrintendente +40	50.035,02	51.341,40	-	1.306,38	91.446,60
							totale	1.575.626,50

Con riordino 2018		vecchia qf		nuova qf		Differenze	
Voce	Periodo	Assistente capo coord. +32 AA	lordo dipendente	oneri Amministrazione	Vice sovrintendente +32	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.633,08	9.088,06	21.633,08	9.088,06	-	-
	13^ mensilità	1.802,76	757,34	1.802,76	757,34	-	-
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	151,44	63,62	151,44	63,62	-	-
	13^ mensilità	12,62	5,30	12,62	5,30	-	-
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14	8.740,08	2.858,01	785,52	256,87
	13^ mensilità	662,88	216,76	728,34	238,17	65,46	21,41
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.392,30	1.301,97	3.470,98	1.332,17	78,68	30,20
	13^ mensilità	282,69	108,50	289,25	111,01	6,56	2,52
TOTALI		35.892,33	14.142,69	36.828,55	14.453,68	936,22	310,99
TOTALE COMPLESSIVO			50.035,02		51.282,23		1.247,21

Con riordino 2018		vecchia qf		nuova qf		Differenze	
Voce	Periodo	Assistente capo coord. +32 AA	lordo dipendente	oneri Amministrazione	Sovrintendente +32	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.633,08	9.088,06	21.633,08	9.088,06	-	-
	13^ mensilità	1.802,76	757,34	1.802,76	757,34	-	-
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	151,44	63,62	151,44	63,62	-	-
	13^ mensilità	12,62	5,30	12,62	5,30	-	-
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	2.601,14	8.781,24	2.871,47	826,68	270,33
	13^ mensilità	662,88	216,76	731,77	239,29	68,89	22,53
assegno di funzione	gennaio/dicembre	3.392,30	1.301,97	3.470,98	1.332,17	78,68	30,20
	13^ mensilità	282,69	108,50	289,25	111,01	6,56	2,51
TOTALI		35.892,33	14.142,69	36.873,14	14.468,26	980,81	325,57
TOTALE COMPLESSIVO			50.035,02		51.341,40		1.306,38

- alla lettera b), si prevede l'introduzione di una norma di carattere generale relativa alla possibilità per le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, siano ammesse, a domanda, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età; le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Viene previsto, inoltre, che con decreti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità siano riordinate le divisioni nell'ambito degli uffici delle direzioni generali dei rispettivi dipartimenti ed individuate le materie ed i procedimenti di competenza.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.



Viene introdotta una norma transitoria che consente, fino alla nomina di dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria, di conferire gli incarichi loro attribuiti agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Si prevede di introdurre una norma che consente, ferma restando la preminenza gerarchica, di attribuire gli incarichi agli intendenti aggiunti e agli intendenti, ai funzionari di entrambe le qualifiche.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Si prevede, inoltre, che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si emani il nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Si introduce, ancora, una norma di carattere transitorio, secondo la quale, in fase di prima applicazione dell'articolo 13-sexies del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale è fissata in tre anni.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto riportato nella precedente tabella n. 4.

Si prevede, infine, una norma di coordinamento con l'articolo 9, comma 1-bis, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, secondo la quale il comandante del reparto di polizia penitenziaria, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed è legato al direttore di istituto da un rapporto di subordinazione funzionale e non gerarchica, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole nell'istituto penitenziario, avvalendosi del personale di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Si estende l'istituto giuridico dell'indennità di lungo servizio all'estero previsto dagli articoli 1808 e 2164 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice dell'ordinamento militare), già previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato e alle forze di polizia a ordinamento militare, anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo e di ispettore capo tecnico, rispettivamente per gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni.

L'intervento determina gli oneri già previsti nella tabella n. 3 del Capo IV

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni. Si prevede altresì che gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici non inclusi tra i destinatari delle suddette disposizioni, se in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianità, maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di



sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

L'intervento determina gli oneri già previsti nella tabella n. 3 del Capo IV

E' prevista, inoltre, la possibilità per gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica, nonché la possibilità per gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico, di essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore.

L'intervento determina gli oneri già previsti nella tabella n. 3 del Capo IV

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 per gli assistenti capo e gli assistenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni

L'intervento determina gli oneri già previsti nella tabella n. 1 del Capo IV

In analogia a quanto previsto nella fase a regime, si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" con decorrenza 1.1.2020 per i sovrintendenti capo e i sovrintendenti capo tecnici che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni.

L'intervento determina gli oneri già previsti nella tabella n. 2 del Capo IV

Infine si prevede la possibilità di conseguire la denominazione di "coordinatore" ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-undecies, 14-dodecies e 14-terdecies del presente articolo, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica; ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dalla stessa data; con decorrenza 1.1.2020 per i sostituti commissari che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni.

L'intervento determina gli oneri già previsti nella tabella n. 3 del Capo IV

L'articolo 40, comma 1, reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 1, alla:

- a. **lettera a)**, allo scopo di scongiurare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo, non in linea con i principi del riordino definiti nella legge delega, introduce una norma di



salvaguardia delle misure orarie di lavoro straordinario per i commissari capo e i capitani in servizio al 1° gennaio 2018, dal compimento di 13 anni dalla nomina a funzionario o ufficiale e fino alla promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto e corrispondenti, confermando gli importi che detto personale avrebbe percepito qualora non fosse stata abolita dal decreto legislativo n. 95/2017 l'omogeneizzazione stipendiale.

Per quanto concerne l'Arma dei carabinieri, l'onere dell'intervento, dettagliato nella tabella sottostante, è stato quantificato tenendo conto del limite individuale massimo (55 ore/mese) attribuibile al personale in esame dal 1° gennaio 2018 e fino alla data di promozione al grado di maggiore.

Tabella V.10.

MISURA DI SALVAGUARDIA COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAPITANI -13 ANNI AL 1° GENNAIO 2018 - ARMA CARABINIERI							
	unità	precedente posizione economica	nuova posizione economica	Incremento			
				feriale diurno (22,45 €)	feriale notturno festivo diurno (25,38 €)	festivo notturno (29,28 €)	TOTALE ANNUO
				43 ORE/MESE 6,78 €	9 ORE/MESE 7,66 €	3 ORE/MESE 8,83 €	
2019	131	Capitano +13	Maggiore +13	458.300,88 €	108.373,68 €	41.642,28 €	807.236,45 €
2020	32	Capitano +13	Maggiore +13	111.951,36 €	26.472,96 €	10.172,16 €	197.187,53 €
2021	17	Capitano +13	Maggiore +13	59.474,16 €	14.063,76 €	5.403,96 €	104.755,87 €

Per quanto concerne la **Guardia di finanza**, l'intervento comporta un onere di picco pari a 20.027 euro nel 2023, secondo quanto riportato nella tabella.

In particolare, l'onere è stato calcolato considerando:

- il differenziale tra le misure del compenso per lavoro straordinario in godimento e quelle previste per il maggiore con 13 anni di anzianità di ruolo;
- il dato medio delle ore di lavoro straordinario effettuate annualmente;
- il periodo di riferimento in cui saranno corrisposte le misure più elevate di tale compenso (3 mesi);
- il numero delle unità interessate.

Tabella V.11.



MISURA DI SALVAGUARDIA COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEI CAPITANI CON MENO DI 13 ANNI AL 1° GENNAIO 2018, AL MATURARE DI 13 ANNI							
	unità	precedente posizione economica	nuova posizione economica	Incremento			
				feriale diurno (22,45 €)	feriale notturno festivo diurno (25,38 €)	festivo notturno (29,28 €)	TOTALE
				43 ORE 6,78 €	9 ORE 7,66 €	3 ORE 8,83 €	55 ORE
2021	12	Capitano +13	Maggiore +13	10.495,44 €	2.481,84 €	953,64 €	18.486,33 €
2022	12	Capitano +13	Maggiore +13	10.495,44 €	2.481,84 €	953,64 €	18.486,33 €
2023	13	Capitano +13	Maggiore +13	11.370,06 €	2.688,66 €	1.033,11 €	20.026,86 €
2024	9	Capitano +13	Maggiore +13	7.871,58 €	1.861,38 €	715,23 €	13.864,75 €

Per il personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria non ci sono unità interessate dalla predetta misura.

- b. Lettera b) integra il comma 2, che già prevede un meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio, come ivi definito, a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e Armate con i redditi minori, allo scopo di disporre, anno per anno a decorrere dal 2019, un incremento dei limiti complessivi di spesa predisposti a finanziamento di tale beneficio fiscale, in somme variabili nell'arco del decennio di riferimento. In particolare, la disposizione introdotta fissa, anno per anno, la misura delle risorse che il Comparto complessivamente destina a tale misura, da 3,31 milioni di euro per l'anno 2019 a 23,56 milioni di euro a decorrere dal 2028, come esaustivamente **indicato nella tabella sottostante**.

Tabella V.12.

SOMME DA DESTINARE AL FONDO DEFISCALIZZAZIONE

Anni	Incrementi
2019	3.313.309
2020	2.507.651
2021	568.398
2022	2.831.923
2023	5.125.870
2024	1.435.877
2025	21.874.018
2026	30.354.908
2027	16.515.542
dal 2028	23.557.586

- c. lettera c), integra il comma 3, al fine di riconoscere una indennità *una tantum* in favore del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e di base promosso alla qualifica/grado apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 che non ha usufruito o ne ha usufruito in misura trascurabile degli automatismi di carriera previsti dal decreto legislativo n. 95/2017.



L'intervento comporta nuovi o maggiori oneri calcolati prendendo in considerazione:

- (1) le ulteriori unità che hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal decreto legislativo n. 95/2017 per l'attribuzione dell'assegno *una tantum* nel periodo intercorrente tra il 2 gennaio e il 30 settembre 2017;
- (2) per i sostituti commissari e gli assistenti capo e qualifiche e gradi corrispondenti che maturano il più elevato requisito di anzianità (rispettivamente, + 8 anni e + 12 anni) nel citato periodo 2 gennaio - 30 settembre 2017, i quali hanno già percepito il beneficio *una tantum* - tabella F del predetto decreto legislativo n. 95/2017 nell'importo previsto per il sostituto commissario + 4 anni e l'assistente capo + 8 anni e qualifiche e gradi corrispondenti, il differenziale tra le due misure di tale assegno.

L'intervento comporta gli oneri calcolati nella sottostante tabella.

Tabella V.13.

UNA TANTUM APICALI 2 GENNAIO - 30 SETTEMBRE 2017							
Polizia di Stato	unità totali	importo percepito	importo spettante	differenza da corrispondere	oneri Ann. ne	importo lordo Ann. ne	totale complessivo
ASSISTENTE CAPO + 8	2.138	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	2.269.700,80
ASSISTENTE CAPO + 12	2.602	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	690.570,80
TOTALE							2.960.271,60
SOVRINTENDENTE CAPO + 8	360	-	1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	573.264,00
SOSTITUTO COMMISSARIO + 4	3	-	1.300,00	1.300,00	425,10	1.725,10	5.175,30
SOSTITUTO COMMISSARIO + 8	350	1.300,00	1.500,00	200,00	65,40	265,40	92.890,00
TOTALE							98.045,30

Arma dei Carabinieri	unità totali	importo percepito	importo spettante	differenza da corrispondere	oneri Ann. ne	importo lordo Ann. ne	totale complessivo
APPUNTATO SCELTO + 8	1.273	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	1.351.416,80
APPUNTATO SCELTO + 12	-	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	-
TOTALE							1.351.416,80
BRIGADIERE CAPO + 8	1	-	1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	1.592,40
LUOGOTENENTE + 4	-	-	1.300,00	1.300,00	425,10	1.725,10	-
LUOGOTENENTE + 8	-	1.300,00	1.500,00	200,00	65,40	265,40	-
TOTALE							-

Guardia di Finanza	unità totali	importo percepito	importo spettante	differenza da corrispondere	oneri Ann. ne	importo lordo Ann. ne	totale complessivo
APPUNTATO SCELTO + 8	1.108	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	1.176.252,80
APPUNTATO SCELTO + 12	667	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	177.021,80
TOTALE							1.353.274,60
BRIGADIERE CAPO + 8	15	-	1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	23.886,00
LUOGOTENENTE + 4	3	-	1.300,00	1.300,00	425,10	1.725,10	5.175,30
LUOGOTENENTE + 8	6	1.300,00	1.500,00	200,00	65,40	265,40	1.592,40
TOTALE							6.767,70

Polizia penitenziaria	unità totali	importo percepito	importo spettante	differenza da corrispondere	oneri Ann. ne	importo lordo Ann. ne	totale complessivo
ASSISTENTE CAPO + 8	798	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	847.156,80
ASSISTENTE CAPO + 12	1.152	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	305.740,80
TOTALE							1.152.897,60
SOVRINTENDENTE CAPO + 8	8	-	1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	12.739,20
SOSTITUTO COMMISSARIO + 4	134	-	1.300,00	1.300,00	425,10	1.725,10	231.163,40
SOSTITUTO COMMISSARIO + 8	4	1.300,00	1.500,00	200,00	65,40	265,40	1.061,60
TOTALE							232.225,00

d. **lettera d)**, inserisce il **comma 3-bis**, che prevede la corresponsione, entro il 30 giugno 2020, ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un'anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, di un assegno lordo *una tantum* di importo pari a euro 200 come riportato nella sottostante tabella.



Tabella V.14

UNA TANTUM SPETTANTE AI SOVRINTENDENTI CAPO E QUALIFICHE /GRADI EQUIPARATI CHE, ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2017, ABBIANO UN'ANZIANITA' DI SERVIZIO DI ALMENO 4 ANNI ED INFERIORI AD 8 ANNI					
SOVRINTENDENTE CAPO + 4	UNITA'	IMPORTO UNITARIO LORDO DIP.	ONERI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO	1.935	200,00	65,40	265,40	513.549,00
ARMA DEI CARABINIERI	1.300	200,00	65,40	265,40	345.020,00
GUARDIA DI FINANZA	698	200,00	65,40	265,40	185.249,20
POLIZIA PENITENZIARIA	-	200,00	65,40	265,40	-

La medesima lettera introduce, altresì, il **comma 3-ter**, volto a correggere la penalizzazione dei sovrintendenti che, prima dell'entrata in vigore del riordino, erano stati promossi al grado di brigadiere capo con il previgente meccanismo di avanzamento a scelta "per terzi", in luogo dell'attuale sistema "ad anzianità", attribuendo un assegno *una tantum* in favore del personale promosso in 2^a e 3^a valutazione, diretto a compensare il ritardo nel raggiungimento della posizione economica superiore determinatosi rispetto ai militari promossi in 1^a valutazione.

Tabella V.15.

UNA TANTUM COMPENSATIVA PER BRIGADIERI PROMOSSI "PER TERZI"					
	UNITA'	IMPORTO UNITARIO LORDO DIP.	ONERI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO		150,00	49,05	199,05	
ARMA DEI CARABINIERI	3.561	150,00	49,05	199,05	708.817,05
GUARDIA DI FINANZA	2.229	150,00	49,05	199,05	443.682,45
POLIZIA PENITENZIARIA		150,00	49,05	199,05	

- e. **lettera e)**, introduce il **comma 6-bis** al fine di superare una sperequazione retributiva a svantaggio degli appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità nel grado, nominati vicebrigadieri nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2017, rispetto ai parigrado, con le medesime anzianità, che hanno conseguito il grado superiore in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017 (1° ottobre 2017) che ha introdotto, tra le altre, la qualifica "qualifica speciale" per il grado di appuntato scelto e, al contempo, modificato la scala dei parametri stipendiali.

Per la **Polizia di Stato** e per la **Polizia Penitenziaria** l'intervento **non comporta oneri, in quanto non ci sono unità di personale interessate.**

Per l'**Arma dei Carabinieri** l'onere dell'intervento, dettagliato nell'apposita tabella, è stato quantificato considerando la differenza tra la misura dell'assegno personale spettante agli appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità nel grado, promossi vicebrigadieri ante-riordino, e i medesimi militari promossi vicebrigadieri dopo il 30 settembre 2017, moltiplicando tale differenza per le unità di personale interessato.

Tabella V.16.



RIDETERMINAZIONE ASS. AD PERSONAM APP.SC. PROMOSSI VICEBRIGADIERI ANTE 30.09.2017 - ARMA CARABINIERI							
	unità	A Assegno ad personam ante riordino fino al 30 set. 2017 (13 mensilità)	B Assegno ad personam post riordino dal 1° ott. 2017 (13 mensilità)	C Assegno ad personam ante riordino post contratto 1° gen 2018 (13 mensilità)	Differenziale B-A	Differenziale C-A	Onere complessivo
2019*	642	337,90 €	1.284,03 €	1.301,12 €	946,13 €	963,22 €	1.376.947,28 €
2020	642	337,90 €		1.301,12 €		963,22 €	618.387,24 €
2021	642	337,90 €		1.301,12 €		963,22 €	618.387,24 €
2022**	642	337,90 €		1.301,12 €		963,22 €	332.977,74 €

*Per l'anno 2019 sono stati inclusi anche gli oneri relativi a 3 mensilità del 2017 e 12 mensilità del 2018

**Per l'anno 2022 sono state considerate 7 mensilità prima della promozione al grado di Brigadiere

Per la **Guardia di Finanza** l'intervento comporta nuovi o maggiori oneri quantificati tenendo conto:

- del numero di appuntati scelti + 8 anni (n. 391 unità), promossi vicebrigadieri nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2017;
- della differenza tra l'assegno personale in godimento ai predetti soggetti (€ 337,90) e quello corrisposto ai parigrado promossi vicebrigadieri dopo il 1° ottobre 2017 [€ 1.284,03 per il 2017, rapportato alle ultime tre mensilità (ottobre, novembre e dicembre) e € 1.301,12 dal 2018];
- del periodo entro cui detto assegno personale sarà riassorbito per effetto della progressione di carriera, pari a 5 anni, in corrispondenza della nomina al grado di brigadiere, per il quale è previsto il medesimo parametro dell'app.sc.Q.S. (121,50);

L'onere così determinato nella sottostante tabella ha un valore di picco pari a € 376.578 negli anni 2020 e 2021.

Tabella V.17.

unità	termine corso giugno 2017	periodo	DIFFERENZA - ASSEGNO AD PERSONAM - AL LORDO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE - SU 13 MENSILITÀ*	2017		2018		2019		2020		2021		2022		
				nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	
206	APPUNTATO SC.QU.SPEC. VICEBRIGADIERE	06/10/2017	31/12/2017	946,13	3	48.725,18										
	APPUNTATO SC.QU.SPEC. VICEBRIGADIERE	05/01/2018	31/06/2022	963,22			12	198.423,32	12	198.423,32	12	198.423,32	12	198.423,32	6	99.211,66
						48.725,18		198.423,32		198.423,32		198.423,32		198.423,32		99.211,66
unità	termine corso marzo 2017	periodo	DIFFERENZA - ASSEGNO AD PERSONAM - AL LORDO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE - SU 13 MENSILITÀ*	2017		2018		2019		2020		2021		2022		
				nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	
185	APPUNTATO SC.QU.SPEC. VICEBRIGADIERE	01/10/2017	31/12/2017	946,13	3	43.758,05										
	APPUNTATO SC.QU.SPEC. VICEBRIGADIERE	01/01/2018	31/03/2022	963,00			12	178.155,00	12	178.155,00	12	178.155,00	12	178.155,00	3	44.538,75
						43.758,05		178.155,00		178.155,00		178.155,00		178.155,00		44.538,75
TOTALE ONERI						92.483,23		376.578,32		376.578,32		376.578,32		376.578,32		143.750,41

Si specifica che gli oneri 2017 e 2018 nella tabella sopra riportata sono imputati nel 2019, come da riepilogo indicato nella seguente tabella.

Tabella V.18.

	2019	2020	2021	2022
TOTALE ONERI	845.639,87	376.578,32	376.578,32	143.750,41

- f. **lettera f)**, introduce una modifica volta ad evitare disparità di trattamento tra ufficiali fino al grado di capitano che matura il requisito dei 13 anni di servizio dalla nomina di ufficiale/aspirante



prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente.

In mancanza della modifica, ai capitani con 13 anni di servizio sarebbero attribuiti due diversi istituti retributivi. Nel primo caso (13 anni maturati prima dell'entrata in vigore del riordino) sarebbe riconosciuto un assegno *ad personam* riassorbibile, che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale. La predetta penalizzazione non interesserebbe, invece, il personale di cui al secondo caso (13 anni maturati dopo l'entrata in vigore del riordino) al quale, benché più giovane di servizio, sarebbe attribuito un assegno personale di riordino non riassorbibile.

La modifica consente di attribuire il medesimo istituto retributivo al personale che si trovi nelle condizioni previste dalla norma.

La norma non comporta maggiori oneri, in quanto la misura iniziale degli assegni è la stessa.

- g. **lettera g)**, introduce una norma di salvaguardia finalizzata a evitare disparità di trattamento tra funzionari/ufficiali fino al grado di commiassario capo e corrispondenti che maturano il requisito dei 15 anni di servizio dalla nomina prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente.

In mancanza della modifica, ai suddetti, con 15 anni di servizio, sarebbero attribuiti due diversi istituti retributivi. Nel primo caso (15 anni maturati prima dell'entrata in vigore del riordino) sarebbe riconosciuto un assegno *ad personam* riassorbibile, che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale. La predetta penalizzazione non interesserebbe, invece, il personale di cui al secondo caso (15 anni maturati dopo l'entrata in vigore del riordino) al quale, benché più giovane di servizio, sarebbe attribuito un assegno personale di riordino non riassorbibile.

La modifica consente di attribuire il medesimo istituto retributivo al personale che si trovi nelle condizioni previste dalla norma.

La norma non comporta maggiori oneri, in quanto la misura iniziale degli assegni è la stessa.

- h. **lettera h)**, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di **assegno riassorbibile** la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante al momento del transito.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che nei casi della specie viene riconosciuto il trattamento economico in godimento mediante l'attribuzione di un assegno personale riassorbibile per effetto dei successivi incrementi stipendiali nella posizione economica di destinazione;

- i. **lettera i)**, la possibilità di avanzamento onorifico, mediante l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" e qualifiche corrispondenti, anche al personale che, al momento della cessazione, possedeva la qualifica o grado apicale del rispettivo ruolo, estendendo le ipotesi di avanzamento anche ai casi di infermità o decesso non dipendenti da causa di servizio;



L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

- l. **lettera l)**, introduce il comma 29-bis al fine di aggiornare le disposizioni concernenti l'attribuzione di taluni incarichi interforze.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

- m. **lettera m)** introduce la **lettera d-bis)**, volta ad estendere, nelle more dell'avvio dell'area negoziale, al personale dirigente gli effetti delle modificazioni o dell'introduzione *ex novo* degli istituti normativi "contrattuali" per come risultanti dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 39 del 2018, in tema di:

(a) per quanto concerne le Forze di polizia ad ordinamento civile:

- Permessi brevi (articolo 7), Congedo parentale (articolo 8), Congedo ordinario (articolo 9), Orario di lavoro (articolo 10), Trattamento di missione (articolo 11), Tutela legale (articolo 12), Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (articolo 13);

(b) per quanto concerne le Forze di polizia ad ordinamento militare:

- Permessi brevi (articolo 24), Licenza straordinaria per congedo parentale (articolo 25), Licenza ordinaria (articolo 26), Orario di lavoro (articolo 27), Trattamento di missione (articolo 28), Tutela legale (articolo 29), Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (articolo 31).

L'intervento, in coerenza con l'estensione degli istituti concertativi a contenuto normativo già introdotta con i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, allo scopo di evitare situazioni di vuoto normativo potenzialmente penalizzanti per il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi/qualifiche corrispondenti, prevede l'estensione al personale dirigente dei provvedimenti di rinnovo contrattuale per il triennio normo-economico 2016-2018, pubblicati successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino.

La presente misura, pertanto, rappresenta un intervento correttivo, atteso che le prossime previsioni contrattuali troveranno sede naturale nell'ambito della predetta area negoziale dei dirigenti.

Gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che sono estese disposizioni di carattere normativo, neutre sotto il profilo finanziario, fatta salva la previsione di cui all'articolo 31, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, in tema di "trascinamento" di talune indennità operative per il Corpo della guardia di finanza. La relativa quantificazione è stata effettuata tenendo conto (cfr. sottoriportata tabella):

- della quota di "trascinamento" spettante nelle ipotesi contemplate dal citato articolo 31;
- del numero di giorni di assenza (dato annuo medio) per i quali è attribuito detto emolumento;
- del numero dei relativi beneficiari;
- degli oneri riflessi (che sono riportati nell'ambito della quantificazione degli oneri previdenziali complessivamente derivanti dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, per cui v. *infra*).

Tabella V.19.



	Percettori personale DIRIGENTE	Giorni di assenza (dato annuo medio)	Indennità mensile lorda	Trascinamento mensile dell'indennità (quota 14/20 per P.I.A. e 13/20 per P.I.V.)	Trascinamento spettante nel periodo di assenza (6/30)	Onere annuo	Note
Pronto intervento aereo	30	6	€ 505,95	€ 354,17	€ 70,83	€ 2.124,99	La quota di trascinamento spettante (14/20 e 13/20) è stata calcolata sulla base dei dati concernenti la permanenza media nel settore - rispettivamente - del personale specialista e di quello brevettato pilota del Comparto Aereo. Tale quota è stata calcolata sull'importo relativo all'indennità di P.I.A. piloti (85%) prevista per il Ten.Col. +25 anni di servizio.
Piloti istruttori di volo	25	6	€ 1.190,46	€ 773,80	€ 154,76	€ 3.869,00	
<i>Trascinamento art. 13 Legge n. 78/1983</i>						€ 5.993,99	Importo lordo dipendente

L'onere determinato nella sottostante tabella ha un valore costante di euro 7.954,02 a decorrere dal 2020.

Tabella V.20.

	Percettori personale DIRIGENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pronto intervento aereo	30	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99	€ 2.124,99
Piloti istruttori di volo	25	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00	€ 3.869,00
	Oneri lordo dipendente	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €	5.993,99 €
	Oneri previdenziali a carico dello Stato (32,70%)	€ 1.960,03	€ 1.960,03	€ 1.960,03	€ 1.960,03	€ 1.960,03	€ 1.960,03	€ 1.960,03	€ 1.960,03	€ 1.960,03
	Totale oneri	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €	7.954,02 €

n. **lettera n)** introduce il **comma 30-bis**, al fine di incrementare la misura dell'assegno funzionale per gli appartenenti al ruolo agenti e assistenti e al ruolo appuntati e carabinieri/finanzieri con almeno 17 anni di servizio, di 270 euro annui per il periodo 2019-2024 e di 300 euro a decorrere dal 2025. L'intervento è finalizzato a rendere progressiva in modo omogeneo con gli altri ruoli la misura dell'assegno funzionale per i ruoli di base delle anche in relazione alle nuove maggiori funzioni previste per tali ruoli dal provvedimento dalla revisione dei ruoli di cui al d.lgs. n. 95 del 2017, fermi restando i principi generali della concertazione.

Per le Forze di polizia l'onere dell'intervento, volto a incrementare l'ammontare dell'assegno funzionale già previsto per il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, appuntati e Carabinieri/Finanzieri con 17 anni di servizio, è riportato nella sottostante tabella.

Tabella V.21.



INCREMENTO ASSEGNO FUNZIONALE RUOLO ASSISTENTI AGENTI + 17 ANNI DI SERVIZIO

ONERE UNITARIO TEORICO	449,74		449,74
PERCENTUALE RICONOSCIUTA	90 %		100
ONERE UNITARIO RIDOTTO	404,76		449,74

90%

100%

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
UNITA'	PS	28.115,00	26.283,00	23.951,00	22.355,00	21.386,00	20.803,00	16.784,00	14.382,00	14.519,00
	CC	19.043,00	19.341,00	19.610,00	19.850,00	20.283,00	20.693,00	21.083,00	21.669,00	22.235,00
	GDF	9.128,00	8.553,00	7.809,00	6.623,00	5.447,00	4.639,00	4.339,00	4.592,00	4.638,00
	PP	22.737,00	7.939,00	6.292,00	5.729,00	5.175,00	4.768,00	5.742,00	6.867,00	6.267,00

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ONERE	PS	11.379.827,40	10.638.307,08	9.698.454,36	9.048.409,80	8.656.197,36	9.355.941,22	7.548.436,16	6.468.160,68	6.529.775,06
	CC	7.707.844,68	7.828.463,16	7.937.343,60	8.034.486,00	8.209.747,08	9.306.469,82	9.481.868,42	9.745.416,06	9.999.968,90
	GDF	3.694.649,28	3.461.912,28	3.160.770,84	2.680.725,48	2.204.727,72	2.086.343,86	1.951.421,86	2.065.206,08	2.085.894,12
	PP	9.203.028,12	3.213.389,84	2.546.749,92	2.318.870,04	2.094.633,00	2.144.360,32	2.582.407,08	3.088.364,58	2.818.520,58

Inoltre, l'intervento determina contenuti oneri previdenziali indotti, atteso che la platea dei beneficiari, in ragione dell'anzianità posseduta, è costituita dal personale inquadrato nel sistema contributivo, decorrente dal 1° gennaio 1996, per cui è in possesso di un'anzianità di servizio e di un'età tali che, il giorno precedente a quello in cui saranno collocati a riposo, saranno già fruitori dell'assegno di funzione previsto per uno scaglione di anzianità di servizio superiore (+27 o anche +32); la spesa, riferita dunque ad un numero di unità di personale medie stimato come costante nel decennio, è riepilogata nella tabella sottostante.

Tabella V.22.

DESCRIZIONE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
INCREMENTO ASS. FUNZIONALE	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
QUOTA MENSILE	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	25,00	25,00	25,00	25,00
Incremento TFS per anno di servizio	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
media aa. Servizio	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Incremento TFS	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	440,000	440,000	440,000	440,000

POLIZIA DI STATO	19	19	19	19	19	19	19	19	19
ARMA DEI CARABINIERI	19	19	19	19	19	19	19	19	19
GUARDIA DI FINANZA	6	6	6	6	6	6	6	6	6
POLIZIA PENITENZIARIA	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TOTALE FFPP	51	51	51	51	51	51	51	51	51

POLIZIA DI STATO	7.524,000	7.524,000	7.524,000	7.524,000	7.524,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000
ARMA DEI CARABINIERI	7.524,000	7.524,000	7.524,000	7.524,000	7.524,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000
GUARDIA DI FINANZA	2.376,000	2.376,000	2.376,000	2.376,000	2.376,000	2.640,000	2.640,000	2.640,000	2.640,000
POLIZIA PENITENZIARIA	2.772,000	2.772,000	2.772,000	2.772,000	2.772,000	3.080,000	3.080,000	3.080,000	3.080,000
TOTALE FFPP	20.196,000	20.196,000	20.196,000	20.196,000	20.196,000	22.440,000	22.440,000	22.440,000	22.440,000

o. **lettera o)**, introduce il **comma 31-bis**, volto a:

- evitare incertezze applicative connesse alla recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 1896/2019), che ha affermato la non applicabilità dell'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001 al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, precisando che le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, si applicano solo nell'ipotesi di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima. Si statuisce inoltre che il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio;
- disciplinare in maniera peculiare per le Amministrazioni del Comparto "Sicurezza-Difesa" - per le quale è normativamente sancita la specificità dei relativi ordinamenti - l'istituto di



mobilità, a domanda, previsto dall'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001, prevedendo che il medesimo trovi applicazione nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza e tenga in debita considerazione la necessità di valutare le esigenze organizzative e di servizio dell'Amministrazione di riferimento, anche con riguardo al reparto/articolazione di appartenenza dell'istante.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che i trasferimenti in parola avvengono esclusivamente a domanda degli interessati;

- p. **lettera p)** sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 95/2017 con la nuova tabella F allegata al presente decreto. L'intervento normativo è finalizzato a prevedere un assegno *una tantum* di importo maggiore per i sovrintendenti capo e gradi e qualifiche corrispondenti di elevata anzianità di grado, essendo stato riconosciuto esclusivamente ai parigrado con almeno 8 anni di anzianità. Nello specifico, si stabilisce un assegno di 1.300 euro per i sovrintendenti capo e gradi corrispondenti che, nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, possedevano un'anzianità di grado pari ad almeno 10 anni.

Tabella V.23.

UNA TANTUM SPETTANTE AI SOVRINTENDENTI CAPO CHE, ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2017, ABBIANO UN'ANZIANITA' DI SERVIZIO DI ALMENO 10 ANNI							
SOVRINTENDENTE CAPO + 10 (GIÀ SOVRINTENDENTE CAPO + 8)	UNITA'	Importo percepito	Importo spettante	differenza da corrispondere	oneri Amm.ne	Importo fordo Amm.ne	totale complessivo
POLIZIA DI STATO	169	1.200	1.300	100,00	32,70	132,70	22.426,30
ARMA DEI CARABINIERI	66	1.200	1.300	100,00	32,70	132,70	8.758,20
GUARDIA DI FINANZA	68	1.200	1.300	100,00	32,70	132,70	9.023,60
POLIZIA PENITENZIARIA	11	1.200	1.300	100,00	32,70	132,70	1.460,00



CAPO VI

Il Capo VII reca disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento. In particolare:

a. **l'articolo 41** prevede:

- (1) **al comma 1**, un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, a favore del personale delle qualifiche apicali in servizio al 31 dicembre 2019 che non beneficia delle riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione per effetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, rispettivamente di 250, 350 o 450 euro lordi in base al ruolo di riferimento, da corrispondere entro il 30 giugno 2020.

L'onere dell'intervento, dettagliato nelle tabelle sottostanti, è stato quantificato in relazione al computo degli effettivi beneficiari.

Tabella VI.1.

ASSISTENTE CAPO COORDINATORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	UNITA'	IMPORTO UNITARIO LORDO DIP.	ONERI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO	18.079	250,00	81,75	331,75	5.997.708,25
ARMA DEI CARABINIERI	23.025	250,00	81,75	331,75	7.638.543,75
GUARDIA DI FINANZA	11.124	250,00	81,75	331,75	3.690.387,00
POLIZIA PENITENZIARIA	16.872	250,00	81,75	331,75	5.597.286,00

Tabella VI.2.

SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	UNITA'	IMPORTO UNITARIO LORDO DIP.	ONERI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO	897	350,00	114,45	464,45	416.611,65
ARMA DEI CARABINIERI	2.547	350,00	114,45	464,45	1.182.954,15
GUARDIA DI FINANZA	2.791	350,00	114,45	464,45	1.296.279,95
POLIZIA PENITENZIARIA	12	350,00	114,45	464,45	5.573,40

Tabella VI.3.

SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	UNITA'	IMPORTO UNITARIO LORDO DIP.	ONERI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO	1.083	450,00	147,15	597,15	646.713,45
ARMA DEI CARABINIERI	5.952	450,00	147,15	597,15	3.554.236,80
GUARDIA DI FINANZA	6.770	450,00	147,15	597,15	4.042.705,50
POLIZIA PENITENZIARIA	353	450,00	147,15	597,15	210.793,95

- (2) al comma 2, si introduce una specifica disposizione volta al monitoraggio, a decorrere dal 1° gennaio 2020, della spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto dal presente decreto;

b. **l'articolo 42**, reca alcune abrogazioni per motivi di coordinamento con le modifiche dell'articolo 2138 del decreto legislativo n. 66/2010.



L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri;

Con riferimento alla quantificazione di altri oneri derivanti dal complesso delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, si espongono le seguenti precisazioni:

1) sul piano degli oneri previdenziali, si rileva che la riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi determina, in alcuni casi, che il personale verrà collocato in quiescenza con una qualifica o un grado superiore a quello che avrebbe raggiunto senza le riduzioni in parola; ciò comporta la corresponsione di un'indennità di buonuscita maggiore e un incremento della quota retributiva nel calcolo della pensione. In particolare ciò si verificherà per alcuni sostituti commissari e ed qualifiche e gradi corrispondenti che verranno collocati in quiescenza a partire dal 2020 che senza le riduzioni di permanenza non avrebbero conseguito la relativa denominazione o qualifica. Gli oneri sono stati calcolati moltiplicando l'incremento differenziale tra le suddette qualifiche di sostituto commissario e qualifiche o gradi corrispondenti e la relativa denominazione o qualifica dell'indennità di buonuscita e della quota retributiva del trattamento di quiescenza per le unità che raggiungeranno il limite di età con una qualifica o un grado superiori a quelli che avrebbero raggiunto senza la riduzione delle permanenze. A decorrere dal 2029, non si registrano ulteriori incrementi di trattamenti pensionistici, stante il progressivo passaggio al sistema contributivo puro. **Quanto osservato è meglio illustrato nella sottostante tabella.**

Tabella VI.4.

ALTRI ONERI PREVIDENZIALI														
	DIFFERENZA STIPENDIALE	DIFFERENZA STIPENDIALE + 6 SCATTI	Incremento pensionistico	unità medie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
POLIZIA DI STATO	874,10	1.005,220	23,30%	234,220	32	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	
					32		7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	
					32			7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	
					32				7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	
					32					7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04	
					32						7.495,04	7.495,04	7.495,04	
					32							7.495,04	7.495,04	
					32								7.495,04	
					32									7.495,04
					PS:	7.495,04	14.990,08	22.485,12	29.980,16	37.475,20	44.970,24	52.465,28	59.960,32	67.455,36
ARMA DEI CARABINIERI	874,10	1.005,220	23,30%	234,220	70	16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	
					70		16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	
					70			16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	
					70				16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	
					70					16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40	
					70						16.395,40	16.395,40	16.395,40	
					70							16.395,40	16.395,40	
					70								16.395,40	
					70									16.395,40
					CC:	16.395,40	32.790,80	49.186,20	65.581,60	81.977,00	98.372,40	114.767,80	131.163,20	147.558,60
GUARDIA DI FINANZA	874,10	1.005,220	23,30%	234,220	55	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	
					55		12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	
					55			12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	
					55				12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	
					55					12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10	
					55						12.882,10	12.882,10	12.882,10	
					55							12.882,10	12.882,10	
					55								12.882,10	
					55									12.882,10
					GDF:	12.882,10	25.764,20	38.646,30	51.528,40	64.410,50	77.292,60	90.174,70	103.056,80	115.938,90
POLIZIA PENITENZIARIA	874,10	1.005,220	23,30%	234,220	14	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	
					14		3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	
					14			3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	
					14				3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	
					14					3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08	
					14						3.279,08	3.279,08	3.279,08	
					14							3.279,08	3.279,08	
					14								3.279,08	
					14									3.279,08
					PP:	3.279,08	6.558,16	9.837,24	13.116,32	16.395,40	19.674,48	22.953,56	26.232,64	29.511,72
	diff.mens	80%	anni servizio	Incremento tfs										
POLIZIA DI STATO	67,24	55,79	40	2.151,60	32	68.851,20	68.851,20	68.851,20	68.851,20	68.851,20	68.851,20	68.851,20	68.851,20	
ARMA DEI CARABINIERI	67,24	55,79	40	2.151,60	70	150.612,00	150.612,00	150.612,00	150.612,00	150.612,00	150.612,00	150.612,00	150.612,00	
GUARDIA DI FINANZA	67,24	55,79	40	2.151,60	55	118.338,00	118.338,00	118.338,00	118.338,00	118.338,00	118.338,00	118.338,00	118.338,00	
POLIZIA PENITENZIARIA	67,24	55,79	40	2.151,60	14	30.122,40	30.122,40	30.122,40	30.122,40	30.122,40	30.122,40	30.122,40	30.122,40	
POLIZIA DI STATO						76.346,24	83.841,28	91.336,32	98.831,36	106.326,40	113.821,44	121.316,48	128.811,52	136.306,56
ARMA DEI CARABINIERI						167.007,40	183.402,80	199.798,20	216.193,60	232.589,00	248.984,40	265.379,80	281.775,20	298.170,60
GUARDIA DI FINANZA						131.220,10	144.102,20	156.984,30	169.866,40	182.748,50	195.630,60	208.512,70	221.394,80	234.276,90
POLIZIA PENITENZIARIA						33.401,48	36.680,56	39.959,64	43.238,72	46.517,80	49.796,88	53.075,96	56.355,04	59.634,12



2) sul piano degli oneri per spese di funzionamento, rilevano soltanto quelli connessi alle previsioni transitorie in materia di promozioni sovranumerarie nei ruoli dei sovrintendenti di tutte le Forze di polizia; premesso che a tale misura non si connettono oneri relativi ai trasferimenti d'autorità (giacché, per le Amministrazioni che non garantiscono il mantenimento della sede, comunque l'imputazione resta riferita agli ordinari stanziamenti di bilancio già *ad hoc* previsti ed è astretta alle relative limitazioni), **residuano soltanto oneri attinenti alle spese per i periodi di formazione**, e segnatamente quelle per *indennità di missione* (incluse quelle di viaggio in relazione ai periodi residenziali presso gli istituti di istruzione), spese per *accasermamento* presso gli istituti di istruzione, spese per *materiali didattici* (ad esempio le piattaforme per l'*e-learning*, laddove previste), come **riepilogato nella sottostante tabella**.

Tabella VI.5.

ONERI DI FUNZIONAMENTO PERSONALE SOVRINTENDENTE IN SOVRANUMERO												
	costo unitario	unità	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
POLIZIA DI STATO	475	1.500		712.500,0								
		1.000			475.000,0							
		750				356.250,0						
		750					356.250,0					
	TOTALE		-	712.500,0	475.000,0	356.250,0	356.250,0	-	-	-	-	-
ARMA DEI CARABINIERI	475	400		190.000,0								
		500			237.500,0							
		500				237.500,0						
		800					380.000,0					
	800						380.000,0					
TOTALE		-	190.000,0	237.500,0	237.500,0	380.000,0	380.000,0	-	-	-	-	
GUARDIA DI FINANZA	475	250				118.750,0						
		350					166.250,0					
		400						190.000,0				
		500							237.500,0			
	TOTALE		-	-	-	118.750,0	166.250,0	190.000,0	237.500,0	-	-	-
POLIZIA PENITENZIARIA	475	500		237.500,0								
		300			142.500,0							
		250				118.750,0						
		250					118.750,0					
	TOTALE		-	237.500,0	142.500,0	118.750,0	118.750,0	-	-	-	-	-

3) sul piano degli oneri indotti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, occorre considerare che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo correttivo relativo alla Forze di polizia, complessivamente stimati in **1,20 milioni di euro** annui, lordo amministrazione, a decorrere dall'anno 2020.

c. **l'articolo 43** reca la copertura finanziaria delle disposizioni previste dal presente decreto; essa valuta gli oneri:

- in 51.271.542 euro per l'anno 2019;
- in 74.040.418 euro per l'anno 2020;
- in 73.733.539 euro per l'anno 2021;
- in 72.803.571 euro per l'anno 2022;
- in 88.601.187 euro per l'anno 2023;
- in 84.245.274 euro per l'anno 2024;




- in 85.861.093 euro per l'anno 2025;
- in 87.116.273 euro per l'anno 2026;
- in 84.254.642 euro per l'anno 2027;
- in 88.375.178 euro a decorrere dall'anno 2028.

Ai suddetti oneri si fa fronte, quanto a euro 44.978.408 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; quanto a 6.293.134 euro per l'anno 2019, in 74.040.418 euro per l'anno 2020, in 73.733.539 euro per l'anno 2021, in 72.803.571 euro per l'anno 2022, in 88.601.187 euro per l'anno 2023, in 84.245.274 euro per l'anno 2024, in 85.861.093 euro per l'anno 2025, in 87.116.273 euro per l'anno 2026, in 84.254.642 euro per l'anno 2027, e in 88.375.178 euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, come rimodulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104.

Il **comma 2** prevede che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 1.200.603 euro, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Alla presente Relazione tecnica è *allegata* una tabella riepilogativa della quantificazione degli oneri del complesso delle misure predisposte dallo schema di decreto legislativo correttivo e integrativo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO
 NEGATIVO
 Il Responsabile Generale dello Stato

 30 SET. 2019



			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	Atto di L. 10/09/19													
RUOLO SOVINTENDENTI ED EQUIPARATI	UNA TANTUM COMPENSATIVA PER BRIGADIERI PROPAGOLI "PER TENDI"	30 2_CC UT	708.817,096											
	SCRUTINIO STRODARI PER VICE SOVINTENDENTI (4.000 UNITA')	30 3_GDF UT	443.882,450											
	SCRUTINIO STRODARI PER VICE BRIGADIERI (3.000 UNITA')	30 1_PS O		1.870.815,000	3.118.025,000	4.633.453,500	3.816.462,600	2.147.472,000	935.407,500					
	SCRUTINIO STRODARI PER VICE BRIGADIERI (4.500 UNITA')	30 2_CC O		513.192,000	1.345.105,000	2.086.018,000	3.197.094,000	4.308.170,000	3.461.206,660	5.022.158,510	3.379.112,360	1.756.813,780		
	SCRUTINIO STRODARI PER VICE SOVINTENDENTI (1.500 UNITA')	30 3_GDF O				314.477,220	741.303,380	1.234.051,580	1.847.839,100	1.810.422,890	1.613.370,000	623.476,140		
		30 4_PP O		624.605,000	997.766,000	1.329.576,500	1.624.373,000	1.847.210,000	1.154.903,000	875.342,400		615.791,100	208.094,800	
		30 1_PS UT		513.192,000										
	UNA TANTUM PER IL SOVINTENDENTI CAPO + 4 ANNI ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2017	30 2_CC O		345.030,000										
		30 3_GDF UT		185.349,200										
		30 4_PP UT												
	30 1_PS UT		22.426,300											
	30 2_CC UT		8.750,200											
	30 3_GDF UT		9.023,000											
	30 4_PP UT		1.460,000											
	30 1_PS UT		98.365,300											
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT		6.767,700											
	30 4_PP UT		292.226,000											
	30 1_PS UT			1.271.120,800	1.543.670,540	1.487.968,610	3.722.151,260	4.528.185,540	1.935.453,930	227.003,210	2.608.292,390	4.683.204,060		
	30 2_CC UT		620.818,130	4.853.063,310	4.853.063,310	5.701.365,790	10.144.740,165	5.140.461,270	5.037.817,900		8.586.701,410	8.945.559,000		
	30 3_GDF UT		4.284.643,790	4.057.473,350	4.057.473,350	4.455.344,180	7.663.893,100	7.351.487,100	3.148.094,000	2.882.696,100	7.940.575,270	291.678,130		
	30 4_PP UT		558.057,810	159.114,130	1.325.467,370	1.205.467,370	1.386.719,210	665.384,280	103.204,400	49.983,600	1.152.059,650	291.276,380		
	30 1_PS UT		4.624,030	4.624,030	4.624,030	4.624,030	4.624,030	4.624,030	4.624,030	4.624,030	5.744,220	5.744,220		
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT		646.713,450											
	30 4_PP UT		3.554.256,800											
	30 1_PS UT		4.043.705,500											
	30 2_CC UT		210.793,950											
	30 3_GDF UT		644.229,220	644.229,220	3.025.251,550	3.375.000,330	3.703.525,050	2.175.087,780	1.087.549,895		633.986,970	1.247.913,540		
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT			7.503,280	1.475,840	1.825,810	1.825,810	1.136,210	1.136,210	1.136,210	1.136,210	1.136,210	1.136,210	
	30 2_CC UT		7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT			417.473,800	546.026,910	509.674,400	607.503,210	611.697,030	463.511,340	540.310,810	265.010,160	332.254,000		
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													
	30 2_CC UT													
	30 3_GDF UT													
	30 4_PP UT													
	30 1_PS UT													

		ANNO Comr. a Lettera											
		2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
RUOLO DI DIRETTIV/FUNZIONARI DIRIGENTI ED EQUIPARATI	ONERE PER RENDERE PERMANENTE ORGANICO DIRIGENTE SUPERIORE TECNICO CON CONTENUTA RIDUZIONE I COMMA. TEC		84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	
	1 RN Ten. Col. o Gen. B	1	10.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340
	5 RN Ten. Col. o Gen. B	5	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120
	1 RF da Ten. Col. a Gen. D.	1	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150
	2 RN da Ten. Col. a Gen. D.	2	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300
	20 RN da Ten. Col. a Col.	20	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470
	MISURA DI SALVAGUARDIA STRAORDINARIO "CAP +3E"	2	104.175,670	104.175,670									
	MISURA DI SALVAGUARDIA STRAORDINARIO "CAP +3B"	2	16.486,630	16.486,630									
	FISSAZIONE DELLE PROMOZIONI TABELLARI A SCELTA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO DELL'ANNO	2	135.116,860	135.116,860									
	CONFERIMENTO 2 PROMOZIONI ULTERIORI A QUELLE ORG. PREVISTE AL GRADO DI GEN. B. DEL COMPARTO AERONAVALE (I. NEL 2020 E I. NEL 2022)	2	11.963,660	23.927,200									
	AUMENTO ORGANICO TAB I E 4 DLGS 69/2002	2	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510
	ARTICOLO PROMOZIONE GENERALE DI DIVISIONE AERONAVALE DAL 2025 AL 2024	2	1.762.788,200	1.762.788,200									
AUMENTO ORGANICO 2 DG. 12 DG. 52 PP. CON RIDUZIONE DI 86 COMMISSARI COORDINATORI	2	142.500,000	237.500,000										
MODIFICA AI LIMITI ORDINAMENTALI DEL RUOLO FORESTALE ARMA DEI CARABINIERI	2	1.818,760,000	1.818,760,000										
ONERI DI FUNZIONAMENTO PERSONALE SOVRINTENDENTE IN SOVRANNUMERO													
ONERI PREVIDENZIALI ASSEGNO FUNZIONALE													
ALTRI ONERI PREVIDENZIALI													
ONERI INDOTTI (0,022 %)													
TOTALE		11.872.838,770	21.285.278,530	30.682.568,500	26.259.626,020	29.977.415,680	26.378.076,510	31.887.700,540	11.946.016,950	13.932.322,620	13.982.205,070		
ARMIA DEI CARABINIERI		15.975.572,980	21.517.407,670	28.883.765,130	23.883.765,130	30.748.617,200	26.605.796,885	27.983.077,750	29.084.130,950	30.049.515,860	30.049.515,860		
GUARDIA DI FINANZA		11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770		
POLIZIA PENITENZIARIA		7.212.975,150	11.807.260,510	5.437.820,070	9.189.249,950	9.837.492,410	8.704.752,250	8.154.613,400	7.476.985,070	10.374.975,300	8.392.766,350		
TOTALE FFP		4.758.252,070	71.652.746,540	71.652.746,540	69.971.647,890	69.971.647,890	82.809.366,840	82.809.366,840	82.809.366,840	82.809.366,840	82.809.366,840	82.809.366,840	
INTEGRAZIONE ART. 45 C. 2 D. LGS. 98/2017 DEFISCALIZZAZIONE		3.313.309,000	2.307.661,320	568.396,000	1.831.922,000	5.125.870,000	1.438.877,000	21.174.018,000	30.354.638,000	19.515.542,000	23.557.360,000		
TOTALE ONERI FFP + DEFISCALIZZAZIONE		51.372.541,070	74.040.417,360	78.748.588,140	77.803.670,680	66.601.186,300	84.245.273,240	85.881.095,910	87.116.772,240	84.254.541,620	86.375.177,870		

		2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
RUOLO DI DIRETTIV/FUNZIONARI DIRIGENTI ED EQUIPARATI	ONERE PER RENDERE PERMANENTE ORGANICO DIRIGENTE SUPERIORE TECNICO CON CONTENUTA RIDUZIONE I COMMA. TEC		84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	
	1 RN Ten. Col. o Gen. B	1	10.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340
	5 RN Ten. Col. o Gen. B	5	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120
	1 RF da Ten. Col. a Gen. D.	1	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150
	2 RN da Ten. Col. a Gen. D.	2	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300
	20 RN da Ten. Col. a Col.	20	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470
	MISURA DI SALVAGUARDIA STRAORDINARIO "CAP +3E"	2	104.175,670	104.175,670									
	MISURA DI SALVAGUARDIA STRAORDINARIO "CAP +3B"	2	16.486,630	16.486,630									
	FISSAZIONE DELLE PROMOZIONI TABELLARI A SCELTA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO DELL'ANNO	2	135.116,860	135.116,860									
	CONFERIMENTO 2 PROMOZIONI ULTERIORI A QUELLE ORG. PREVISTE AL GRADO DI GEN. B. DEL COMPARTO AERONAVALE (I. NEL 2020 E I. NEL 2022)	2	11.963,660	23.927,200									
	AUMENTO ORGANICO TAB I E 4 DLGS 69/2002	2	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510
	ARTICOLO PROMOZIONE GENERALE DI DIVISIONE AERONAVALE DAL 2025 AL 2024	2	1.762.788,200	1.762.788,200									
AUMENTO ORGANICO 2 DG. 12 DG. 52 PP. CON RIDUZIONE DI 86 COMMISSARI COORDINATORI	2	142.500,000	237.500,000										
MODIFICA AI LIMITI ORDINAMENTALI DEL RUOLO FORESTALE ARMA DEI CARABINIERI	2	1.818,760,000	1.818,760,000										
ONERI DI FUNZIONAMENTO PERSONALE SOVRINTENDENTE IN SOVRANNUMERO													
ONERI PREVIDENZIALI ASSEGNO FUNZIONALE													
ALTRI ONERI PREVIDENZIALI													
ONERI INDOTTI (0,022 %)													
TOTALE		11.872.838,770	21.285.278,530	30.682.568,500	26.259.626,020	29.977.415,680	26.378.076,510	31.887.700,540	11.946.016,950	13.932.322,620	13.982.205,070		
ARMIA DEI CARABINIERI		15.975.572,980	21.517.407,670	28.883.765,130	23.883.765,130	30.748.617,200	26.605.796,885	27.983.077,750	29.084.130,950	30.049.515,860	30.049.515,860		
GUARDIA DI FINANZA		11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770	11.872.838,770		
POLIZIA PENITENZIARIA		7.212.975,150	11.807.260,510	5.437.820,070	9.189.249,950	9.837.492,410	8.704.752,250	8.154.613,400	7.476.985,070	10.374.975,300	8.392.766,350		
TOTALE FFP		4.758.252,070	71.652.746,540	71.652.746,540	69.971.647,890	69.971.647,890	82.809.366,840	82.809.366,840	82.809.366,840	82.809.366,840	82.809.366,840	82.809.366,840	
INTEGRAZIONE ART. 45 C. 2 D. LGS. 98/2017 DEFISCALIZZAZIONE		3.313.309,000	2.307.661,320	568.396,000	1.831.922,000	5.125.870,000	1.438.877,000	21.174.018,000	30.354.638,000	19.515.542,000	23.557.360,000		
TOTALE ONERI FFP + DEFISCALIZZAZIONE		51.372.541,070	74.040.417,360	78.748.588,140	77.803.670,680	66.601.186,300	84.245.273,240	85.881.095,910	87.116.772,240	84.254.541,620	86.375.177,870		



		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Indice Costo Laboral										
	COPERTURA FINANZIARIA	51.271.542,000	74.046.418,000	75.739.439,000	72.803.571,000	86.501.187,000	84.245.274,000	85.861.093,000	87.116.273,000	86.354.642,000	88.375.178,000



ONERI PREVIDENZ

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
INCREMENTO ASS. FUNZIONALE	270,00	270,00	270,00
QUOTA MENSILE	22,50	22,50	22,50
incremento TFS per anno di servizio	18,00	18,00	18,00
media aa. Servizio	22	22	22
incremento TFS	396,000	396,000	396,000

POLIZIA DI STATO	19	19	19
ARMA DEI CARABINIERI	19	19	19
GUARDIA DI FINANZA	6	6	6
POLIZIA PENITENZIARIA	7	7	7
TOTALE FFPP	51	51	51

POLIZIA DI STATO	7.524,000	7.524,000	7.524,000
ARMA DEI CARABINIERI	7.524,000	7.524,000	7.524,000
GUARDIA DI FINANZA	2.376,000	2.376,000	2.376,000
POLIZIA PENITENZIARIA	2.772,000	2.772,000	2.772,000
TOTALE FFPP	20.196,000	20.196,000	20.196,000



IALI ASSEGNO FUNZIONALE

2023	2024	2025	2026	2027	2028
270,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22,50	22,50	25,00	25,00	25,00	25,00
18,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22	22	22	22	22	22
396,000	396,000	440,000	440,000	440,000	440,000

19	19	19	19	19	19
19	19	19	19	19	19
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
51	51	51	51	51	51

7.524,000	7.524,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000
7.524,000	7.524,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000
2.376,000	2.376,000	2.640,000	2.640,000	2.640,000	2.640,000
2.772,000	2.772,000	3.080,000	3.080,000	3.080,000	3.080,000
20.196,000	20.196,000	22.440,000	22.440,000	22.440,000	22.440,000



INCREMENTO ASSEGNO FUNZIO

ONERE UNITARIO TEORICO	449,74
PERCENTUALE RICONOSCIUTA	90 %
ONERE UNITARIO RIDOTTO	404,76

90%

		2020	2021	2022
UNITA'	PS	28.115,00	26.283,00	23.961,00
	CC	19.043,00	19.341,00	19.610,00
	GDF	9.128,00	8.553,00	7.809,00
	PP	22.737,00	7.939,00	6.292,00
	FA	31.994,00	32.723,00	34.934,00

		2020	2021	2022
ONERE	PS	11.379.827,40	10.638.307,08	9.698.454,36
	CC	7.707.844,68	7.828.463,16	7.937.343,60
	GDF	3.694.649,28	3.461.912,28	3.160.770,84
	PP	9.203.028,12	3.213.389,64	2.546.749,92
	FA	12.949.891,22	13.244.961,86	14.139.886,16



NALE RUOLO ASSISTENTI AGENTI + 17 ANNI DI SERVIZIO

449,74
100
449,74

100%

2023	2024	2025	2026	2027
22.355,00	21.386,00	20.803,00	16.784,00	14.382,00
19.850,00	20.283,00	20.693,00	21.083,00	21.669,00
6.623,00	5.447,00	4.639,00	4.339,00	4.592,00
5.729,00	5.175,00	4.768,00	5.742,00	6.867,00
34.729,00	32.215,00	29.373,00	26.234,00	24.107,00

2023	2024	2025	2026	2027
9.048.409,80	8.656.197,36	9.355.941,22	7.548.436,16	6.468.160,68
8.034.486,00	8.209.747,08	9.306.469,82	9.481.868,42	9.745.416,06
2.680.725,48	2.204.727,72	2.086.343,86	1.951.421,86	2.065.206,08
2.318.870,04	2.094.633,00	2.144.360,32	2.582.407,08	3.088.364,58
14.056.909,73	13.039.343,49	13.210.213,44	11.798.479,52	10.841.881,96

- 2.086.343,86 - 1.951.421,86 - 2.065.206,08
 - 2.144.360,32 - 2.582.407,08 - 3.088.364,58
 - 13.210.213,44 - 11.798.479,52 - 10.841.881,96





2028
14.519,00
22.235,00
4.638,00
6.267,00
20.737,00

2028
6.529.775,06
9.999.968,90
2.085.894,12
2.818.520,58
9.326.258,36

- 2.085.894,12
- 2.818.520,58
- 9.326.258,36



RIDETERMINAZIONE ASSEGNO FUNZIONALE RUOLO DEGLI ASSIST

CATEGORIA	17 ANNI		27 ANNI	
	Rapp. c/categ. Superiore	Importo MENSILE Assegno Funzionale	Rapp. c/categ. Superiore	Importo MENSILE Assegno Funzionale
ISPETTORI		152,45		255,88
SOVRINTENDENTI	0,984	150,02	0,983	251,52
ASSISTENTI AGENTI	0,81	121,53	0,977	245,82

Nuovo importo	0,977	146,57
differenza		25,04
importo mensile adeguam.		25
importo lordo dip.te x 13 mens.		325
Ritenute carico amm.ne		
IRAP	8,50%	27,63
Pensionistiche	24,20%	78,65
TFS	5,68%	18,46
Totale lordo annuo pro-capite		449,74



ENTI/AGENTI

32 ANNI	
Rapp. c/categ. Superiore	Importo MENSILE Assegno Funzionale
	294,25
0,983	289,25
0,977	282,69



UNA TANTUM SPECIEM PAGGIANTI DA ROLLORE PERMANENTE

ASSISTENTE CAPO COORDINATORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	UNITA'	AMMONTARE UNITARIO (L. 30/9/97)	ONERI AMMINISTRATIVI	AMMONTARE UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO	18.079	250,00	81,75	331,75	5.997.708,25
ARMIA DEI CARABINIERI	23.025	250,00	81,75	331,75	7.638.543,75
GUARDIA DI FINANZA	11.124	250,00	81,75	331,75	3.693.347,00
POLIZIA PENITENZIARIA	18.872	250,00	81,75	331,75	5.997.265,00
FORZE ARMATE	7.250	250,00	81,75	331,75	2.401.870,00

SOVINTENDENTE CAPO COORDINATORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	UNITA'	AMMONTARE UNITARIO (L. 30/9/97)	ONERI AMMINISTRATIVI	AMMONTARE UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO	807	350,00	114,45	464,45	416.611,95
ARMIA DEI CARABINIERI	2.547	350,00	114,45	464,45	1.182.954,15
GUARDIA DI FINANZA	2.751	350,00	114,45	464,45	1.286.379,95
POLIZIA PENITENZIARIA	13	350,00	114,45	464,45	5.573,40
FORZE ARMATE	447	350,00	114,45	464,45	207.609,15

SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORE E QUALIFICHE EQUIPARATE	UNITA'	AMMONTARE UNITARIO (L. 30/9/97)	ONERI AMMINISTRATIVI	AMMONTARE UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO	1.083	450,00	147,15	597,15	646.714,45
ARMIA DEI CARABINIERI	5.932	450,00	147,15	597,15	3.554.236,80
GUARDIA DI FINANZA	6.270	450,00	147,15	597,15	4.042.206,50
POLIZIA PENITENZIARIA	353	450,00	147,15	597,15	210.794,95
FORZE ARMATE	7.380	450,00	147,15	597,15	4.406.987,00

UNA TANTUM SPECIEM 1 GENNAIO 2011

Polizia di Stato	unità totali	importo personale	importo materiale	differenza da corrispondere	oneri Amm. n. 1	importo lordo Amm. n. 1	totale complessivo
ASSISTENTE CAPO + 8	2.133	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	2.269.700,00
ASSISTENTE CAPO + 12	7.602	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	693.573,60
TOTALE							3.963.273,60
SOVINTENDENTE CAPO + 8	381	-	1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	573.264,00
SOSTITUTO COMMISSARIO + 4	3	-	1.300,00	1.300,00	425,10	1.725,10	5.175,30
SOSTITUTO COMMISSARIO + 8	350	1.300,00	1.500,00	200,00	65,40	265,40	92.850,00
TOTALE							646.384,30

Arma dei Carabinieri	unità totali	importo personale	importo materiale	differenza da corrispondere	oneri Amm. n. 1	importo lordo Amm. n. 1	totale complessivo
APPUNTATO SCELTO + 8	1.775	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	1.351.416,00
APPUNTATO SCELTO + 12	-	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	265,40
TOTALE							1.351.416,00
BRIGADIERE CAPO + 8	1	-	1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	1.592,40
UOGGOTENENTE + 4	-	-	1.300,00	1.300,00	425,10	1.725,10	-
UOGGOTENENTE + 8	-	1.300,00	1.500,00	200,00	65,40	265,40	-
TOTALE							3.175,90

Guardia di Finanza	unità totali	importo personale	importo materiale	differenza da corrispondere	oneri Amm. n. 1	importo lordo Amm. n. 1	totale complessivo
APPUNTATO SCELTO + 8	1.109	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	1.176.252,80
APPUNTATO SCELTO + 12	517	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	177.021,80
TOTALE							1.353.274,60
BRIGADIERE CAPO + 8	15	-	1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	23.486,40
UOGGOTENENTE + 4	3	-	1.300,00	1.300,00	425,10	1.725,10	5.175,30
UOGGOTENENTE + 8	6	1.300,00	1.500,00	200,00	65,40	265,40	1.572,40
TOTALE							3.702,70

Polizia Penitenziaria	unità totali	importo personale	importo materiale	differenza da corrispondere	oneri Amm. n. 1	importo lordo Amm. n. 1	totale complessivo
ASSISTENTE CAPO + 8	733	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	817.154,80
ASSISTENTE CAPO + 12	1.152	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	305.740,80
TOTALE							1.122.895,60
SOVINTENDENTE CAPO + 8	8	-	1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	12.738,20
SOSTITUTO COMMISSARIO + 4	134	-	1.300,00	1.300,00	425,10	1.725,10	231.164,40
SOSTITUTO COMMISSARIO + 8	4	1.300,00	1.500,00	200,00	65,40	265,40	1.061,60
TOTALE							1.368.766,80

Forze Armate	unità totali	importo personale	importo materiale	differenza da corrispondere	oneri Amm. n. 1	importo lordo Amm. n. 1	totale complessivo
APPUNTATO SCELTO + 8	-	-	800,00	800,00	261,60	1.061,60	-
BRIGADIERE CAPO + 8	-	-	1.200,00	1.200,00	392,40	1.592,40	-
UOGGOTENENTE + 4	-	-	1.300,00	1.300,00	425,10	1.725,10	-
APPUNTATO SCELTO + 12	-	800,00	1.000,00	200,00	65,40	265,40	-
UOGGOTENENTE + 8	-	1.300,00	1.500,00	200,00	65,40	265,40	-
TOTALE							-

UNA TANTUM SPECIEM PER SOVINTENDENTI CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE

SOVINTENDENTE CAPO + 4	UNITA'	AMMONTARE UNITARIO (L. 30/9/97)	ONERI AMMINISTRATIVI	AMMONTARE UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO	1.935	200,00	65,40	265,40	511.549,00
ARMIA DEI CARABINIERI	1.302	200,00	65,40	265,40	345.070,00
GUARDIA DI FINANZA	693	200,00	65,40	265,40	183.219,00
POLIZIA PENITENZIARIA	-	200,00	65,40	265,40	-
FORZE ARMATE	2.654	200,00	65,40	265,40	704.372

UNA TANTUM SPECIEM PER SOVINTENDENTI CAPO CHE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2011, ABBIANO UN'ANCIANITA' DI SERVIZIO DI ALMENO 10 ANNI

SOVINTENDENTE CAPO + 10 (RM) SOVINTENDENTE CAPO + 8	UNITA'	importo personale	importo materiale	differenza da corrispondere	oneri Amm. n. 1	importo lordo Amm. n. 1	totale complessivo
POLIZIA DI STATO	169	1.200	1.300	100,00	32,70	142,70	22.423,30
ARMIA DEI CARABINIERI	66	1.200	1.300	100,00	32,70	142,70	8.739,30
GUARDIA DI FINANZA	68	1.200	1.300	100,00	32,70	142,70	9.028,00
POLIZIA PENITENZIARIA	11	1.200	1.300	100,00	32,70	142,70	1.460,00
FORZE ARMATE	-	1.300	1.300	100,00	32,70	132,70	-

UNA TANTUM COMPENSATIVA PER BRIGADIERI PROMOSSI "EX TERO"

	UNITA'	AMMONTARE UNITARIO (L. 30/9/97)	ONERI AMMINISTRATIVI	AMMONTARE UNITARIO LORDO STATO	ONERE
POLIZIA DI STATO	1	150,00	49,25	199,25	199,25
ARMIA DEI CARABINIERI	3.581	150,00	49,25	199,25	708.817,05
GUARDIA DI FINANZA	2.728	150,00	49,25	199,25	443.682,45
POLIZIA PENITENZIARIA	1	150,00	49,25	199,25	199,25
FORZE ARMATE	4.625	150,00	49,25	199,25	926.772



ps	8.813.723,00
cc	8.694.623,00
gdf	2.599.072,00
pp	3.334.480,00
totale fdp	23.441.898,00
ff.aa.	12.511.980,00
totale generale	35.953.878,00

	lordo dip	lordo stato 38,38	
7240	601.557.119,53	832.434.742,00	
16606	1.219.395.185,72	1.687.399.058,00	
45122	2.673.523.621,91	3.699.621.988,00	
10423	1.431.015.361,32	1.980.239.057,00	
	5.925.491.288,48	8.199.694.845,00	
		1.841.416,790	totale
		451.404,366	ps
		445.304,531	cc
		133.114,287	gdf
		170.779,004	pp
		1.200.602,19	FdP
		640.814,60	FFAA

totale retrib. Pubbl.Dip.	160.100.000.000,00
incidenza incr. Ass.Funz.	0,022%



Itg-1 lgt

diff.stip

800

magg. 6 sc

920

10 aa. Retr.

23,30%

diff.mens

66,67

80% aa.serv-

53,33

40



*DIFFERENZA
STIPENDIALE*

*DIFFERENZA
STIPENDIALE
+ 6 SCATTI*

POLIZIA DI STATO	874,10	1.005,220	23,30%
ARMA DEI CARABINIERI	874,10	1.005,220	23,30%



incr.pens. unità
 214,36 100

incr.tfs
 2.133,33 100

ALTRI ONERI PREVIDENZIALI

<i>incremento pensionistico</i>	<i>unità medie</i>	2020	2021	2022
234,220	32	7.495,04	7.495,04	7.495,04
	32		7.495,04	7.495,04
	32			7.495,04
	32			
	32			
	32			
	32			
	32			
	32			
	PS	7.495,04	14.990,08	22.485,12
234,220	70	16.395,40	16.395,40	16.395,40
	70		16.395,40	16.395,40
	70			16.395,40
	70			
	70			
	70			
	70			



	70			
	70			
	CC	16.395,40	32.790,80	49.186,20
234,220	55	12.882,10	12.882,10	12.882,10
	55		12.882,10	12.882,10
	55			12.882,10
	55			
	55			
	55			
	55			
	55			
	55			
	55			
	GDF	12.882,10	25.764,20	38.646,30
234,220	14	3.279,08	3.279,08	3.279,08
	14		3.279,08	3.279,08
	14			3.279,08
	14			
	14			
	14			
	14			
	14			
	14			
	14			
	PP	3.279,08	6.558,16	9.837,24

incremento tfs

2.151,60	32	68.851,20	68.851,20	68.851,20
2.151,60	70	150.612,00	150.612,00	150.612,00
2.151,60	55	118.338,00	118.338,00	118.338,00
2.151,60	14	30.122,40	30.122,40	30.122,40

O		76.346,24	83.841,28	91.336,32
IERI		167.007,40	183.402,80	199.798,20
VZA		131.220,10	144.102,20	156.984,30
ARIA		33.401,48	36.680,56	39.959,64



367.923,60	367.923,60	367.923,60
------------	------------	------------

2025	2026
21.436,00	21.436,00
	21.436,00
21.436,00	42.872,00
213.333,33	213.333,33
234.769,33	256.205,33



2023	2024	2025	2026
7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04	7.495,04	7.495,04
	7.495,04	7.495,04	7.495,04
		7.495,04	7.495,04
			7.495,04
29.980,16	37.475,20	44.970,24	52.465,28
16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40	16.395,40	16.395,40
	16.395,40	16.395,40	16.395,40
		16.395,40	16.395,40
			16.395,40



65.581,60	81.977,00	98.372,40	114.767,80
12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10	12.882,10	12.882,10
	12.882,10	12.882,10	12.882,10
		12.882,10	12.882,10
			12.882,10
51.528,40	64.410,50	77.292,60	90.174,70
3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08	3.279,08	3.279,08
	3.279,08	3.279,08	3.279,08
		3.279,08	3.279,08
			3.279,08
13.116,32	16.395,40	19.674,48	22.953,56

68.851,20	68.851,20	68.851,20	68.851,20
150.612,00	150.612,00	150.612,00	150.612,00
118.338,00	118.338,00	118.338,00	118.338,00
30.122,40	30.122,40	30.122,40	30.122,40

98.831,36	106.326,40	113.821,44	121.316,48
216.193,60	232.589,00	248.984,40	265.379,80
169.866,40	182.748,50	195.630,60	208.512,70
43.238,72	46.517,80	49.796,88	53.075,96

367.923,60	367.923,60	583.083,60	583.083,60
------------	------------	------------	------------



2027	2028
21.436,00	21.436,00
21.436,00	21.436,00
21.436,00	21.436,00
	21.436,00
64.308,00	85.744,00

213.333,33 213.333,33

277.641,33 299.077,33



2027 **2028**

7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
7.495,04	7.495,04
	7.495,04
59.960,32	67.455,36
16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40
16.395,40	16.395,40



16.395,40	16.395,40
	16.395,40
131.163,20	147.558,60
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
12.882,10	12.882,10
	12.882,10
103.056,80	115.938,90
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
3.279,08	3.279,08
	3.279,08
26.232,64	29.511,72

68.851,20	68.851,20
150.612,00	150.612,00
118.338,00	118.338,00
30.122,40	30.122,40

128.811,52	136.306,56
281.775,20	298.170,60
221.394,80	234.276,90
56.355,04	59.634,12

583.083,60	583.083,60
------------	------------



Descrizione	Primo Luogotenente	Luogotenente
Stipendio 12 mens.	26.351,40	25.550,18
Ind. Vac. Contr	184,46	178,85
Assegno Funzionale	3.531,03	3.531,03
TOTALE	30.066,89	29.260,06
QUOTA TFS	2.004,46	1.950,67
Anni servizio	40	40
	80.178,37	78.026,83
Onere previdenziale	2.151,54	

	2017	2018	2019	2020
n. unità	8	5	6	6
onere	17.212,320	10.757,700	12.909,240	12.909,240

Descrizione	Primo Luogotenente	Luogotenente	Δ 1 Lgt - Lgt
Stipendio 12 mens.	26.351,40	25.550,18	801,22
Ind. Vac. Contr	184,46	178,85	5,61
Assegno Funzionale	3.531,03	3.531,03	0,00
Assegno pensionabile	3.840,36	3.840,36	0,00
ind. imp. Operat.	5.151,60	5.151,60	0,00
TOTALE	30.066,89	29.260,06	806,83
IMPORTO MAGG. 6 SCATTI			927,85
ALIQ. RETRIBUTIVA MEDIA x AA SERVIZIO		18	41,94%
Incremento medio pensione per 13 mensilità			421,57

anno	unità	2019	2020	2021
2017-2019	19	8.009,83	8.009,83	8.009,83
2020	6		2.529,42	2.529,42
2021	6			2.529,42
2022	6			
2023	6			
2024	6			
2025	6			
2026	6			
2027	6			
2028	6			

8.009,830	10.539,250	13.068,670
-----------	------------	------------

48.889,090 23.448,490 25.977,910



2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	6	6	6	6	6
12.909,240	12.909,240	12.909,240	12.909,240	12.909,240	12.909,240

2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.009,83	8.009,83	8.009,83	8.009,83	8.009,83	8.009,83
2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42
2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42
2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42
	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42
		2.529,42	2.529,42	2.529,42	2.529,42
			2.529,42	2.529,42	2.529,42
				2.529,42	2.529,42
					2.529,42
15.598,090	18.127,510	20.656,930	23.186,350	25.715,770	28.245,190

28.507,330 31.036,750 33.566,170 36.095,590 38.625,010 41.154,430



2027	2028
6	6
12.909,240	12.909,240

2028

8.009,83
2.529,42
2.529,42
2.529,42
2.529,42
2.529,42
2.529,42
2.529,42
2.529,42
2.529,42
2.529,42

30.774,610

43.683,850



Descrizione	Primo Luogotenente	Luogotenente	differenza
Stipendio 12 mens.	26.351,40	25.550,18	801,22
Ind. Vac. Contr	184,46	178,85	5,61
Assegno Funzionale	3.531,03	3.531,03	
TOTALE	30.066,89	29.260,06	
QUOTA TSF	2.004,46	1.950,67	
Anni servizio	40	40	
	80.178,37	78.026,83	
Onere previdenziale		2.151,54	

	2019	2020	2021
n. unità	12	4	4
Incremento TFS	25.818,51	8.606,17	8.606,17
Incremento pensione 2025			
Incremento pensione 2026			
Incremento pensione 2027			
Incremento pensione 2028			
Totale oneri	25.831	8.610	8.610



incremento 6 scatti	quota retributiva	incremento pensione 13 mensilità
921,40	23,30%	234,21
6,45		

2022	2023	2024	2025
4	4	4	4
8.606,17	8.606,17	8.606,17	8.606,17
			937,00
8.610	8.610	8.610	9.547,170



2026	2027	2028
4	4	4
8.606,17	8.606,17	8.606,17
937,00	937,00	937,00
937,00	937,00	937,00
	937,00	937,00
		937,00
10.484,170	11.421,170	12.358,170



Descrizione	Primo Luogotenente	Luogotenente	differenza
Stipendio 12 mens.	26.351,40	25.550,18	801,22
Ind.Vac.Contr	184,46	178,85	5,61
Assegno Funzionale	3.531,03	3.531,03	
TOTALE	30.066,89	29.260,06	
QUOTA TSF	2.004,46	1.950,67	
Anni servizio	40	40	
	80.178,37	78.026,83	
Onere previdenziale		2.151,54	

	2019	2020	2021
n. unità	0	0	0
Incremento TFS	0,00	0,00	0,00
Incremento pensione 2025			
Incremento pensione 2026			
Incremento pensione 2027			
Incremento pensione 2028			
Totale oneri	0	0	0



incremento 6 scatti	quota retributiva	incremento pensione 13 mensilità
921,40	23,30%	234,21
6,45		

2022	2023	2024	2025
0	0	0	68
0,00	0,00	0,00	146.305
			15.926
0	0	0	162.298,910



2026	2027	2028
112	87	25
240.973	187.184	53.789
15.926	15.926	15.926
26.231	26.231	26.231
	20.376	20.376
		5.855
283.241,790	249.804,220	122.201,570



	diff.stip	magg. 6 sc	10 aa. Retr.	incr. pens.	unità	2019	2020
ltg-1 lgt	874,1	1005,215	70,00%	703,6505	8	5.629,20	5.629,20 5.629,20

5.629,20	11.258,41
----------	-----------

	diff.mens	80%	aa.serv.	incr .tfs			
	72,84	58,27	40	2.330,93	8	18.647,47	18.647,47
						24.276,67	29.905,87



2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20
5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20
5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20
	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20
		5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20
			5.629,20	5.629,20	5.629,20	5.629,20
				5.629,20	5.629,20	5.629,20
					5.629,20	5.629,20
						5.629,20

16.887,61	22.516,82	28.146,02	33.775,22	39.404,43	45.033,63	50.662,84
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

18.647,47	18.647,47	18.647,47	18.647,47	18.647,47	18.647,47	18.647,47
35.535,08	41.164,28	46.793,49	52.422,69	58.051,89	63.681,10	69.310,30



2028

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

5.629,20

56.292,04

18.647,47

74.939,51



ARMA DEI CARABINIERI

	diff.stip	magg. 6 sc	18 aa. Retr.	incr. pens.	unità
da sostituto commissario a sost. Commissario coord.	874,10	1005,215	41,94%	421,59	12
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	4
TOTALE					

da sostituto commissario a sost. Commissario coord.	67,24	53,79	40	2.151,63	12
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
	67,24	53,79	40	2.151,63	4
TOTALE					



REVIDENZIALI PERSONALE PROMOSSO MA CESSATO DAL SERVIZIO

2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.059,08	5.059,08	5.059,08	5.059,08	5.059,08	5.059,08
	1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
		1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
			1.686,36	1.686,36	1.686,36
				1.686,36	1.686,36
					1.686,36
5.059,080	6.745,440	8.431,800	10.118,160	11.804,520	13.490,880

2019	2020	2021	2022	2023	2024
25.819,56					
	8.606,52				
		8.606,52			
			8.606,52		
				8.606,52	
					8.606,52
25.819,560	8.606,520	8.606,520	8.606,520	8.606,520	8.606,520

30.878,64	15.351,96	17.038,32	18.724,68	20.411,04	22.097,40
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------





2025	2026	2027	2028
5.059,08	5.059,08	5.059,08	5.059,08
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
1.686,36	1.686,36	1.686,36	1.686,36
	1.686,36	1.686,36	1.686,36
		1.686,36	1.686,36
			1.686,36
15.177,240	16.863,600	18.549,960	20.236,320

2025	2026	2027	2028
8.606,52			
	8.606,52		
		8.606,52	
			8.606,52
8.606,520	8.606,520	8.606,520	8.606,520

23.783,76	25.470,12	27.156,48	28.842,84
-----------	-----------	-----------	-----------



GUARDIA DI FINANZA

	diff.stip	magg. 6 sc	18 aa. Retr.	incr. pens.	unità
da sostituto commissario a sost. Commissario coord.	874,10	1005,215	41,94%	421,59	6
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
	874,10	1005,215	41,94%	421,59	2
TOTALE					

da sostituto commissario a sost. Commissario coord.	67,24	53,79	40	2.151,63	6
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
	67,24	53,79	40	2.151,63	2
TOTALE					



REVIDENZIALI PERSONALE PROMOSSO MA CESSATO DAL SERVIZIO

2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.529,54	2.529,54	2.529,54	2.529,54	2.529,54	2.529,54
	843,18	843,18	843,18	843,18	843,18
		843,18	843,18	843,18	843,18
			843,18	843,18	843,18
				843,18	843,18
					843,18
2.529,540	3.372,720	4.215,900	5.059,080	5.902,260	6.745,440

2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.909,78					
	4.303,26				
		4.303,26			
			4.303,26		
				4.303,26	
					4.303,26
12.909,780	4.303,260	4.303,260	4.303,260	4.303,260	4.303,260

15.439,32	7.675,98	8.519,16	9.362,34	10.205,52	11.048,70
-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------





2025	2026	2027	2028
2.529,54	2.529,54	2.529,54	2.529,54
843,18	843,18	843,18	843,18
843,18	843,18	843,18	843,18
843,18	843,18	843,18	843,18
843,18	843,18	843,18	843,18
843,18	843,18	843,18	843,18
843,18	843,18	843,18	843,18
843,18	843,18	843,18	843,18
	843,18	843,18	843,18
		843,18	843,18
			843,18
7.588,620	8.431,800	9.274,980	10.118,160

2025	2026	2027	2028
4.303,26			
	4.303,26		
		4.303,26	
			4.303,26
4.303,260	4.303,260	4.303,260	4.303,260

11.891,88	12.735,06	13.578,24	14.421,42
-----------	-----------	-----------	-----------



	<i>costo unitario</i>	<i>unità</i>	2019
POLIZIA DI STATO	475	1.500	
		1.000	
		750	
		750	
	TOTALE		
ARMA DEI CARABINIERI	475	400	
		500	
		500	
		800	
		800	
	TOTALE		
GUARDIA DI FINANZA	475	250	
		350	
		400	
		500	
	TOTALE		
POLIZIA PENITENZIARIA	475	500	
		300	
		250	
		250	
	TOTALE		
FORZE ARMATE	475	-	
		-	
		-	
		-	
	TOTALE		



ONAMENTO PERSONALE SOVRINTENDENTE IN SOVRANNUMERO

2020	2021	2022	2023	2024
712.500,0				
	475.000,0			
		356.250,0		
			356.250,0	
712.500,0	475.000,0	356.250,0	356.250,0	-
190.000,0				
	237.500,0			
		237.500,0		
			380.000,0	
				380.000,0
190.000,0	237.500,0	237.500,0	380.000,0	380.000,0
		118.750,0		
			166.250,0	
				190.000,0
-	-	118.750,0	166.250,0	190.000,0
237.500,0				
	142.500,0			
		118.750,0		
			118.750,0	
237.500,0	142.500,0	118.750,0	118.750,0	-
-	-	-	-	-





2025	2026	2027	2028
-	-	-	-
-	-	-	-
237.500,0			
237.500,0	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione.

Titolo: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante: *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

PARTE I - ASPETTI TECNICO - NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il provvedimento si colloca nell'ambito dell'azione avviata dal Governo per la riorganizzazione generale dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato e risulta in linea con il programma dell'Esecutivo indirizzato alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, perseguito a partire dal 2015, con la legge 7 agosto 2015, n.124 di riforma della pubblica amministrazione, che ha consentito di addivenire ad un complessivo riordino e razionalizzazione della struttura delle Forze di polizia, nonché con i successivi provvedimenti attuativi e i decreti legge in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il presente decreto, si inserisce in tale contesto, in attuazione di una legge delega che oltre a consentire il progressivo miglioramento dell'impianto normativo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia - attraverso l'emanazione di disposizioni integrative e correttive necessarie a garantire il buon funzionamento e l'organicità della riforma - conferisce, altresì, la facoltà di intervenire sulle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, attraverso una loro eventuale rideterminazione, attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019.

Pertanto, il provvedimento introduce disposizioni a completamento dell'unitaria attuazione della delega sulla riorganizzazione dei Corpi di polizia finalizzata a migliorare la funzionalità e l'efficacia, nel suo complesso, del sistema del Comparto "Sicurezza" ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali.

L'esercizio della facoltà di delega si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive “ulteriori” rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017, superando talune discrasie e incertezze applicative e armonizzando altre disposizioni applicabili al personale delle diverse Forze di polizia, nell'ambito del criterio di sostanziale equiordinazione richiamato tra i principi di delega, anche al fine di eliminare disparità di trattamento nell'applicazione di alcuni istituti previsti dai rispettivi ordinamenti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge di riforma della pubblica amministrazione (Legge 7 agosto 2015, n.124) ha previsto - nell'ambito di una delega generale per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato (art. 8) - diversi principi e criteri direttivi finalizzati all'adozione di provvedimenti volti a

un complessivo riordino della struttura delle Forze di polizia, alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso in altre Forze di polizia, nonché alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera del personale delle predette Amministrazioni.

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato dapprima il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (poi integrato dal D.Lgs. 228/2017) che è volto a dare attuazione alla delega nella parte in cui detta principi e criteri direttivi relativi al complessivo riordino delle Forze di polizia, alla razionalizzazione, al potenziamento dell'efficacia delle richiamate funzioni e al transito del personale del Corpo forestale dello Stato in altre Forze di polizia.

L'attuazione dei principi di delega è proseguita, poi, con l'adozione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia. L'intervento è correlato al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate attuato contestualmente dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, adottato in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n.244, recante *“Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.”*.

Il decreto legislativo 95/2017 ha portato alla revisione dei ruoli del personale delle quattro Forze di polizia: Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria. Complessivamente la riforma si è concentrata sull'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli; sulla semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione; sull'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base; sull'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, sull'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

Successivamente, è intervenuto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevedeva la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati. Non era, tuttavia, prevista analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante *“Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”*, atteso che lo speculare riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto, discende da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi. Pertanto, il decreto legislativo 126/2018, si è limitato ad introdurre solo disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo 95/2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative.

In tale quadro giuridico-normativo, è intervenuto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni in legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità”*

organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.”. La legge di conversione, all’articolo 1, commi 2 e 3, ha delegato il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019 uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, disposizioni correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.

Infine, il decreto-legge 113/2018, istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste e non utilizzate per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (articolo 35). Le risorse del Fondo sono finalizzate all’adozione dei provvedimenti normativi che verranno emanati in attuazione della delega che riapre i termini per l’adozione delle disposizioni correttive ai decreti legislativi di riordino dei ruoli.

Ciò premesso nelle linee generali, occorre far presente che il quadro normativo di riferimento si compone anche delle fonti che regolano gli ordinamenti di ciascuna Forza di polizia.

Per la Polizia di Stato, la disciplina dello stato giuridico del relativo personale si rinviene in distinti atti normativi di rango primario specificati nel seguente punto 3), lettera a). A queste si aggiungono anche altri provvedimenti fondanti e in particolare il Decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante *“Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.”*.

Per l’arma dei Carabinieri la disciplina dello stato giuridico del relativo personale si rinviene in distinti atti normativi di rango primario specificati nel seguente punto 3), lettera b), nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante *“Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»”*.

Per la Guardia di Finanza la disciplina dello stato giuridico del relativo personale si rinviene in distinti atti normativi di rango primario specificati nel seguente punto 3), lettera c).

Per la Polizia penitenziaria, la disciplina dello stato giuridico del relativo personale si rinviene in distinti atti normativi di rango primario specificati nel seguente punto 3), lettera d), nonché nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante *“Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme proposte apportano correttivi ai sottoindicati provvedimenti concernenti:

a) l'ordinamento del personale della Polizia di Stato:

- 1) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 recante *“Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”*;
- 2) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- 3) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”*;
- 4) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante *“Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.”*;
- 5) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante *“Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”*;
- 6) legge 1 febbraio 1989, n.53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*;
- 7) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante *“Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma del! 'articolo 5, comma l, della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;
- 8) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia di Stato e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

b) l'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri:

- 1) 1) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante *“Codice dell'ordinamento militare”*, nella parte concernente le disposizioni relative all'Arma dei carabinieri;
- 2) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* nella parte concernente le disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia;
- 3) legge 1 febbraio 1989, n.53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*, nella parte concernente i requisiti per l'accesso alle Forze di polizia;

c) la normativa di settore del Corpo della guardia di finanza:

- 1) la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante *“Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.”*;
- 2) il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante *“Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.”*;

- 3) il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante *"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza"*;
- 4) il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;
- 5) decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante *"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;
- 6) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"*, con riferimento esclusivo alle disposizioni relative alla Guardia di finanza;
- 7) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di riordino dei ruoli e delle carriere, con riferimento alle disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza (Capo III) e alle disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

d) l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- 1) legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante *"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria."*;
- 2) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante *"Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395"*;
- 3) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante *"Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395."*;
- 4) decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante *"Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria."*;
- 5) decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante *"Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minori/e, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"*;
- 6) decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante *"Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria"*;
- 7) decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante *"Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85"*;
- 8) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia penitenziaria e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale, dando attuazione ai principi di delega e assicurando la sostanziale equiordinazione delle Forze di polizia.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni del presente decreto legislativo con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia riservata alla potestà legislativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

È, tuttavia, prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in quanto non si prevedono né si determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Lo schema di decreto legislativo correttivo presenta le seguenti rilegificazioni:

- 1) **all'articolo 7, comma 1, lettere d), n. 3), e g), n. 1)** (novelle agli articoli 4, comma 8, e 5-ter, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con conseguenti innovazioni anche nei riguardi delle situazioni disciplinate dalle già vigenti disposizioni che fanno rinvio alle disposizioni novellate), l'individuazione della provincia quale ambito territoriale oggetto di scelta secondo l'ordine di graduatoria di fine corso per i commissari capo e i vice commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato ai fini della prima assegnazione costituisce parziale legificazione di disciplina già tratteggiata dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018 (peraltro già oggetto di deroga per via legislativa ad opera dell'articolo 2, comma 1, lettera cc), dello stesso decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal precedente correttivo - decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126);
- 2) **all'articolo 37, comma 1, lettera d)** (introduzione del comma 7-quater nell'articolo 3 del legislativo 29 maggio 2017, n. 95) si procede, nel quadro di una più organica disciplina (estesa ora anche ad altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria), a riformulazione delle disposizioni in materia di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato già previste per i candidati con tatuaggi in determinate fattispecie: nell'intervenire sul piano contenutistico sulla loro visibilità, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata, nonché, in ragione della sede, della natura o del contenuto, sul loro effetto deturpante e sulla loro configurabilità quale indice di alterazione psicologica (e non più di "personalità abnorme"), l'intervento riporta alla fonte primaria quanto previsto dal vigente decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, chiarendo la rilevanza autonoma dell'onere che le alterazioni in parola siano sempre rispettose del decoro delle funzioni degli appartenenti all'Amministrazione;
- 3) **all'articolo 37, comma 2** (introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato), si interviene in termini rilegificazione nell'ambito di un complesso assetto normativo (*il distintivo d'onore per mutilati e per gravi e permanenti feriti in servizio, disciplinato per il personale militare dagli articoli 1464 del codice*

dell'ordinamento militare e 862 e 864 del relativo regolamento di attuazione, entrambi del 2010, venne esteso al personale civile, incluso quello della Polizia di Stato, già ad opera del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957, n. 763; il decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 1993, di natura non regolamentare, individua in via generale i distintivi del personale della Polizia di Stato, incluso quello in parola, sulla base dell'articolo 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782). Nell'ottica dell'attuazione del noto principio di specificità del Comparto Sicurezza e Difesa, sancito da numerosi provvedimenti normativi e regolamentari e recentemente circostanziato dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, nonché del suo corollario costituito dalla tendenza ad una definizione compiuta dei rapporti rispetto all'ordinamento amministrativo generale (calibrato sul personale di Amministrazioni puramente civili), così come nell'ottica di chiarire i rapporti tra le fonti relative alla Polizia di Stato e quelle dell'ordinamento militare, si conferisce autonomia alla disciplina in parola. Sul piano della concreta declinazione dell'intervento, si opera in linea con l'approccio già adottato dallo stesso citato codice dell'ordinamento militare, incline ad una riconduzione a legge, e si demanda la regolazione dei residui profili al più agile strumento del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, che si sostituisce ad un decreto ministeriale del resto privo di natura regolamentare (precisandosi che tale deroga al citato articolo 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 782/1985 si pone in linea sia con un criterio di semplificazione normativa e amministrativa già ampiamente fatto proprio dal citato decreto legislativo n. 95/2017, sia con indirizzi traibili dal principio di equiordinazione con le altre Forze di polizia ed Armate, per le quali è competente il Comandante generale e non il Ministro).

È stata verificata la piena utilizzazione possibile degli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono analoghi progetti di legge all' esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Davanti alla Corte costituzionale risultano pendenti due giudizi inerenti il combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, come rispettivamente introdotti dall'articolo 30, comma 1, lettere i) e m), del decreto legislativo n. 95 del 2017, in relazione all'articolo 76 della Costituzione e all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015. La questione sollevata può trovare soluzione con l'intervento normativo in esame.

Il Tribunale Amministrativo di Palermo, con ordinanza sul ricorso di Registro generale 1861/2011 pubblicata in data 6 agosto 2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sull'articolo 75, comma 1, del DPR n.335/1982 per violazione degli articoli 3, commi 1 e 2, e 97, comma 1, della Costituzione nella parte in cui riconosce al personale promosso alla qualifica di vice sovrintendente l'anzianità giuridica del giorno del fatto che ha determinato la promozione anziché quella del 1° gennaio dello stesso anno come invece disposto dall'articolo 24-bis del DPR n. 335 del 1982 per il personale che accede alla stessa qualifica di vice sovrintendente in forza dello scrutinio per merito comparativo (che ha sostituito a regime la formula di selezione del concorso interno). Su tale regime normativo, per i soli profili delle situazioni che non siano ancora divenute definitive, il decreto legislativo interviene con l'articolo 3, comma 1, lettera g), che introduce

all'articolo 24-ter il comma 2-bis recante la facoltà, per il personale che abbia conseguito la promozione alla qualifica di vice sovrintendente al merito straordinario, di presentare domanda di partecipazione alle procedure di scrutinio se queste producano l'effetto di un'anzianità giuridica più favorevole e nel caso di esito positivo delle procedure la ricostruzione della carriera con la promozione alla qualifica di sovrintendente. Per il regime transitorio il decreto legislativo interviene, invece, con l'articolo 36, comma 1, lettera d), che introduce con la lettera b-ter) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 la medesima facoltà in riferimento alle procedure concorsuali di cui alle lettere a-bis) e a-ter) del medesimo articolo.

PARTE II- CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento mira a dare attuazione a principi di delega compatibili con l'ordinamento europeo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III- ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non contiene nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'iniziativa legislativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto non determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Contiene una norma di interpretazione autentica all'articolo 36, comma 2, volto a chiarire che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017.

Determina, invece, talune deroghe alla normativa vigente, contenute nelle seguenti norme:

- articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78") relativo alla Polizia di Stato.
- articoli 23 e 25 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare"), relativi all'Arma dei carabinieri;
- articolo 28 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare"), relativo al Corpo della Guardia di Finanza, nonché modifiche di ulteriori atti legislativi;
- articolo 36 (Modifiche all' articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") e articolo 37 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), relativi alla Polizia di Stato;
- articolo 38 (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), relativo al Corpo della guardia di finanza;
- articolo 39 (Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), relativo alla Polizia penitenziaria.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

È stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento *de qua* prevede l'emanazione di diversi atti successivi attuativi di natura regolamentare.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati riferimenti statistici elaborati dalle Amministrazioni, sulla base di dati disponibili e, laddove necessario, aggiornati nel corso dei lavori.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante: *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

Amministrazione competente:

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Referente: Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale.

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Referente: Ufficio Legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di finanza

Referente: Ufficio Legislazione del Comando Generale della Guardia di finanza.

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Referente: Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il presente decreto dà attuazione ad una legge-delega che, oltre a consentire il progressivo miglioramento dell'impianto normativo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia, conferisce, altresì, la facoltà di intervenire sulle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, attraverso una loro eventuale rideterminazione, attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data, consentendo l'utilizzo delle risorse -stanziare per dette finalità- del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

L'esercizio del potere di delega attraverso il presente decreto si colloca nell'ambito dell'azione avviata dal Governo per la riorganizzazione generale dell'Amministrazione centrale e periferica

dello Stato e risulta in linea con il programma dell'Esecutivo indirizzato alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, perseguito a partire dal 2015, con la legge 7 agosto 2015, n.124 di riforma della pubblica amministrazione che ha consentito di addivenire ad un complessivo riordino e razionalizzazione della struttura delle Forze di polizia, e proseguito con i successivi provvedimenti attuativi e i decreti legge in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento introduce disposizioni a completamento dell'unitaria attuazione della delega sulla riorganizzazione dei Corpi di polizia finalizzata a migliorare la funzionalità e l'efficacia, nel suo complesso, del sistema del Comparto "Sicurezza" ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali.

L'intervento regolatorio risponde, dunque, all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché a quella di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il *drafting* dei vigenti provvedimenti legislativi.

Pur non essendo previste procedure di consultazione, in considerazione dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le amministrazioni interessate - comprese le Forze armate - nell'ambito di un apposito tavolo tecnico, nonché con le organizzazioni sindacali al fine di disporre di un quadro esaustivo delle criticità rilevate in fase di applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017.

L'opzione dell'intervento legislativo è risultata l'unica percorribile, atteso che l'adeguamento dell'ordinamento delle Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia. Pertanto, l'opzione di non intervento è stata esclusa, attesa la richiamata esigenza, emersa in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nella fase applicativa la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

Considerando la peculiarità degli ordinamenti delle Forze di polizia interessate dal provvedimento (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria), si è ritenuto di presentare il documento di analisi d'impatto diviso per Capi, da I a IV, in maniera speculare rispetto al provvedimento, ciascuno riferito alla Forza di polizia rispettivamente disciplinata.

CAPO I: Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

SEZIONE 1 – CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

Il presente schema di decreto legislativo, è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e*

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.”.

La suddetta legge, all'articolo 1, commi 2 e 3, ha delegato il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, disposizioni correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Viene, inoltre, prevista la possibilità di rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 che aveva previsto la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati, aveva già introdotto specifiche e circoscritte disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Non era, tuttavia, contemplata analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante *"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244"*, atteso che lo speculare riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto, discendeva da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi.

Pertanto, il decreto legislativo 126/2018, si è limitato ad introdurre disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo 95/2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative. Si è trattato, quindi, di un intervento correttivo, circoscritto - in particolare - a disposizioni urgenti per gestire la fase transitoria, nonché di carattere tecnico-formale, al fine di assicurare il rispetto del principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

In tale quadro giuridico-normativo, è successivamente intervenuto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni in legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del*

personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.”. La citata legge di conversione, all’articolo 1, commi 2 e 3, ha conferito al Governo la nuova facoltà di delega da esercitare entro il 30 settembre 2019.

Il Capo I del provvedimento in esame è dedicato alla Polizia di Stato.

In particolare, tenuto conto dei principi di delega da seguire, con specifico riferimento al personale della Polizia di Stato, sono state apportate modifiche alle relative norme ordinamentali e ad altre fonti normative che recano disposizioni di settore, volte ad incrementare la funzionalità complessiva della citata amministrazione, ad ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, nonché ad incrementarne la dotazione organica.

L’esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive “ulteriori” rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie e incertezze, atteso che durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere sono emerse ulteriori criticità connesse:

- a) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all’esigenza di disporre di un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all’attività di prevenzione e repressione dei reati;
- b) all’impossibilità di disporre, nei prossimi anni, di un adeguato numero di ispettori a causa di gravi carenze di organico venutesi a creare nel predetto ruolo nel corso degli ultimi anni;
- c) ai vuoti di organico di livello dirigenziale che si verificano a partire dal primo gennaio di ogni anno, atteso che la vigente disciplina prevede che l’Amministrazione debba attendere il 31 dicembre per eseguire la ricognizione delle vacanze in organico e poter espletare la successiva procedura di scrutinio - il cui iter procedimentale dura alcuni mesi - con la conseguenza che i posti rimasti scoperti durante l’anno vengono ripianati soltanto nel secondo semestre dell’anno successivo;
- d) alla necessità di prevedere un aumento dell’attuale dotazione organica complessiva nei ruoli di base, per consentire l’immissione in servizio di nuovo personale più giovane di età rispetto al personale attualmente in servizio che ha una elevata età media e che viene solitamente impiegato in attività di natura tecnico-gestionale e amministrativa anche a causa della grave carenza di personale dell’Amministrazione civile conseguente alla notevole riduzione del *turn over*;
- e) all’eccessiva durata dei percorsi formativi iniziali per l’accesso ad alcune qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato per la fase transitoria, che determina una dilatazione dei tempi di immissione in servizio operativo del personale di nuova nomina;
- f) allo sviluppo di carriera di taluni ruoli, compresi quelli tecnico-scientifici, rispetto ai quali si ravvisa la necessità di ridurre i tempi di permanenza a regime di talune qualifiche, al fine di ottenere una contenuta accelerazione della progressione di carriera per garantire - in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio - la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori;

- g) all'assenza di un settore tecnico della polizia di Stato competente in materia di "sicurezza cibernetica", la cui istituzione appare fondamentale al fine di consentire l'innalzamento dei livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti del nostro Paese;
- h) al completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nella Polizia di Stato, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, con particolare riferimento ai requisiti di condotta.

SEZIONE 2 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il decreto "correttivo" riguardano:

1. il miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione della Polizia di Stato attraverso:
 - a) l'aumento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria, da realizzarsi mediante:
 - la semplificazione delle procedure di selezione per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso l'anticipazione della procedura di selezione prevista a regime dall'anno 2024 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2023) già a far data dagli avanzamenti con decorrenza 1 gennaio 2019 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2018). Attualmente il passaggio dal ruolo di base degli agenti assistenti al ruolo superiore dei sovrintendenti è regolato in fase transitoria dal meccanismo del concorso interno per titoli. L'esperienza maturata con i primi concorsi previsti dal riordino ha fatto registrare un fisiologico allungamento dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali, pertanto l'intervento garantisce il mantenimento della tempistica fissata dal riordino per tali procedure di avanzamento, intervenendo sulla relativa procedura -che avverrebbe mediante scrutinio e non tramite concorso- al fine di neutralizzare gli aggravamenti temporali connessi alle procedure concorsuali già rilevati per i concorsi in atto;
 - la previsione transitoria di un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente di 1.500, 1.000, 750 e 750 unità soprannumerarie;
 - l'anticipazione dell'utilizzo delle vacanze organiche nel ruolo degli ispettori ancora disponibili al 31.12.2016, non più con una distribuzione sui 5 concorsi interni per vice ispettori ancora da bandire nella fase transitoria (sino all'anno 2023), ma con i due prossimi concorsi da bandire entro il 31.12.2019 e il 30.9.2020, lasciando inalterate le modalità concorsuali e il beneficio del mantenimento della sede previsti per gli concorsi sino all'anno 2023. Tale previsione consente di avere a disposizione in un tempo più rapido un maggior numero di vice ispettori e, allo stesso tempo, come diretta conseguenza, anche un numero maggiore di vice sovrintendenti in ragione delle carenze organiche che si verrebbero a creare nel ruolo dei sovrintendenti a seguito delle promozioni dei sovrintendenti a vice ispettori;

- b) l'introduzione, a regime, del c.d. doppio scrutinio per le carriere dei funzionari, volta a prevedere lo svolgimento, per ogni singola annualità, di due procedure di scrutinio, in luogo di quella unica attualmente prevista, per le promozioni alle qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto, di primo dirigente e di dirigente superiore, nel limite delle vacanze organiche registrate al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno e con decorrenza delle promozioni stesse, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi;
 - c) l'incremento di circa l'1,5% della dotazione organica complessiva nei ruoli di base, al fine di adeguare l'organico alle accresciute esigenze operative e alle nuove realtà socioeconomiche del Paese;
 - d) il contenimento del contenzioso in atto, attraverso l'introduzione di meccanismi correttivi con particolare riferimento alle procedure concorsuali;
2. l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale, mediante una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche, al fine garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori, in un'ottica che coniuga il *favor* per il personale con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
3. la valorizzazione della professionalità del personale, attraverso:
- a) la modifica della disciplina di alcuni corsi di formazione iniziale, volta a garantire una migliore preparazione professionale degli operatori di polizia;
 - b) la modifica della disciplina sui titoli di studio per l'accesso al concorso pubblico alla carriera dei funzionari, che viene consentito soltanto ai possessori di lauree magistrali o specialistiche autenticamente a contenuto giuridico (la laurea si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi);
 - c) il completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nella Polizia di Stato, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, con particolare riferimento ai requisiti di condotta;
 - d) l'istituzione di un ulteriore settore tecnico-scientifico della Polizia di Stato competente in materia di "sicurezza cibernetica", con una dotazione organica di 300 unità, che realizza per un "polo" di operatori dotati di una elevata professionalità in un settore particolarmente strategico per il Paese;

Per il perseguimento dei citati obiettivi, è stato necessario intervenire, d'intesa con le altre Forze di polizia e con le Forze armate, apportando correttivi ai sottoindicati provvedimenti concernenti l'ordinamento del personale della Polizia di Stato e segnatamente:

- 1) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 recante "*Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*";
- 2) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*";

- 3) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica"*;
- 4) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante *"Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato."*;
- 5) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante *"Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato"*;
- 6) legge 1 febbraio 1989, n.53, recante *"Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato"*;
- 7) decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante *"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell' articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;
- 8) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia di Stato e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.

Le citate misure sono state adottate avendo a parametro di riferimento comune l'esigenza di procedere alla correzione o all'integrazione delle disposizioni mantenendo l'equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia.

2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'adozione del decreto legislativo, con riferimento:

- a) all'effettivo incremento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria e delle piante organiche complessive;
- b) all'ulteriore elevazione degli attuali livelli di professionalità del personale con conseguente maggiore efficacia dell'azione della Polizia di Stato;
- c) ad una riduzione del contenzioso in atto;
- d) alla riduzione e allo snellimento dei tempi delle procedure di formazione del personale della Polizia di Stato.

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

SEZIONE 3 – OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che l'adeguamento dell'ordinamento della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia.

Pertanto, l'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero), è stata valutata ma esclusa attesa l'esigenza, emersa in fase di attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nella fase applicativa la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

SEZIONE 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

4.1 Impatti economici, sociali, ed ambientali per categoria di destinatari.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;*

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e degli altri ruoli della Polizia di Stato.

L'intervento consente di ottenere benefici in termini di maggiore efficienza e funzionalità dell'organizzazione della Polizia di Stato in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella sezione 2.1, di valorizzazione della professionalità degli operatori e di semplificazione dell'azione amministrativa relativamente al nuovo assetto ordinamentale del citato personale, con ricadute positive sull'efficacia dei servizi di polizia svolti a favore della cittadinanza.

I suddetti benefici sono così sintetizzabili:

- 1) aumento significativo degli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di corrispondere efficacemente alle sempre maggiori richieste di intervento della cittadinanza e potenziare l'attività di prevenzione e repressione dei reati;
- 2) aumento significativo degli ufficiali di polizia giudiziaria da valorizzare nella direzione di uffici e reparti;
- 3) incremento delle opportunità di progressione in carriera del personale di alcuni ruoli mediante la contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche;
- 4) potenziamento dell'attività di prevenzione e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per effetto dell'incremento delle dotazioni delle piante organiche dei ruoli di base;
- 5) valorizzazione della professionalità mediante:
 - la modifica della disciplina di alcuni corsi di formazione, volta a garantire una migliore preparazione professionale degli operatori di polizia;
 - la modifica della disciplina sui titoli di studio per l'accesso al concorso pubblico alla carriera dei funzionari che viene consentito soltanto ai possessori di lauree magistrali o specialistiche autenticamente a contenuto giuridico,
 - la possibilità di creare un settore cibernetico con operatori specializzati.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

Non vi sono costi attesi per ciascuna categoria di destinatari sopra indicati.

- Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;

L'intervento, diretto esclusivamente al personale appartenente alle Forze di polizia, prevede un impatto per la collettività di carattere mediato connesso all'incremento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dell'azione istituzionale.

- Distribuzione temporale degli effetti considerati.

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione, secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione. Pertanto, accanto ad effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa attuazione delle previsioni introdotte.

4.2 Impatti specifici.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per il decreto legislativo n. 95 del 2017 e per il successivo decreto n.126 del 2018, l'intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sul personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

B. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per il decreto legislativo n. 95 del 2017 e per il successivo decreto n.126 del 2018, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sull'ordinamento della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che l'adeguamento dell'ordinamento della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia.

SEZIONE 5 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO.

5.1 Attuazione.

Non si rinvengono condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, analogamente all'intervento del decreto legislativo n. 126 del 2018, si tratta, in questo caso, di interventi volti a correggere limitati ambiti di natura ordinamentale delle Forze di polizia.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- a) il Governo, in relazione all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132;
- b) per la Polizia di Stato, il Ministro dell'interno (e, ove previsto, gli altri Ministri interessati) ovvero il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per quanto concerne i decreti attuativi.

5.2 Monitoraggio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Polizia di Stato nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, oltre all'inserimento nel sito *web* istituzionale.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- b) miglioramento dei livelli di professionalità del personale e di efficienza della Polizia di Stato;
- c) semplificazione delle procedure di avanzamento, fermo restando il merito e la professionalità;
- d) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR.

Non sono previste procedure di consultazione.

Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto:

- a) tra le amministrazioni interessate - comprese le Forze armate - nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze delle singole Forze di polizia, secondo i criteri direttivi della delega, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi;
- b) con le organizzazioni sindacali, al fine di disporre di un quadro esaustivo delle criticità rilevate in fase di applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017 da sottoporre alle valutazioni del tavolo sub a).

PERCORSO DI VALUTAZIONE.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le amministrazioni interessate (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Forze armate), nell'ambito di appositi tavoli tecnici - costituiti da rappresentanti degli uffici competenti nelle materie oggetto di revisione normativa per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze dei singoli Corpi di polizia secondo i criteri direttivi della delega - e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi.

CAPO II: Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri.

SEZIONE I - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”* che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la possibilità di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, a tal fine potendo:

- a) procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, in relazione alle nuove esigenze di funzionalità di ciascuna Amministrazione, sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019, tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data;
- b) utilizzare le risorse stanziare per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che aveva previsto la possibilità di emanare disposizioni

correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati, aveva già introdotto specifiche e circoscritte disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Non era, tuttavia, contemplata analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*", atteso che il riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto discendeva da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi.

Pertanto, il citato decreto legislativo n. 126 del 2018 si è limitato ad introdurre disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative. Si è trattato, quindi, di un intervento correttivo, circoscritto - in particolare - a disposizioni urgenti per gestire la fase transitoria, nonché di carattere tecnico-formale, al fine di assicurare il rispetto del principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

Il Capo II del provvedimento in esame è dedicato all'Arma dei Carabinieri.

In particolare, tenuto conto dei principi di delega da seguire, con specifico riferimento al personale dell'Arma dei Carabinieri, sono state apportate modifiche alle relative norme ordinamentali e ad altre fonti normative che recano disposizioni di settore, volte ad incrementare la funzionalità complessiva della citata amministrazione, ad ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, nonché ad incrementarne la dotazione organica.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive "ulteriori" rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie e incertezze, atteso che durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere sono emerse ulteriori criticità connesse:

- a) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all'attività di prevenzione e repressione dei reati;
- b) alla necessità di prevedere un aumento dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli di base, per consentire l'immissione in servizio di nuovo personale più giovane di età rispetto al personale attualmente in servizio che ha una elevata età media e che viene solitamente impiegato in attività di natura tecnico-gestionale e amministrativa anche a causa della grave carenza di personale conseguente alla notevole riduzione del *turn over*;
- c) allo sviluppo di carriera di taluni ruoli, rispetto ai quali si ravvisa la necessità di ridurre i tempi di permanenza a regime di talune qualifiche, al fine di ottenere una contenuta accelerazione della progressione di carriera per garantire - in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio - la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori;
- d) alla necessità di risolvere problematiche interpretative in relazione alla sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il personale che si trova in particolari situazioni di stato giuridico (sospensione dall'impiego, richiamo in servizio dall'ausiliaria per

- l'impiego in Amministrazioni diverse, inidoneità al servizio per patologie o infermità di natura neuro-psichiatrica), nonché alla sospensione della potestà certificativa tipica dei medici militari per coloro che si trovano in stato di sospensione dall'impiego;
- e) alla disciplina dei concorsi, con l'inserimento di alcune modifiche connesse alla previsione di particolari tutele per le candidate in stato di gravidanza, nonché di precisazioni in merito ai requisiti per la partecipazione, anche con riguardo a quelli di condotta;
 - f) all'applicazione della disciplina, con necessità di mirati interventi volti a risolvere problematiche emerse in sede di applicazione, compresa la previsione di una nuova forma di aspettativa senza assegni per le assenze indebitamente fruitive;
 - g) al completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nelle Forze di polizia, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, già applicate per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri, e con il recepimento dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di requisiti morali e di condotta.

SEZIONE 2 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il decreto “correttivo” riguardano:

1. il miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri attraverso:

- a) l'aumento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria, da realizzarsi mediante:
 - la previsione transitoria di un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, negli anni dal 2020 al 2024, con la previsione di unità soprannumerarie, di cui si prevede il riassorbimento entro l'anno 2030;
 - la riduzione della durata dei corsi per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti per un periodo transitorio fino al 2024;
- b) l'incremento di circa l'1,5% della dotazione organica complessiva nei ruoli di base, al fine di adeguare l'organico alle accresciute esigenze operative e alle nuove realtà socioeconomiche del Paese;
- c) il contenimento del contenzioso in atto, attraverso l'introduzione di meccanismi correttivi idonei a limitare la possibile soccombenza dell'Amministrazione nei giudizi;

2. l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale, mediante una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche, al fine garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori, in un'ottica che coniuga il *favor* per il personale con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

3. la valorizzazione della professionalità del personale, attraverso:

- a) la riduzione del periodo utile per la promozione al grado di luogotenente per i marescialli maggiori che avevano raggiunto il grado di maresciallo aiutante antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, ma che, non avendo già raggiunto

la permanenza di otto anni nel grado, non hanno potuto beneficiare della promozione, pur avendo affrontato una procedura particolarmente selettiva;

- b) il completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nelle Forze di polizia, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, già applicate per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri, e con il recepimento dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di requisiti morali e di condotta;

Per il perseguimento dei citati obiettivi, è stato necessario intervenire, d'intesa con le altre Forze di polizia e con le Forze armate, apportando correttivi ai sottoindicati provvedimenti concernenti l'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri e segnatamente:

- a) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*;
- b) legge 1 febbraio 1989, n.53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*;
- c) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* nella parte concernente le disposizioni relative alla Polizia di Stato e le disposizioni comuni con le altre Forze di polizia.
- d) decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante *“Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»”*.

Le citate misure sono state adottate avendo a parametro di riferimento comune l'esigenza di procedere alla correzione o all'integrazione delle disposizioni mantenendo l'equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia.

2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'adozione del decreto legislativo, con riferimento:

- a) all'effettivo incremento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria e delle piante organiche complessive;
- b) all'ulteriore elevazione degli attuali livelli di professionalità del personale con conseguente maggiore efficacia dell'azione dell'Arma dei carabinieri;
- c) ad una riduzione del contenzioso in atto.

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

SEZIONE 3 – OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo. Tale opzione risulta:

- a) efficace, in quanto consente di risolvere le criticità riscontrate in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126;
- b) proporzionale, tenuto conto che gli interventi sono strettamente connessi alle esigenze e agli obiettivi perseguiti, entrambi coerenti con i principi di delega;
- c) fattibile, tenuto conto che gli interventi proposti hanno un onere ridotto, agevolmente sostenibile in relazione alle risorse disponibili per tale finalità, e sono di immediata attuazione.

L'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero), è stata valutata ma esclusa attesa l'esigenza, emersa in fase di attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nell'ambito dell'applicazione pratica della disciplina di cui si tratta, la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri.

SEZIONE 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

4.1 Impatti economici, sociali, ed ambientali per categoria di destinatari.

-Principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti a tutte le qualifiche dei diversi ruoli e carriere dell'Arma dei carabinieri.

L'intervento consente di ottenere benefici in termini di maggiore efficienza e funzionalità dell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella sezione 2.1, di valorizzazione della professionalità degli operatori e di semplificazione dell'azione amministrativa relativamente al nuovo assetto ordinamentale del citato personale, con ricadute positive sull'efficacia dei servizi svolti a favore della cittadinanza.

I suddetti benefici sono così sintetizzabili:

- 1) aumento significativo degli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di corrispondere efficacemente alle sempre maggiori richieste di intervento della cittadinanza e potenziare l'attività di prevenzione e repressione dei reati;
- 2) aumento significativo degli ufficiali di polizia giudiziaria da valorizzare nella direzione di uffici e reparti;
- 3) incremento delle opportunità di progressione in carriera del personale di alcuni ruoli mediante la contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche;
- 4) potenziamento dell'attività di prevenzione e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per effetto dell'incremento delle dotazioni delle piante organiche dei ruoli di base.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

Non vi sono costi attesi per ciascuna categoria di destinatari sopra indicati.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*

L'intervento consente di ottenere benefici in termini di maggiore efficienza e funzionalità dell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri, di valorizzazione della professionalità degli operatori e di semplificazione dell'azione amministrativa relativamente al nuovo assetto ordinamentale del personale dell'Arma dei carabinieri, con ricadute positive sull'efficacia dei servizi di polizia svolti a favore della cittadinanza.

- *Distribuzione temporale degli effetti considerati.*

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione, secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione. Pertanto, accanto ad effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa attuazione delle previsioni introdotte.

4.2 Impatti specifici.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, l'intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sul personale delle Forze armate e di polizia.

B. Effetti sulla concorrenza.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sull'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di polizia.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che l'adeguamento dell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia.

SEZIONE 5 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO.

5.1 Attuazione.

Non si rinvencono condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, analogamente all'intervento del decreto legislativo n. 126 del 2018, si tratta, in questo caso, di interventi volti a correggere limitati ambiti di natura ordinamentale delle Forze di polizia.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- a) il Governo, in relazione all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132;
- b) il Ministro della difesa (e, ove previsto, gli altri Ministri interessati), in relazione agli assetti organizzativi dell'Arma dei carabinieri, la cui regolazione è demandata ad appositi decreti ministeriali per quanto concerne i decreti attuativi.

5.2 Monitoraggio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dall'Arma dei Carabinieri, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, oltre all'inserimento nel sito *web* istituzionale.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- b) miglioramento dei livelli di professionalità del personale e di efficienza della Polizia di Stato;
- c) semplificazione delle procedure di avanzamento, fermo restando il merito e la professionalità;
- d) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR.

Non sono previste procedure di consultazione.

Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto:

- a) tra le amministrazioni interessate - comprese le altre Forze armate - nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro,

ritenute maggiormente confacenti alle esigenze delle singole Forze di polizia, secondo i criteri direttivi della delega, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi;

- b) con gli organismi di rappresentanza militare, al fine di disporre di un quadro esaustivo delle criticità rilevate in fase di applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017 da sottoporre alle valutazioni del tavolo sub a).

PERCORSO DI VALUTAZIONE.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le amministrazioni interessate (Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Forze armate), nell'ambito di appositi tavoli tecnici - costituiti da rappresentanti degli uffici competenti nelle materie oggetto di revisione normativa per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze dei singoli Corpi di polizia secondo i criteri direttivi della delega - e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi.

CAPO III: Revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza.

SEZIONE I - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”* che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la possibilità di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, a tal fine potendo:

- a) procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, in relazione alle nuove esigenze di funzionalità di ciascuna Amministrazione, sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019, tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data;
- b) utilizzare le risorse stanziare per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che aveva previsto la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati, aveva già introdotto specifiche e circoscritte disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Non era,

tuttavia, contemplata analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante *"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244"*, atteso che il riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto discendeva da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi.

Pertanto, il citato decreto legislativo n. 126 del 2018 si è limitato ad introdurre disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative. Si è trattato, quindi, di un intervento correttivo, circoscritto - in particolare - a disposizioni urgenti per gestire la fase transitoria, nonché di carattere tecnico-formale, al fine di assicurare il rispetto del principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

Il Capo III del provvedimento in esame è dedicato alla Guardia di Finanza.

In particolare, tenuto conto dei principi di delega da seguire, con specifico riferimento al personale della Guardia di Finanza, sono state apportate modifiche alle relative norme ordinamentali e ad altre fonti normative che recano disposizioni di settore, volte ad incrementare la funzionalità complessiva della citata amministrazione, ad ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, nonché ad incrementarne la dotazione organica.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive ulteriori rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie e incertezze e criticità emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino, per le quali sono necessarie le seguenti modifiche:

- a) correzione, sotto il profilo formale, di una serie di disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 95 del 2017, anche per esigenze di mero coordinamento con il vigente quadro normativo di settore;
- b) previsione di apposite disposizioni connesse alla necessità di disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria per assicurare un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all'attività di polizia economico-finanziaria;
- c) rimodulazione della progressione di carriera dei ruoli onde garantire uno sviluppo più armonico degli stessi e disporre per un tempo adeguato delle relative professionalità;
- d) puntualizzazione ovvero specificazione di taluni aspetti, connessi principalmente a requisiti e modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione;
- e) semplificazione delle procedure di avanzamento onde ridurre adempimenti burocratici non più attuali e privi di una reale utilità;
- f) incremento dell'attuale dotazione organica del ruolo appuntati e finanziari, al fine di potenziare l'attività istituzionale del Corpo della guardia di finanza.

Per il superamento delle criticità riscontrate, è stato necessario intervenire sui seguenti provvedimenti concernenti l'ordinamento del personale della Guardia di finanza:

- legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante “*Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza*”;
- decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante “*Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza*”;
- decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante “*Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza*”;
- decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”, con esclusivo riferimento alle disposizioni relative alla Guardia di finanza”;
- decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di riordino dei ruoli e delle carriere, con riferimento alle disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza (Capo III).

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

1. Il miglioramento della funzionalità complessiva dell’organizzazione della Guardia di finanza attraverso:
 - a) l’aumento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria, da realizzarsi mediante la previsione transitoria di un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, rispettivamente di 250, 350, 400 e 500 unità soprannumerarie, di cui si prevede il riassorbimento a decorrere dal 31 dicembre 2023;
 - b) la possibilità di assumere personale del ruolo iniziale attingendo alle vacanze organiche dei ruoli superiori dei sovrintendenti e degli ispettori;
 - c) l’estensione della possibilità di arruolamento diretto dai “civili” dei finanzieri da destinare, oltre che al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.), anche alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.);
 - d) l’ampliamento dei posti messi a concorso del numero dei candidati che possono essere dichiarati vincitori al termine del concorso per allievi marescialli, entro la data di approvazione delle graduatorie finali;
 - e) rimodulazione, nel periodo transitorio, delle percentuali di ripartizione dei posti riservati al concorso pubblico a favore di quello interno ai fini dell’accesso al ruolo ispettori;
 - f) il potenziamento organico del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
2. l’ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale, mediante una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcuni gradi, al fine garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di raggiungere le qualifiche

superiori, in un'ottica che coniughi il *favor* per il personale con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

3. la semplificazione del quadro normativo di settore e delle procedure mediante:

- a) la possibilità per la Commissione permanente di avanzamento di sospendere la valutazione del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari in casi eccezionali, quando si ritenga che non sia possibile addivenire a un giudizio sull'avanzamento.
- b) l'allineamento dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della Banda musicale del Corpo a quelli previsti per le corrispondenti figure dei ruoli ordinari;
- c) la riduzione del termine di validità delle graduatorie concorsuali;
- d) l'omogeneizzazione delle cause che determinano la "sospensione della valutazione" per gli ispettori e i sovrintendenti a quelle previste per gli appuntati e finanziari;
- e) il rinvio a un decreto ministeriale, in luogo di un regolamento, per la disciplina di taluni aspetti di dettaglio concernenti i documenti caratteristici;
- f) l'abolizione, nell'ambito delle procedure di avanzamento, di adempimenti procedurali non più attuali e previsione di una decorrenza unica delle promozioni annuali a scelta, con conseguenti vantaggi in termini di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa.

2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'adozione del decreto legislativo, con riferimento alla:

- a) funzionalità dell'ordinamento del Corpo, che potrà essere valutata sulla base dell'incremento degli ufficiali di polizia giudiziaria, dei militari del contingente Anti terrorismo e pronto impiego e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
- b) ampliamento dell'opportunità di progressione in carriera del personale, che potrà essere valutato sulla base dell'incremento del numero di militari che possono raggiungere posizioni di più elevata responsabilità;
- c) semplificazione del quadro normativo di settore e delle procedure, che potrà essere valutata sulla base dell'entità e delle tempistiche dei processi di lavoro esitati prima e dopo l'entrata in vigore del decreto in commento.

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

SEZIONE 3 - OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo. Tale opzione risulta:

- a) efficace, in quanto consente di risolvere le criticità riscontrate in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126;
- b) proporzionale, tenuto conto che gli interventi sono strettamente connessi alle esigenze e agli obiettivi perseguiti, entrambi coerenti con i principi di delega;

c) fattibile, tenuto conto che gli interventi proposti hanno un onere ridotto, agevolmente sostenibile in relazione alle risorse disponibili per tale finalità, e sono di immediata attuazione.

L'opzione di non intervento è stata esclusa attesa la richiamata esigenza, emersa in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nella fase applicativa la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

SEZIONE 4 - COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;*

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti ai ruoli degli appuntati e finanziari, dei sovrintendenti, degli ispettori e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, nonché le figure corrispondenti delle altre Forze di polizia.

L'intervento consente di ottenere vantaggi in termini di maggiore professionalità, semplificazione delle procedure e salvaguardia della funzionalità delle Istituzioni, con positive ricadute sull'efficienza, l'economicità e l'efficacia delle Forze di polizia in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella sezione 2.1.

Non vi sono costi attesi per ciascuna categoria di destinatari sopra indicati.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*

L'intervento, diretto esclusivamente al personale appartenente alle Forze di polizia, prevede un impatto per la collettività di carattere mediato connesso all'incremento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dell'azione istituzionale.

- *Distribuzione temporale degli effetti considerati.*

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione, secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione. Pertanto, accanto ad effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa attuazione delle previsioni introdotte.

4.2 Impatti specifici.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, l'intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sul personale delle Forze armate e di polizia.

B. Effetti sulla concorrenza.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sull'ordinamento delle Forze di polizia.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che l'adeguamento dell'ordinamento Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia, nell'ambito dell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Non si rinvengono condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, rispetto al più ampio intervento del decreto legislativo n. 95 del 2017, si tratta di interventi volti a integrare e correggere, in modo puntuale, disposizioni relative all'ordinamento delle Forze armate e di polizia.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- a) il Governo, in relazione all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 1 della citata legge n. 132 del 2018;
- b) per la Guardia di finanza, il Ministro dell'economia e delle finanze (e, ove previsto, gli altri Ministri interessati) ovvero il Comandante Generale del Corpo della guardia di finanza, per la rivisitazione organizzativa e dell'ordinamento del personale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto correttivo.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Corpo della guardia di finanza, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, oltre all'inserimento nel sito *web* istituzionale.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- b) miglioramento dei livelli di professionalità del personale e di efficienza della Polizia di Stato;
- c) semplificazione delle procedure di avanzamento, fermo restando il merito e la professionalità;
- d) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL' AIR.

Non sono previste procedure di consultazione, atteso che gli effetti del provvedimento si esplicano esclusivamente nei confronti del personale delle Amministrazioni del Comparto "Sicurezza" a cui la Guardia di finanza appartiene.

Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'intervento normativo è stato preceduto:

- a) da un ampio confronto tra tutte le Amministrazioni interessate nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze di ciascuna Forza armata e di polizia, secondo i criteri direttivi della delega, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi;
- b) dall'interessamento delle organizzazioni sindacali e degli organismi di rappresentanza del personale, al fine di disporre di un quadro generale delle criticità rilevate in fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

PERCORSO DI VALUTAZIONE.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e di polizia e dei connessi trattamenti economici, l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le altre amministrazioni interessate (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia penitenziaria e Forze armate), nell'ambito di appositi tavoli tecnici - costituiti da rappresentanti degli uffici competenti nelle materie oggetto di revisione normativa per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze delle Forze armate e dei singoli Corpi di polizia secondo i criteri direttivi della delega - e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi.

CAPO IV: Revisione dei ruoli del personale della Polizia penitenziaria.

SEZIONE I - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento*

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la possibilità di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, a tal fine potendo:

- a) procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, in relazione alle nuove esigenze di funzionalità di ciascuna Amministrazione, sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019, tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data;
- b) utilizzare le risorse stanziare per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che aveva previsto la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati, aveva già introdotto specifiche e circoscritte disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. Non era, tuttavia, contemplata analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*", atteso che il riordino dei ruoli e delle carriere di cui al cennato decreto discendeva da una delega precedente contenuta nella citata legge n. 244 del 2012, sulla revisione dello strumento militare, che non dava adito a ulteriori correttivi.

Pertanto, il citato decreto legislativo n. 126 del 2018 si è limitato ad introdurre disposizioni che rispettano il principio di equiordinazione dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al fine di soddisfare l'esigenza di introdurre le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative. Si è trattato, quindi, di un intervento correttivo, circoscritto - in particolare - a disposizioni urgenti per gestire la fase transitoria, nonché di carattere tecnico-formale, al fine di assicurare il rispetto del principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

Il Capo IV del provvedimento in esame è dedicato alla Polizia Penitenziaria.

Tenuto conto della limitata misura dell'intervento operato da ultimo con il correttivo di cui al decreto legislativo n. 126 del 2018 e con l'intento di valorizzare la prioritaria finalità dell'aggiornamento delle esigenze di funzionalità del Corpo di polizia penitenziaria, non soddisfatte dai precedenti interventi normativi, ma volute dalla norma di delega in attuazione, si provvede ad operare interventi per superare le seguenti criticità connesse:

- a) alla mancata espressa previsione dei reparti di polizia penitenziaria, nell'ambito dell'organizzazione sul territorio, con la conseguente necessità di normare funzioni nei fatti svolte dalla polizia penitenziaria e di rimodulare il rapporto di subordinazione del personale di

polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario;

- b) alla mancata previsione delle prove di efficienza fisica nelle procedure volte all'assunzione di agenti, ispettori e appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, e alla mancata rimodulazione delle commissioni di esame per adeguarle al nuovo contesto ordinamentale;
- c) alla necessità di coordinare, nell'ambito del procedimento disciplinare, le norme sulla composizione del Consiglio regionale e centrale di disciplina al vigente quadro normativo;
- d) all'esigenza di prevedere una rimodulazione dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli dirigenziali, con l'introduzione della qualifica del dirigente generale, per consentire il governo dei reparti e degli uffici del Corpo, nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e di specificare le funzioni e delineare la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari;
- e) alla necessità di evitare possibili confusioni sullo status degli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo, determinata con l'introduzione nelle qualifiche apicali dei ruoli degli agenti assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, della denominazione di coordinatore;
- f) al mancato allineamento nella progressione in carriera dei ruoli tecnici degli informatici e dei biologi al personale che svolge funzioni di polizia penitenziaria;
- g) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato contingente di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto al potenziamento delle attività di ordine e sicurezza nell'ambito degli istituti penitenziari, di prevenzione e contrasto al fenomeno della radicalizzazione violenta di matrice confessionale in ambito penitenziario e di *probation*, nonché all'implementazione della partecipazione a distanza delle persone detenute alle udienze dibattimentali attraverso il sistema delle multi videoconferenze;

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

1. Gli obiettivi che si intendono perseguire con il decreto "correttivo" riguardano: il miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione della Polizia penitenziaria attraverso:
 - a) l'aumento del numero degli ufficiali di polizia giudiziaria, da realizzarsi mediante:
 - la semplificazione delle procedure di selezione per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso l'anticipazione della procedura di selezione prevista a regime dall'anno 2024 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2023) già a far data dagli avanzamenti con decorrenza 1 gennaio 2019 (con riferimento ai posti disponibili al 31.12.2018). Attualmente il passaggio dal ruolo di base degli agenti assistenti al ruolo superiore dei sovrintendenti è regolato in fase transitoria dal meccanismo del concorso interno per titoli. L'esperienza maturata con i primi concorsi previsti dal riordino ha fatto registrare un fisiologico allungamento dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali, pertanto l'intervento garantisce il mantenimento della tempistica fissata dal riordino per tali procedure di avanzamento, intervenendo sulla relativa procedura -che

avverrebbe mediante scrutinio e non tramite concorso- al fine di neutralizzare gli aggravamenti temporali connessi alle procedure concorsuali già rilevati per i concorsi in atto;

- la previsione transitoria di un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti della Polizia penitenziaria, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente di 500, 300, 250 e 250 unità soprannumerarie, di cui si prevede il riassorbimento a decorrere dal 31 dicembre 2023, in misura pari alla metà dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) l'incremento di circa l'1,5% della dotazione organica complessiva nei ruoli di base, al fine di adeguare l'organico alle accresciute esigenze operative per gli effetti indotti dal mutare, negli ambiti detentivo e di esecuzione della pena, della realtà socioeconomiche del Paese;
 - c) la rimodulazione dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli dirigenziali, con l'introduzione della qualifica del dirigente generale, per consentire il governo dei reparti e degli uffici del Corpo, nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e di specificare le funzioni e delineare la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari;
2. l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera del personale, mediante una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche, al fine garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori, in un'ottica che coniuga il *favor* per il personale con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità;
3. la valorizzazione della professionalità del personale, attraverso:
- a) il completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nel Corpo di polizia penitenziaria, allineandola alle corrispondenti disposizioni delle altre forze di polizia;
 - b) la rivisitazione delle funzioni del ruolo dei sovrintendenti, degli ispettori e degli appartenenti alla carriera dei funzionari.

Per il raggiungimento degli obiettivi rappresentati è necessario intervenire sui seguenti provvedimenti normativi che delineano attualmente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- a) legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*", nella parte in cui si occupa:
 - dell'organizzazione del Corpo introducendo formalmente la struttura dei reparti presso gli istituti penitenziari;
 - dei compiti istituzionali, specificando che la garanzia dell'ordine e della sicurezza è assicurata anche all'interno delle strutture del Ministero della giustizia e prevedendo espressamente la funzione di collaborazione con la magistratura di sorveglianza presso i tribunali e gli uffici di sorveglianza, nonché l'assistenza dei magistrati del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione della procura; stabilendo che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati anche per lo svolgimento di attività amministrative direttamente connesse ai compiti istituzionali;

- dei doveri di subordinazione, introducendo (i) il rapporto di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo nei confronti dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, limitatamente al personale del contingente che è assegnato, per effetto della riorganizzazione, al predetto Dipartimento; (ii) il rapporto di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo nei confronti del comandante del reparto che riveste la qualifica di primo dirigente e, contestualmente e nello stesso caso, di dipendenza funzionale nei confronti del direttore dell'istituto (c.d. doppia dirigenza);
 - della regolazione del diritto di sciopero, allineando le disposizioni vigenti a quelle della Polizia di Stato (gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali);
- b) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 recante *“Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”* nella parte in cui si occupa:
- della istituzione dei ruoli e dotazioni organiche per introdurre formalmente la carriera dei funzionari, di seguito ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori;
 - di obblighi di servizio, prevedendo un obbligo di permanenza in servizio per tutti gli appartenenti ai ruoli e alle carriere del Corpo di Polizia penitenziaria, variabile in ragione della preminenza gerarchica, fermo restando il diritto di partecipazione a qualsiasi concorso pubblico, con garanzia, opponibile a qualsiasi Amministrazione pubblica, di “congelamento” del posto eventualmente attribuito, con apertura per i dipendenti che medio tempore partecipano con successo a concorsi per progressione o ad una delle carriere dei funzionari e con previsione esplicita potere di esenzione;
 - di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, prevedendo una contenuta accelerazione della progressione in carriera per garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio, la possibilità di acquisire la denominazione prevista per la qualifica apicale;
 - di dimissioni dal corso, introducendo un meccanismo volto ad evitare pregiudizi per la progressione in carriera in presenza di gravi problematiche di salute (corso ruolo sovrintendenti ed ispettori);
 - di funzioni del personale del ruolo degli ispettori, stabilendo, per esigenze di funzionalità dei reparti di Polizia penitenziaria all'interno degli istituti, che il personale del predetto ruolo eserciti le sue funzioni secondo le direttive e gli ordini impartiti dal comandante di reparto dell'istituto o della scuola;
 - di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevedendo una contenuta accelerazione della progressione in carriera per garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari e in tempo per reagire all'imponente decremento numerico legato a fisiologiche ragioni “demografiche” previsto per il prossimo futuro, un più rapido avanzamento in un ruolo di rilevanza strategica nell'ambito del Corpo di Polizia penitenziaria;

- di organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sul personale, rimodulando la disciplina per esigenze di funzionalità commesse alla ridefinizione delle qualifiche dei funzionari della Polizia penitenziaria;
 - di commissioni per il personale del Corpo (chiamate ad esprimere pareri sulle questioni concernenti lo stato giuridico e le progressioni in carriera del personale), prevedendo una diversa composizione che valorizza la presenza degli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo in luogo dei dirigenti del dipartimento;
 - di accertamenti medico-legali, prevedendo che il personale della polizia penitenziaria che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi;
 - di accertamento delle qualità attitudinali del personale, prevedendo prove di efficienza fisica;
 - di commissioni esaminatrici per il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori e degli agenti e assistenti, prevedendo la partecipazione degli appartenenti alle qualifiche dei funzionari della polizia penitenziaria;
- c) decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 recante *“Determinazioni delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”*, nella parte in cui si occupa della composizione del Consiglio centrale e del consiglio regionale di disciplina, prevedendo la partecipazione di dirigenti della carriera dei funzionari del Corpo come ridefinita;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551 recante *“Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria”*, nella parte in cui è regolata l’assegnazione e la consegna delle armi al personale del reparto, nonché dell’armamento speciale (prevedendo specifiche competenze del comandante del reparto);
- e) decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante *“Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”*, nella parte in cui:
- è ridefinita la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con la ridenominazione delle qualifiche e l’introduzione della figura del dirigente generale di polizia penitenziaria:
 - a) vice commissario di polizia penitenziaria;
 - b) commissario di polizia penitenziaria;
 - c) commissario capo di polizia penitenziaria;
 - d) intendente di polizia penitenziaria;
 - e) intendente aggiunto di polizia penitenziaria;
 - f) primo dirigente di polizia penitenziaria;
 - g) dirigente superiore di polizia penitenziaria;

- h) dirigente generale di polizia penitenziaria.
 - sono sviluppate le funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari;
 - è regolato l'accesso alla carriera dei funzionari, prevedendo le prove di efficienza fisica;
 - sono disciplinate le promozioni alle nuove qualifiche di vice dirigente aggiunto, dirigente aggiunto, primo dirigente, dirigente superiore ed è definito il percorso di carriera;
 - è disciplinata ex novo a dirigente generale di polizia penitenziaria;
 - è regolata la valutazione annuale ed è prevista la predisposizione di rapporti informativi per la carriera dei funzionari;
- f) decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante *“Regolamento della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria”*, in materia di progressione in carriera per anzianità del personale della banda musicale del Corpo.
- g) decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante *“Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”*, in materia di articolazione della carriera dei funzionari tecnici e di attribuzione dell’incarico di direttore del laboratorio DNA a funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico;
- h) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* in materia di disposizioni transitorie e finali.

2.2 Indicatori e valori di riferimento.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo correttivo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'adozione del decreto legislativo, con riferimento:

- a) all'effettivo incremento del numero degli appartenenti alla carriera dei funzionari nelle qualifiche come rimodulate e delle dotazioni organiche complessive;
- b) all'ulteriore elevazione degli attuali livelli di professionalità del personale con conseguente maggiore efficacia dell'azione del Corpo di polizia penitenziaria;
- c) ad una riduzione del contenzioso in atto per effetto delle revisioni ordinamentali apportate.

Tali obiettivi saranno, pertanto, agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

SEZIONE 3 - OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo. Tale opzione risulta:

- a) efficace, in quanto consente di risolvere le criticità riscontrate in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126;
- b) proporzionale, tenuto conto che gli interventi sono strettamente connessi alle esigenze e agli obiettivi perseguiti, entrambi coerenti con i principi di delega;
- c) fattibile, tenuto conto che gli interventi proposti hanno un onere ridotto, agevolmente sostenibile in relazione alle risorse disponibili per tale finalità, e sono di immediata attuazione.

L'opzione di non intervento è stata esclusa attesa la richiamata esigenza, emersa in fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, di procedere all'adeguamento della normativa in relazione ad alcune criticità riscontrate nella fase applicativa la cui rimozione consente di perseguire, al meglio, l'obiettivo di migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia.

SEZIONE 4 - COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;*

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti ai ruoli ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e degli altri ruoli della Polizia Penitenziaria.

L'intervento consente di ottenere vantaggi in termini di maggiore professionalità, semplificazione delle procedure e salvaguardia della funzionalità delle Istituzioni, con positive ricadute sull'efficienza, l'economicità e l'efficacia delle Forze di polizia in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella sezione 2.1.

Non vi sono costi attesi per ciascuna categoria di destinatari sopra indicati.

- *Principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*

L'intervento, diretto esclusivamente al personale appartenente alle Forze di polizia, prevede un impatto per la collettività di carattere mediato connesso all'incremento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dell'azione istituzionale.

- *Distribuzione temporale degli effetti considerati.*

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione, secondo le specifiche tempistiche previste per ciascuna disposizione. Pertanto, accanto ad effetti immediati, si potranno registrare effetti differiti connessi alla completa attuazione delle previsioni introdotte.

4.2 Impatti specifici.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, l'intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sul personale delle Forze armate e di polizia.

B. Effetti sulla concorrenza.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi.

In coerenza con quanto già rappresentato nell'AIR predisposta per i decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 126 del 2018, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sull'ordinamento delle Forze di polizia.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che l'adeguamento dell'ordinamento Forze di polizia può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia, nell'ambito dell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO.

5.1 Attuazione.

Non si rinvencono condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, rispetto al più ampio intervento del decreto legislativo n. 95 del 2017, si tratta di interventi volti a integrare e correggere, in modo puntuale, disposizioni relative all'ordinamento delle Forze armate e di polizia.

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- c) il Governo, in relazione all'emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 1 della citata legge n. 132 del 2018;
- d) per la Guardia di finanza, il Ministro dell'economia e delle finanze (e, ove previsto, gli altri Ministri interessati) ovvero il Comandante Generale del Corpo della guardia di finanza, per la rivisitazione organizzativa e dell'ordinamento del personale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto correttivo.

5.2 Monitoraggio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Corpo della Polizia Penitenziaria, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Non si prevedono azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, oltre all'inserimento nel sito *web* istituzionale.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- a) vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- b) miglioramento dei livelli di professionalità del personale e di efficienza della Polizia

- penitenziaria;
- c) semplificazione delle procedure di avanzamento, fermo restando il merito e la professionalità;
- d) analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL' AIR.

Non sono previste procedure di consultazione, atteso che gli effetti del provvedimento si esplicano esclusivamente nei confronti del personale delle Amministrazioni del Comparto "Sicurezza" a cui la Guardia di finanza appartiene.

Tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'intervento normativo è stato preceduto:

- a) da un ampio confronto tra tutte le Amministrazioni interessate nell'ambito di un apposito tavolo tecnico costituito per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze di ciascuna Forza armata e di polizia, secondo i criteri direttivi della delega, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi;
- b) dall'interessamento delle organizzazioni sindacali e degli organismi di rappresentanza del personale, al fine di disporre di un quadro generale delle criticità rilevate in fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

PERCORSO DI VALUTAZIONE.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e di polizia e dei connessi trattamenti economici, l'intervento normativo è stato preceduto da un ampio confronto tra le altre amministrazioni interessate (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia penitenziaria e Forze armate), nell'ambito di appositi tavoli tecnici - costituiti da rappresentanti degli uffici competenti nelle materie oggetto di revisione normativa per l'individuazione di un ventaglio di ipotesi di lavoro, ritenute maggiormente confacenti alle esigenze delle Forze armate e dei singoli Corpi di polizia secondo i criteri direttivi della delega - e strategici, per la valutazione e validazione delle predette ipotesi.